

Raccolta Provinciale degli Usi

**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
PIACENZA**

**RACCOLTA
PROVINCIALE
DEGLI USI**

Revisione anno 2003

Camera di Commercio - Piacenza

La presente Raccolta è stata approvata dalla Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Piacenza con deliberazione n. 111 in data 14.05.2004.

PRESENTAZIONE

La Camera di Commercio provvede all'accertamento degli usi su delega del legislatore, evidentemente in considerazione del particolare rapporto di fiducia e collaborazione che le Camere hanno saputo instaurare con le forze economiche e sociali del luogo.

Questa tradizionale funzione trova fondamento giuridico nel R.D. n. 2011 del 1934, ma si connota con un particolare rilievo alla luce della legge di riforma (L. n. 580/1993) degli Enti camerali, la quale valorizza il ruolo di garanzia e di controllo che le Camere di Commercio sono chiamate a svolgere nell'ambito della regolazione del mercato.

Gli usi accertati sono una vera e propria fonte di diritto subordinata alla legge, ai regolamenti e operante in difetto di una specifica disciplina legislativa.

La nuova Raccolta Provinciale degli Usi, che ho il piacere di presentare, sostituisce quella approvata nel 1989 ed è frutto di un complesso e qualificato lavoro svolto dalla Commissione, egregiamente presieduta dal Magistrato Dr. Cirino Caltabiano, e dal supporto di numerosi Comitati Tecnici, composti da esperti nelle diverse materie oggetto di indagine.

Un aggiornamento degli Usi provinciali mancava da lungo tempo, durante il quale sono intervenute significative innovazioni, sia nella legislazione sia nel contesto economico, con conseguenti modifiche nelle relazioni commerciali. L'attività di revisione è stata pertanto diretta ad eliminare gli usi non in armonia con le disposizioni di legge intervenute e ad accertare le variazioni sopraggiunte nella pratica corrente ovvero cadute in desuetudine durante il periodo intercorso dall'ultima revisione.

La Raccolta, approvata dopo un lungo iter, si pone come strumento di certezza del diritto, in quanto ufficializza in forma scritta l'uso, ne attesta l'esistenza e ne descrive il contenuto, rendendo più agevole la ricognizione e l'effettiva applicazione.

Ritengo doveroso manifestare al Presidente e ai membri della Commissione e dei Comitati Tecnici il più vivo ringraziamento dell'Ente camerale per il contributo di esperienza e per l'attività svolta nella complessa opera di revisione; esprimo altresì il mio vivo apprezzamento al Dirigente camerale Dr. Anna Maria Tassi per la preziosa collaborazione e alla Dr. Elena Fogliazza per il lodevole apporto di studio e di organizzazione.

IL PRESIDENTE
- Dr. Luigi Gatti -

Camera di Commercio - Piacenza

Relazione del Presidente della Commissione Provinciale Usi alla Giunta della Camera di Commercio di Piacenza

La revisione della Raccolta provinciale degli Usi, vigente in provincia di Piacenza, si è svolta in conformità alla normativa di cui al T.U. 20/9/1934, n. 2011 e successive modifiche e integrazioni, nonché in armonia alle disposizioni ministeriali a suo tempo emanate in ordine alla procedura di accertamento, alla sistemazione organica della materia e all'individuazione omogenea dei termini.

La Commissione si è insediata il 26 luglio 2002, giusto l'incarico conferito dalla Giunta camerale con atto n. 89 del 16/05/2002 ed ha operato regolarmente fino al 5 aprile 2004, data in cui ha concluso i lavori a seguito di periodiche sedute che hanno visto un'attiva e costante partecipazione.

Si rileva anzitutto che nel corso delle riunioni il lavoro ha seguito due orientamenti. Da un lato, si è proceduto alla revisione e all'aggiornamento degli usi preesistenti in raccolta per accertarne l'attuale vigenza nella pratica degli affari, tenendo conto pure degli interventi legislativi; ciò al fine di conservare quegli usi che sono tuttora in essere e di eliminare quelli caduti in abbandono successivamente all'ultima revisione o non più in armonia con le leggi sopravvenute. In secondo luogo, sono stati esaminati e raccolti usi di nuova formazione, conseguenti a significative variazioni intervenute nella realtà degli scambi e nel settore tecnologico. Nel generale contesto sono state raccolte quelle regole originate dalla ripetizione generale, uniforme e costante di comportamenti adottati nella convinzione di ubbidire ad una norma giuridica obbligatoria.

Nel corso degli accertamenti, la Commissione ha operato con la massima attenzione, avendo sempre ben presente la rilevanza della funzione affidata, in quanto gli usi hanno valore di fonte autonoma del diritto, come si evince dall'art. 9 delle Preleggi, secondo cui gli usi espressamente inseriti nelle Raccolte Ufficiali degli Enti a ciò autorizzati (e tale è la Camera di Commercio) si presumono esistenti fino a prova contraria.

Così, nei casi di verifica controversa, sono stati disposti dalla Commissione ulteriori accertamenti ed eseguiti controlli allo scopo di individuare la **reale essenza dell'uso** che è stato raccolto solo ove se ne sia riscontrata la presenza degli elementi che lo caratterizzano.

Al riguardo, accertamenti particolarmente approfonditi e scrupolosi si sono resi necessari in quelle materie in cui una forte contrapposizione di interessi ha reso laboriosa la verifica. Fra le regole più significative di nuovo accertamento ritengo opportuno segnalare gli usi in materia informatica, riuniti in un nuovo capitolo, di ben cinque sezioni, che va ad aggiungersi alla Raccolta.

Ringrazio sentitamente il Presidente Dr. Luigi Gatti per la fiducia accordatami, per l'attenzione ai lavori di revisione nonché per i preziosi suggerimenti che ne hanno reso più sollecito lo svolgimento.

Esprimo viva riconoscenza ai Signori componenti della Commissione e dei Comitati Tecnici, che con la loro competenza, disponibilità e intensa attività hanno facilitato la realizzazione di un lavoro rigoroso, collaborando non solo al complesso accertamento dell'esistenza dell'uso ma anche all'enunciazione chiara e univoca delle singole norme consuetudinarie. Manifesto, infine, apprezzamento alla Dr. Anna Maria Tassi per il prezioso contributo di esperienza e alla Dr. Elena Fogliazza per la puntuale e pregevole opera di informazione.

Il Presidente della Commissione Provinciale Revisione Usi
Dr. Cirino Caltabiano

Piacenza, 30 aprile 2004

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

CAPO I

Qualifiche e denominazioni

Al di fuori delle qualifiche e denominazioni comunemente accettate nella legislazione, per le figure dei contraenti e degli ausiliari del commercio, esistono in provincia di Piacenza, alcune espressioni consuetudinarie.

Una figura di una certa importanza è quella del padroncino (*padrunsein*), cioè il proprietario di un autocarro che esegue personalmente trasporto di merci per conto di un'impresa (o di costruzioni o di autotrasporti), anche sotto forma di appalto.

Una figura giuridicamente superata è quella del reggitore (*résdor*), qualifica di chi amministra abitualmente un'attività familiare, assumendo impegni anche per altri componenti, senza essere necessariamente il capo famiglia naturale o anagrafico.

Le denominazioni locali più comuni riguardanti gli ausiliari del commercio sono: sensale (*sinsel*) e negoziante (*neguziant*).

Il sensale (*sinsel*) è sinonimo di mediatore ¹.

Il negoziante (*neguziant*) è la figura del commerciante di prodotti dell'agricoltura (per es. *neguziant da legna*, *neguziant da besti*, ecc.).

In campagna poi sono ricorrenti diverse denominazioni riguardanti i venditori ambulanti che con un proprio mezzo girano di paese in paese, di azienda in azienda, per l'approvvigionamento della popolazione rurale.

Tra tali figure sono ricordati:

- il basolone (*basulon*), venditore di generi alimentari vari;
- il fruttaiolo (*frutarò*), venditore di frutta e verdura;
- il mercantino (*marcantein*), venditore di stoffa;
- lo sbraitore (*sbraion*), venditore di piazza di telerie, calzature ed articoli vari di abbigliamento.

CAPO II

Clausole principali

Si rinvia alle singole contrattazioni della Raccolta.

(1) - Il sensale (mediatore), per poter esercitare la sua professione, deve essere iscritto al Ruolo Agenti d'affari in mediazione, a norma della Legge n. 39 del 03.02.1989 recante "Modifiche e integrazioni alla Legge 21.03.1958, n. 253 concernente la disciplina della professione di mediatore" e successive norme di attuazione.

CAPO III

Mediazione in genere¹

ART. 1 (*Provvigione*) – Al mediatore spetta la provvigione soltanto quando la contrattazione sia definitivamente conclusa; la provvigione deve essere pagata subito dopo la conclusione del contratto.

Quando la legge per la validità o l'esistenza di un contratto richiede l'atto scritto, la provvigione al mediatore è dovuta soltanto dopo la sottoscrizione dell'atto o del compromesso da parte dei contraenti.

ART. 2 (*Pluralità dei mediatori*) – Quando alla conclusione di un affare intervengono più mediatori è dovuta dalle parti una sola provvigione. I mediatori si divideranno la provvigione tra loro in parti uguali.

ART. 3 (*Esclusione della provvigione*) – Non è tenuto a pagare la provvigione chi ha preventivamente dichiarato al mediatore di non volersi obbligare a corrispondere la provvigione stessa.

ART. 4 (*Contestazione del contratto mediato*) – Ove insorga controversia sull'esecuzione del contratto e si faccia luogo allo scioglimento di esso, le parti contraenti non possono richiedere il rimborso della provvigione già pagata al mediatore.

Il mediatore ha il diritto di percepire la provvigione anche nel caso in cui, concluso il contratto, lo scioglimento derivi da accordi speciali intervenuti fra le parti o da mancata esecuzione del contratto da parte di uno dei contraenti.

Tuttavia il mediatore, qualora sia stato retribuito prima dell'esecuzione del contratto, è obbligato a svolgere la sua buona opera al fine di risolvere tutti quei contrasti che potessero sorgere tra le parti contraenti.

ART. 5 (*Spese del mediatore*) – La provvigione dovuta al mediatore si intende comprensiva delle spese all'uopo eventualmente sostenute. Se l'affare non viene concluso, non è dovuto al mediatore il rimborso delle spese da lui sostenute, salvo diversa pattuizione.

ART. 6 (*Onere della provvigione*) – Salvo usi specifici² o patti contrari, la provvigione è a carico dei contraenti in parti uguali.

ART. 7 (*Franco mediazione*) – La clausola <franco mediazione> o altra equipollente, inserita nei patti, vale ad accollare ad una sola parte del contratto la provvigione dovuta al mediatore.

ART. 8 (*Permute*) – Nelle permute di beni di diverso valore la provvigione viene corrisposta sulla base del bene di maggior valore.

CAPO IV

Tariffe di mediazione o provvigioni

BESTIAME, POLLAME E UOVA

Vacche o manze da latte iscritte al libro genealogico: Euro 6 a capo da ambo le parti;

Bovini adulti, vitelloni, tori, scottone: Euro 6 per capo da ambo le parti.

Manzette e vitelli erbivori: Euro 3 per capo da ambo le parti;

Vitelli da latte per macello: Euro 5 per capo da ambo le parti;

Vitelli da latte per allevamento: Euro 1,5 per capo da ambo le parti;

Capi giovani iscritti al libro genealogico: Euro 6 per capo da ambo le parti;

Cavalli adulti: Euro 7 per capo da ambo le parti;

Puledri: Euro 5 per capo da ambo le parti;

Suini: - lattonzoli Euro 0,20 per capo da ambo le parti;

- magroni Euro 0,50 per capo da ambo le parti;

- grassi Euro 0,50 per capo da ambo le parti;

Ovini in genere: 1% da venditore e 1% da compratore.

Pollame: 1% da ambo le parti per quantitativi superiori a Euro 500; 1,50% da ambo le parti per quantitativi inferiori a Euro 500.

Uova: 1% da ambo le parti.

Pelli: 1% da venditore e 1% da compratore.

CEREALI, LEGUMI, ORTAGGI E FRUTTA

Cereali (grano, granoturco, avena, ecc., cascami di frumento e crusche in genere): da Euro 0,60 a 0,77 alla tonnellata da ambo le parti;

Cereali da seme:

- grano, granoturco, avena, ecc. da selezionare: Euro 1,30 alla tonnellata da ambo le parti;

- grano, granoturco, avena, ecc. selezionati: da Euro 1,30 a 1,50 alla tonnellata da ambo le parti.

Farine di cereali in genere: dal solo venditore secondo la tariffa d'uso pari al 5% sul valore della merce.

Ortaggi freschi e frutta fresca: 2% da ambo le parti.

Aglione: 2% da ambo le parti.

Cipolle: 2% da ambo le parti.

Ortaggi secchi e frutta secca: 2% da ambo le parti.

Ortaggi per uso industriale (piselli, fagiolini, ecc.): 2% da ambo le parti.

Derivati industriali del pomodoro:

- per vendite dal produttore al grossista o dettagliante: 3% dal solo venditore, salvo diversi accordi;

- per vendite dal produttore a produttore: 2% dal solo venditore, salvo diversi accordi.

Camera di Commercio - Piacenza

UVE, VINO E ACETO³

Uva da tavola e uva da mosto: 2,5% dal solo venditore.

Mosto in genere: 3% dal solo venditore.

Vino in cisterna e in botte: 3% dal solo venditore.

Vinaccioli: 1% da ambo le parti.

Aceto: 2% dal solo venditore.

LATTICINI E SALUMI

Burro (Contratti per partite):

La provvigione è a carico di entrambe le parti, in uguale misura, secondo la seguente tariffa: Euro 13 alla tonnellata.

Burro (Contratti annuali):

La provvigione è a carico di ambo le parti, in misura uguale, secondo la tariffa d'uso: fino a 1 tonnellata, Euro 12 alla tonnellata; oltre 1 tonnellata, Euro 10 alla tonnellata.

Formaggio "Grana Padano":

La provvigione è corrisposta da ambo le parti, in ugual misura, secondo la tariffa d'uso: da 0 a 20 tonnellate, Euro 6 alla tonnellata; da 20,1 a 50 tonnellate, Euro 5 alla tonnellata; oltre 50 tonnellate, Euro 4 alla tonnellata.

Formaggio Provolone:

La provvigione è a carico di ambo le parti, in ugual misura, secondo la seguente tariffa: da 0 a 20 tonnellate, Euro 6 alla tonnellata; da 20,1 tonnellate a 50 tonnellate, Euro 5 alla tonnellata; oltre 50 tonnellate, Euro 4 alla tonnellata.

Latte – per vacca (la provvigione è rapportata al numero dei capi):

Euro 3,40 per vacca sino a 25 vacche da ambo le parti;

Euro 2,80 per vacca sull'eccedenza rispetto alle 25 vacche e sino a 50 vacche, da ambo le parti;

Euro 2,40 per vacca sull'eccedenza rispetto alle 50 vacche, da ambo le parti.

Salumi e carni suine fresche: 1% dal solo venditore.

Lardo e strutto: 0,50% dal solo venditore.

FORAGGI, MANGIMI, SEMENTI E LETAME

Fieno misto con paglia: Euro 0,8 alla tonnellata da ambo le parti.

Fieno in genere: Euro 0,8 alla tonnellata da ambo le parti.

Mange grosse in genere: Euro 0,6 alla tonnellata da ambo le parti.

Paglia sciolta o pressata: Euro 0,6 alla tonnellata da ambo le parti.

Semi da prato selezionati: 1% da ambo le parti.

Foraggi verdi in piedi e trinciato di mais: 1% da ambo le parti.

Letame: 2% da ambo le parti.

LEGNAMI

Fascine: 2% dal venditore e 1% dal compratore.

Legna verde: 2% dal venditore e 1% dal compratore.

Legna secca: 2% dal venditore e 1% dal compratore.

Legname da opera: 1,5% da ambo le parti per grosse partite.

Palerie: 2% da ambo le parti.

Tronchi di essenza dolce per cartiere e segherie: 1,5% da ambo le parti.

Tronchi di essenza forte per segherie: 1,5% da ambo le parti.

PRODOTTI INDUSTRIALI E OGGETTI VARI

Attrezzi rurali:

- 2% fino a Euro 206,58 da ambo le parti;

- 1,50% oltre Euro 206,58 da ambo le parti.

Automobili nuove: 0,70% dal solo venditore.

Automobili usate: 1% dal solo venditore.

Motocicli usati: 1% dal solo venditore.

Ferramenta in genere: 1% da ambo le parti.

Macchine agricole nuove: 2% dal solo venditore.

Macchine agricole usate: 2,5% da ambo le parti.

Macchine industriali nuove: 2% dal solo venditore.

Macchine industriali usate: 2,5% da ambo le parti.

Vasi vinari nuovi e usati: 1% da ambo le parti.

IMMOBILI E AZIENDE

Affitti agrari in genere: Le spese di mediazione si conteggiano sul cumulo di tre annualità nella misura dell'1,50% a carico del locatore e l'1% a carico dell'affittuario.

Vendita di immobili e permuta:

- *Fondi rustici: 1% da ambo le parti.*

- *Fondi urbani, appartamenti, condomini, aree fabbricabili:*

- 2% dal venditore;

- 1% dall'acquirente.

Locazione di fabbricati ad uso abitazione: La provvigione è a carico di ciascuna delle parti in uguale misura, secondo la tariffa d'uso del 2% ed è calcolata sul cumulo delle annualità.

Locazione di fabbricati ad uso diverso da quello di abitazione: La provvigione è del 2% a carico di ciascuna parte sul cumulo delle annualità del primo periodo contrattuale con esclusione del periodo di rinnovo.

Camera di Commercio - Piacenza

CAPO V Sconti

Non esistono usi in provincia che prevedano uno sconto sui prezzi praticati.

CAPO VI Termini

Si rinvia alle singole contrattazioni della Raccolta.

CAPO VII Contrattazioni in fiera e in borsa

NON SONO RILEVATI USI.

TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

NON SONO RILEVATI USI.

NOTE

⁽¹⁾ La mediazione è regolata in via principale dagli articoli del Codice Civile dal 1754 al 1765 e dall'art. 2950, nonché dalla Legge 03.02.1989, n. 39 e successive norme di attuazione.

⁽²⁾ Ved. tariffe seguenti.

⁽³⁾ Le vinacce, in adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche all'AIMA, obbligo a cui sono tenuti i vinificatori ai sensi del Decreto Legge 28.10.1971, n. 858 in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 24 del Regolamento CEE n. 816/70 del 28.04.1970, non sono più oggetto di contrattazione, ma vengono consegnate a distillerie.

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

CAPO I

Compravendita

ART. 1 (*Unità di contrattazione*) – Nella compravendita degli appartamenti l'unità base della contrattazione è il metro quadrato.

ART. 2 (*Modo di misurazione*) – La superficie viene calcolata misurando i muri perimetrali per l'intero spessore, quelli che dividono da altre unità immobiliari per metà dello spessore e i balconi per la metà della loro superficie.

Nelle misurazioni non si conteggiano le superfici dell'eventuale cantina e soffitta, in quanto il prezzo è già commisurato alla esistenza o meno di esse.

ART. 3 (*Oneri*) – La scelta del notaio spetta al compratore.

Il compratore versa un acconto non inferiore al 10% del prezzo.

Il compratore assume gli oneri (imposte, tasse, premi di assicurazione, ecc.) dal giorno del rogito.

ART. 4 (*Mediazione*) – La provvigione è a carico del venditore nella misura del 2% e dell'acquirente nella misura dell'1%.

Nelle permutate di immobili di diverso valore, la provvigione viene corrisposta sulla base del bene di maggior valore.

ART. 5 (*Visita dei locali*) – L'inquilino ha l'obbligo di lasciar visitare i locali, posti in vendita, in un'ora del giorno e per una volta alla settimana, previo avviso.

CAPO II

Locazione di fabbricati ad uso di abitazione ¹

ART. 6 (*Durata del contratto*) - La durata del contratto è disciplinata dalla legge.

Per le locazioni non disciplinate dalla legge la durata si intende di un anno e la disdetta deve essere data almeno 40 giorni prima della scadenza contrattuale, o in mancanza, prima delle scadenze consuetudinarie dell'11 maggio e dell'11 novembre.

A fine contratto, per lo sgombero dei locali, è concessa una mora di 8 giorni.

ART. 7 (*Obblighi del conduttore*) - Il conduttore corrisponde la caparra e la cauzione.

Camera di Commercio - Piacenza

La prima ha carattere di caparra confirmatoria ed il suo importo è detratto all'atto del versamento della prima rata di affitto.

La cauzione, pari a tre mensilità dell'affitto annuo, viene versata al locatore in occasione del pagamento della prima rata di affitto, a garanzia di eventuali danni all'appartamento.

Essa sarà restituita alla riconsegna dell'immobile.

Le spese del contratto (carta bollata, planimetrie, ecc.) sono a carico del conduttore; quelle di registrazione sono a carico delle parti per metà ciascuna. Alle formalità della registrazione provvede il locatore.

Il nolo dei contatori ed il consumo della luce, dell'acqua e del gas sono a carico del conduttore.

Nei rapporti di locazione di immobili urbani le spese sono ripartite tra locatore e conduttore come segue:

- *Ascensore:*

Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni: conduttore;

Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti: locatore;

Adeguamento alle nuove disposizioni di legge: locatore;

Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione: conduttore;

- *Autoclave:*

Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico, ecc.): locatore;

Manutenzione ordinaria: conduttore;

Forza motrice: conduttore;

Ricarico pressione del serbatoio: conduttore;

Ispezioni Collaudi e lettura contatori: conduttore;

- *Impianti di illuminazione, di videocitofono e speciali:*

Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione: locatore;

Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione: conduttore;

Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme: locatore;

Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme: conduttore;

Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni: locatore;

Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni: conduttore;

Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili: locatore;

Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili: conduttore

- *Impianti di riscaldamento, condizionamento, produzione acqua calda, addolcimento acqua:*

Installazione e sostituzione degli impianti: locatore;

Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti: locatore;

Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario: conduttore;

Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale: conduttore

re;

Lettura dei contatori: conduttore;

Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua:
conduttore;

- *Impianto antiincendio:*

Installazione e sostituzione dell'impianto: locatore;

Acquisti degli estintori: locatore;

Manutenzione ordinaria: conduttore;

Ricarica degli estintori, collaudi e ispezioni: conduttore;

- *Impianto televisivo:*

Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato:
locatore;

Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato: conduttore;

- *Parti comuni:*

Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico: locatore;

Pulizia grondaie, sifoni e colonne di scarico: conduttore;

Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari: locatore;

Manutenzione ordinaria di tetti e lastrici solari: conduttore;

Manutenzione straordinaria della rete di fognatura: locatore;

Pulizia della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e
pozzetti: conduttore;

Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere: locatore;

Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale locali e locali
comuni: conduttore;

Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni: conduttore;

Installazione e sostituzione di serrature: conduttore;

Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati:
conduttore;

Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni,
armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo:
locatore;

Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori,
bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di
arredo: conduttore;

- *Sgombero neve:*

Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso: conduttore;

- *Pulizia:*

Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicura-
tivi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie,
anche locali, come da c.c.n.l.: conduttore;

Spese per le pulizie appaltate a ditta: conduttore;

Materiale per le pulizie: conduttore;

Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia: locatore;

Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia: conduttore;

Camera di Commercio - Piacenza

Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie: conduttore;

Disinfezione di bidoni e contenitori di rifiuti: conduttore;

Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva: conduttore;

Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori: locatore;

Sacchi per la pre-raccolta dei rifiuti: conduttore;

- *Parti interne all'appartamento locato:*

Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti: locatore;

Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti: conduttore;

Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario: conduttore;

Rifacimento di chiavi: conduttore;

Tinteggiatura di pareti: al termine della locazione, i locali devono essere restituiti nelle stesse condizioni di cui all'atto della consegna. Se erano tinteggiati di nuovo verranno restituiti tinteggiati di nuovo.

Sostituzione di vetri: conduttore;

Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità; del cavo e dell'impianto citofonico e videocitofonico: conduttore;

Verniciatura di opere in legno e metallo: conduttore;

Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento: locatore;

- *Amministrazione:*

Compenso amministratore: a carico del locatore, con rivalsa nella misura del 20% nei confronti del conduttore.

ART. 8 (*Pagamento del canone*) - Il canone annuo è corrisposto a rate anticipate al domicilio del locatore.

ART. 9 (*Mediazione*) - La provvigione è a carico di ciascuna delle parti in uguale misura, secondo la tariffa d'uso del 2% ed è calcolata sul cumulo delle annualità.

ART.10 (*Visita dei locali*) - L'inquilino ha l'obbligo di lasciare visitare i locali nel periodo decorrente tra la disdetta e la scadenza della locazione, in un'ora del giorno, una volta alla settimana, previo avviso.

CAPO III

Locazione di fabbricati ad uso diverso da quello di abitazione

ART. 11 (*Durata del contratto*) - Nei casi non previsti dagli artt. 27 e 42 della Legge 27 07 1978, n. 392, la durata della locazione si intende di un anno.

A fine contratto, per lo sgombero dei locali comunque utilizzati, è concessa una tolleranza di otto giorni.

ART. 12 (*Pagamento del canone*) - Il canone, relativo alle locazioni non vincolate dalla legge, è corrisposto a rate anticipate al domicilio del loca-

tore, con una tolleranza di otto giorni.

ART. 13 (*Disdetta*) - La disdetta, per le locazioni diverse da quelle di cui agli artt. 27 e 42 della Legge n. 392/1978, deve essere data sei mesi prima dallo scadere della locazione. In mancanza, la locazione si intende rinnovata per un anno.

ART. 14 (*Cauzione*) - La cauzione, per le locazioni di cui al precedente articolo, è pari ad un trimestre del canone. Essa è restituita alla riconsegna dell'immobile.

ART. 15 (*Spese*) - Le spese vive del contratto (carta bollata, planimetrie, ecc.), sono a carico del conduttore, escluse quelle di registrazione che sono a carico delle parti per metà ciascuno. Alla formalità di registrazione provvede il locatore.

Il nolo dei contatori ed il consumo della luce, dell'acqua e del gas sono a carico del conduttore.

ART. 16 (*Mediazione*) - La provvigione è del 2% a carico di ciascuna parte sul cumulo delle annualità del primo periodo contrattuale obbligatorio con esclusione del periodo di rinnovo.

ART. 17 (*Visita dei locali*) - Si richiama la norma di cui all'art. 10.

ART. 18 (*Orti e rustici*) - Le locazioni degli orti e dei rustici, posti nella città, sono sottoposti a disdetta annuale.

NOTE

⁽¹⁾ - La locazione degli immobili urbani è regolata dal Codice Civile e dalle Leggi ordinarie, tra cui si cita la Legge 09.12.1998, n. 431.

TITOLO IV

COMPRAVENDITA AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

CAPO I

Compravendita di fondi rustici

ART. 1 (*Oggetto*) – Il fondo è compravenduto di norma con gli annessi fabbricati ed eventuali scorte (foraggi, lettimi, letame, palerie); nonché diritti di acqua.

ART. 2 (*Prezzo*) – Qualora nell'atto di compravendita non sia diversamente pattuito, la vendita è da considerarsi non a corpo ma a misura riferita alla pertica piacentina (mq. 762,01861).

ART. 3 (*Acconto*) – Alla stesura del preliminare il compratore versa un anticipo non inferiore al 10% del prezzo; tale somma è infruttifera.

ART. 4 (*Oneri*) – La scelta del notaio spetta al compratore. Sono a carico del compratore gli oneri (imposte, tasse, premi di assicurazione) dal giorno del rogito.

ART. 5 (*Mediazione*) – La provvigione è commisurata al prezzo reale dell'immobile, in caso di permuta, al prezzo dell'immobile di maggior valore. E' posta a carico di entrambe le parti in ugual quota dell'1%.

CAPO II

Affitto di fondi rustici¹

ART. 6 (*Canone d'affitto*) – Il canone d'affitto è determinato: "a misura" cioè tanto per pertica piacentina (mq. 762,01861).

ART. 7 (*Pagamento del canone*) – Il canone è corrisposto in due rate posticipate con scadenza a S.Giacomo (25 luglio) ed alla vigilia di Natale (24 dicembre). E' ammessa una dilazione di 30 giorni nel pagamento delle rate semestrali, senza interessi.

La prima rata è pagata in ragione del 50% del canone pattuito; la seconda mediante conguaglio secondo le disposizioni di legge. Negli anni successivi la prima rata è versata in ragione del 50% dell'affitto corrisposto nell'annata precedente; la seconda mediante il solito conguaglio.

Nell'ultimo anno di locazione, la seconda rata è pagata entro il giorno 10 del mese di ottobre, senza dilazione, salvo conguaglio.

ART. 8 (*Superficie del fondo*) – Quando il canone è fissato "a misura", ciascuna parte ha diritto di chiedere il conguaglio in relazione alla misura esatta, qualunque sia la differenza fra la misura indicata nel contratto (sia catastale, sia induttiva) e quella reale.

ART. 9 (*Cauzione*) – L'affittuario è tenuto a versare al proprietario, a garanzia dell'adempimento, una cauzione pari ad una semestralità d'affitto.

La cauzione è restituita a fine contratto e subito dopo la liquidazione del bilancio di riconsegna accettato, salvo le eventuali trattenute per addebito.

ART. 10 (*Decorrenza delle affittanze*) – Le affittanze hanno decorrenza dalle ore 12 dell'11 novembre.

ART. 11 (*Spese dell'atto di registrazione e di mediazione*) – Il notaio o il professionista chiamato per la redazione dell'atto è scelto dal locatore.

Le spese del contratto e di registrazione sono a carico dell'affittuario.

Le spese di mediazione si conteggiano sul cumulo di tre annualità nella misura dell'1,50% a carico del locatore e l'1% a carico dell'affittuario.

ART. 12 (*Associazione di terzi*) – Nella conduzione del fondo è vietata l'associazione di terzi.

ART. 13 (*Obbligazioni del conduttore: concimi, foraggi, letame, ecc.*) – L'affittuario è tenuto a seguire una rotazione razionale. Nella rotazione deve essere inclusa una superficie coltivata a prato non inferiore ad un terzo della superficie seminativa del podere.

La vendita di foraggi e di lettimi, eccedenti il fabbisogno del podere, è consentita solo se autorizzata dal locatore.

E' vietata l'asportazione del letame.

Nell'ultimo anno è vietato qualunque doppio prodotto ed il ristoppio²

ART. 14 (*Poderi con vigneti, frutteti e gelseti*) – L'affittuario è tenuto alle vangature e potature, da eseguirsi a regola d'arte, alle difese preventive e curative delle piante dalle malattie, alla conservazione ed al reintegro della dotazione dei pali avuti in consegna, salvo il diritto, in sede di riconsegna, di trattenere l'eccedenza sulla dotazione. Per i vigneti in pianura, a differenza della collina e della montagna, il conduttore è tenuto a coprire le viti durante l'inverno.

Quando nel podere vi siano filari di gelsi, il conduttore è tenuto alla potatura; lo scalvo³ è fatto ogni tre anni.

La potatura non può essere eseguita prima della caduta della foglia, né durante il periodo dei geli.

Le viti, gli alberi da frutto e i gelsi, escluso il caso di malattie epidemiche, sono sostituiti a cura dell'affittuario. Il proprietario fornisce le giovani piante e le barbatelle; il fittabile cura la piantagione, la concimazione e l'allevamento.

ART. 15 (*Poderi con boschi cedui e di alto fusto*) – Per il bosco ceduo dolce ed il gabbeto dolce, l'affittuario ha il diritto dello scalvo ogni 3 anni e di raccogliere i vimini nelle spolonature primaverili delle ceppaie; ha l'obbligo di sostituire con piantoni le ceppaie e le gabbe mancanti.

Camera di Commercio - Piacenza

Ove non vi sia il vincolo forestale, il conduttore può scalvare il bosco ceduo forte ogni sei anni, rispettando i turni del taglio. In pianura lo scalvo è fatto ogni tre anni.

Limitatamente ai boschi di paleria dolce e di castagno, l'affittuario ha l'obbligo di pulire il bosco dalle erbe infestanti ed arrampicanti.

Nei boschi di essenza forte, governati a capitozze ⁴, l'affittuario può fare lo scalvo per ricavare il fogliame per l'alimentazione del bestiame, limitatamente ad una parte che non superi il terzo dell'intera superficie del bosco e purché la fronda abbia almeno tre anni. Nell'ultimo anno di locazione la foglia raccolta deve essere consumata entro l'11 novembre.

Nel bosco di alto fusto, forte e dolce, l'affittuario deve attenersi alle disposizioni della legge forestale ed è consegnatario e garante delle piante in allevamento, con l'obbligo della rimondatura triennale fino a un terzo dell'altezza.

I frutti dei boschi di castagno spettano al conduttore.

Il godimento dei boschi termina, per il cessante, ed ha inizio, per il subentrante, il 25 marzo con il diritto di pascolo da parte del cessante; nei boschi di due o tre anni, fino all'11 novembre.

Il pascolo, nei boschi cedui dell'età di un anno, è vietato.

Nei boschi rivieraschi del Po, nell'ultimo anno di locazione, il conduttore cessante non può raccogliere la gaggia dopo il 25 marzo.

ART. 16 (*Poderi con appezzamenti a prato stabile*) – L'affittuario è tenuto a conservare e a migliorare gli appezzamenti a prato stabile mediante concimazione con stallatico e terriciata.

Quando è consentito il dissodamento del prato stabile, l'affittuario è tenuto ad impiantarne uno nuovo, della stessa estensione e secondo le migliori regole dell'agricoltura, in altro appezzamento, previamente livellato.

L'affittuario, quando il podere è dotato di acqua di irrigazione, è tenuto a provvedere alla irrigazione del prato stabile, con precedenza su altre colture.

ART. 17 (*Poderi irrigui*) – Sono a carico dell'affittuario la manutenzione ordinaria dei canali d'irrigazione: lo spurgo annuale e le piccole riparazioni alle ripe, agli arginelli, alle saracinesche.

E' a carico del locatore: manutenzione straordinaria, costruzioni di manufatti, allargamenti del cavo irrigatorio, rialzo degli argini, rinnovazione delle saracinesche e costruzioni di deviazioni.

Quando il podere è dotato di acqua di irrigazione derivata da corsi pubblici, le spese per la manutenzione ordinaria delle bocche di derivazione dei canali distributori principali, secondari e per i canali demaniali sono a carico dell'affittuario; le spese straordinarie sono a carico del proprietario.

Quando il podere è dotato di pozzo trivellato, le spese ordinarie per la manutenzione del pozzo, del relativo macchinario, dei manufatti e dei canali distributori sono a carico dell'affittuario.

Per spese ordinarie si intendono quelle relative alla buona conservazione delle opere, manufatti macchinari accessori, ecc. dati in uso, anche se non risultano da atto di consegna verbale o scritta.

L'affittuario è consegnatario del macchinario, dei relativi accessori e di tutte le altre opere.

Le spese straordinarie sono a carico del locatore.

Le spese per il sollevamento meccanico dell'acqua di irrigazione, quelle per i lubrificanti e per la conservazione del materiale sono a carico dell'affittuario.

Nell'ultimo anno di locazione l'affittuario subentrante ha il diritto di irrigare i prati di nuova formazione e le altre culture foraggiere, come erbai ed altro, con acqua da esso acquistata, purché non arrechi danno al cessante.

Nell'ultimo anno di locazione il diritto di irrigazione con acqua di dotazione del podere, se derivata da corsi demaniali, spetta al cessante per tutto il periodo di irrigazione normale; se sollevata meccanicamente, spetta al cessante sino al 15 settembre.

Al subentrante, quando ha diritto di far propri uno o più sfalci di prato stabile, spetta una quota parte proporzionale dell'acqua di irrigazione di dotazione del podere.

ART. 18 (*Dotazione bestiame, macchine ed attrezzi*) - Il bestiame, le macchine e gli attrezzi sono immessi dall'affittuario.

La dotazione del bestiame è di un capo grosso ogni 10 pertiche per i terreni di pianura irrigui. Nel caso di soggetti da allevamento, l'obbligo riguarda il bestiame che abbia almeno sei mesi di età.

E' consentita la compensazione fra l'una e l'altra delle categorie di bestiame, quando nel contratto non sia specificato l'obbligo di un numero precisato di determinate categorie.

La compensazione avviene computando due manzetti, al di sopra dell'anno, con un capo adulto o di peso equipollente.

L'affittuario è tenuto al risarcimento dei danni se, per un bimestre, non mantiene tutto il bestiame secondo il contratto o gli usi.

La deficienza, non giustificata, di almeno un quarto della dotazione prescritta è considerata inadempienza grave.

ART. 19 (*Governo e scalvo delle siepi, delle capitozze e degli alberi di alto fusto*) - L'affittuario ha l'obbligo della cura delle siepi ed il diritto degli scalvi ad ogni triennio, con l'onere della vangatura. Lo scalvo degli alberi

Camera di Commercio - Piacenza

cestati o delle capitozze è triennale, se di essenza dolce, e quadriennale, se forte. In pianura lo scalvo delle capitozze di essenza forte è triennale. E' fatto obbligo all'affittuario in qualsiasi tempo li abbia ricevuti in consegna di tenerli "interzati".

Per gli alberi di alto fusto, fino all'altezza di un terzo, l'affittuario deve provvedere alla mondataura ed al taglio dei polloni. Oltre detta altezza, ed in ogni caso dopo il primo castello vecchio, non possono essere mondati o comunque tagliati dall'affittuario.

Lo scalvo delle siepi e degli alberi cestati o capitozzati deve eseguirsi entro il 25 marzo.

Gli alberi cestati o capitozzati di essenza dolce, seccati in piedi, spettano all'affittuario, il quale è tenuto alla rimessa di due altri della stessa specie. Tutti gli altri alberi, sia di alto fusto, sia capitozzati o cestati, che vengono a seccare, spettano al proprietario; l'affittuario è tenuto ad abbatterli e condurli nella corte; la ramaglia (legna da roncola), il ceppo e le radici sono dell'affittuario.

Il locatore può fare abbattere gli alberi senza che l'affittuario possa opporsi od avanzare pretese. Il conduttore ha diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'abbattimento; deve essere interpellato se intende accettare l'incarico dell'abbattimento degli alberi verdi e, in tal caso gli spettano, a titolo di compenso e per trasporto in cascina, il ceppo, le radici e la ramaglia⁵⁻⁶.

ART. 20 (*Assicurazione contro la grandine e l'incendio*) – L'affittuario non è tenuto ad assicurare i raccolti contro i danni della grandine; è tenuto, invece, all'assicurazione contro gli incendi per i foraggi, le vettovaglie, i covoni, il bestiame e gli attrezzi da lavoro.

L'assicurazione contro gli incendi per i fabbricati rustici, colonici e civili, anche se goduti dall'affittuario, è a carico del locatore.

ART. 21 (*Casi di incendio*) – L'affittuario nel caso di incendio del fabbricato, non può pretendere risarcimenti per il mancato uso dei locali incendiati o comunque resi inservibili per il periodo necessario al loro ripristino ed abitabilità.

L'affittuario è tenuto a trasportare a discarica, senza compenso, le macerie e deve comperare foraggi e lettimi in quantità uguale a quella distrutta dall'incendio.

ART. 22 (*Fabbricati rustici, colonici e civili*) – Sono a carico dell'affittuario, senza diritto a compenso:

- la manutenzione ordinaria delle aie, dei piani dei portici, dei cortili;
- le riparazioni di piccola manutenzione dei fabbricati (locative);
- la manutenzione ordinaria di tutti gli oggetti e infissi di legno (man-

giatoie, rastrelliere, usci, ecc.);

- la conservazione delle serrature, chiavi, catenacci e del corpo di pompa;
- l'imbiancatura della stalla e delle case coloniche, nonché le disinfezioni stabilite dall'autorità.

La constatazione dello stato delle cose viene fatta con la consegna e con la riconsegna.

ART. 23 (*Riparazioni urgenti*) – Quando i fabbricati ed i manufatti in genere minacciano di cadere e rovinare, l'affittuario è tenuto a farli puntellare validamente ed a darne avviso al proprietario; questi ha l'obbligo di rimmetterli in stato di servibilità nel più breve tempo possibile.

L'affittuario è tenuto a puntellare i tetti in caso di neviccate straordinarie: le relative spese sono a carico del locatore ⁷.

ART. 24 (*Copertura dell'aia e delle platee in genere*) – Le aie di cemento o in cotto e le concimaie a platea in cemento o in cotto, d'inverno, devono essere coperte con materiale atto a riparare dal gelo.

ART. 25 (*Consegna del fondo all'affittuario*) – La consegna formale del fondo è fatta con scrittura, a mezzo di tecnico di fiducia del locatore. La relativa spesa è a carico dell'affittuario.

L'affittuario può farsi assistere, a sue spese, da un tecnico di sua fiducia. Non è prescritta la mappa indicata del podere.

In particolare:

a) (*Appezamenti coltivati in rotazione*) – I singoli appezzamenti coltivati in rotazione vengono consegnati nello stato in cui sono e, nell'atto di consegna, essi sono descritti con indicazione della estensione e della qualità delle coltivazioni.

b) (*Prati*) – I prati artificiali sono consegnati con indicazione dell'età, qualità, stato ed eventuale percentuale di degrado. I prati stabili sono consegnati con l'indicazione se sono irrigui o meno.

c) (*Vigneti, frutteti e gelsi*) – I vigneti sono dati in consegna indicando il loro stato di vegetazione e di età, contando i piedi e le palerie; i frutteti, secondo il numero delle piante, le specie e, se disetanei, l'età ed il diametro; i gelsi secondo il numero, il diametro, l'età dello scalvo.

d) (*Piante e siepi*) – Gli alberi sono consegnati a numero con l'indicazione degli scalvi, della grossezza del tronco, misurata all'altezza di m. 1,50 dal suolo e dell'essenza; le siepi, a misura lineare e di altezza con l'indicazione della qualità delle piante, dell'età degli scalvi, delle eventuali fallanze o degradi e della ubicazione.

e) (*Foraggi e lettimi*) – Se i foraggi e i lettimi sono dati in consegna

Camera di Commercio - Piacenza

“incasserati”, in normale stato “di costipazione”, si procede all’acertamento in volume o in peso con distinzione dei tagli e delle qualità e con l’indicazione delle eventuali percentuali di degrado. La raccolta e l’incasseramento dei foraggi, quando sono dati in consegna in piedi sul prato, con la specificazione del taglio e dell’estensione dei prati stessi, sono a carico del subentrante; questi deve portarsi sul fondo prima dell’11 novembre per procedere a detti lavori.

f) (Strame, paglia, stocchi, cime e cartocci) – Lo strame in dotazione in piedi è a disposizione del subentrante che lo va a raccogliere e incassare, per poter procedere alle arature di rinnovo da farsi entro l’agosto.

La paglia prodotta nell’estate che precede l’11 novembre è in dotazione del podere.

Gli stocchi di granoturco sono del subentrante che li raccoglie e li incassera.

Le cime ed i cartocci incasserati sono del cessante.

g) (Letame e terricciati) – Il letame, prodotto dopo il 25 marzo dell’ultimo anno di locazione, dovrà restare, in ordinato cumulo, a disposizione del subentrante.

I terricciati, invece, sono consegnati a volume e con indicazione dei componenti.

h) (Sementi) – Le sementi date in consegna sono indicate per quantità e qualità.

i) (Attrezzi) – L’affittuario è tenuto alla manutenzione degli attrezzi rurali ricevuti in consegna ed alla loro restituzione in buono stato.

j) (Fabbricati) – I fabbricati civili, colonici e rustici sono dati in consegna all’inizio della locazione e sono descritti per qualità, destinazione, stato di consistenza e manutenzione.

ART. 26 *(Ultimo anno di locazione: semine e raccolti).*

1°- Diritti ed obblighi dell’affittuario cessante:

a) (Cessazione del rapporto) – L’11 novembre, alle ore 12, scade la locazione e cessa per l’affittuario ogni diritto di semina e di rapporto.

Egli è tenuto a lasciare liberi e sgombri i terreni coltivati a sarchiate entro il 30 settembre e i terreni coltivati a pomodori non oltre il 10 ottobre.

E’ tenuto inoltre a lasciare liberi i fabbricati civili, colonici e rustici a far tempo dal mezzogiorno dell’11 novembre; a lasciare a disposizione del subentrante, che va ad eseguire i lavori preparatori del-

l'ultimo anno, i locali strettamente necessari per il ricovero di animali, macchine ed attrezzi.

b) (Prati) – La raccolta dei prati deve cessare non più tardi dell'11 novembre ed anche prima quando, con la stagione molto piovosa, possa essere danneggiata la cotica⁸.

Non è consentita la rottura dei prati dopo qualsiasi taglio per praticare una seconda coltura estiva o autunnale.

I prati artificiali possono essere falciati fino all'11 novembre; le vecchie cotiche da dissodare e da destinare a cereali, devono essere messe a disposizione del subentrante, entro il 15 settembre, per il dissodamento.

Il foraggio, in difetto di dissodamento, è del cessante.

c) (Colture secondarie) – Sono vietati i cosiddetti doppi prodotti. Dopo aver compiuti i raccolti principali in rotazione, l'affittuario uscente non può praticare colture secondarie o "furtive".

d) (Sfogliatura) – Ha diritto di raccogliere e fare propria la foglia del gelso ad esclusione dei gelsi scalvati nell'annata.

e) (Viti) – Ha diritto alla raccolta delle palerie e dei fili, se di sua proprietà.

f) (Aceri) – Gli aceri (oppi) non devono essere impoveriti oltre il normale.

g) (Letame) – Può disporre del letame prodotto sino al 25 marzo per le colture primaverili di sua spettanza. Deve lasciare la giacenza in ordinato cumulo.

h) (Paglia) – L'affittuario cessante ha diritto di consumare la paglia dell'ultima annata di locazione per le normali necessità dell'azienda, nel periodo intercorrente dalla trebbiatura a S.Martino.

2° - *Diritti ed obblighi del subentrante:*

i) (Paglia) – La pressatura ed il ricovero della paglia sono a carico del subentrante.

j) (Inizio dei lavori) – Il subentrante ha diritto di entrare nel podere con animali, macchine ed attrezzi, per eseguire i lavori necessari di sua competenza, a far tempo dal 25 luglio, non appena vengono a cessare la raccolta ed il trasporto dei prodotti del cessante.

k) (Semenzine) – Il subentrante può seminare le semenzine sui cereali del cessante ed eseguire i lavori di copertura del seme. Le semenzine possono essere seminate sul terreno prima che il frumento ed i cereali affini abbiano emesso il primo nodo ed a condizione che non si rechi danno.

l) (Penzoli) – Il raccolto dei penzoli (salici) è del subentrante.

Camera di Commercio - Piacenza

ART. 27 (*Semina indietro*) – Salvo contraria richiesta del subentrante, vige la pratica della semina indietro, se essa ha avuto luogo all'inizio dell'affittanza. In tal caso i rapporti vengono così regolati:

- il conduttore cessante, per quanto concerne la semina del frumento, prepara il terreno, semina egli stesso con seme da lui selezionato ed immunizzato col trattamento anticrittogamico e può investire, come massima, quella estensione che ha riscontrato all'inizio della locazione;
- la semina deve essere ultimata entro l'11 novembre e, quando non lo è, viene portata a termine dal subentrante; quest'ultimo, per la parte da lui seminata, ha diritto al prodotto totale;
- quando il grano è seminato dal cessante e il podere è dotato di grano da seme, il prodotto, che si ricava l'anno seguente, è diviso fra il cessante ed il subentrante;
- il cessante restituisce la dotazione di frumento da semina prelevandola dalla sua parte, nella stessa misura e qualità ricevute. Quando il podere non è dotato di grano da seme, detrae il seme impiegato prima della divisione;
- il cessante ha l'obbligo di provvedere alla mietitura, al trasporto ed incasseramento dei covoni ed alla trebbiatura; egli sceglie la trebbiatrice e risponde della mietitura e della trebbiatura;
- il subentrante fornisce mezzi da traino e relativi conducenti per il trasporto dei covoni in cascina. Per il trasporto della granella dalla trebbiatrice al granaio provvede il subentrante per la parte di sua spettanza;
- la pressatura ed il ricovero della paglia sono a carico del subentrante;
- le spese di assicurazione incendio per i covoni sono ripartite a metà.

Qualora il subentrante neghi la semina indietro, il cessante, che l'abbia subita all'inizio del contratto, ha diritto ad un indennizzo, che, normalmente, viene pattuito sulla base della classificazione per zone (pianura, collina, montagna) e categoria delle aziende contenuta nell'Accordo Intersindacale del 09.04.1938, pubblicato nel Foglio Annunzi legali della Provincia del 06.08.1938.

ART. 28 (*Riconsegna del fondo*) – L'atto di riconsegna (testimoniale di stato di fine locazione) è redatto per iscritto da un perito scelto e pagato dal proprietario.

L'atto di riconsegna contiene la descrizione del fondo, delle scorte, dei manufatti, dei fabbricati e delle eventuali servitù.

ART. 29 (*Bilancio di riconsegna*) – Il bilancio di riconsegna tra il proprietario ed il fittabile cessante, viene redatto a fine locazione con atto scritto a

mezzo di perito scelto dal locatore e pagato a metà fra le parti, facendo il confronto fra la consegna iniziale e la riconsegna.

L'affittuario può farsi assistere, a sue spese, da un tecnico di sua fiducia.

In particolare:

a) (Foraggi) – Le deficienze di foraggi constatate all'atto della riconsegna sono pagate dal cessante in danaro in base ai prezzi indicati nel listino che la Camera di Commercio compila annualmente all'11 novembre per la riconsegna delle scorte dotali, oltre le spese di trasporto, carico e mediazione.

Le eccedenze di riconsegne dei foraggi sono pagate dal proprietario all'affittuario uscente in ragione dell'85 % del valore, secondo i listini della Camera di Commercio.

I quantitativi prodotti nell'anno precedente o nei due anni precedenti vengono calcolati detraendo il 20% del prezzo dell'annata.

b) (Lettimi) – Le deficienze di lettimi sono addebitate al cessante. Le eventuali eccedenze restano in dote del podere. Spetta al cessante il relativo valore in ragione dell'85% dei valori di stima indicati nei listini della Camera di Commercio.

c) (Prati artificiali) – La maggiore superficie coltivata a prato artificiale è considerata migliorata ed è valutata a favore del cessante. Si intendono prati artificiali quelli monofiti di erba medica, ladino, trifoglio, ginestrino, lupinella, sulla⁹, ecc.

d) (Letame) – Le deficienze di letame sono addebitate, le eccedenze non si conteggiano. Si tiene conto, a favore del cessante, del letame impiegato dal subentrante per la letamazione dopo il 25 marzo.

CAPO III

Conduzione a mezzadria

NON SONO RILEVATI USI.

CAPO IV

Conduzione a colonia parziaria

NON SONO RILEVATI USI.

CAPO V

Coltivazione della vite a colonia parziaria ¹⁰

ART. 30 (*Rapporti fra concedente e viticoltore*) – La concessione a colonia parziaria della coltivazione della vite al viticoltore ha la durata di un biennio: inizia l'11 novembre di ogni anno e termina al 10 novembre del se-

Camera di Commercio - Piacenza

condo anno successivo.

I lavori colturali sono eseguiti, per intero, dal viticoltore quando si tratta di vigneto di produzione. Incombono al viticoltore i lavori di potatura, vangatura, zappatura, armatura, trattamento antiparassitario delle viti, raccolta dell'uva, mondatura, nonché le operazioni di carico delle bigonce. Quando la vangatura, la zappatura ed i trattamenti antiparassitari vengono eseguiti a conto terzi, le spese sono divise pro-quota.

I lavori di impianto, di scasso e di allevamento delle nuove piantagioni fino a produzione sono invece eseguiti a cura del concedente.

La normale sostituzione delle barbatelle che vengono a mancare nel periodo di produzione è fatta dal viticoltore con barbatelle e concime forniti dal concedente.

La paleria ed il filo di ferro sono forniti dal concedente.

Il trasporto del prodotto dal vigneto alla cascina è a carico del viticoltore con i mezzi dell'azienda¹¹.

Gli anticrittogamici e gli insetticidi, nella Val Tidone e dove il ricavo del vigneto è diviso ad un terzo, sono forniti dal concedente, ad eccezione del Comune di Gazzola.

Nei Comuni dove il ricavo del vigneto è diviso a metà, gli anticrittogamici e gli insetticidi sono a carico, in parti uguali, del concedente e del viticoltore¹².

L'assicurazione contro i danni della grandine, ove è praticata, è pagata in proporzione delle quote di suddivisione del prodotto.

La paleria di scarto è divisa a metà. I residui provenienti dal rifacimento della punta dei pali, il prodotto della potatura delle viti competono al viticoltore.

La disdetta, che può essere data dall'una e dall'altra parte, viene intimata entro il 25 marzo dell'ultimo anno di conduzione per l'11 novembre successivo¹³.

NOTE

- ⁽¹⁾ Gli usi sono stati armonizzati con la vigente legislazione sull'affitto.
- ⁽²⁾ Talora si riconosce all'affittuario la "libera coltivazione", intendendosi per libera coltivazione non solo il permesso di seguire un ordine libero nella successione delle colture ma anche, escluso peraltro l'ultimo anno di locazione, di asportare foraggi e lettimi; in questo caso si usa far obbligo di mantenere costantemente sul podere un determinato numero di capi bovini, come indicato nel successivo art. 18.
- ⁽³⁾ Scalvare: "tagliare i rami rasente il fusto per ottenere nuovi germogli".
- ⁽⁴⁾ Capitozza: taglio del tronco a diversa altezza per favorire l'emissione di nuovi rami.
- ⁽⁵⁾ Ramaglia: frasche e rami tagliati.
- ⁽⁶⁾ Sempre che si tratti delle piante previste in questo articolo e perciò escluse quelle di alto fusto ed a rapido sviluppo contemplate dalla Legge 02.04.1962, n. 171.
- ⁽⁷⁾ Ferma peraltro l'applicazione dell'art. 16 della Legge 11.02.1971, n. 11 e dell'art. 1227, secondo comma, del Codice Civile.
- ⁽⁸⁾ Cotica: strato superficiale del terreno erboso, fornito di radici.
- ⁽⁹⁾ Sulla: leguminosa coltivata come foraggio.
- ⁽¹⁰⁾ Gli usi valgono in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nella Legge 15.09.1964, n. 756 che detta norme inderogabili in materia di contratti agrari.
- ⁽¹¹⁾ Nei Comuni di Gropparello, Piozzano, Bobbio, Lugagnano e Ponte dell'Olio, per la paleria e per i trasporti, vige l'uso della ripartizione delle spese a metà fra concedente e viticoltore.
- ⁽¹²⁾ Nella Val Tidone, il ricavo della vendita del prodotto viene diviso in ragione del 55-60% a favore del concedente e del 40-45% a favore del viticoltore.
- ⁽¹³⁾ Nella conduzione diretta vige l'uso del rapporto di lavoro subordinato pagato a giornata con un minimo garantito.

La durata del rapporto è di un anno a va dall'11 novembre al 10 novembre dell'anno successivo.

La prestazione di lavoro viene eseguita stagionalmente in occasione della potatura secca, della legatura dei tralci, della potatura verde e della raccolta dell'uva.

Al lavoratore non spetta la casa anche se talora ne usufruisce gratuitamente.

Al lavoratore è assicurato un minimo di giornate lavorative per ogni pertica di vigneto o anticipi che gli sono garantiti anche in caso di gelata, grandinata o danneggiamenti in genere del raccolto.

Allo scopo di maggiormente incentivare la produzione, ai lavoratori viene corrisposta una percentuale del prodotto del vigneto lavorato (dal 35% al 40% in genere), semprechè il suo valore superi quello delle giornate effettivamente eseguite o quello del minimo garantito come più sopra precisato.

TITOLO V

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

CAPO I

Prodotti della zootecnia

SEZIONE I

BESTIAME

ART. 1 (*Forma del contratto*) - Il contratto è stipulato verbalmente.

ART. 2 (*Modalità di contrattazione*) – Il bestiame si contratta come segue:

- da allevamento e da vita: per capo, per gruppo di capi, a peso vivo;
- da lavoro: per capo, per paio, a peso vivo;
- da macello: per capo o per gruppi di capi (questa vendita è denominata a forfait), a peso vivo, a peso morto.

ART. 3 (*Vendita a peso*) – *Vendita a peso vivo*: quando la vendita dei bovini è fatta a peso, la pesatura avviene non meno di 6 ore dopo l'ultimo pasto anche riferito ai semplici liquidi, prima della consegna.

I suini da macello vengono pesati dopo 12 ore dall'ultimo pasto prima della consegna.

*Vendita a peso morto*¹: il peso netto del bestiame macellato è quello risultante come segue, nel rispetto comunque delle normative nazionali e comunitarie:

- *bovini ed equini*: dal peso dei quattro quarti che costituiscono il tronco dell'animale, escludendosi nella pesatura la testa staccata alla prima vertebra, la pelle, i visceri toracico-addominali con il sego che li avvolge, i reni e la parte inferiore delle gambe dal ginocchio e dal garretto in giù. Quando la carcassa dell'animale viene pesata a caldo, cioè subito dopo la macellazione, si pratica una tara caldo del 2%;
- *vitelli ed ovini*: dal peso dell'animale dissanguato, tolti soltanto il tubo gastro-intestinale, la cistifellea e la vescica urinaria; oppure per i vitelli dal peso delle due mezzene con il grasso della rognana e la coda;
- *suini*: dal peso del maiale dissanguato e depilato, tolto i visceri toracico addominali, meno i reni.

ART. 4 (*Clausole di vendita*) – Il prezzo dei bovini, degli equini e degli ovini è riferito a peso vivo, per consegna franco stalla del venditore.

Il prezzo dei suini è riferito franco tenimento.

ART. 5 (*Fideiussione*) – E' prestata verbalmente e con forme esplicite atte ad esprimerla: es. "pagherò io se non paga lui", "guardate me" e simili.

La sola attestazione di onestà e solvibilità del compratore non comporta fideiussione.

ART. 6 (*Consegna*) – Bestiame compravenduto al mercato: la consegna è immediata.

Bestiame compravenduto nella stalla del venditore: sia per i macellai, che per i negozianti, è consentito il ritiro fino a otto giorni, salvo diversi accordi.

ART. 7 (*Pagamento*) – Quando il bestiame da macello viene venduto a un tanto per capo o a peso vivo, il pagamento viene eseguito in relazione al peso complessivo senza sconto.

Nella vendita con esclusione di garanzia il prezzo è pagato a presentazione della fattura.

Se la vendita è fatta con garanzia, il compratore può trattenere una parte del prezzo fino a che non sia trascorso il termine per l'azione redibitoria.

ART. 8 (*Garanzia: bestiame da allevamento o da vita e da lavoro*) – La vendita può avvenire:

a) *con garanzia da vizi e sanitaria*: si esprime con le parole: "Sano, giusto, da galantuomo": per gli equini: "sano, giusto e sincero". Con tali espressioni si intende che il venditore, confermando il suo obbligo contrattuale, garantisce che l'animale, oggetto della contrattazione, è esente da vizi, difetti o malattie portati dagli usi della piazza, non facilmente rilevabili all'atto del contratto e che pregiudicano l'uso cui deve essere destinato l'animale.

Con garanzia sanitaria: si riferisce alla compravendita di bestiame bovino dichiarato indenne da t.b.c. e/o da brucellosi e da leucosi. Tale indennità deve essere certificata con i modelli D.L.P. rilasciati dall'Autorità Sanitaria competente. La mancata consegna dei modelli dà luogo ad azione redibitoria;

b) *con garanzia specifica*: è quella con cui le parti stabiliscono esplicitamente pattuizioni particolari intorno ai vizi, difetti o qualità degli animali compravenduti ed intorno al termine di protesta;

c) *con esclusione di ogni garanzia*: deve essere espressamente convenuta.

Il venditore, anche nel caso di vendita fatta con esclusione di garanzia, è tenuto ad avvisare il compratore dei difetti che possono recare danno alle persone (cozzare, scornare, mordere, calciare, ecc.). In difetto, il compratore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Camera di Commercio - Piacenza

d) *senza garanzia*: non è espressa e si intende riferita alla vendita dei vitelli scoiostriati.

ART. 9 (*Garanzia: bestiame da macello*) – La garanzia riguarda solo la utilizzazione delle carni ai fini alimentari.

Nei casi di mancata ammissione alla macellazione dell'animale o di mancata utilizzazione delle carni, perché riconosciute non atte al consumo alimentare, le conseguenze sono a carico del venditore. Quando invece le carni vengono immesse al consumo condizionato oppure utilizzate a scopo industriale, il compratore ha diritto ad una diminuzione del prezzo proporzionale al provvedimento sanitario.

Quando il bestiame da macello è contrattato con esclusione di garanzia, le eventuali conseguenze dannose sono a carico del compratore.

ART. 10 (*Garanzia: obblighi del venditore*) – Gli animali affetti da malattia infettiva o infestiva denunciabile, non possono essere venduti. Il venditore, anche se in buona fede, è tenuto alla garanzia quando la malattia preesisteva alla vendita in stato di incubazione.

Il venditore, anche nel caso di vendita fatta con esclusione di garanzia, è tenuto ad avvisare il compratore dei difetti che possono recare danno alle persone (cozzare, scornare, mordere, calciare, ecc.); in difetto, il compratore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

ART. 11 (*Garanzia: obblighi del compratore*) – Qualora l'animale sia affetto da vizi, difetti o malattia per cui si possa spiegare l'azione redibitoria, il compratore deve denunciare al venditore nei termini previsti, pena la decadenza della garanzia, il vizio, difetto o malattia.

Quando l'animale si ammala durante il periodo di garanzia, il compratore deve darne immediato avviso al venditore e curarlo con la diligenza del buon padre di famiglia.

Dopo la denuncia o la protesta, non è permesso usare gli animali per lavoro.

I diritti del compratore non sono pregiudicati, se lo stesso abbia adoperato gli animali per lavoro prima della denuncia.

Durante il periodo della garanzia, il compratore deve astenersi da interventi sugli animali acquistati, quali: castratura, taglio della coda, accorciamenti delle corna, tosatura, ecc.

Qualora si tratti di animali appaiati da lavoro, il vizio, difetto o malattia di uno di essi dà diritto al compratore di agire in redibitoria per entrambi, a meno che non siano convenuti dei prezzi distinti per ciascuno di essi.

Ricevuta la protesta, il venditore può far verificare gli animali anche a mezzo di un veterinario di sua fiducia.

In caso di compravendita di un gruppo di animali, l'azione redibitoria viene limitata ai singoli capi contestati anche se il prezzo venne stabilito complessivamente per l'intero gruppo. Il prezzo degli animali restituiti viene stimato tenendo come base il prezzo medio dei singoli animali costituenti il gruppo.

ART. 12 (*Garanzia: danni*) – Se l'animale muore entro il termine di garanzia per vizio, difetto o malattia, preesistente alla consegna, le conseguenze sono a carico del venditore.

Se l'animale muore o viene macellato di necessità su consiglio del veterinario, durante il periodo di garanzia, il compratore è tenuto ad avvertire il venditore nel modo più rapido possibile.

Il riconoscimento dell'animale morto o macellato di necessità è effettuato sulla base delle procedure interne dell'impianto di macellazione.

Per le malattie a decorso acuto che insorgano durante il periodo di garanzia, le spese per le visite e cure mediche sono a carico del venditore.

ART. 13 (*Termine per la denuncia di malattie infettive, infestive o altre malattie, vizi e difetti per le varie specie di animali*) - Il termine decorre dalla consegna.

Bovini – Il termine di denuncia dei vizi, difetti o malattia dei bovini è:

a) di 40 giorni per:

- brucellosi e leucosi;
- il cozzare o lo scornare;
- il cenuro cerebrale ed altre cerebropatie croniche;
- le lesioni dell'apparato genitale delle femmine e dei maschi da riproduzione, causa di infertilità diagnosticabile clinicamente o, per tori, mediante l'esame dello sperma, entro il termine della garanzia; per i torelli da riproduzione il termine di garanzia previsto decorre dalla funzionalità sessuale;
- la litiasi uretrale o male della pietra;
- le lesioni da corpo estraneo preesistente all'atto del contratto;
- il prolasso della vagina nelle femmine asciutte adibite a riproduzione;

b) di 8 giorni per:

- le malattie di tipo influenzale;
- il carbonchio ematico e il carbonchio sintomatico;
- la pasteurellosi;
- la tubercolosi clinicamente diagnosticabile;
- la rogna;
- la tosse per malattie croniche dell'apparato respiratorio di qualunque natura;
- la mancanza o deficienza di latte nelle vacche dopo il parto ed in

Camera di Commercio - Piacenza

quelle fresche non di riforma;

- la cecità di un capezzolo nelle vacche non di riforma (per le vacche gravide, vendute nel periodo di asciutta, gli otto giorni decorrono dal giorno del parto);
- il crampo o granfo;
- la debolezza del treno posteriore che si manifesta con tremore sulle gambe nell'alzarsi;
- la rustichezza, lo scappar dal giogo, il calciare, il vizio di popparsi, il rifiutarsi alla mungitura per le vacche, escluse le primipare;
- il meteorismo alimentare cronico, l'urinar rosso (pielofrenite bacillare, cistite emorragica, proliferativa, piroplasmosi);
- l'actinomicosi linguare (lingua di lego o mal del rospo), l'actinomicosi mascellare o formiglione, il ticchio di lingua (mal della biscia o lingua volante);
- la doglia vecchia o zoppicatura cronica intermittente senza lesioni chiaramente manifeste;
- il prolasso della vagina, comunemente detto mostrar la madre o madreggiare, nelle femmine in lattazione.

Dalle suddette garanzie sono esclusi i bovini dichiarati di riforma.

c) di 7 giorni per:

- afta epizootica;
- vaginiti o tipo diffusibile.

d) di 5 giorni per:

- mastite streptococcica nelle vacche fresche; quando si tratta di vacche acquistate in asciutta i cinque giorni decorrono dal parto.

Vendita di bovine gravide – La mancata gravidanza dà luogo alla risoluzione del contratto.

Se abortisce e partorisce un feto morto, il compratore può chiedere il risarcimento dei danni soltanto in caso che l'evento si verifichi entro 24 ore dalla vendita e per cause preesistenti.

In caso di feto mummificato, qualora venga dimostrato che era tale prima del contratto, si dà luogo ad azione estimatoria.

Se il parto avviene oltre 29 giorni, il compratore ha diritto al rimborso dell'alimento consumato ed al concorso alle spese di governo. Per stabilire la misura relativa, si tiene conto anche del periodo di tolleranza (es. se il ritardo è di 50 giorni, il venditore non può pretendere di rispondere soltanto per i 21 giorni successivi ai 29 di tolleranza, ma è tenuto per tutti i 50 giorni).

Per le razze da carne o incroci, la tolleranza dopo il parto è di 40 giorni.

La mancanza del parto nel giorno stabilito va denunciata entro 8

giorni dalla fine del suddetto periodo.

Quando il parto avviene nella stalla del compratore, il vitello rimane del compratore, anche in caso di azione redibitoria.

Vendita di bovine da latte – La cecità di un capezzolo, escluso per le primipare, dà luogo ad azione redibitoria; la deficienza di produzione di un capezzolo dà luogo ad azione estimatoria, salvo diverso accordo.

Equini – Il termine di denuncia dei vizi, difetti o malattie degli equini è:

- a) di 40 giorni per:
 - brucellosi;
 - affezioni morbo-farcinose;
 - anemia infettiva;
 - la flussione periodica degli occhi, detta anche oftalmia intermittente o luna (irido-coroidite recidivante);
 - l'ernia inguinale intermittente degli stalloni;
 - la doglia vecchia o zoppicatura cronica intermittente, senza lesioni chiaramente manifeste;
 - l'artrite secca, non apprezzabile alla comune osservazione;
 - l'amiroso, chiamata anche gotta serena;
 - le coliche ricorrenti;
 - le lesioni dell'apparato genitale delle femmine e dei maschi da riproduzione, causa di infertilità diagnosticabile clinicamente entro il termine di garanzia.
- b) di 20 giorni per il morbo coitale maligno.
- c) di 8 giorni per:
 - le malattie a tipo influenzale;
 - il carbonchio ematico e il carbonchio sintomatico;
 - la pasteurellosi;
 - la rogna;
 - la bolsaggine, determinata da qualsivoglia lesione cronica;
 - i vizi pericolosi nelle loro diverse forme (mordere, calciare, mania periodica, rustichezza, l'indocilità, caparbietà, pertinacia, restio);
 - i vizi cardiaci cronici;
 - le lesioni oftalmiche croniche non appariscenti;
 - l'epilessia o malcaduto, le vertigini, l'idrocefalo cronico o capostorno o balordone cronico o mallasucco e forme similari;
 - il corneggio cronico, e cioè rantolo o sibili della respirazione, la emiplegia laringea, stenosi delle prime vie respiratorie;
 - il crampo o granfo;
 - il ticchio o tiro in genere.

Camera di Commercio - Piacenza

d) di 6 giorni per l'adenite equina (strangugione).

Dalle suddette garanzie sono esclusi gli equini di infimo prezzo.

Suini – Il termine di denuncia dei vizi, difetti o malattie dei suini è:

a) di 40 giorni per la brucellosi.

b) di 8 giorni per:

- le malattie infettive e diffuse;
- la cisticercosi detta volgarmente panicatura o gramigna o grandine;
- la tosse cronica.

c) di 7 giorni per l'afte epizootica.

Ovini – Il termine di denuncia dei vizi, difetti o malattia degli ovini è:

a) di 40 giorni per la brucellosi.

b) di 8 giorni per:

- il carbonchio ematico o carbonchio sintomatico;
- la pasteurellosi;
- la rogna;
- le vertigini da cenuro cerebrale;
- la cachessia ittero-verminosa (distomatosi epatica);
- la bronchite verminosa.

c) di 7 giorni per l'afte epizootica.

SEZIONE II

POLLAME

ART. 1 (*Oggetto*) – Il pollame² è classificato nelle specie sottoindicate:

1. pollastre: femmine d'annata;
2. gallo giovane: giovani maschi d'annata di età superiore ai 90 giorni;
3. galli: maschi superiori ad un anno di età;
4. galline: femmine superiori ad un anno di età;
5. capponi: maschi castrati chirurgicamente prima che abbiano raggiunto la maturità sessuale;
6. pollame di allevamento industriale (in batteria).

Sono pure compresi nel genere "polleria" le seguenti specie: oche, anitre, tacchini, faraone, colombi e conigli.

ART. 2 (*Specie di vendita*) – Gli acquisti sono fatti di presenza, previa visita della partita; lo scarto (cioè i capi di polleria che non risultano corrispondenti alle condizioni pattuite) non viene ritirato ma, se ritirato, è contrattato a parte.

ART. 3 (*Unità di contrattazione*) – Il pollame viene trattato a peso vivo e a gozzo vuoto o macellato. Pollame macellato si considera quello spennato

senza gozzo ed interiora.

ART. 4 (*Pagamento*) – Si effettua alla consegna.

Il prezzo è riferito al kg. e a peso vivo, per gli animali da cortile e s'intende per merce resa franco azienda produttore.

ART. 5 (*Denunce*) – Le denunce per malattia e mortalità, dovuta a cause preesistenti alla vendita, debbono essere fatte entro 24 ore dalla consegna.

Ogni altro difetto o vizio diverso da quelli di cui sopra non è coperto da garanzia.

ART. 6 (*Mediazione*) – La provvigione al mediatore è dovuta nella misura dell'1% da ambo le parti per quantitativi superiori a Euro 500, se inferiori è pari all'1,50% da ambo le parti.

SEZIONE III LATTE

ART. 1 (*Oggetto: latte industriale*)³ - E' quello intero e sano che si ricava dalla completa mungitura delle vacche proveniente da stalla.

I contraenti sono:

- il produttore del latte;
- l'industriale del latte.

Si intende escluso dal contratto il latte necessario per il consumo della famiglia del produttore e dei suoi dipendenti e per i vitelli allevati per l'ordinaria rimonta della bergamina.

Nel contratto il produttore dichiara la quota di latte prodotta. Quando avvengono variazioni nel numero delle stesche l'agricoltore deve darne comunicazione all'industriale. E' consentita una tolleranza del 10% in più o in meno, salvo il caso di epidemie o di eventi di forza maggiore.

ART. 2 (*Forma, decorrenza e durata del contratto*) - Non sono stati rilevati usi sulla forma del contratto.

I contratti hanno la durata di un anno ed hanno inizio dal 1° aprile. Se conclusi nel corso dell'annata agraria scadono ugualmente il 31 marzo successivo.

La continuazione della fornitura dopo la scadenza contrattuale non costituisce rinnovo tacito del contratto, ma autorizza il recesso unilaterale in qualsiasi momento. In tal caso però il prezzo del latte, conferito nel frattempo, sarà ragguagliato a quello praticato nella zona in cui è sita l'azienda produttrice per stalle della stessa entità.

ART. 3 (*Unità di contrattazione*) - Il latte viene misurato o pesato all'atto della consegna, ed il quantitativo è annotato sull'apposito libretto che resta nelle mani del produttore e una distinta che è ritirata dal conducente per consegnarla all'industriale.

Camera di Commercio - Piacenza

ART. 4 (*Campione ed analisi*) - Il compratore può effettuare liberamente i controlli nelle stalle di produzione, e prelevare i campioni per le analisi. A garanzia delle parti, i campioni, che devono essere suggellati a termine di legge, debbono essere prelevati alla presenza di un agente giurato, in triplice esemplare di cui uno è consegnato a ciascuno delle parti contraenti e l'altro all'Ufficio Provinciale di Igiene per gli accertamenti del caso.

I campioni per il latte di qualità vengono prelevati due volte al mese.

ART. 5 (*Requisiti*) - Il produttore è tenuto a consegnare alla stalla il latte sano, fresco, genuino, mercantile.

ART. 6 (*Recipienti*) - Il latte deve essere conservato in recipienti idonei.

ART. 7 (*Consegna*) - La consegna avviene alla stalla una volta al giorno, salvo patto contrario. La consegna decorre dalla seconda mungitura del giorno precedente l'inizio del contratto alla prima dell'ultimo giorno.

ART. 8 (*Determinazione del prezzo e pagamento*) - Il prezzo del latte viene concordato dalle parti per litro o chilo o multipli.

Il prezzo si intende per latte franco azienda.

Il pagamento avviene entro i termini contrattuali o, in assenza di pattuizione, entro 30 giorni dall'ultimo giorno del mese della consegna, salvo diversi accordi.

ART. 9 (*Difetti*) - Il latte, proveniente da vacche trattate con antibiotici non può essere consegnato per la durata prevista nella prescrizione dei farmaci somministrati.

Il produttore ha l'obbligo di non aggiungere al latte il colostro.

ART. 10 (*Mediazione*) - Quando il contratto è stipulato con l'intervento del mediatore, questi ha diritto alla provvigione dalle parti contraenti, in uguale misura, secondo le tariffe d'uso rapportate al numero dei capi:

Euro 3,40 per vacca sino a 25 vacche da ambo le parti;

Euro 2,80 per vacca sull'eccedenza rispetto alle 25 vacche e sino a 50 vacche, da ambo le parti;

Euro 2,40 per vacca sull'eccedenza rispetto alle 50 vacche, da ambo le parti.

SEZIONE IV

UOVA ⁴

ART. 1 (*Unità di contrattazione*) - Le uova vengono compravendute:

- all'ingrosso: a cassa da 360 uova o mezza cassa da 180 uova;
- al minuto: a numero, a chilo, o in contenitori.

ART. 2 (*Campione*) - Per l'accertamento della qualità delle merci il controllo si effettua su quota della partita pari al 10%.

ART. 3 (*Requisiti*) - Le uova si distinguono per qualità e per peso.⁵

ART. 4 (*Tolleranza: scarto e rottura*) - Vale la Legge 03.05.1971, n. 419 che

richiama l'art.12 del Regolamento CEE n. 95/1969 e l'art. 31 Reg. CEE 1274/91.

ART. 5 (*Ritardo nel ricevimento*) – Il compratore ha diritto di rifiutare la merce e quindi di risolvere il contratto qualora la stessa arrivi in ritardo, rispetto al termine pattuito in contratto.

ART. 6 (*Trasporto*) – Nel trasporto a mezzo vettore (corriere o ferrovia) di merce franco arrivo, quando siano constatate avarie, il destinatario è tenuto, nell'interesse del venditore, a ritirarla previa gli accertamenti del caso ed i reclami di legge al vettore. Il destinatario è tenuto inoltre a dare immediato avviso al venditore.

ART. 7 (*Pagamento*) – E' alla consegna. Il prezzo è riferito alla merce resa franco azienda del produttore. In caso di spedizione il pagamento è in contrassegno e comprensivo del trasporto e dell'eventuale imballo extra, se richiesto.

ART. 8 (*Reclami*) – Per la mancanza di qualità e per vizi o difetti, il reclamo va fatto entro tre giorni dal ricevimento, non computandosi quelli festivi.

Il compratore ha diritto di rifiutare la merce quando sia di qualità e categoria di legge diversa da quella pattuita; anche in questo caso il reclamo deve essere fatto entro tre giorni dal ricevimento, non computando quelli festivi.

ART. 9 (*Mediazione*) – La provvigione al mediatore è dovuta nella misura dell'1% da ambo le parti.

SEZIONE V PELLI FRESCHE

ART. 1 (*Oggetto*) – Le categorie correnti delle pelli contrattate sono:

- vitelli da 20 kg. meno (fino a 20 kg.) senza testa e zampe;
- vitelli da oltre 20 kg. a 26 kg. senza testa e zampe;
- vitelloni da oltre 26 kg. a 32 kg. senza testa e zampe;
- vitelloni da oltre 32 kg. a 40 kg. senza testa e zampe;
- vitelloni da 40 kg. più (da 40 kg. in su) senza testa e zampe;
- vacche da 27 kg. meno (fino a 27 kg.) senza testa e zampe;
- vacche da oltre 27 kg. senza testa e zampe;
- tori da 32 kg. a 40 kg. senza testa e zampe;
- tori da 41 kg. in su senza testa e zampe;
- puledri da 6 a 12 kg.;
- cavalli da 13 kg. in su;
- muli di qualunque peso;
- asini di qualunque peso.

ART. 2 (*Unità di contrattazione*) – La vendita delle pelli avviene con riferi-

Camera di Commercio - Piacenza

mento al peso della pelle fresca o "peso coda" e si intende per pelli sane o mercantili provenienti dalla normale macellazione.

ART. 3 (*Requisiti*) – Le pelli devono essere consegnate senza corna, senza musetto, senza unghie, prive dell'osso di coda ed in tale stato di pulitura da non contenere che il pelo e la pelle propriamente detta, nonché prive dei difetti di cui al successivo art. 6.

ART. 4 (*Consegna*) – Le pelli vengono ritirate al domicilio del produttore (proprietario dell'animale, macellatore e scuoiatore).

ART. 5 (*Pagamento*) – Le pelli vengono normalmente consegnate senza la preventiva determinazione del prezzo.

Il prezzo viene stabilito a fine mese sulla base delle quotazioni rilevate al mercato di Milano.

Nei contratti annuali i prezzi vengono stabiliti dalle parti mensilmente.

Il regolamento dei conti si effettua mensilmente e posticipatamente fra il produttore e il compratore, col pagamento del prezzo delle pelli a presentazione fattura e al domicilio del produttore.

I prezzi sono espressi per chilogrammo e stabiliti in misura diversa, a seconda della categoria degli animali macellati.

ART. 6 (*Difetti*) – Per le pelli con difetti di scortico (buchi, tagli, rasature, ecc.), oppure sformate, il compratore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione del valore delle pelli; così pure per le pelli piagate, marcate a fuoco, stercate, tarolate, ecc.

Viene riconosciuto un abbuono al compratore sul peso constatato, quando le pelli sono state collocate sul ghiaccio o in refrigerante o in frigorifero o comunque bagnate.

Il compratore ha diritto di rifiutare le pelli che sono in stato di incipiente putrefazione o se, per i loro difetti, non sono mercantili.

SEZIONE VI PELLI SALATE (*Bovine ed equine*)

ART. 1 (*Unità di contrattazione*) – La vendita delle pelli salate viene fatta a peso di macello, denominato anche "peso fresco" o "peso coda", che corrisponde al peso della pelle fresca dedotti gli abbuoni di cui all'articolo 6 della sezione precedente.

Qualora le pelli siano salate a secco, il peso ripesato⁶ è quello constatato alla consegna.

Il peso ripesato è stabilito detratta la tara-sale concordata tra le parti.

ART. 2 (*Imbancalaggio*) – Il peso da fatturare, se la merce è imbancalata non comprende l'imbancalaggio.

ART. 3 (*Tolleranza*) – Nei contratti di vendita di lotti di pelle, si indica una quantità approssimativa; è ammessa una tolleranza, in più o meno, del 10%.

Quando nel contratto siano indicate due quantità limite⁷ è in facoltà del venditore di consegnare una quantità compresa fra detti limiti senza ulteriori tolleranze.

Nei contratti di vendita di lotti di pelli si indicano, oltreché la categoria e la quantità, anche i limiti di peso, che sono assoluti e non consentono tolleranze. Se il peso delle pelli è indicato con la dizione "peso medio circa", è concessa una tolleranza in eccesso o in difetto, più ampia per le pelli bovine (fino a 0,5 kg. circa) e più ristretta per quelle dei vitelli (circa il 2%).

ART. 4 (*Pagamento*) – Salvo patto contrario, il prezzo deve essere pagato, alla consegna della merce o a ricevimento o contro documenti di spedizione.

ART. 5 (*Ricevimento*) – Vale la disciplina generale sulla vendita dettata da Codice Civile.

SEZIONE VII PELLI FRESCHE (Ovine e caprine)

ART. 1 (*Unità di contrattazione*) – Le pelli ovine e caprine fresche sono contrattate a numero.

ART. 2 (*Consegna*) – La consegna avviene al macello all'incaricato della ditta compratrice o presso recapito del compratore.

ART. 3 (*Pagamento*) – Il pagamento è fatto a fine mese, al domicilio del macellaio.

Il prezzo è normalmente riferito alla qualità e superficie della pelle.

ART. 4 (*Difetti*) – Per la qualità, si distinguono: in buone e di scarto. Sono di scarto quelle rognose, rotte, piccole o mezzanelle, per le quali il prezzo subisce una riduzione del 50%; sono di scarto anche le riscaldate, per cui la riduzione del prezzo varia dal 50 al 70%.

SEZIONE VIII PELLI SECCHIE (Ovine e caprine)

ART. 1 (*Consegna*) – Vengono consegnate sciolte al compratore previa verifica.

Camera di Commercio - Piacenza

ART. 2 (*Tolleranza: calo*) – Il calo naturale del passaggio dello stato fresco allo stato secco è del 50% circa.

ART. 3 (*Pagamento*) – Il pagamento si esegue, presso il domicilio del venditore, alla consegna.

Il prezzo è normalmente riferito al numero e fissato in base alla qualità e superficie delle pelli.

ART. 4 (*Difetti*) – Come per le fresche, le pelli secche si distinguono in buone e di scarto. Sono di scarto quelle rognose, rotte, piccole o mezzanelle e le tarlate, per le quali si fa una riduzione di prezzo del 50%.

Per le riscaldate, la riduzione del prezzo varia dal 50 al 70%.

CAPO II Prodotti dell'agricoltura

SEZIONE I GRANAGLIE

ART. 1 (*Oggetto*) – Oggetto della contrattazione per l'alimentazione umana sono:

- il frumento di forza;
- il frumento fino;
- eulertino buono mercantile;
- il frumento adibito ad altri usi (non avente la caratteristica della panificazione);
- il granoturco nazionale vando, l'avena, l'orzo.

ART. 2 (*Forma del contratto*) – Non sono accertati usi sulla forma del contratto.⁸

ART. 3 (*Specie di vendita*) – La vendita è fatta su campione reale o su campione tipo o a denominazione o salvo vista o su dati analitici.

- *Vendita su campione reale* – La merce consegnata deve corrispondere al campione, prelevato dalla partita trattata, sul quale la vendita è stata perfezionata.
- *Vendita su denominazione* – La merce trattata su denominazione deve essere conforme alla qualità espressa nella dicitura, avuto riguardo alla buona media dell'annata, al tempo di consegna e alla località di provenienza della merce stessa. Nei contratti di grano su denominazione, si stabilisce un minimo di peso specifico, un massimo di umidità e di impurità.
- *Vendita salvo vista* – Se la merce è venduta con la clausola "salvo vista", il compratore ha l'obbligo di visitare la merce entro il termine

pattuito; nel caso di mancata indicazione, il termine si intende fissato in una settimana. Se la visita non ha luogo, le parti si intendono svincolate dai relativi obblighi con conseguente risoluzione del contratto.

- *Vendita su dati analitici* – La merce si compravende su dati analitici pattuiti riguardanti il tenore in glutine, ed i dati derivanti dall'analisi ciropin.

ART. 4 (*Unità di contrattazione*) – La quantità della merce venduta è espressa in tonnellate.

ART. 5 (*Campioni*) – Il campione, quando la vendita è conclusa su campione, viene diviso in due parti. Quando la vendita è conclusa a mezzo mediatore, una parte del campione è consegnata al compratore, l'altra è trattenuta dal mediatore.

ART. 6 (*Requisiti della merce*) – La merce si intende sempre venduta alla condizione di "leale"; quando la vendita non è conclusa su campione o "salvo vista", la merce consegnata deve essere anche "sana e mercantile".

- *Leale* – La merce si intende "leale", quando non ha subito manipolazioni tendenti ad occultarne in tutto o in parte i vizi o difetti.

- *Sana* – La merce è "sana", quando non ha odori sgradevoli e comunque non propri del cereale contrattato, non è riscaldata o fermentata, non ha macchie di muffa, non è affetta da carie o da carbone.

- *Buono mercantile* – E' un frumento colorito e di peso ettolitrico, a seconda delle annate, non inferiore ai 77 kg.; impurità massima 1%.

- *Grano fino* – E' un frumento secco (14° di umidità), che ha color rosso, aspetto vitreo, impurità massima 1%, peso ettolitrico, a seconda, delle annate, non inferiore a 78-80 kg.;

- *Superfino* – E' un frumento con qualità speciale di varietà bianca, con impurità max. 1% e umidità 14%.

ART. 7 (*Qualità migliore*) – Nessuna partita di cereali può essere rifiutata se è di qualità migliore di quella contrattata, purché essa corrisponda alle caratteristiche essenziali stabilite dal contratto.

ART. 8 (*Peso*) – I cereali si intendono venduti a peso netto, allo stato sfuso.

ART. 9 (*Consegna: luogo*):

a. (*Luogo di consegna abituale*) – Luogo di consegna si intende il magazzino del venditore.

b. (*Consegna al magazzino del venditore, franco autocarro*) – Il venditore consegna la merce alla rinfusa sull'autocarro del compratore. Le spese di trasporto dal magazzino al carro sono a carico del venditore.

c. (*Consegna al magazzino del compratore*) – La consegna si effettua presentando la merce al magazzino del compratore. Lo scarico avviene

Camera di Commercio - Piacenza

a spese del compratore.

- d. (Consegna franco stazione) – La merce è pesata e trasportata alla stazione di partenza del venditore. Le spese di carico sono sostenute dal compratore.
- e. (Consegna franco vagone) – La merce si intende resa su vagone alla stazione convenuta. Il venditore ha cura del perfetto carico, nonché di tutte le operazioni relative alla partenza.

ART. 10 (Consegna: tempo) – Può essere “prontissima”, “pronta” “differita” entro un termine stabilito, “ripartita” in periodi successivi.

In mancanza di diversa designazione, la consegna si intende pronta.

- a. (Consegna prontissima e pronta) – La consegna prontissima viene eseguita entro tre giorni; la consegna pronta, entro otto giorni lavorativi a partire dal giorno successivo alla data del contratto, nel luogo da esso stabilito.
- b. (Consegna differita nei primi o alla fine del mese) – La consegna è effettuata rispettivamente nella prima o nella seconda quindicina del mese indicato.
- c. (Consegna ripartita mensilmente) – Le quantità vendute per consegna ripartita mensilmente sono considerate, agli effetti della consegna, come altrettanti contratti separati.
- d. (Consegna entro un dato mese) – Quando nel contratto è convenuto semplicemente, “consegna entro un dato mese”, senza termini più definiti, il venditore può eseguire la consegna in qualsiasi giorno lavorativo del mese indicato. Il venditore, in tal caso, ha diritto di chiedere al compratore le disposizioni per la spedizione e il ritiro anche a partire dall’ultimo giorno del mese precedente a quello di consegna.

Mancando le disposizioni richieste, il venditore può costituire “in mora” il compratore per la esecuzione del contratto. Il compratore, quando intende riservarsi il diritto di disporre della merce a suo piacimento, deve esigere nel contratto la inserzione della clausola “a richiesta del compratore”.

I termini di consegna decorrono dal giorno in cui il compratore ha impartito le necessarie disposizioni per la spedizione.

ART. 11 (Ritardo invio disposizioni) – Quando il compratore non dà nel termine pattuito le disposizioni per il ritiro o la spedizione della merce, il contratto si intende risolto salva la facoltà del venditore di costituire “in mora” il compratore, concedendogli un termine congruo non inferiore a 48 ore per l’adempimento del contratto.

ART. 12 (Verifica del peso specifico) – La verifica del peso specifico viene fatta in contraddittorio.

- (Abbuoni per deficienza di peso specifico) – Gli abbuoni percentuali a favore del compratore per deficienza di peso sono regolati come segue:
 - 1% o frazione proporzionale fino a 1 kg. mancante per ettolitro;
 - 1,5% o frazione proporzionale dopo il primo kg. fino al secondo kg. mancante per ettolitro.
- In caso di maggiori deficienze di peso specifico, il compratore ha diritto di chiedere la riduzione del prezzo. Se la deficienza supera il 4%, il compratore può rifiutare la partita di merce consegnata senza che ciò comporti risoluzione del contratto.
- (Peso specifico superiore) – La eccedenza di peso specifico non dà luogo ad alcun aumento di prezzo.

ART. 13 (*Tolleranza a favore del venditore*) – Nelle vendite fatte con la clausola “circa”, è ammessa una tolleranza fino al 5% in più o in meno della quantità contrattata. La maggiore differenza in più o in meno comporta una maggiorazione o diminuzione del corrispettivo salvo eventuale richiesta di risarcimento danno.

Le quantità vendute per consegna ripartita sono considerate separatamente agli effetti del peso di volta in volta consegnato in più o in meno.

ART. 14 (*Ricevimento*):

- a. (Accertamento qualità) – La qualità è accertata in arrivo.
- b. (Rifiuto della merce) – Quando la merce non è sana o presenta difetti o avarie tali da comportare una diminuzione di valore che possa incidere per oltre il 5% sul prezzo convenuto, il compratore non è tenuto a ritirare o a prendere in consegna la merce ed ha diritto di rifiutarla e lasciarla dove si trova per conto, rischio e pericolo del venditore, salvo risarcimento di danni.

ART. 15 (*Ritardo nei termini di consegna*) – In caso di ritardo nella consegna il compratore deve costituire “in mora” il venditore, concedendogli una proroga non inferiore a 48 ore per la consegna. La messa in mora va effettuata mediante telegramma o lettera raccomandata o fax. Trascorso infruttuosamente il termine di mora, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto.

E' considerata causa di forza maggiore la mancanza di vagoni ferroviari.

Il ritardo nella consegna, causato da deficienze da vagoni o da altre cause di forza maggiore, non può dar motivo al compratore di rifiutare la merce. In ogni caso il venditore, a richiesta del compratore, è tenuto a mettere a disposizione la merce venduta nel luogo del carico o dove essa trovasi, salvo rimborso delle spese normali di trasporto dal magazzino del venditore alla stazione ferroviaria.

Camera di Commercio - Piacenza

ART. 16 (*Spedizione*):

- a. Accertamento peso – Il peso è accertato in partenza.
- b. Rischi di viaggio – La merce spedita per ferrovia viaggia per conto, a rischio e pericolo del compratore, anche quando la vendita è fatta “franco destinazione”, intendendosi in questo caso, a carico del venditore il solo trasporto ferroviario e non il rischio di viaggio. Se il trasporto è eseguito con altri mezzi il rischio è a carico di chi assume il trasporto.

ART. 17 (*Pagamento*):

- Termine – Il pagamento, quando fissato “pronto”, deve essere effettuato non oltre 8 giorni dal giorno di consegna o di ricevimento della merce.
- Acconto – Qualora il compratore non possa ritirare la merce nel termine stabilito per fatto non imputabile al venditore, questi ha diritto di farsi consegnare un acconto stabilito tra le parti.
- Acconto sul prezzo nella consegna ripartita – Quando la merce deve essere consegnata in più riprese, l’acconto versato dal compratore resta a mani del venditore a garanzia della consegna e va dedotto solo sull’ultima consegna.
- Prezzo – Il prezzo, commisurato alla tonnellata s’intende per merce sfusa posta su “veicolo partenza produttore” o “magazzino venditore”.

Per il granoturco nazionalizzato il prezzo è riferito a merce sfusa (detta anche nuda) posta franco magazzino compratore; per l’avena, alla merce sfusa, al tenimento.

ART. 18 (*Reclami*):

- Cautele per reclami – Il compratore, quando ritiene di dover imputare a fatto e colpa del venditore gli eventuali cali o avarie di viaggio della merce riscontrati all’arrivo, è tenuto a farli rilevare al vettore con apposito verbale o dichiarazione, dando avviso al venditore entro 8 giorni.
- Obbligo del ritiro della merce – Il compratore è tenuto, anche nei casi di reclamo, a ricevere in consegna la merce, salvi i casi degli artt. 14, lett. b.), ultimo comma e 16, lett. b.).
- Differenza di peso o di qualità – Qualora il compratore riscontri differenza di peso o di qualità fra la merce contrattata e quella ricevuta, ne dà comunicazione a mezzo fax al venditore, appena ricevuta la merce, lasciandola a disposizione del venditore per l’eventuale verifica.

Rimangono salve le disposizioni circa la denuncia dei vizi (art. 1495 Codice Civile).

ART. 19 (*Mediazione*) – Quando il contratto è concluso con l’intervento del mediatore la provvigione è dovuta secondo le seguenti tariffe d’uso:

- cereali (grano, granturco, avena, ecc., cascami di frumento e crusche in genere): da Euro 0,60 a 0,77 alla tonnellata da ambo le parti;
- cereali da seme (grano, granturco, avena, ecc. da selezionare): Euro 1,30 alla tonnellata da ambo le parti;
- grano, granturco, avena, ecc. selezionati: da Euro 1,30 a 1,50 alla tonnellata da ambo le parti.

SEZIONE II POMODORO⁹

(per consumo diretto e per l'esportazione)

- ART. 1** (*Oggetto del contratto*) - Il pomodoro è contrattato in riferimento alla varietà.
- ART. 2** (*Forma del contratto*) – Non sono accertati usi.
- ART. 3** (*Imballaggio*) – Gli imballaggi sono forniti dal compratore.
Il peso netto è calcolato deducendo la tara.
La tara può essere anche prestabilita forfettariamente.
- ART. 4** (*Consegna*) – Il pomodoro per il consumo diretto si raccoglie man mano che viene a maturazione.
La consegna ha inizio con la maturazione del prodotto.
Il pomodoro per l'esportazione e per il consumo diretto è consegnato alla carraia.
- ART. 5** (*Trasporto*) – Il pomodoro destinato al consumo diretto viene ritirato e trasportato a spese del compratore. La pesatura avviene mediante la pesa pubblica più vicina, salvo diverso accordo; quando la consegna è "alla rinfusa" viene effettuata dal venditore.
Le spese di pesatura sono sempre a carico del venditore.
- ART. 6** (*Pagamento*) – E' alla consegna, salvo diversi accordi.

SEZIONE III PISELLO AD USO INDUSTRIALE

- ART. 1** (*Oggetto*) - E' il pisello destinato alla lavorazione industriale.
- ART. 2** (*Contrattazione*) – Le varietà da coltivare vengono concordate tra le parti. Il compratore fornisce il seme.
L'agricoltore si impegna a coltivare una determinata superficie a pisello e a consegnare l'intera produzione verde. La coltivazione va condotta secondo buona tecnica, con eliminazione delle erbe infestanti.
Il compratore ha facoltà di misurare e visitare la superficie coltivata.
- ART. 3** (*Clausole speciali*) – La semina va fatta secondo la programmazione

Camera di Commercio - Piacenza

dell'acquirente, salvo impossibilità per cause di forza maggiore.

L'acquirente decide e comunica il giorno della falciatura.

ART. 4 (Consegna) – La trebbiatura è a cura del compratore con propri macchinari.

La consegna del prodotto avviene nello stabilimento del compratore in idonei contenitori.

Se l'acquirente non provvede a trebbiare in tempo giusto, la consegna si dà per avvenuta sulla base della produzione media della zona¹⁰.

ART. 5 (Prezzo e pagamento) – Il prezzo viene concordato per ogni tonnellata di pisello uscito dalla trebbiatrice, sano, pulito, esente da corpi estranei.

Le parti concordano la percentuale di scarto relativa a corpi estranei e a parti frammiste non separabili meccanicamente.

Il pagamento è eseguito a consegna ultimata, detratto il prezzo del seme fornito dall'acquirente.

ART. 6 (Trasporto) - Salvo diversi accordi, l'acquirente ritira dal venditore il pisello trebbiato.

SEZIONE IV PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

ART. 1 (Oggetto) - Oggetto del contratto sono i prodotti ortofrutticoli alla produzione.

ART. 2 (Contratti) – La merce viene contrattata a vista: il prezzo viene stabilito sul prodotto finito.

Per le cipolle può essere fissato un prezzo minimo alla semina in modo da garantirsi un quantitativo minimo. Il prezzo effettivo sarà comunque stabilito successivamente.

Per le cipolle, per l'aglio e per i pomodori d'orto, le parti determinano il prezzo della merce prima o all'atto della semina del prodotto, oppure subito dopo la semina stessa. In caso di impedimento della semina per cause di forza maggiore, il contratto stipulato prima della semina viene rescisso.

Il venditore si impegna a consegnare la merce "sana e mercantile"¹¹, atta al consumo interno oppure all'esportazione

ART. 3 (Requisiti) – Nei contratti conclusi senza visita preventiva, la clausola "mercantile" significa che la qualità media della merce deve essere conforme alla buona media dell'annata della zona di produzione.

ART. 4 (Consegna) – Il prodotto viene consegnato nell'azienda del venditore al tempo della maturazione, con possibilità di consegna ripartita.

ART. 5 (Trasporto) – Il trasporto è effettuato dal compratore. La merce viene pesata a cura delle parti, nel luogo più vicino alla zona di produzione, a

scelta del venditore, dedotta la tara reale degli imballaggi.

Le spese di pesatura sono a carico del venditore.

ART. 6 (*Pagamento*) – Il pagamento si effettua o alla consegna oppure entro 30 giorni dall'emissione della fattura, salvo diversi accordi.

Nelle consegne ripartite, l'anticipo viene dedotto dal prezzo dell'ultima consegna.

ART. 7 (*Difetti*) – Se la merce non è conforme a quella contrattata, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto. Se la difformità è soltanto parziale, può rifiutare solo quella difforme.

ART. 8 (*Patate*) – Le patate vengono distinte in due qualità: a pasta bianca e a pasta gialla. Ciascuna è classificata di prima o di seconda qualità, secondo la pezzatura e forma del prodotto.

I tuberi devono essere sani, privi di terra e asciutti e perfettamente maturi. Se si tratta di tuberi già da tempo conservati in magazzino, essi non devono avere alcuna traccia di rinvenimento, né principio di germogliamento.

Solo per le patate da semina può essere tollerato un germogliamento incipiente. In tal caso il venditore ha l'obbligo di farlo presente al momento del contratto, eventualmente rimettendo il campione al compratore.

ART. 9 (*Cipolle*) – La merce, previa visita, viene acquistata nei luoghi di produzione, sana e mercantile. La confezione in imballaggi dell'acquirente viene effettuata a cura del venditore.

La merce può essere acquistata non confezionata con uno sconto concordato dalle parti.

Il prodotto è venduto in ogni caso al netto di tara.

I bulbi, per essere mercantili, devono essere non germogliati e non pelati, sani, uniformi e netti da maschi.

Sulle cipolle è generalmente praticato, rispetto al peso pattuito, uno sconto in relazione alle possibili imperfezioni del prodotto.

La provvigione del mediatore è corrisposta, da ambo le parti, secondo la seguente tariffa d'uso: 2%.

ART. 10 (*Agli*) – L'aglio viene acquistato dai grossisti alla produzione confezionato in mazzi. Quando la merce è acquistata "al naturale" essa viene pulita dalla terra.

Quando viene venduto "in campo" appena estratto dalla terra, il prodotto è ancora verde e da pulire, ma deve essere esente da terra.

Il prezzo dello scarto è convenuto a parte.

La provvigione del mediatore è corrisposta, da ambo le parti, secondo la seguente tariffa d'uso: 2%.

ART. 11 (*Asparagi*) – Gli asparagi si confezionano in mazzi da 1000 a 1200

Camera di Commercio - Piacenza

grammi.

Si contrattano a kg., netti da tara, pagamento alla consegna, salvo diversi accordi.

ART. 12 (*Ciliegie, ciliegioni, amarene*) – Comprendono varietà a frutti grossi, a frutti medi e piccoli.

Debbono essere sane, asciutte e pulite, nonché a giusto grado di maturazione.

La consegna si effettua man mano che i frutti raggiungono la dovuta maturazione, ammettendosi eventuali ritardi nella raccolta a causa di intemperie o di altri impedimenti del genere, purché sia salva la qualità della merce.

L'imballaggio è fornito dal compratore.

ART. 13 (*Fragole*) – Le contrattazioni si fanno a collo; pagamento alla consegna, salvo diversi accordi.

ART. 14 (*Mele*) – Sono distinte in due tipi:

a) da tavola: per le caratteristiche qualitative valgono le norme di legge esistenti;

b) per uso industriale: sono i frutti generalmente caduti dalle piante o di scarto, con qualche ammaccatura, ma privi di marcio, destinati alla preparazione di sidro e di marmellate o alla distillazione.

La frutta da tavola viene contrattata a peso; quella per uso industriale, a stima (forfait) o a peso.

ART. 15 (*Pere*) – Per le caratteristiche qualitative delle pere (varietà da tavola e da cuocere) valgono le norme di legge.

ART. 16 (*Cocomeri*) – Le contrattazioni di cocomeri vengono fatte a 100 kg., consegnate franco località di produzione, trasporto a carico del compratore. Negli acquisti effettuati di volta in volta, il pagamento viene eseguito a ciascun ritiro.

Avvenuta la consegna, il venditore non è responsabile per i cocomeri che risultassero di imperfetta o eccessiva maturazione o di scarso colore.

Il venditore concede lo sconto del 4%.

La pezzatura minima usuale, per i tipi tondi, è riferita a cm. 60 di circonferenza.

Le contrattazioni vengono fatte alla maturazione del prodotto con la clausola "per tutta la produzione", di cui si fissa il prezzo unico, oppure per la "prima", "seconda" o "terza" raccolta o taglio, cui corrispondono prezzi diversi.

ART. 17 (*Castagne*) – Le castagne sono generalmente di tipo comune commerciale di grossezza inferiore ai marroni.

La merce deve essere sana, asciutta e, se si tratta di castagne secche, perfettamente essiccate.

ART. 18 (*Noci e nocciole*) – Si tratta di una qualità unica, di grossezza commerciale, ben stagionata sana e asciutta, con gusci ben puliti e senza traccia di mallo.

Le nocciole sono vendute anche allo stato fresco, provviste della cupola (involucro quasi erbaceo).

SEZIONE V UVA DA MOSTO

ART. 1 (*Specie di vendita*) – Quando il prezzo è commisurato al grado di zuccherino dell’uva contrattata, il grado stesso è determinato mediante il mostimetro “BABO”, salvo diverso accordo.

La vendita avviene anche previa visita dell’uva in vigneto.

ART. 2 (*Unità di contrattazione*) – Le contrattazioni hanno per oggetto l’intera produzione di uno o più appezzamenti o determinate partite di uva mercantile o fina.

ART. 3 (*Requisiti*) – L’uva è considerata “mercantile”, quando è “sana e matura”, in relazione all’annata, alla località di produzione e alla varietà del vitigno. In caso di attacchi fungini tardivi può essere prevista una raccolta differenziata.

ART. 4 (*Consegna*) – La consegna dell’uva ha luogo sul fondo o è fatta a domicilio del compratore o in altro luogo da questi fissato.

ART. 5 (*Trasporto*) – Le spese di pesatura sono a carico del venditore. Il carico è eseguito dal venditore. Al trasporto provvede il compratore.

ART. 6 (*Garanzia*) – L’uva sul mercato si vende secondo la norma d’uso di omogeneità “tanto sopra quanto sotto”.

ART. 7 (*Difetti*) – Il compratore può rifiutare l’uva comprata posta ancora sui tralci se, dopo stipulato il contratto e prima del termine pattuito per la consegna, il prodotto è stato danneggiato dalla grandine. Quando i danni sono di lieve entità, il compratore ha soltanto diritto ad una riduzione del prezzo.

ART. 8 (*Perdite ed avarie*) – Se la consegna dell’uva ha luogo sul fondo, le perdite o avarie relative al trasporto sono a carico del compratore; se la consegna è fatta a domicilio del compratore o in altro luogo da questi fissato, le perdite o avarie relative al trasporto sono a carico del venditore.

ART. 9 (*Mediazione*) - La provvigione del mediatore viene corrisposta al saldo del pagamento dell’uva ed è a carico del venditore in ragione del 2,5%.

Camera di Commercio - Piacenza

La mediazione è dovuta a chi ha posto in relazione direttamente fra loro il venditore e il compratore.

Il venditore, ove accordi al compratore una dilazione al pagamento del prezzo oltre a quella stabilita nel contratto, non può ritardare il pagamento della provvigione anche quando la dilazione sia stata concessa con l'intervento del mediatore.

Nel caso di risoluzione del contratto per accordi fra il venditore ed il compratore, la provvigione spetta ugualmente e viene pagata subito; non viene corrisposta, se al contratto non può darsi attuazione a causa della grandine.

E' consentita la cessione di contratti di uva, sia in blocco unico come parzialmente, da uno ad altro compratore. In questi casi, sempre che abbia partecipato alla conclusione dei nuovi contratti, il mediatore ha diritto di percepire altra provvigione.

SEZIONE VI UVA DA TAVOLA

ART. 1 (*Imballaggio*) – L'uva deve essere raccolta nelle 24 ore precedenti alle operazioni di confezionamento. La confezione è eseguita con cassetine, cestine o cartoni.¹²

Le spese di cernita e di confezionamento sono a carico del compratore. Dal peso dell'uva confezionata va dedotto quello dell'imballaggio.

ART. 2 (*Trasporto*) – Le spese di trasporto sono a carico del compratore.

ART. 3 (*Pagamento*) – Il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla emissione della fattura.

ART. 4 (*Mediazione*) – La provvigione del mediatore viene corrisposta al saldo del pagamento dell'uva ed è a carico del venditore secondo le tariffe d'uso della sezione precedente.

SEZIONE VII MOSTO

ART. 1 (*Specie di vendita*) – I mosti vengono contrattati su campione o sulla base della gradazione, del colore, della schiuma, in relazione alla località di produzione.

Comunemente si distinguono in qualità primaria e qualità mercantile.

Per la prima si indicano quei mosti che per la densità di calore, per il gusto e per la gradazione alcolica abbiano raggiunto la più alta media riscontrata nei mosti di quella determinata provenienza o di una determinata vendemmia; per la seconda si intendono tutti gli altri purché sani e

senza difetti.

I mosti delle uve DOC devono rispondere alle caratteristiche indicate nel disciplinare di produzione.

ART. 2 (*Consegna*) – La consegna è fatta alla cantina del venditore.

ART. 3 (*Tolleranza*) – I mosti che sono venduti con la garanzia di una determinata gradazione come “minima”, non sono sottoposti ad alcuna tolleranza.

Nel periodo della vendemmia e durante la trasformazione del mosto in vino, il calo supera anche l'1% per ogni 24 ore.

I mosti fermentati diminuiscono, a seconda della densità, dal 2 al 6% del peso.

Per i filtrati, se non fermentano, non vi è calo.

La quantità normale di depositi fecciosi del primo travaso può essere del 3 - 4,5%; quello del secondo travaso non può superare l'1,5%.

ART. 4 (*Pagamento*) – Il pagamento viene fatto al ritiro della merce. Il prezzo è fissato per ettogrado svolto e da svolgere (grado complessivo).

ART. 5 (*Mediazione*) – La provvigione è a carico del solo venditore ed è corrisposta in base alle tariffe d'uso del 3%.

SEZIONE VIII

FIENO

ART. 1 (*Oggetto*) - Il fieno in relazione all'epoca si distingue:

- a) maggengo: il fieno di primo taglio;
- b) agostano: il fieno prodotto dal secondo taglio;
- c) terzuolo: il fieno prodotto dal terzo taglio;
- d) quartirolo: il fieno prodotto dal quarto taglio.

Si distingue anche in fieno di prato stabile, di erba medica, di trifoglio.

ART. 2 (*Requisiti*) – Il fieno di prima qualità deve essere bello, sano, di buon odore, perfettamente stagionato ma non troppo maturo, sottile e di buona foglia, immune da polvere e anche da erbe di qualità inferiore o dannose, da paglia e da cuscuta.

ART. 3 (*Conclusione del contratto*) – Il compratore versa al venditore un anticipo del prezzo nella misura concordata fra le parti.

ART. 4 (*Consegna*) – Il fieno si vende sciolto o pressato a macchina; quello sciolto, si vende o sul cassero in falde o sul campo alla rinfusa; quello pressato a macchina, si vende sul campo o sul cassero.

Negli acquisti in cascina il venditore provvede al carico del foraggio con l'aiuto del compratore, che lo riceve e lo sistema sul carro.

Camera di Commercio - Piacenza

Quando il fieno è contrattato con la clausola “semplice condotta”, il venditore effettua la consegna nel luogo stabilito.

La consegna può essere ripartita.

ART. 5 (*Pagamento*) – E' eseguito entro 30 giorni dall'emissione della fattura, salvo diversi accordi.

Nel caso di consegna ripartita e di versamento di acconto, questo viene computato sull'ultima consegna.

Il prezzo è riferito al quintale e s'intende per merce in cascina o nel luogo di produzione.

ART. 6 (*Trasporto*) – I mezzi di trasporto per acquisti in cascina sono forniti dal compratore.

Nelle vendite con la clausola “semplice condotta”, il carico e il trasporto sono effettuati dal venditore.

Il peso è quello accertato a mezzo della pesa pubblica o della pesa privata del venditore “regolarmente bollata”; la relativa spesa è a carico del venditore.

ART. 7 (*Garanzia*) – La clausola “fieno visitato e accettato, sano e mercantile” significa che il compratore ha visitato personalmente o a mezzo di un mandatario la partita oggetto del contratto, accettandone la qualità. Sono salve le cause di risoluzione per difetti occulti.

ART. 8 (*Difetti*) – Sono considerati vizi del fieno, che danno diritto alla risoluzione del contratto, quelli per i quali il fieno non corrisponde all'uso di buona alimentazione degli animali e cioè quando il fieno è affetto da muffa, cuscuta, polvere, troppo fermentato, giallo, impantanato, bagnato in modo evidente dopo la falciatura del prato.

Sono considerati vizi del fieno, che danno diritto alla diminuzione del prezzo, quelli derivanti da cattiva stagionatura, da taglio tardivo, da mescolanza con essenze non accette al bestiame o con stramaglie, da mancanza di foglie e, trattandosi di fieno di prato artificiale, da eccessiva umidità.

SEZIONE IX

FORAGGI VERDI E TRINCIATO DI MAIS

ART. 1 (*Oggetto*) – Il trinciato di mais e i foraggi vengono contrattati anche verdi (in piedi, in erba).

ART. 2 (*Specie di vendita*) – La vendita s'intende fatta per erba da falciare. La falciatura, nelle vendite a superficie, è a carico del compratore; nelle vendite a peso, è a carico del venditore.

ART. 3 (*Unità di contrattazione*) – I foraggi verdi si vendono a superficie; più raramente a peso.

ART. 4 (*Consegna*) – Quando la vendita è a peso, la consegna si effettua

nel pomeriggio. In caso di pioggia continua, il compratore ha diritto di chiedere che sia ritardata.

ART. 5 (*Trasporto*) – Le spese di carico e trasporto sono a carico del compratore.

La pesatura è fatta sul veicolo alla pesa pubblica o privata “regolarmente bollata”, più vicina al luogo di produzione. Le relative spese sono a carico del venditore.

ART. 6 (*Pagamento*) – Viene eseguito entro 30 giorni dall’emissione della fattura. Avviene al domicilio del venditore o sul mercato.

SEZIONE X STRAMAGLIE

ART. 1 (*Oggetto*) – Per stramaglie s’intendono le cime ed i cartocci di granoturco, le erbe prodotte sui cigli dei fossi, sulle coste erborate, le stoppie¹³ con trifoglio e con erba medica e comunque tutte quelle erbe che, per scarso valore nutritivo, non possono considerarsi fieni.

ART. 2 (*Unità di contrattazione*) – Le stramaglie sono vendute a peso o misura.

ART. 3 (*Requisiti*) – Le stramaglie vengono vendute stagionate ed asciutte, sciolte o imballate.

ART. 4 (*Consegna*) – La consegna ha luogo in cascina o sul campo.

Il venditore provvede al carico del foraggio con l’aiuto del compratore, che lo riceve o lo sistema sul mezzo di trasporto.

ART. 5 (*Trasporto*) – Il trasporto è a carico del compratore. La pesatura viene compiuta alla pesa più vicina al luogo di produzione; le spese relative sono a carico del venditore.

ART. 6 (*Pagamento*) – Viene eseguito entro 30 giorni dall’emissione della fattura al domicilio del venditore o sul mercato.

ART. 7 (*Difetti*) – Sono considerate difettose, quando sono marcite, ammuffite e quando contengono terriccio; in tali casi il compratore ha diritto ad una riduzione del prezzo. Quando i difetti sono tali da recare nocimento all’alimentazione del bestiame, il compratore può richiedere la risoluzione del contratto.

SEZIONE XI PAGLIA

ART. 1 (*Oggetto*) – Per paglia s’intende la paglia del frumento o dell’avena o dell’orzo.

ART. 2 (*Requisiti*) – Deve essere “sana e mercantile” senza materiali eterogenei e di qualità uniforme.

Camera di Commercio - Piacenza

ART. 3 (*Consegna*) – E' consegnata imballata alla cascina. Il venditore provvede al carico con l'aiuto del compratore, che la riceve e la sistema sul mezzo di trasporto.

ART. 4 (*Trasporto*) – I mezzi di trasporto per gli acquisti in cascina sono forniti dal compratore.

Le spese di pesatura sono a carico del venditore.

ART. 5 (*Pagamento*) – Viene eseguito entro 30 giorni dall'emissione della fattura al domicilio del venditore o sul mercato.

ART. 6 (*Difetti*) – La paglia bagnata dà luogo a riduzione del prezzo; quella nera od ammuffita, a risoluzione del contratto.

SEZIONE XII BARBATELLE ¹⁴

ART. 1 (*Oggetto*) – Sono oggetto di contrattazione le barbatelle di vite innestate di uno o due anni.

ART. 2 (*Forma del contratto*) – E' verbale per la contrattazione di barbatelle nel periodo dell'impianto; è scritta per consegne differite di una campagna agraria.

ART. 3 (*Caparra*) – Per consegne differite la conclusione del contratto avviene con il versamento di una caparra almeno del 10%.

ART. 4 (*Unità di contrattazione*) – La contrattazione si fa a numero.

ART. 5 (*Requisiti*) – La merce può essere di 1^a e 2^a scelta.

Di prima scelta s'intendono le barbatelle con apparato radicale ben sviluppato, innesto perfettamente saldato e con una buona vegetazione.

Le barbatelle vengono vendute in fasci da 25, legati con legacci di salice o filo plastificato ¹⁵.

ART. 6 (*Consegna*) – La consegna è fatta presso la sede del venditore. Le consegne avvengono da novembre a marzo e comunque non oltre il 15 aprile.

ART. 7 (*Verifica*) – Il controllo della merce per la rispondenza della "scelta" e del tipo di portainnesto è fatto dall'acquirente entro 10 giorni dalla consegna, salvo il diritto del venditore di assistere al controllo.

ART. 8 (*Trasporto*) – Il carico sul mezzo di trasporto è fatto dal venditore. Le spese di trasporto sono a carico del compratore.

ART. 9 (*Pagamento*) – Il pagamento si fa dopo la verifica della merce, al domicilio del venditore.

ART. 10 (*Garanzia*) – La garanzia data dal venditore si riferisce alla varietà del nostrano e del portainnesto.

SEZIONE XIII PIOPPELLE ¹⁶

ART. 1 (*Oggetto*) – Sono di regola, le pioppelle di due anni, private dei rami più grossi; sono commerciate anche pioppelle di un anno.

ART. 2 (*Misurazione e classi*) – La misurazione per le pioppelle di due anni è fatta determinando la circonferenza ad un metro dal piede.

A seconda dello sviluppo, tali pioppelle si distinguono in cinque classi di misura, in base alla circonferenza:

- da 8 a 9,5 cm.;
- da 9,6 a 11 cm.;
- da 11,1 a 14 cm.;
- da 14,1 a 17 cm.;
- da oltre 17 cm..

Per le pioppelle di un anno la misurazione della circonferenza è fatta a 50 cm. dal piede.

ART. 3 (*Requisiti*) – La merce non è sana e mercantile se presenta scopazzi, doppie punte o nodosità evidenti da attacchi di xilofagi o da grandine.

ART. 4 (*Modalità della vendita*) – La vendita avviene a mazzi e a numero di mazzi, previa visita in azienda.

ART. 5 (*Contratto. Caparra. Prezzo*) – Il contratto è generalmente scritto; se verbale si conclude col versamento della caparra. Il prezzo è riferito alla classe di misura. Il pagamento avviene dopo la scadenza del termine di denuncia dei vizi.

ART. 6 (*Consegna*) – La consegna è fatta in azienda, dietro preavviso del compratore. Le consegne si effettuano sino a tutto marzo.

ART. 7 (*Trasporto*) – Il carico è eseguito dal venditore. Il trasporto è a spese del compratore.

ART. 8 (*Garanzia*) – La garanzia prestata dal venditore si riferisce al clone e ai requisiti sanitari, verificata entro il mese di maggio.

ART. 9 (*Denuncia dei vizi*) – La denuncia per la non rispondenza al numero, alla classe di misura ed ai requisiti sanitari, deve essere fatta entro 5 giorni dalla consegna.

Quanto al clone la denuncia va fatta entro la fine di maggio.

Camera di Commercio - Piacenza

NOTE

⁽¹⁾ Le carcasse sono vendute in base alla classificazione griglia di cui al Regolamento CEE del 28.04.1981, n. 1208. Con D.M. del 04.05.1998, n. 298 (G.U. n. 193/1998) è stato approvato il Regolamento recante disposizioni per la classificazione delle carcasse bovine, mentre con D.M. dell'11.07.2002 (G.U. n. 187/2002) sono state definite le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino.

⁽²⁾ Si richiama l'art. 31 Reg. CEE 05.06.1991, n. 1538/91.

⁽³⁾ Ved. D.P.R. 14.01.1997, n. 54.

⁽⁴⁾ La materia è disciplinata dalla Legge 03.05.1971, n. 419 – Applicazione dei Regolamenti Comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova.

⁽⁵⁾ Le uova, a norma dei Regolamenti CEE n. 1619/68 e n. 95/69 sono classificate nelle seguenti categorie qualitative:

- categoria A: uova fresche;
- categoria B: uova di seconda qualità o conservate;
- categoria C: uova declassate destinate all'industria alimentare.

Le uova delle categorie A e B sono classificate secondo le seguenti categorie di peso:

- categoria 1: 70 gr. e più;
- categoria 2: da meno di 70 gr. a 65 gr.;
- categoria 3: da meno di 65 gr. a 60 gr.;
- categoria 4: da meno di 60 gr. a 55 gr.;
- categoria 5: da meno di 55 gr. a 50 gr.;
- categoria 6: da meno di 50 gr. a 45 gr.;
- categoria 7: da meno di 45 gr.

⁽⁶⁾ Peso ripesato è quello che viene constatato all'atto della consegna, dopo la salatura.

⁽⁷⁾ Per esempio: 1.000-1.200 pelli.

⁽⁸⁾ Avviene generalmente in forma verbale con o senza intervento del mediatore. I contratti di cereali in erba vengono quasi sempre redatti per iscritto e costituiscono contrattazioni di vendita per la consegna differita.

⁽⁹⁾ La compravendita di pomodoro ad uso industriale è integralmente disciplinata dalla normativa CEE annualmente recepita da apposito Decreto del Ministero dell'Agricoltura.

⁽¹⁰⁾ In tal caso le parti possono convenire o che il produttore consegni il pisello secco, semprechè mercantile, oppure che il prodotto venga utilizzato dallo stesso agricoltore come foraggio. In questo caso, dal prezzo pattuito per pisello fresco, si detrae il prezzo del prodotto come foraggio.

⁽¹¹⁾ Deve trattarsi comunque di prodotti ai sensi del D.M. 07.08.1959.

⁽¹²⁾ Il D.M. 07.08.1959 prevede norme per la classificazione e l'impacco dei prodotti ortofrutticoli e per la regolamentazione dei relativi imballaggi.

⁽¹³⁾ Steli del grano che rimangono nel campo dopo la mietitura.

⁽¹⁴⁾ I requisiti fitosanitari sono disciplinati dalla Legge n. 269 del 22.05.1973 e dal D.M. 14.04.1997 (art. 5).

⁽¹⁵⁾ I mazzi devono portare la "fascetta-marchio" del Servizio di controllo e certificazione materiale di moltiplicazione della vite, di cui al D.P.R. 24.12.1969, n.1164.

⁽¹⁶⁾ La materia è disciplinata, sotto il profilo fitosanitario, dalla Legge n. 269 del 22.05.1973, che dispone in ordine alla produzione ed al commercio di sementi e piante da rimboscamento.

CAPO III Prodotti della silvicoltura

SEZIONE I BOSCHI CEDUI SU CEPPEAIE E SU CAPITOTZE

ART. 1 (*Oggetto*) – I contratti di compravendita di boschi cedui, tanto di essenza dolce che di essenza forte o misti, hanno per oggetto il prodotto del taglio su capitozze o su ceppaie.

ART. 2 (*Periodo di taglio – Clausola speciale*) – Il compratore provvede, a proprie spese, al taglio nel periodo di tempo che va dall'11 novembre al 25 marzo, nella zona rivierasca e di pianura. Per i cedui di collina e montagna, sottoposti a vincolo idrogeologico, si seguono le prescrizioni di polizia forestale.

ART. 3 (*Specie di vendita*) – Il bosco viene contrattato previa visita da parte del compratore.

ART. 4 (*Unità di contrattazione*) – Il prezzo è stabilito a corpo, a misura o a peso.

ART. 5 (*Trasporto*) – Il compratore provvede a proprie spese al trasporto fuori dal bosco del materiale legnoso entro il periodo previsto all'art. 2.

ART. 6 (*Pagamento*) – Il pagamento viene eseguito all'atto della contrattazione o all'inizio del taglio del bosco o, quando la vendita è fatta a peso, al ritiro di ogni partita.

SEZIONE II BOSCHI E ALBERI DI ALTO FUSTO: VENDITA DI ALBERI IN PIEDI¹

ART. 1 (*Oggetto*) – Oggetto del contratto sono alberi "in piedi".

ART. 2 (*Anticipo*) – Il compratore, all'atto della stipulazione del contratto, versa un anticipo sul prezzo.

ART. 3 (*Specie di vendita*) – Il compratore visita preventivamente gli alberi oggetto del contratto.

Il venditore provvede direttamente o a mezzo di tecnico di sua fiducia ad accertare l'entità del lotto, a precisare il numero, l'essenza ed il diametro degli alberi che intende alienare; ove voglia limitare le contrattazioni a determinati alberi, li contrassegna con un marchio speciale.

ART. 4 (*Unità di contrattazione*) – Gli alberi in piedi si vendono a numero, a corpo per lotto completo o a peso.

Il compratore acquista tutto l'albero e nel caso di pioppeti anche la ceppaia che provvederà a sradicare.

Gli alberi sono segati con taglio regolare a fior di terra.

ART. 5 (*Tolleranza dei danni*) – Sono tollerati solo quei danni che derivano

Camera di Commercio - Piacenza

dalle operazioni di abbattimento, riduzione in tronchi, carico e trasporto.

ART. 6 (*Taglio e trasporto*) – Il taglio, lo svellimento e il trasporto sono a carico del compratore.

ART. 7 (*Garanzia*) - Il venditore non è tenuto a prestare alcuna garanzia per le dimensioni, la qualità e lo stato di conservazione degli alberi.

A garanzia dei suoi obblighi il compratore presta una cauzione. La cauzione è restituita dopo l'abbattimento e il trasporto di tutto il legname ricavato dagli alberi oggetto di contrattazione e quando sia stato accertato che nessun danno è derivato alla proprietà, agli alberi, alle coltivazioni, a frutti pendenti ed altro.

ART. 8 (*Garanzia ed obblighi del compratore*) – Il compratore è tenuto al ripristino del terreno ed, in particolare, ha l'obbligo di ristabilire le sponde dei canali e le scarpate degli argini.

Il compratore è tenuto a ritirare gli alberi contrattati entro il termine convenuto, provvedendo, nel contempo, allo sgombero del campo e del bosco di tutti i ceppi, fasciname od altro.

ART. 9 (*Pagamento*) – Viene eseguito prima di ultimare i lavori di abbattimento.

ART. 10 (*Contratto con terzi per l'abbattimento degli alberi*) – Il compratore può affidare a terzi l'abbattimento degli alberi e la riduzione in tronchi. Il compenso all'abbattitore può essere anche in natura.

SEZIONE III

BOSCHI E ALBERI DI ALTO FUSTO: VENDITA DI TRONCHI

ART. 1 (*Oggetto*) – E' il troncame ricavato dall'abbattimento degli alberi.

ART. 2 (*Anticipo*) – Il compratore, all'atto della stipulazione del contratto, versa un anticipo.

ART. 3 (*Unità di contrattazione e requisiti*) – I tronchi vengono venduti a quintale, con la corteccia (rami tagliati e rasati) per merce sana e mercantile. E' tale quella esente da tarlo, gelo, lemido, nodi marci e viziosi, subolliture.

ART. 4 (*Pesatura*) – La merce è pesata alla pesa ad uso pubblico. Le spese relative sono a carico del venditore.

ART. 5 (*Consegna*) – Avviene direttamente al magazzino o stabilimento del compratore, o franco mezzo di trasporto del compratore o franco vagone di partenza.

ART. 6 (*Pagamento*) – Il pagamento avviene alla consegna.

ART. 7 (*Garanzia*) – Il venditore non risponde dei difetti non apparenti del legname dopo la consegna nel luogo di carico convenuto.

SEZIONE IV LEGNA DA ARDERE

ART. 1 (*Oggetto*) – La legna da ardere di produzione locale viene distinta, a seconda della provenienza, in legna di collina o di montagna o della zona rivierasca del Po.

La legna di collina e di montagna è costituita dalle essenze forti quali rovere, cerro, carpino, faggio, robinia, ecc. La legna della zona rivierasca del Po è costituita dalle essenze dolci, quali pioppo, salice, ontano, ecc.

La legna di castagno e di gelso è venduta a sé e non è compresa nelle predette categorie.

ART. 2 (*Specie di vendita*) – La legna viene venduta dopo il taglio previa visita da parte del compratore. Viene venduta anche in piedi.

ART. 3 (*Unità di contrattazione*) – La legna da ardere, di qualunque pezzatura, è contrattata a peso. Le fascine vengono contrattate anche a numero. La contrattazione del bosco in piedi si fa a stima.

ART. 4 (*Requisiti: dimensioni e assortimenti*) – La pezzatura della legna da ardere *forte* di collina e di montagna, può essere: spacco, tondello o fascina.

Lo spacco ha un diametro variante fra i 6 e 14 cm. con limiti di lunghezza non superiori a 1,20 m..

Il tondello di legna "forte" ha un diametro variabile dai 3 ai 6 cm.; la sua lunghezza deve essere compresa fra i 100 e i 120 cm..

Le fascine di essenza forte sono confezionate con tondello. Sono legate con "stroppa" o filo di ferro.

La lunghezza varia da 1 a 1,10 m.; la circonferenza da 55 a 65 cm. ed il peso da 10 a 15 kg. 15, riferito al momento della confezione della fascina.

La pezzatura della legna da ardere *dolce* può essere: spacco, tondello o palo.

Lo spacco ha un diametro variante da 12 a 20 cm. e lunghezza da 1 a 1,20 m..

Il tondello o palo ha un diametro variante da 6 a 12 cm.; la lunghezza normale è di 1,50 m.; sono ammessi anche tondelli di tutta lunghezza.

ART. 5 (*Requisiti mercantili*) – Il prodotto deve essere sano e mercantile. Si intende tale quando non proviene da piante seccate (morte in piedi), non presenta muffe, ha la pezzatura indicata all'art. 4 della presente Sezione ed ha stagionatura non inferiore a quattro mesi.

La legna di essenza dolce è venduta anche allo stato verde.

ART. 6 (*Consegna*) – La consegna della merce viene fatta sulla strada carrozzabile, nel punto vicino al luogo di accatastamento. Il compratore

Camera di Commercio - Piacenza

riceve la legna sul proprio mezzo di trasporto, provvedendo alla sistemazione del carico.

ART. 7 (*Spese di trasporto e pesatura*) – Le spese di trasporto sono a carico del compratore.

Quelle di pesatura sono a carico del venditore.

ART. 8 (*Pagamento*) – Viene effettuato all'atto della consegna.

Il prezzo è riferito al quintale e s'intende per merce franco magazzino dettagliante.

SEZIONE V PALERIE

(Ad uso aziende agricole)

ART. 1 (*Oggetto*) – Sono i pali usati in agricoltura.

ART. 2 (*Forma del contratto*) – I contratti sono verbali.

ART. 3 (*Unità di contrattazione*) – I pali sono venduti a numero.

ART. 4 (*Requisiti*)

- (*Confezioni*) – Si confezionano in fasci assortiti a seconda del diametro.
- (*Zona di produzione*) – I pali si distinguono a seconda della zona di produzione.
- (*Stagionatura*) – La paleria è venduta prevalentemente allo stato verde.

ART. 5 (*Consegna*) – Sono venduti nel luogo di produzione. Il proprietario o il conduttore del bosco procede al taglio, all'ammassamento nel cortile della cascina o lungo una strada carraia ed al successivo carico.

ART. 6 (*Trasporto*) – Il compratore ritira i pali in azienda e provvede, a sue spese, al trasporto sui mercati o nel luogo di consumo.

ART. 7 (*Pagamento*) – E' eseguito all'atto della consegna. S'intende franco carraia.

ART. 8 (*Garanzia: anticipo*) – Si versa un acconto proporzionato all'importo della fornitura.

SEZIONE VI VIMINI

ART. 1 (*Oggetto*) – Sono il prodotto della rimonda primaverile dei boschi cedui di salici rivieraschi del Po.

ART. 2 (*Forma di contratto*) – I contratti sono stipulati verbalmente previa visita della merce.

ART. 3 (*Unità di contrattazione*) – L'unità normale di vendita è il migliaio. Sono venduti anche a peso.

ART. 4 (*Requisiti*) – Possono essere bianchi o neri, a seconda che abbiano subito oppure no la scortecciatura.

Sono mercantili quelli bianchi, sani e asciutti.

ART. 5 (*Consegna*) – E' effettuata al magazzino del compratore oppure alla

stazione ferroviaria più vicina.

ART. 6 (*Pesatura*) – Nella vendita a peso, le spese relative sono a carico del venditore.

ART. 7 (*Pagamento*) – E' eseguito alla consegna.

Il prezzo viene stabilito in relazione all'unità di vendita di cui all'art. 3.

SEZIONE VII FUNGHI ²

ART. 1 (*Oggetto*) – Nei comuni montani e di alta collina si raccolgono principalmente le seguenti specie di funghi commestibili:

- porcino comune e porcino bronzino (*mungot o munga*);
- ovolo (*buled*);
- chiodini (*castagnè*);
- spinarolo (*spinarò*);
- colombina (*panareina*);
- prataiolo (*pratarò e pradarò*);
- ditola (*didell e didella*).

ART. 2 (*Forma del contratto*) – Le contrattazioni fra i raccoglitori e commercianti avvengono verbalmente.

ART. 3 (*Specie di vendita*) – Le contrattazioni fra commercianti avvengono su campione che viene rimesso al compratore.

ART. 4 (*Requisiti*):

- a) I funghi freschi, rappresentati specialmente da porcini ed ovoli, sono confezionati in cestelli sui mercati dei Comuni di produzione.
- b) I funghi essiccati sono costituiti essenzialmente da porcini e vengono classificati in due categorie:
 - *bianchi*: in fette bianche ben sfogliate, a superficie leggermente morbida e vellutata; sono ricavati da funghi giovani, bene essiccati, con il gambo e la testa uniti;
 - *scuri*: a tinta più o meno scura, frammentati; sono ricavati da funghi maturi.

ART. 5 (*Imballaggio*) – Il peso della merce è quello della consegna al netto della tara; gli imballaggi vengono pagati a parte.

Per le spedizioni all'interno si usano sacchi di tela o di cellophan.

ART. 6 (*Pagamento*) – Il pagamento è eseguito alla consegna.

SEZIONE VIII BACCHE DI GINEPRO ³

ART. 1 (*Luogo di contrattazione*) – Le contrattazioni delle bacche di ginepro hanno luogo prima della raccolta.

Camera di Commercio - Piacenza

La consegna ha luogo nel periodo immediatamente successivo alla raccolta che si effettua nei mesi di ottobre e di novembre.

ART. 2 (*Requisiti*) - Le bacche di ginepro, a maturazione completa, acquistano un colore viola scuro e si presentano ricoperte di un sottile strato di pruina.

Sono pregiate le bacche a forma grossa, a superficie liscia, ben stirata.

La merce deve essere asciutta, priva di aghi (aculei) o di altri corpi estranei.

ART. 3 (*Prezzo*) – Il prezzo è commisurato al quintale.

SEZIONE IX MIRTILLO ³

ART. 1 (*Requisiti*) – Il prodotto deve essere a perfetta maturazione, ben pulito e asciutto.

ART. 2 (*Imballaggio*) – La merce viene confezionata in cestini nei luoghi di produzione. Essa si intende al netto della tara. I cestini debbono essere nuovi e pagati a parte.

SEZIONE X FRAGOLE, LAMPONI, MORE ³

ART. 1 (*Raccolta*) – La raccolta dei frutti deve essere effettuata poco prima della completa maturazione e col tempo asciutto.

ART. 2 (*Specie di vendita*) – Le contrattazioni avvengono su “merce perfetta”, che abbia cioè raggiunto il giusto grado di maturazione commerciale ed arrivi a destinazione sana e non fermentata.

ART. 3 (*Imballaggi*) – Le fragole, i lamponi e le more sono venduti in cestini. I cestini debbono essere nuovi.

SEZIONE XI BACCHE DI ROSA CANINA

NON SONO RILEVATI USI.

NOTE

⁽¹⁾ Il taglio dei boschi oggetto della compravendita deve essere autorizzato dalle competenti Amministrazioni.

⁽²⁾ La raccolta dei prodotti del sottobosco è disciplinata dalla Legge Regionale 02.04.1996, n. 6 e da Ordinanze Comunali.

⁽³⁾ Ved. nota (2) della sezione VII.

CAPO IV Prodotti della caccia e della pesca

SEZIONE I PESCE FRESCO

(Contratti fra negozianti all'ingrosso e pescivendoli)

ART. 1 (Oggetto) - La contrattazione interessa pesce d'acqua di mare e pesce d'acqua dolce.

I pesci d'acqua dolce vengono distinti in tre categorie:

- 1^a categoria: storione, anguilla e persico;
- 2^a categoria: carpa, tinca, luccio, pesce gatto;
- 3^a categoria: barbio, cavedano, persico-sole, sgardola, trota e pesce minuto.

ART. 2 (Forma del contratto) – Il contratto si stipula verbalmente.

ART. 3 (Unità e modalità di contrattazione) – Il pesce viene contrattato a kg.; anche quando viene presentato frammisto a ghiaccio oppure ad erba, è venduto a peso netto.

ART. 4 (Requisiti) – Il pesce all'atto della consegna deve essere commerciabile, cioè fresco¹ e conforme alle vigenti normative.

La verifica avviene all'atto della consegna o alla mattina successiva se la consegna avviene di notte.

Qualora, alla verifica, la merce risulti non commerciabile, il compratore ha diritto di rifiutarla. Se essa risulti non corrispondente come denominazione al pesce ordinato, il compratore potrà rifiutare la merce o chiedere una riduzione del prezzo.

ART. 5 (Obbligo di garanzia) – Il pesce deve possedere i requisiti previsti dalla legge. Il venditore garantisce la rispondenza della partita alle norme igienico-sanitarie.

ART. 6 (Pagamento) – Il pagamento è effettuato di regola non oltre il trentesimo giorno dalla consegna.

CAPO V Prodotti delle industrie estrattive

NON SONO RILEVATI USI.

CAPO VI Prodotti dell'industria alimentare

SEZIONE I FARINE

ART. 1 (*Oggetto*) – Oggetto della contrattazione sono le farine di frumento (da pane e pasta) e di granturco (bramata e setacciata).

La vendita delle farine si fa direttamente dai molini o a mezzo dei loro rappresentanti.

ART. 2 (*Clausola speciale*) – Se gli sfarinati sono contrattati con una precisa percentuale di ceneri inferiori ai massimi di legge, la eccedenza di ogni punto dà diritto ad una riduzione del 0,50% sul prezzo, salvo altri accordi.

ART. 3 (*Imballaggio*) – La spedizione si effettua in sacco di carta ovvero la farina è resa sfusa nel silos o contenitore, a domicilio del panificatore.

Il peso dei colli, confezionati in sacchi di carta, deve essere di 25 o 50 kg. lordi.

ART. 4 (*Consegna*) – Le vendite si fanno per consegna pronta o a termine. Per le consegne a termine, si redige uno "stabilito" in doppio originale, che viene fissato dalle parti con le indicazioni delle condizioni di vendita.

Le condizioni di vendita riflettono i tipi, le marche, la quantità, il prezzo, il pagamento, la durata del contratto, la consegna, se fissa ad una data epoca oppure ripartita per mese.

La merce, per i compratori della piazza di Piacenza, è data franco magazzino del panificatore.

La merce è data in qualità e peso al molino anche se è resa franco destinatario.

ART. 5 (*Tolleranza*) – E' tollerato un calo di 50 gr. per sacco da 25 kg..

ART. 6 (*Pagamento*) – Il pagamento può essere effettuato con una dilazione fino a 30 giorni. Quando il pagamento è a pronta cassa, è riconosciuta una riduzione del prezzo fino a Euro 0,50 alla tonnellata.

Quando la merce è confezionata in sacchi di carta, il prezzo è convenuto tara per merce.

ART. 7 (*Reclami*) – Il termine per i reclami sulla qualità della merce spedita è di 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Ogni contestazione per differenza di peso deve farsi all'atto del ricevimento; infatti il peso cambia dopo che il sacco è stato presso il fornaio.

ART. 8 (*Mediazione*) – La provvigione è corrisposta dal solo venditore secondo la tariffa d'uso pari al 5% sul valore della merce.

SEZIONE II DERIVATI DEL POMODORO

ART. 1 (*Oggetto*) - Le vendite di conserve, sia in fusti contenitori che in scatole o tubetti e di pomodori pelati, si intendono riferite alla produzione dell'annata.

La vendita che riguarda annate precedenti deve essere specificata nel contratto.

ART. 2 (*Conclusione del contratto*) - All'atto della stipulazione il compratore precisa il momento di ritiro della merce. Negli scambi industriali generalmente interviene il mediatore; in quelli fra industriali e grossista e dettagliante interviene il rappresentante ed, in qualche caso, il mediatore.

ART. 3 (*Forma del contratto*) - Non sono rilevati usi².

ART. 4 (*Imballaggi*)

a. - Derivati del pomodoro in scatola e in tubetti - Negli scambi tra industria e grossisti o dettaglianti viene venduto in cartoni forniti gratuitamente dal venditore. Negli scambi industriali, la confezione è oggetto di apposita normativa.

Le scatole sono delle seguenti pezzature nominali: da 5 - 3 - 1 - 0,500 - 0,200 - 0,100 kg..

b. - Derivati del pomodoro in fusti - I fusti, salvo diverso accordo, vengono restituiti dal compratore, franco stabilimento del venditore, in buone condizioni.

c. - Pomodori pelati - Sono venduti in cartoni da 6 scatole di 3 kg.; in cartoni da 12 scatole di 1 kg.; in cartoni da 24 scatole di 0,500 kg.. Le pezzature sono nominali. L'imballo è a carico del venditore nella compravendita fra industriali e grossista o dettagliante. Negli scambi industriali la confezione è oggetto di apposita normativa.

ART. 5 (*Consegna*) - Le vendite dei derivati del pomodoro in scatola e in tubetti³ e dei pelati, negli scambi industriali, si fanno franco stabilimento del produttore o magazzino venditore. Il concentrato in fusti viene ritirato in fabbrica con mezzi del compratore. Nel caso che la consegna della conserva in fusti venga differita, il compratore pesa la merce e la contrassegna, col diritto di ritirarla senza oneri di magazzinaggio entro il termine fissato consensualmente. In tal caso il venditore non assume alcuna responsabilità per l'eventuale deterioramento della merce, calo, incendio od altra causa. Nella vendita fra industria e grossista o dettagliante la merce viene consegnata al magazzino dell'acquirente.

ART. 6 (*Pagamento*) - Il pagamento dei derivati del pomodoro in fusti si effettua entro 30 giorni dalla consegna, salvo diversi accordi. In caso di consegna differita il pagamento si effettua al momento in cui la merce

Camera di Commercio - Piacenza

viene pesata e contrassegnata in magazzino.

I pagamenti dei prodotti confezionati in scatole e tubetti vengono effettuati a 30 giorni dalla consegna. Per i derivati del pomodoro, confezionati in pezzature, il prezzo è riferito generalmente a cartoni.

ART. 7 (Difetti) – Nelle vendite di derivati del pomodoro in scatola e in tubetti nel caso in cui, entro la data di scadenza prevista dalla legge, alcuni contenitori spandano, si gonfino, scoppino per fermentazione del contenuto, si sostituisce la merce difettosa, se la percentuale non eccede l'1 o il 2%. Se la percentuale è maggiore, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo. Le scatole difettose restano comunque a disposizione del venditore.

ART. 8 (Mediazione) – Nelle vendite di derivati industriali di pomodoro con intervento del mediatore, si applicano le seguenti tariffe:

- per vendite dal produttore al grossista o dettagliante: 3% dal solo venditore, salvo diversi accordi;
- per vendite da produttore a produttore: 2% dal solo venditore, salvo diversi accordi.

SEZIONE III

BURRO

(Contratti annuali)

ART. 1 (Oggetto e durata del contratto) – E' il burro prodotto nei caseifici durante l'annata agraria.

Per burro si intende quello che risponde ai requisiti chimici, fisici ed organolettici previsti dalle vigenti normative⁴.

Il contratto ha durata di un anno e decorre dal 1 gennaio.

ART. 2 (Creme) – Le creme possono essere vendute sotto forma di zangolato o vendute tal quali.

Sono comunemente commerciate come "centrifugato" o "di scrematrice", che si ottiene con la panna freschissima, spannando il latte con la scrematrice appena giunto in latteria; "di affioramento", prodotto con panna di affioramento; "di siero", fabbricato con panna ottenuta scremando il siero residuo dalla fabbricazione di formaggio grana e provolone con latte intero.

ART. 3 (Consegna) – La consegna è eseguita al caseificio del venditore.

ART. 4 (Trasporto) – La pesatura è fatta nel caseificio e a spese del venditore. Le spese di carico sono sostenute dal venditore, quando il burro è venduto franco partenza.

ART. 5 (Pagamento) – Il pagamento si esegue ogni quindicina o mensilmente, salvo patto contrario.

Il prezzo è stabilito sulla base dei listini ufficiali delle Camere di Commercio di Milano e Piacenza.

ART. 6 (*Vizi*) – Il compratore ha diritto di rifiutare il burro, quando non corrisponda alla quantità garantita, non sia lavorato a regola d'arte, presenti cattivi odori, sia acido, non bene asciutto, né genuino o vecchio.⁵

ART. 7 (*Mediazione*) – La provvigione è a carico di ambo le parti, in misura uguale, secondo la tariffa d'uso:

- Fino a 1 tonnellata: Euro 12 alla tonnellata;
- Oltre 1 tonnellata: Euro 10 alla tonnellata.

SEZIONE IV BURRO

(Contratti per partite)

ART. 1 (*Oggetto*) – E' il burro contrattato a singole partite.

ART. 2 (*Pagamento*) – Il pagamento avviene a presentazione fattura.

ART. 3 (*Mediazione*) – La provvigione è a carico di entrambe le parti, in uguale misura, secondo la seguente tariffa: Euro 13 alla tonnellata.

SEZIONE V FORMAGGIO GRANA PADANO

ART. 1 (*Clausole del contratto*) – I contratti di compravendita per il formaggio grana padano, specificano la qualità, l'annata o il mese di produzione, il numero delle forme, il prezzo, lo scarto, il tempo e il luogo della pesatura e della consegna, l'acconto o caparra, il pagamento ed eventuali garanzie.

a) (*Qualità*) – L'accertamento della qualità si esegue percuotendo con apposito martello le forme, fiutando ed assaggiando la parte di alcune mediante l'ago perforatore⁶.

Per formaggio "scelto" s'intende quello immune da difetti sia interni che esterni.

Per formaggio "0" (zero) s'intende il formaggio le cui forme presentano piccole correzioni di crosta.

Per formaggio "1" (uno) s'intende il formaggio le cui forme presentano un piccolissimo vano interno chiamato vescicotto.

b) (*Scarti*) – Quando le vendite si effettuano per "scelto" e "scelto 0-1", tutte le forme di formaggio che non rientrano in queste formule, costituiscono lo scarto della partita. Il compratore non è tenuto a ritirarlo.

ART. 2 (*Specie di vendita*) – La contrattazione viene conclusa dopo la visita della merce; raramente, anche senza visita, con le formule "scelto" o "scel-

Camera di Commercio - Piacenza

to 0-1", o "la numero", o "com'è".

Con la formula "scelto" s'intende compravenduta una partita di formaggio costituita da forme aventi i requisiti del formaggio "scelto".

Con la formula "scelto 0-1" o "scelto mercantile" s'intende compravenduta una partita di formaggio costituita da forme "scelte" e da forme "0" e "1"; la quantità di queste ultime (zero e uno) non deve essere superiore al 15-20% della quantità complessiva.

ART. 3 (*Base di contrattazione*) – Il formaggio grana è contrattato per partita, intesa per mese di produzione, o a numero.

ART. 4 (*Requisiti*) – Il formaggio deve essere consegnato allo stato bianco, cioè raschiato e pulito a regola d'arte.

ART. 5 (*Bollatura delle forme*) – Viene eseguita, solo in caso di frazione di partita, mediante un timbro a fuoco o a inchiostro che porta le iniziali del compratore; si fa al momento della stipulazione del contratto.

ART. 6 (*Consegna*) – Viene effettuata nel magazzino del venditore per la determinazione dello scarto.

Nelle vendite a pronta consegna si fissa il numero delle forme da ritirare.

In quelle a consegna differita si ritira il "scelto" ed il "scelto 0-1".

ART. 7 (*Trasporto*) – La pesatura si esegue nei magazzini del venditore, al ritiro. La spesa è a carico del venditore.

Le spese di trasporto dal magazzino del venditore a quello del compratore od alla stazione ferroviaria sono a carico del compratore.

ART. 8 (*Pagamento*) – Il prezzo riferito al chilogrammo s'intende per merce nuda franco caseificio da produttore a grossista, pronta consegna, pagamento a contanti.

In caso di pagamenti differiti viene prestata fideiussione .

ART. 9 (*Garanzia: obbligazioni del venditore*) – Il venditore deve custodire a regola d'arte il formaggio fino all'epoca del ritiro ed eseguire le necessarie correzioni, salvo i casi in cui la partita sia venduta "com'è".

ART. 10 (*Mediazione*) – La provvigione è corrisposta da ambo le parti, in ugual misura, secondo la tariffa d'uso:

- da 0 a 20 tonnellate: Euro 6 alla tonnellata;
- da 20,1 a 50 tonnellate: Euro 5 alla tonnellata;
- oltre 50 tonnellate: Euro 4 alla tonnellata.

SEZIONE VI FORMAGGIO PROVOLONE⁷

ART. 1 (*Specie di vendita*) – La contrattazione si effettua previa visita della merce, con specificazione della quantità, qualità, mesi di produzione, ca-

ratteristiche, forma, prezzo, acconto, tempo e luogo della pesatura, della consegna, e del pagamento.

L'accertamento della qualità avviene mediante assaggio della pasta di alcune forme eseguito con tassello.

ART. 2 (Requisiti) – E' "scelto" quello di pasta compatta e immune da difetti; "scelto mercantile" quello di pasta compatta e con una leggerissima sfoglia o piccolissimo occhio.

ART. 3 (Imballaggio) – Il giunco o corda che avvolge il provolone è venduto per merce.

ART. 4 (Consegna) – Viene effettuata nel termine pattuito e nel magazzino del venditore.

ART. 5 (Pesatura) – Si esegue a spese del venditore presso il suo magazzino.

ART. 6 (Pagamento) – Si esegue al domicilio del venditore all'atto della pesatura e consegna del provolone.

Il prezzo è riferito al kg., franco caseificio da produttore a grossista, pronta consegna, pagamento a contanti.

ART. 7 (Garanzia: obbligazioni del venditore) – Il venditore deve custodire a regola d'arte il formaggio fino all'epoca del ritiro.

ART. 8 (Mediazione) – La provvigione è a carico di ambo le parti, in ugual misura, secondo la seguente tariffa:

- da 0 a 20 tonnellate: Euro 6 alla tonnellata;
- da 20,1 a 50 tonnellate: Euro 5 alla tonnellata;
- oltre 50 tonnellate: Euro 4 alla tonnellata.

SEZIONE VII VINO

ART. 1 (Forma del contratto) – Non sono stati rilevati usi.

ART. 2 (Specie di vendita) – I vini si contrattano:

- a) per assaggio alla cantina del venditore;
- b) mediante campione, salvo visita alla partita;
- c) per vini sani, genuini, di produzione dell'annata, con un minimo di gradazione, di un determinato tipo o di una determinata zona.

In questa ultima specie di vendita, le caratteristiche dei vini riguardano la gradazione, il colore, la schiuma e la provenienza.

I vini DOC devono avere superato le analisi di idoneità e di conformità previste dall'apposito disciplinare (vedi Legge 10.02.1992, n. 164 e successive modificazioni).

ART. 3 (Prezzo) – Il prezzo per i vini DOC è normalmente riferito al chilogrammo, il quale corrisponde di solito ad un litro; per i vini da tavola il prezzo è fissato per ettògrado.

Camera di Commercio - Piacenza

ART. 4 (*Campione*) – Il campione si estrae dall'alto con una canna a sifone e deve consistere in una quantità di prodotto prelevata in parte nella zona superiore del recipiente, in parte in quella centrale ed in parte in quella inferiore, ovvero interamente nella zona centrale.

La quantità campionata varia da un quinto di litro ad un litro a seconda del volume del fusto.

Quando il contratto ha per oggetto vino contenuto in recipienti diversi, il campione è unico e viene prelevato secondo le surricordate modalità, proporzionalmente alla capacità dei singoli contenitori.

Quando la vendita è conclusa per campione ed "alla cantina", vengono predisposti due campioni sigillati, conservati uno dal compratore e uno dal venditore.

ART. 5 (*Imballaggio: recipienti*) – I recipienti (damigiane, bottiglioni, bottiglie, ecc.) devono essere resi entro 30 giorni da quello dell'arrivo al luogo di destinazione, se non è stata versata la relativa cauzione.

ART. 6 (*Consegna*) – Non sono stati rilevati precisi termini in materia di consegna⁸.

Il vino è venduto franco cantina del venditore.

Quando il vino contrattato resta per qualche tempo in deposito presso il venditore, il compratore può suggellare le botti.

Se, alla data stabilita, il ritiro della merce non viene effettuato dall'acquirente, il venditore può intimare una diffida. In questo caso la merce deve essere ritirata entro quindici giorni dalla diffida altrimenti il venditore può chiedere la risoluzione del contratto.

ART. 7 (*Verifica della merce*) – La verifica della merce, cioè il controllo circa la rispondenza della merce con il campione, ovvero la pesatura, ovvero il prelievo dei campioni per il riscontro della gradazione, è effettuata al ritiro della merce presso la cantina del venditore, ovvero all'atto della consegna alla cantina dell'acquirente.

ART. 8 (*Tolleranza e calo*) – Nel caso di vendita a campione, sono tollerati l'aumento o la diminuzione in ragione di un quarto di grado in più o in meno senza alcuna incidenza sul prezzo pattuito, rispettati i minimi di gradazione previsti dalla legge.

Nel caso in cui il prezzo del vino è invece convenuto con riferimento al chilogrammo o multiplo di chilogrammo e ad una determinata gradazione, il prezzo subisce un aumento o una diminuzione corrispondente al grado effettivo accertato al momento della consegna.

All'atto della consegna della merce vengono estratti quattro campioni con le modalità di cui al precedente art. 4. Due dei suddetti campioni vengono suggellati dall'acquirente e consegnati al venditore, mentre gli

altri due vengono suggellati dal venditore e consegnati all'acquirente.

Ognuna delle parti provvede a far analizzare il campione presso Istituti riconosciuti onde stabilirne l'esatta gradazione. Qualora i risultati delle due analisi siano contrastanti in misura non eccedente al quarto di grado, la gradazione rimane accertata in misura corrispondente alla media aritmetica dei risultati delle due analisi. Qualora invece la difformità dei risultati superi un quarto di grado, i contraenti provvedono a che si proceda all'analisi dei residui due campioni in loro possesso. Quindi si provvede all'accertamento della gradazione come sopra previsto.

ART. 9 (*Accettazione del vino*) – Il vino di qualunque gradazione si intende accettato quando il compratore lo ha introdotto nei propri recipienti.

ART. 10 (*Trasporto*) – Le spese di trasporto sono a carico del compratore a mezzo di recipienti propri.

ART. 11 (*Pagamento*) – Non ci sono usi generalizzati.

ART. 12 (*Garanzia*) – Se la vendita è stipulata con garanzia di consegna "sano alla spina", il venditore è tenuto a garantire la sanità del vino. Se il vino diventa guasto, il contratto si intende risolto e il venditore deve restituire l'anticipo ricevuto.

ART. 13 (*Vizi*) – Quando l'acquirente ha preteso la suggellatura dei contenitori viene meno la responsabilità del venditore, salvo il caso di rottura del recipiente.

ART. 14 (*Mediazione*) – La provvigione, corrisposta al saldo della partita, è a carico del solo venditore, secondo la tariffa d'uso del 3% per partite in cisterna.

Se il venditore concede una dilazione nel pagamento, oltre a quella stabilita dal contratto, non può ritardare il pagamento della provvigione anche se la dilazione è concessa con l'intervento del mediatore.

In caso di cessione di contratto di vino alla cantina, sia in blocco unico sia parziale, il mediatore ha diritto di percepire la relativa provvigione sempre che la cessione sia conclusa a seguito del suo intervento.

SEZIONE VIII

MANGIMI

(Mangimi semplici)

ART. 1 (*Oggetto*) – Oggetto della compravendita sono i mangimi semplici. Per i mangimi composti e composti integrati si fa riferimento alla Legge 15.02.1963, n. 218 e successive modificazioni⁹.

ART. 2 (*Specie di vendita*) – La merce è venduta su campione reale; talvolta su campione tipo o su denominazione.

Camera di Commercio - Piacenza

ART. 3 (*Unità di contrattazione*) – La merce è espressa in quintali e/o tonnellate.

ART. 4 (*Requisiti*) – La merce si intende “leale” e tale è quella che non ha vizi occulti.

Deve essere anche “sana-secca” e “mercantile”. Sana-secca è quella che non ha odori sgradevoli e comunque non propri della qualità contrattata, non è riscaldata o fermentata né ha macchie di muffa; mercantile è quella priva di difetti che pregiudichino la sua utilizzazione come alimento del bestiame.

ART. 5 (*Imballaggi*) – I mangimi si contrattano in sacchi di carta e/o sacconi in base al peso netto. Si trattano anche alla rinfusa cioè senza imballo.

ART. 6 (*Consegna: tempo*) – In mancanza di designazioni di tempo, la consegna deve essere pronta.

Per consegna pronta si intende la consegna negli otto giorni lavorativi successivi a quello di vendita.

ART. 7 (*Luogo di consegna*) – La consegna può avvenire:

a) franco partenza quando la merce è consegnata al magazzino del venditore; le spese di carico della merce sono sostenute dal venditore;

b) franco arrivo, quando la merce è consegnata sul veicolo al recapito del compratore: le spese di facchinaggio e di scarico sono sostenute dal compratore;

c) franco vagone o veicolo quando la merce è consegnata sul veicolo o sul vagone alla stazione convenuta o in quella più vicina al venditore. Questi è tenuto a curarne il perfetto carico, nonché tutte le operazioni relative alla partenza. Il trasporto è a carico del compratore.

ART. 8 (*Ricevimento*):

a) (Accertamento qualità) – L'accertamento della qualità è fatto all'arrivo della merce sigillata; per la merce sfusa l'accertamento si fa mediante campionamento in contraddittorio: alla partenza se la merce è ritirata con mezzi del compratore; all'arrivo se consegnata con mezzi del venditore;

b) (Rifiuto della merce) – Il compratore ha il diritto di contestare la merce quando non sia sana-secca, leale e mercantile. Il compratore deve contestare la merce mediante telegramma o lettera raccomandata entro 48 ore decorrenti dal ricevimento, se trattasi di difetti immediatamente accertabili o dalla conoscenza del risultato dell'analisi quando questa sia necessaria, l'analisi dovrà essere effettuata entro 5 giorni dal ricevimento. In ogni caso il compratore

è tenuto a ritirare la merce ed a tenerla a disposizione del venditore salvo il suo diritto al rimborso delle spese relative.

ART. 9 (*Ritardo nel termine di consegna*) – Il termine di consegna è tassativo. Per la consegna differita e ripartita il ritardo nella consegna non dà diritto al compratore di rifiutare la merce se non dopo aver costituito “in mora” il venditore¹⁰.

ART. 10 (*Spedizione*) – La merce viaggia per conto, a rischio e pericolo del compratore, quando è spedita franco partenza.

La merce venduta con la denominazione “franco arrivo” viaggia per conto, rischio e pericolo del venditore.

L'accertamento in peso viene fatto alla partenza per merce venduta franco partenza, all'arrivo per merce venduta franco arrivo.

ART. 11 (*Pagamento*) – Il pagamento è eseguito a presentazione fattura. Il prezzo è riferito al quintale e/o alla tonnellata.

In caso di ritardato pagamento, anche se relativo ad altro contratto in corso fra le parti, il venditore, previa regolare diffida, può sospendere o posticipare le spedizioni o chiedere il pagamento alla consegna.

Nei casi di contestazione per ammanco di peso riscontrato con controllo su pesa pubblica, il compratore può trattenere soltanto l'importo corrispondente alla differenza.

ART. 12 (*Garanzia: anticipo di prezzo nelle consegne ripartite*) – Quando la merce deve essere consegnata in più riprese, l'anticipo versato dal compratore resta a garanzia del pagamento dell'ultima fattura.

ART. 13 (*Reclamo*) – Il compratore, che accerti all'arrivo il calo o l'avaria di viaggio della merce riscontrati all'arrivo, è tenuto a farli constatare dal vettore con apposita dichiarazione, dandone immediato avviso al venditore.

Il compratore è tenuto in ogni caso a prendere in consegna la merce.

Nei casi di ammanco di peso o di consegna di prodotto di qualità diversa da quella contrattata, il compratore ne dà comunicazione telegrafica al venditore entro 48 ore dal ricevimento della merce, tenendo la partita a sua disposizione per eventuale verifica¹¹.

Camera di Commercio - Piacenza

NOTE

⁽¹⁾ Definizione contenuta nel D.L.vo 30.12.1992, n. 531.

⁽²⁾ I contratti generalmente sono stesi per iscritto.

⁽³⁾ Tetrapak, fusti asettici.

⁽⁴⁾ Legge 23.12.1956, n.1526 e successive modificazioni.

⁽⁵⁾ Si rimanda per la normativa alla nota precedente.

⁽⁶⁾ Spesso si procede al taglio di qualche forma; si usa anche qualche volta, ove vi sia il concorso del venditore, estrarre un pezzo di pasta col tassello per saggiare meglio la qualità. Quando si procede al taglio, il venditore può obbligare il compratore a ritirare le forme tagliate e ciò indipendentemente dalla conclusione del contratto a seconda delle condizioni pattuite prima del taglio.

⁽⁷⁾ Con D.P.C.M. 09.04.1993 è stata riconosciuta la denominazione di origine del "Formaggio Provolone Valpadana".

⁽⁸⁾ Essi variano generalmente da pochi giorni ad un mese e più; con termini più lunghi prima di marzo, più brevi dopo questo mese.

⁽⁹⁾ La definizione di mangimi semplici e composti e relativi componenti è data dall'art. 1 della Legge 08.03.1968, n. 399.

⁽¹⁰⁾ – Ved. per la "costituzione in mora" l'art. 1219 del Codice Civile.

⁽¹¹⁾ Se la differenza constatata di qualità è riconosciuta, le parti sono solite concordare, sia direttamente, sia con il concorso del mediatore, l'abbuono del prezzo corrispondente. In difetto di accordo, l'abbuono suole essere stabilito a mezzo di arbitraggio amichevole. Di norma gli arbitraggi per differenza di qualità e peso devono essere richiesti entro 8 giorni dalla data del reclamo.

CAPO VII
Prodotti dell'industria del tabacco

NON SONO RILEVATI USI.

CAPO VIII
Prodotti dell'industria delle pelli

NON SONO RILEVATI USI.

CAPO IX
Prodotti delle industrie tessili¹

SEZIONE I
**FILATI DI SISAL E IN POLIPROPILENE PER MIETILEGATRICI,
PRESSARACCOGLITRICI E ROTOPRESSE**

ART. 1 (*Oggetto*) – I filati di sisal per mietilegatrici e pressaraccoglitrice sono anche comunemente detti "spaghi".

ART. 2 (*Determinazione della quantità*) – La quantità viene determinata a peso e a numero di colli contenenti ciascuno una lunghezza determinata.

Anche nel caso di vendita franco destino o "cif" è valido il peso riconosciuto in partenza dalle Ferrovie o altro vettore.

ART. 3 (*Determinazione della qualità*) – Per determinare la qualità del filato o dei filati oggetto della compravendita se ne indicano il titolo metrico e la resistenza.

ART. 4 (*Imballaggio*) – L'imballaggio normalmente è costituito da scatole di cartone o da sacchetti.

ART. 5 (*Tolleranze*):

a) Sul titolo: rispetto al titolo dichiarato, è ammessa una tolleranza del 10% in più o in meno del titolo medio della partita, determinato dopo varie prove;

b) Sulla resistenza: rispetto alla resistenza dichiarata è ammessa una tolleranza del 10% in più o in meno della resistenza media della partita determinata dopo varie prove;

c) Sul quantitativo: è in facoltà del venditore consegnare il 3% in più o in meno del quantitativo ordinato, salvo adeguamento del prezzo.

SEZIONE II FILATI E SPAGHI DI SISAL PER ALTRI USI²

ART. 1 (*Oggetto*) – I filati e spaghi di sisal per altri usi sono quelli lavorati senza olio (a differenza dei filati per mietilegatrici e pressaraccogliatrici).

I filati sono composti da filamenti di fibra ritorti assieme. Gli spaghi (o cordette) sono composti da due o più filati ritorti assieme.

ART. 2 (*Determinazione della quantità*) – La quantità viene determinata a peso.

Anche nel caso di vendita franco destino o “cif” è valido il peso riconosciuto in partenza dalle Ferrovie o da altro vettore.

ART. 3 (*Determinazione della qualità*) – Per determinare la qualità del filato o dello spago oggetto della compravendita, si indicano il numero dei filati componenti ed il titolo metrico degli stessi.

I filati e gli spaghi possono essere forniti rasati e non rasati. Gli spaghi possono essere “ritorti” o “super-ritorti” (questi ultimi sono chiamati anche “spaghi commessi” o “rafforzini”). Se non espressamente pattuito, il fornitore consegnerà spaghi “ritorti”. Salvo espressa pattuizione in contrario, il senso di torsione sarà “Z” per i filati e “S” per gli spaghi. Gli spaghi possono essere confezionati in bobine o rocche (normalmente del peso di circa 3-4 kg.) oppure in gomitoli da 450-500 gr. (se espressamente convenuto).

ART. 4 (*Imballaggio*) – L’imballaggio normalmente è costituito da scatole di cartone o da sacchetti ed il collo ha il peso lordo di circa 20-25 kg..

ART. 5 (*Tolleranze*):

a) Sul titolo: rispetto al titolo dichiarato sono ammesse le seguenti tolleranze in più o in meno del titolo medio della partita, determinato dopo varie prove:

- per filati fino a 400 m./kg.: 10%;
- per filati da 400 a 600 m./kg.: 8%;
- per filati oltre 600 m./kg.: 6%.

Poiché i filati componenti spaghi a due o più capi subiscono un accorciamento dovuto alla ritorcitura (rimborso), le prove di determinazione del titolo dovranno essere effettuate sul filato semplice e cioè svolgendo prima lo spago.

b) Sul quantitativo: è in facoltà del venditore consegnare il 3% in più o in meno del quantitativo ordinato.

SEZIONE III SPAGHI IN POLIPROPILENE PER ALTRI USI

ART. 1 (*Oggetto*) – Gli spaghi in polipropilene sono ottenuti dalla estrusione di granulo di polipropilene e successiva ritorcitura. Possono essere a uno o più capi (generalmente 2 o 3). Nel secondo caso possono essere anche denominati “cordette”.

ART. 2 (*Determinazione quantità*) – La quantità viene determinata a peso. Anche nel caso di vendita franco destino o “cif”, è valido il peso riconosciuto in partenza dalle Ferrovie o da altro vettore.

ART. 3 (*Determinazione qualità*) – Per determinare la qualità dello spago si indicano il numero dei capi (o filati) ed il titolo metrico degli stessi.

Salvo espressa pattuizione in contrario, il senso di torsione sarà “Z” per gli spaghi a un capo e “S” per gli spaghi a due o più capi. Gli spaghi possono essere confezionati in bobine o rocche (normalmente del peso di circa 2-3 kg., oppure 5-6 kg.) oppure, se espressamente convenuto, in gomitoli da 270-300 gr..

ART. 4 (*Imballaggio*) – Normalmente è costituito da scatole di cartone o sacchetti.

ART. 5 (*Tolleranze*):

a) Sul titolo: rispetto al titolo dichiarato sono ammesse le seguenti tolleranze in più o in meno del titolo medio della partita, determinato dopo varie prove:

- per filati fino a 800 m./kg.: 10%;
- per filati da 801 a 1300 m./kg.: 8%;
- per filati oltre 1300 m./kg.: 6%.

Poiché i filati componenti spaghi a due o più capi subiscono un accorciamento dovuto alla ritorcitura (rimborso), le prove di determinazione del titolo dovranno essere effettuate sul filato semplice, cioè svolgendo prima lo spago.

b) Sul quantitativo: è in facoltà del venditore consegnare il 3% in più o in meno del quantitativo ordinato, salvo adeguamento del prezzo.

SEZIONE IV CORDE DI SISAL

ART. 1 (*Oggetto*) – Le corde di sisal sono ottenute ritorcendo fra loro 3 o 4 spaghi (a due o più capi) che prendono il nome di “lignoli” e “trefoli”.

Le corde vengono contrattate in base al loro diametro espresso in millimetri.

SEZIONE V CORDE IN POLIPROPILENE

ART. 1 (*Oggetto*) – Le corde in polipropilene sono ottenute ritorcendo fra loro 3 o 4 spaghi in polipropilene (a due o più capi) che prendono il nome di “lignoli”.

ART. 2 (*Determinazione quantità*) – La quantità viene determinata a peso. Anche nel caso di vendita franco destino o “cif” è valido il peso riconosciuto in partenza dalle Ferrovie o da altro vettore.

ART. 3 (*Determinazione qualità*) – Per determinare la qualità della corda oggetto della compravendita, si indica il diametro in millimetri ed il numero dei lignoli (3 o 4). Le corde vengono confezionate in rotoli o ruote di peso variabile a seconda del diametro delle corde stesse. Normalmente vengono allestiti rotoli di circa 220 metri.

ART. 4 (*Imballaggio*) – L’imballaggio è in carta o politene.

SEZIONE VI RETI IN POLIETILENE PER ROTOPRESSE

ART. 1 (*Oggetto*) – Reti tessute in polietilene ad alta densità da impiegare sulle rotopresse per la raccolta di foraggio e paglia.

ART. 2 (*Determinazione della quantità*) – La quantità viene determinata in metri lineari.

ART. 3 (*Determinazione della qualità*) – Per determinare la qualità della rete se ne indica il peso per metro lineare.

ART. 4 (*Imballaggio*) – La rete viene fornita in rotoli di lunghezza predeterminata (normalmente 2.000 metri lineari cad.) contenuti in scatole di cartone.

ART. 5 (*Tolleranze*) – Rispetto al peso per metro ed alla lunghezza del rotolo dichiarati, è ammessa una tolleranza del 10%.

CAPO X Prodotti dell’industria dell’abbigliamento e dell’arredamento

NON SONO RILEVATI USI.

CAPO XI
Prodotti dell'industria del legno

SEZIONE I
LEGNAMI DA LAVORO PER FALEGNAMERIA
(RESINOSI)

ART. 1 (*Contrattazione*) – I listini dei prezzi, rilasciati dai negozianti, non sono impegnativi fino al perfezionamento del contratto e riguardano unicamente legname di dimensioni normali in commercio.

Quando le forniture di legname si fanno in base al listino dei prezzi, conferita l'ordinazione ed accettata, costituisce rispettivamente accettazione e conferma dei prezzi di listino, salvo in caso di legname importato dall'estero il collegamento con la clausola valutaria.

Quando la fornitura è fatta senza determinazione di prezzo, si intende accettato il prezzo indicato dal fornitore nella fattura, se il compratore non sollevi eccezioni entro 8 giorni dal ricevimento della fattura stessa.

ART. 2 (*Determinazione della quantità*) – La quantità è contrattata a metro cubo, a metro quadrato o a metro lineare a pacchi o a quintali "per vagone" o per "più vagoni" o "per motrici" o "per doppione o bilico" o "per autotreno". Il legname "prismato"³ è contrattato anche "a pacco".

Quando il contratto è fatto per "vagone", il carico non deve essere inferiore alla portata minima del mezzo vettore; in caso contrario, la differenza di nolo va a carico del venditore.

ART. 3 (*Misurazione delle tavole*) – La misurazione delle tavole è fatta a metro cubo e metro quadrato o a metro lineare. Per le tavole non refilate o semirefilate la misurazione è fatta normalmente a metà lunghezza, mediante le superfici delle due facce.

Per il materiale la cui misurazione d'origine è fatta in pollici e piedi, le corrispondenti misure in millimetri e centimetri sono così convenzionalmente stabilite: 1 pollice = 26 millimetri; 1 piede = 30,5 centimetri.

ART. 4 (*Modalità di misurazione o pesatura dei tronchi*) – I tronchi di produzione nostrana o locale sono venduti normalmente a peso.

I tronchi di essenza resinosa e quelli esotici sono venduti a misura (a metro cubo effettivo ricavato dalla misurazione del diametro o circonferenza medi).

ART. 5 (*Requisiti*):

a. Classificazione del legname – Il legname si classifica in legname di essenza dolce, forte e resinosa.

Camera di Commercio - Piacenza

Sono di essenza dolce: il pioppo, l'ontano, il salice, il gattice, il tiglio e piante dalle caratteristiche similari.

Sono di essenza forte: l'ulivo, la quercia, il leccio, il castagno, il carpino, l'olmo, il noce, il frassino, il faggio, l'acacia, l'acero, il rovere e piante dalle caratteristiche similari.

Sono di essenza resinosa: l'abete, il larice, il pino e similari.

- b. Qualità delle tavole – Le tavole si distinguono come segue:
- prima qualità: sono quelle perfettamente sane, nette o con pochi e piccoli nodi sani e legati, esenti da chiavi (nodi trasversali o a baffo), da canastro, da spaccature, da sventature (spaccature sul filo) o da rosato;
 - seconda qualità: sono quelle sane con tolleranza di nodi non viziosi, chiavi in numero non eccessivo, leggere sventature e strisce di rosato, senza spaccature;
 - terza qualità: sono quelle screpolate solo in parte, rosate con qualche piccolo segno di fradicio, con nodi viziosi e numerose chiavi;
 - quarta qualità: sono quelle spaccate o rotte, o con fradicio, intaccato e che per troppi difetti non possono rientrare nelle categorie precedenti pur essendo atte a certe lavorazioni.
- c. Legname sano e mercantile – Sano, si intende il legname che non ha sofferto né allo stato di tronco, né di tavola, che non è nero di muffa, né cotto, né marcio.
- Mercantile, si intende il legname che è di fibra diritta e compatta, con piccola tolleranza di cipollato, di tarlo, di nodi passanti, di rintronature, di gelature e spaccature e che è segnato a regola d'arte.
- d. Stagionatura – Per determinare la stagionatura si fa riferimento alla percentuale di umidità o al peso specifico.

ART. 6 (*Consegna: luogo*) – La consegna è fatta franco partenza o franco arrivo a seconda degli accordi.

ART. 7 (*Consegna: clausole speciali*):

- a. Clausola "circa" - La clausola "circa", riferita al quantitativo, dà facoltà al venditore di consegnare il 10% in più o in meno del pattuito, salvo conguaglio del prezzo. Per le ordinazioni "su distinte" di misure obbligate non è ammessa tolleranza di quantità.
- b. Clausola "da ... a ..." - Se si usa la clausola "da ... a ...", riferita a quantità di legname in genere, il venditore può fornire un quantitativo fra il minimo ed il massimo indicato.
- c. Legname in partita – Quando il legname è contrattato "in partita", il venditore è tenuto a consegnare la partita intera, vergine, come ricavata, senza asportare o venderne la parte migliore.

- d. Clausola "Sano e mercantile" - Detta clausola autorizza il compratore a rifiutare l'intera partita, se tutto il legname non corrisponda ai requisiti espressi nella clausola. Quando una piccola parte soltanto non risulta rispondente, il compratore è tenuto ad accettare quel quantitativo che si presenta, sano e mercantile.
- e. Clausola "Visto e gradito" - Detta clausola obbliga il venditore ad accettare l'intera partita.

ART. 8 (Verifica) – Il compratore, qualora non abbia effettuata la misurazione del legname al momento dell'acquisto, la controlla al ricevimento, comunicando eventuali differenze entro l'ottavo giorno successivo alla consegna, tenendo tutta la merce a disposizione per la verifica.

ART. 9 (Tolleranze):

- a. Tolleranza di quantità – La tolleranza è del 10% in più o in meno del quantitativo fissato. Per le ordinazioni su distinta, non è ammessa tolleranza di quantità.
L'importo è aumentato o diminuito in proporzione all'eccesso o difetto del quantitativo consegnato rispetto a quello pattuito.
- b. Tolleranza sulla lunghezza e sullo spessore delle tavole. Sugli spessori è ammessa una tolleranza di 2 mm. in eccesso o in difetto.
L'eccesso o il difetto di spessore non sono rilevati sotto il profilo della misurazione della cubatura perché, a tale effetto, si fa riferimento alla misura della tavola tipo nella produzione (mm. 20; 25; 30; ecc...), tutto ciò salvi i principi sulla buona fede.
Quando il materiale venduto è misurato fresco, appena fuori sega e consegnato a stagionatura avvenuta, è tollerata una diminuzione di misura dovuta alla stagionatura, pari a circa il 5%.
- c. Tolleranza di qualità – E' tolleranza nei legnami stagionati qualche spaccatura per il verso delle fibre e leggere svergolature derivanti dalla sola stagionatura.

ART. 10 (Ricevimento: svincolo e scarico) – Il compratore è tenuto a provvedere allo svincolo ed allo scarico della merce, versando al vettore l'importo necessario: in difetto le spese di sosta ed i danni sono a carico del compratore.

Il compratore non può sottrarsi a detto obbligo, neanche nel caso di ritardo o di contestazione della merce. Lo svincolo e lo scarico della merce non pregiudicano i diritti di reclamo del compratore.

Soltanto nel caso che risulti evidente, prima dello svincolo e dello scarico, sia dalla fattura sia da altri elementi, che è stata spedita merce diversa dal convenuto, il compratore non è tenuto allo svincolo ma deve darne avviso scritto al venditore.

Camera di Commercio - Piacenza

Nei casi in cui al primo e secondo comma se il compratore non provvede agli obblighi di svincolo e scarico della merce è tenuto al risarcimento per la sosta e i conseguenti danni.

Se per contratto le spese di trasporto e confinali sono a carico del venditore il compratore che ha svincolato la merce deduce il relativo importo dalla fattura e spedisce al venditore tutti i documenti di trasporto e di svincolo, entro otto giorni dalla relativa ricezione: in difetto risponde dei danni.

ART. 11 (Prezzo) – I prezzi sono riferiti a metro cubo, a quintale, a metro lineare, a metro quadrato in rapporto alla qualità della merce e relativa modalità di misurazione o pesatura.

ART. 12 (Reclami) – I reclami relativi alla merce, di qualsiasi specie (numero dei pezzi, qualità, quantità, dimensioni, ecc.), devono essere comunicati al venditore od al suo legale rappresentante con lettera raccomandata entro 8 giorni dallo svincolo, se la merce è stata spedita per ferrovia, o dall'arrivo se è stata trasportata con altro mezzo; in difetto, la merce s'intende accettata.

Il reclamo deve essere specifico.

Il compratore, che ha sporto reclamo, deve tenere a disposizione tutta la merce ricevuta, senza farne uso e custodirla diligentemente a spese e rischio della parte che risulterà inadempiente.

Il venditore, ricevuto il reclamo, deve, entro 8 giorni dallo stesso, rispondere in merito.

Non è dovuta nessuna garanzia per i vizi occulti.

ART. 13 – Il legname viene venduto senza menzione dell'utilizzo.

SEZIONE II

LEGNAME DA LAVORO PER FALEGNAMERIA

TRONCHI INTERI DI ESSENZE TROPICALI E DI ESSENZE FORTI

ART. 1 (Criterio di misurazione):

a) *Lunghezza*: viene rilevata di cm. 10 in cm. 10, con arrotondamento ai 10 cm. inferiori quando non vengono raggiunti i 10 cm. pieni. Nel caso di un tronco le cui testate risultino tagliate trasversalmente, la misura della lunghezza viene calcolata fra i più vicini.

b) *Circonferenza*: il criterio base della misurazione di un tronco rimane quello della rilevazione, mediante nastro metrico, della sua circonferenza a metà lunghezza, oppure calcolata come media delle circonferenze delle due testate. La circonferenza viene misurata sotto

corteccia. Il nastro metrico deve essere teso ed ottenere la massima possibile aderenza alla superficie.

c) *Abbuoni*: il tronco viene venduto per come appare nelle sue esteriorità. Gli eventuali difetti riscontrabili esternamente non influiscono sulla sua misurazione – che è sempre totale – bensì soltanto sulla sua classificazione di qualità e, di conseguenza, sulla pattuizione del relativo prezzo.

Il criterio di misura prescinde dai termini della qualità. Nessun tipo di abbuono è previsto, salvo precisi accordi tra le parti, in relazione alla classifica che al tronco stesso viene attribuita (cioè nel caso che la concessione di un determinato abbuono valga a far rientrare il tronco stesso in una classifica superiore, in quanto il difetto possa considerarsi eliminato).

ART. 2 (*Attribuzione del rischio*) – Il tronco viene venduto senza menzione dell'utilizzo.

Lo stato interno del tronco rimane a completo esclusivo rischio del compratore anche nel caso in cui il venditore effettui la segagione.

SEZIONE III

SEGATI SEMIREFILATI DI PRODUZIONE NAZIONALE RICAVATI DA TRONCHI DI ESSENZE TROPICALI

ART. 1 (*Oggetto*) – Si tratta di segati ricavati da tronchi di provenienza e di essenza tropicali. La loro caratteristica distintiva è quella di avere uno dei bordi delle tavole "refilato", cioè a spigoli vivi, mentre l'altro conserva e segue, totalmente o parzialmente, l'originaria superficie esterna del tronco. Essendo solo per "metà" refilati, essi hanno assunto la denominazione commerciale di "semirefilati".

Si ottengono prevalentemente dalla settura di tronchi precedentemente spaccati per metà in senso longitudinale, ma anche da successive lavorazioni su tavole non refilate, mediante la refilatura a spigoli vivi di un bordo di esse (e quindi anche con presenza di alburno sui due bordi della tavola) o mediante taglio mediano di esse nel senso della larghezza.

ART. 2 (*Qualità 1^a/2^a*) – Le tavole di 1^a qualità sono quelle che, avendo le dimensioni minime dell'art. 3, sono di buona fibra ed esenti, praticamente, da qualsiasi difetto. Sono tollerati i difetti di categoria A di cui all'art. 5, lettera c).

Le tavole di 2^a qualità sono quelle che presentano i difetti di categoria B di cui all'art. 5, lettera c).

ART. 3 (*Dimensioni*) – La lunghezza minima delle tavole è di m. 2. Le misure crescenti vanno di cm.5 in 5.

Camera di Commercio - Piacenza

La larghezza minima delle tavole è di 15 cm.

La larghezza minima nominale si intende quella della faccia stretta, rilevata a metà lunghezza della tavola.

Per quanto alla larghezza minima effettiva in qualsiasi punto della tavola è ammesso che sia inferiore (comunque mai inferiore a 12 cm.) purché tale minore larghezza non interessi più di un terzo della lunghezza della tavola.

ART. 4 (*Spessori*) – Sono considerati di normale produzione gli spessori da mm. 40 a 80 incluso, con progressione di mm. 5 in 5.

E' ammessa una tolleranza sullo spessore di ± 2 mm..

A parte sono da considerarsi i cali naturali per stagionatura.

ART. 5 (*Caratteristiche di lavorazione*):

a) *Spessori*. Su un massimo del 5% dei prezzi è ammessa la presenza di zone di spessore anormale, con superficie limitata ad un massimo di un terzo di quella di ogni singolo pezzo e con profondità massima limitata a ± 4 mm. sullo spessore nominale.

In caso di deficienze maggiori, per maggiore profondità o maggiore superficie, è consentito il declassamento allo spessore inferiore, nei limiti della percentuale indicata.

A parte quanto sopra, è ammessa una deviazione di taglio alle due estremità delle tavole, purché limitatamente ad una lunghezza di 10 cm. per testata e per una profondità massima di ± 4 mm. sullo spessore nominale.

Su un numero limitato di pezzi (massimo 2%) è tollerata una difformità di spessore ai due margini della tavola comunque limitata a ± 3 mm. sullo spessore nominale.

b) *Intestatura*. Tutte le tavole devono essere ragionevolmente intestate.

c) *Difetti*. Sono divisi in due categorie:

Categoria A

- Superficiali fenditure di stagionatura.
- Superficiali chiavi e nodi sani.
- Venature colorate.
- Ogni difetto o macchia o discolorazione che può scomparire con piallatura.

Categoria B

- Spaccature diritte di testata con lunghezza massima pari alla larghezza della tavola.
- Fenditure di stagionatura alle testate.
- Presenza di buchi sparsi di tarli sia sull'alburno che sul durame.

- Buchi isolati di vermi sull'alburno.
- Altri difetti dell'alburno come presenza di marcio o cotto, purché il difetto interessi solo un terzo (in lunghezza) della tavola.
- Presenza di tracce di fenditure e altri difetti di cuore sul bordo refilato della tavola.
- Presenza su un solo bordo della tavola di troncature trasversali delle fibre (cosiddetti colpi di vento o rintronature) ma limitati ad una profondità massima del 20% rispetto alla larghezza della tavola. La determinazione di detta profondità deve essere fatta a vista su tavola non pialata.

d) *Alburno*. La presenza dell'alburno sui segati semirefilati è ovvia e non costituisce in nessun caso difetto o diminuzione del valore del materiale, tranne i casi previsti nella voce "difetti".

Pertanto l'alburno è considerato parte integrante delle tavole a tutti gli effetti.

Tuttavia è necessario che, considerando la faccia minore delle tavole, la traccia di alburno in ogni caso non abbia larghezza media superiore ad un terzo della larghezza di ciascuna tavola considerata.

ART. 6 (*Misurazione*) – Nell'operazione di misurazione, si numerano le tavole in ordine progressivo e si riportano i dati di misura rilevati per ogni tavola su apposita tessera in corrispondenza del rispettivo numero d'ordine.

La *lunghezza* è calcolata in misura crescente di cm. 5 in 5.

La *larghezza* è calcolata dividendo per due la somma delle larghezze delle due facce, arrotondando al centimetro pieno, secondo il criterio qui esemplificato:

media risultante cm. 24,1		calcolare cm. 24
24,2		
24,3		
24,4		

media risultante cm. 24,5		calcolare cm. 25
24,6		
24,7		
24,8		
24,9		

Il rilievo delle larghezze deve avvenire a metà della lunghezza della tavola. In presenza di tavole particolarmente malformate sul bordo non refilato è ammessa la media delle misure rilevate ad un terzo e due terzi della lunghezza.

Camera di Commercio - Piacenza

In presenza di ragionevoli lotti con spessore e lunghezza costanti la misura può essere rilevata anche col sistema della cordella metrica, fermo restando il concetto di arrotondamento finale come da tabella che precede.

APPENDICE N. 1

PRODUZIONE DI SEGATI DI SPESSORI INFERIORI A MM.40 E SPESSORI SPECIALI A RICHIESTA.

Spessori inferiori a mm.40

Possono essere prodotti a completa somiglianza di quelli di produzione normale.

Per i maggiori costi di produzione che essi comportano, costi dovuti alla minore resa, maggiori costi di segazione o manipolazioni, viene indicata una scala di maggiorazione dei prezzi.

Detta scala indica un massimo ed è applicabile prendendo a base il prezzo relativo agli spessori normali (da mm. 40 a 80).

spess.	mm. 20	massimo	20.00%
"	mm. 25	"	16.00%
"	mm. 30	"	13.00%
"	mm. 35	"	10.00%

Sugli spessori da mm. 20 – 25 – 30 la tolleranza di spessore è ridotta a ± 1 mm.

Spessori speciali a richiesta

Possono essere prodotti a richiesta del compratore.

SEZIONE IV SEGATI REFILATI DI PRODUZIONE NAZIONALE RICAVATI DA TRONCHI DI ESSENZE TROPICALI

ART. 1 (*Oggetto*) – Si tratta di segati ricavati da tronchi di provenienza e di essenza tropicale⁴. La caratteristica di questi segati è quella di avere entrambi i bordi delle tavole "refilati", e cioè a spigoli vivi.

A seconda del reciproco andamento dei bordi delle tavole, questi segati si dividono nelle seguenti categorie:

- parallelo effettivo;
- parallelo all'occhio;
- conico.

Gli usi vengono basati sui segati paralleli effettivi, essendo questi di normale produzione in tutti i Paesi di origine.

Apposite appendici considereranno le caratteristiche delle altre voci. I segati refilati possono essere ricavati sia per completamento della

lavorazione dei segati non refilati o semirefilati, sia per diversa lavorazione mediante preventiva squadratura dei tronchi e successiva riduzione in tavole.

Lo scopo per cui si producono tali segati è quello di consentire il massimo utilizzo dei materiali, mediante la riduzione massima della presenza di parti inutilizzabili e mediante l'ottenimento di una forma geometrica regolare.

ART. 2 (*Qualità 1ª e 2ª*) – Sono le stesse previste dall'art. 2 della precedente Sezione III.

ART. 3 (*Dimensioni*) – La lunghezza minima delle tavole è di m. 1,80; le misure crescenti vanno di cm. 5 in 5.

La larghezza minima è di cm. 15.

ART. 4 (*Spessori*) – Si fa rinvio all'art. 4 della precedente Sezione III.

ART. 5 (*Caratteristiche di lavorazione*) – Si fa rinvio all'art. 5 della precedente Sezione III.

ART. 6 (*Parallelismo*) – I due bordi delle tavole devono essere paralleli.

E' ammessa solo una lieve conicità dovuta a lavorazione, fino ad un massimo dell'1% della larghezza della tavola.

Il controllo del parallelismo deve essere effettuato a 20 cm. da ogni testata.

Nei nominati 20 cm. terminali possono esservi imperfezioni di maggiore entità, comunque limitate al 4% della larghezza della tavola.

ART. 7 (*Smusso*) – Su di un massimo del 20% delle tavole, è ammessa la presenza di smusso.

Esso può interessare un lato e un bordo delle tavole per una profondità fino ad un terzo dello spessore delle tavole, e per lunghezza massima di un quinto della lunghezza della tavola stessa.

ART. 8 (*Alburno*) – L'alburno è considerato parte integrale delle tavole. Tuttavia è necessario che la fascia di alburno in ogni caso non abbia larghezza media superiore ad un terzo della larghezza di ciascuna tavola considerata.

ART. 9 (*Misurazione*) – Nell'operazione di misurazione, si numerano le tavole in ordine progressivo e si riportano i dati di misura rilevati per ogni tavola su apposita tessera in corrispondenza del rispettivo numero d'ordine.

La *lunghezza* è calcolata al mezzo decimetro pieno inferiore.

La *larghezza* può essere rilevata in qualsiasi punto della tavola, fatta eccezione per 20 cm. terminali di ogni testata. Essa viene arrotondata al cm. pieno secondo il criterio qui esemplificato:

Camera di Commercio - Piacenza

cm. 24,1		calcolare cm. 24
24,2		
24,3		
24,4		

cm. 24,5		calcolare cm. 25
24,6		
24,7		
24,8		
24,9		

APPENDICE N. 1

REFILATO PARALLELO ALL'OCCHIO

Il parallelismo di questi segati può essere solo apparente cioè apparire tale solo all'occhio.

In effetti i due bordi delle tavole possono essere non paralleli, presentando una conicità fino al 5% della larghezza della tavola.

La conicità va rilevata a 20 cm. da ogni testata.

APPENDICE N. 2

REFILATO CONICO

Sono segati nei quali la conicità è anche apparente e supera il 5%.

SEZIONE V

SEGATI IN BIGLIE "BOULES" DI PRODUZIONE NAZIONALE RICAVATI DA TRONCHI DI ESSENZE TROPICALI

ART. 1 (*Oggetto*) – Un tronco si intende segato in "boules" quando è segato e ricomposto nella sua forma originaria, od almeno le tavole di uno stesso tronco sono collocate in modo tale da essere facilmente identificate.

I tronchi di grosso diametro sono considerati in "boules" anche se le tavole sono segate a metà larghezza, al fine di renderle più maneggevoli. Sono altresì considerati in "boules" anche i tronchi nelle cui tavole centrali è stato eliminato il cuore guasto.

Scopo principale della vendita in "boules" infatti è che l'utilizzatore abbia a disposizione una consistente quantità di materiale ricavato dalla stessa pianta, e pertanto con le medesime caratteristiche.

ART. 2 (*Dimensioni tavole*) – La *lunghezza* minima delle tavole è di m. 2.

La *larghezza* minima è di cm. 20.

ART. 3 (*Spessori*) – Per le singole tavole sono considerati standard gli spessori da mm. 40 a mm. 80 incluso, con progressione di mm. 5 in 5.

E' ammessa una tolleranza sullo spessore di ± 2 mm.

A parte sono sempre considerati i cali naturali per stagionatura.

ART. 4 (Caratteristiche di lavorazione)

a) – Spessori. Si fa rinvio all'art. 5, lett. a), Sezione III;

b) – Intestatura. E' eseguita a facoltà del produttore.

c) – Difetti. E' ammessa, senza l'obbligo di bonifici, la presenza dei seguenti difetti:

- Superficiali fenditure di stagionatura.
- Superficiali chiavi e nodi sani.
- Venature colorate.
- Ogni difetto o macchia o discolorazione che può scomparire con piallatura.
- Spaccature diritte alle testate con profondità massima pari alla larghezza della tavola.
- Spaccature alle testate inclinate o parallele alle facce della tavola, con lunghezza massima pari a metà larghezza della tavola.
- Presenza di buchi di tarli nell'alburno, purché con densità massima di un buco per m. 1, e purché la larghezza del buco non superi il cm. di diametro.
- Altri difetti dell'alburno come presenza di marcio o cotto, purché il difetto interessi solo un terzo (in lunghezza) della tavola.

Sono pure tollerati, ma con l'obbligo di bonificarli interamente, i seguenti difetti:

- L'alburno alterato o cotto per oltre un terzo della lunghezza della tavola.
- Le spaccature provocate dai cosiddetti colpi di vento, sino alla loro totale eliminazione quando superino il numero di una spaccatura ogni m. 1,50.
- Il cuore molle o marcio.
- Le fenditure laterali, quando queste sono presenti almeno ogni 50 cm. e superino i 3 cm. di larghezza.

La presenza di nodi comporta un bonifico nella lunghezza in relazione alle dimensioni del nodo sulla tavola interessata.

La "boule" può essere venduta intera, a metà o a quarti. In ogni caso le tavole devono essere numerate secondo l'ordine di segazione.

ART. 5 (Alburno) – La presenza dell'alburno sui segati in "boules" è ovvia e non costituisce in nessun caso difetto o diminuzione del valore del materiale, tranne nei casi previsti nella voce difetti.

Pertanto l'alburno è considerato parte integrale delle tavole a tutti gli effetti.

ART. 6 (Misurazione) – Nell'operazione di misurazione, si numerano le tavole in ordine progressivo e si riportano i dati di misura rilevati per ogni tavola in

Camera di Commercio - Piacenza

apposita tessera in corrispondenza del rispettivo numero d'ordine.

La misurazione va effettuata a metà lunghezza della tavola facendo la media delle due facce o per semplicità misurando sempre interamente da un solo lato uno smusso.

Si precisa che la larghezza viene sempre arrotondata al centimetro pieno, secondo il criterio qui esemplificato:

cm. 24,1		calcolare cm. 24
24,2		
24,3		
24,4		

cm. 24,5		calcolare cm. 25
24,6		
24,7		
24,8		
24,9		

SEZIONE VI LEGNAME DA LAVORO PER COSTRUZIONE⁵ (RESINOSI E SEGATI DI ESSENZE FORTI E DOLCI)

ART. 1 (*Oggetto*) – I legnami resinosi da costruzione si distinguono in segati, squadri e tondi.

- I segati sono le tavole o assi, i tavoloni, i mezzoni, i murali o correntame e le travi segate.
- Gli squadri sono le travi, le traverse, le traversine e i bordonali.
- I tondi sono la risulta del sezionato delle piante: i puntelli, ovvero le parti estreme della pianta, che si taglia abitualmente in misura da 3 a 5 metri, con punta del diametro di 6-7 cm..

ART. 2 (*Tavolame*) – Il tavolame deve fornirsi di spessore uniforme e refilato.

ART. 3 (*Modo di misurazione*) – Le tavole parallele sono misurate per la loro effettiva larghezza. La misurazione dei murali è fatta sui due lati della sezione con le tolleranze d'uso.

ART. 4 (*Requisiti*):

A. – Dimensioni del legname resinoso –

Tavolame

per dimensione si distingue in:

- "sottomisure", che hanno la larghezza da cm. 8 a cm. 16;
- "merce larga", da cm. 17 in avanti.

La lunghezza normale del tavolame è di m. 4. Per le tavole non intestate la lunghezza di m. 4 deve essere quella utile.

Sono ammesse, senza diritto di abbuono, tolleranze di spessore di mm. 2;
Listelli – le misure commercialmente in uso sono: 2,5 X 4; 2,5 X 5;
3 X 4; 3 X 5; 4 X 4; 4 X 5; 5 X 5; 5 X 6; 6 X 6.

Morali – travetti – sezioni cm. 8 X 8; 8 X 10; 8 X 12; 10 X 10; 10 X
12; 10 X 16 ecc; lunghezza da ripartire da m. 3,00 con progressio-
ne di metro in metro;

Smezzole – sezione cm. 8 X 16; 8 X 20; 10 X 20 ecc; lunghezza da
m. 3,00 con progressione di metro in metro.

E' tollerata la deficienza di sezione di mm. 5 per lato per merce
fresca; sullo stagionato la tolleranza è pari ad un ulteriore 5%.

- B. – Dimensioni legname "uso Trieste" – Le travi squadrate "uso Trieste"⁶
presentano di solito le seguenti sezioni nominali; 9 X 9; 9 X 11; 11 X
11; 11 X 13; 13 X 13; 13 X 16; 16 X 19; 19 X 21; 21 X 24; 24 X 27;
27 X 29.

Tali sezioni si riscontrano alla base e la cubatura viene calcolata
tenendo conto solo della base maggiore per la lunghezza della
trave (sono tronchi di piramide seguendo la pianta 5-7 mm. al metro
lineare).

La lunghezza delle travi squadrate va da m. 3 in avanti in progres-
sione di metro in metro.

ART. 5 (*Tolleranze - smussature*) – Il tavolame refilato è praticamente esente
da smusso. Sono tollerati dei leggeri smussi, semprechè non si presentino
su tutta la lunghezza della tavola. Nei segati (travi, travetti, smezzo-
le, listelli) quando si compera con la clausola "a quattro fili" è tollerato uno smusso
fino al massimo di un quinto del lato maggiore. Quando si acquista a
"quattro spigoli vivi" non è tollerato alcuno smusso.

Quando è richiesto lo spigolo vivo su tutti i quattro fili, con la for-
mula "quattro spigoli vivi", non è tollerato alcuno smusso.

ART. 6 - Il legname viene venduto senza menzione dell'utilizzo.

NOTE

⁽¹⁾ La denominazione e l'etichettatura dei prodotti tessili è disciplinata dal D. L.vo
22.05.1999, n. 194, attuativo della Direttiva CEE 96/74.

⁽²⁾ Spesso anche i filati vengono impropriamente chiamati spaghi. N.B.: Le contrattazioni
avvengono a voce o per iscritto, mediante scambio di proposte di commissione e
conferma di vendita.

⁽³⁾ Prismata: una tavola con lati paralleli.

⁽⁴⁾ Provenienze: Samba, Sapele, Sipo, Tiama, ecc. dall'Africa; Luan, Meranti, Ramin, ecc.,
dall'Asia.

⁽⁵⁾ Per il legname ad uso strutturale si fa riferimento alle norme DIN 4074 - versione 1996
oppure EN 338.

⁽⁶⁾ Le travi squadrate "uso Trieste" vanno misurate al piede; il ragguglio in centimetri è nominale.

CAPO XII
Prodotti delle industrie della carta poligrafiche e
fotocinematografiche

SEZIONE I
PRODOTTI TIPOGRAFICI

ART. 1 (*Proposta di contratto*) – L'ordinazione o commissione può essere fatta direttamente all'azienda grafica, oppure a mezzo dei suoi viaggiatori e rappresentanti. L'ordinazione o commissione fatta a mezzo rappresentanti di commercio o viaggiatori si intende subordinata all'approvazione dell'azienda grafica venditrice.

I preventivi contenenti unicamente il prezzo e la descrizione del lavoro da eseguirsi sono gratuiti ed a carico dell'azienda offerente.

I progetti del lavoro, i disegni, le pagine di saggio, i bozzetti, le prove, le bozze di stampa od altro eseguiti su richiesta del cliente, sono a carico del committente qualora non siano seguiti da ordinazione.

I prezzi segnati sui preventivi impegnano l'azienda grafica che li ha rilasciati solo per il periodo specificamente indicato.

I prezzi si intendono fatti per:

- a) lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro;
- b) originali di lavori editoriali, dattiloscritti su una sola facciata del foglio, ben distinti e ordinati e con la indicazione dei caratteri da usare;
- c) originali di moduli commerciali, inserzioni pubblicitarie e lavori diversi, tracciati nelle loro proporzioni di testo e di spazio.

Salvo patto contrario, non s'intendono compresi nel prezzo del preventivo e vengono perciò fatturati a parte:

- a) le bozze richieste in più;
- b) il maggior costo per le lavorazioni che per causa o ordine del cliente devono essere eseguiti in ore straordinarie e la misura del sovrapprezzo sarà fissata considerando le maggiorazioni stabilite dai contratti di lavoro;
- c) le spese occorrenti a rendere le fotografie, i disegni, gli scritti poco chiari e tutto il materiale destinato alla riproduzione, in condizioni adatte alla regolare lavorazione.

I bozzetti esecutivi, i progetti di composizione e stampa, l'esecuzione di copie di prova, i *clichés*, le pellicole, le selezioni, i punzoni, ecc., quando non siano dettagliatamente specificati nel preventivo di lavoro, si intendono sempre esclusi dal prezzo preventivo e saranno conteggiati a parte.

La consegna degli originali per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni del preventivo, anche se di questo non venne dato regolare benestare.

Il preventivo per la fornitura di volumi si fa un tanto al sedicesimo.

Le pagine bianche o solo parzialmente stampate vengono fatturate allo stesso prezzo delle pagine piene di testo.

L'azienda grafica non è tenuta ad anticipare fondi per: conti correnti postali, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, spedizioni, ecc.

ART. 2 (*Contratto di vendita di stampati*) – La vendita viene effettuata per merce resa al domicilio del cliente, salvo diverso accordo. Le spese di trasporto sono a carico del fornitore, salvo patto contrario, come pure sono a suo carico l'importo dell'imballaggio ed il rischio del viaggio.

ART. 3 (*Contratto di stampa: condizioni*) – La stampa di giornali, di riviste, di bollettini e di tutte le pubblicazioni di carattere periodico si intende assunta con l'impegno, per la durata di un anno, di regolare fornitura degli originali da parte del committente e di pubblicazione da parte dello stampatore, salvo diverso accordo.

L'anticipata sospensione della pubblicazione da parte del committente, dà diritto allo stampatore di essere risarcito per la composizione inutilizzata e per le rimanenze di carta.

La materia prima necessaria per l'esecuzione dell'ordine è fornita dall'azienda grafica. La carta, i cartoni, le tele e qualsiasi altro materiale sono forniti e venduti con le medesime tolleranze e norme cui le cartiere e gli altri produttori usano subordinare le loro vendite ai grafici.

Nel caso che la carta occorrente per il lavoro commesso sia fornita dal committente, essa dovrà avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche del sistema di stampa impiegato.

Quando il committente fornisce la carta all'azienda grafica, nel rendiconto di questa, sarà ammesso uno scarto a seconda della natura del lavoro. Lo scarto è calcolato in relazione alla tintura, al numero dei passaggi ed alle difficoltà di stampa.

Per quei tipi di carta che richiedono una speciale fabbricazione, il committente è tenuto a dare un anticipo sul costo complessivo della carta.

Gli imballaggi della carta fornita dal cliente, i ritagli, i fogli guasti e qualsiasi altro materiale di confezione della medesima, rimangono di proprietà dell'azienda grafica.

I *clichés* e le pellicole sono eseguite su disegni, fotografie, ecc. fornite dal committente; gli eventuali ritocchi ai disegni, fotografie, ecc. sono a suo carico.

I *clichés* e le pellicole sono fatturati a superficie; per la fatturazione

Camera di Commercio - Piacenza

la superficie utile si ottiene moltiplicando la base per l'altezza, entrambe maggiorate di un centimetro.

Per la determinazione delle superfici minime dei vari tipi di incisione e di pellicola, nonché il calcolo dei formati ottimali delle selezioni a colori, valgono i prontuari emanati dai Consorzi Industriali Fotomeccanici Italiani.

I negativi e le composizioni, anche se fatturati a parte, non si consegnano al committente; le deroghe sono preventivamente concordate. A richiesta del committente possono venire conservate per eventuali ordini di ristampa entro tre anni.

I *clichés*, i montaggi e gli impianti per la stampa litografica rimangono proprietà dello stampatore, salvo patto contrario, siglate a richiesta del committente. Gli stessi possono essere acquistati dal committente dietro corrispettivo.

La consegna degli originali da riprodurre, non fa venir meno nel committente il diritto di proprietà e di riproduzione degli originali stessi.

ART. 4 (*Modalità di esecuzione del contratto di stampa*) – Il committente ha diritto:

- *per i lavori editoriali*: al ritiro di alcune copie di bozze in colonna e di alcune delle seconde bozze impaginate per il correttore, intendendosi per bozze quelle ottenute con stampa laser o con fotocopie;
- *per i lavori commerciali*: al ritiro di alcune copie delle prime e delle seconde bozze.

L'azienda non assume responsabilità per errori sfuggiti all'attenzione del committente nella correzione di bozze di stampa o delle prove.

Se il committente non restituisce le bozze corrette ed approvate, o si limita a dare una semplice autorizzazione alla stampa, l'azienda grafica è esente da qualsiasi responsabilità per eventuali errori, non segnalati. Gli errori di refusi segnati sulla bozza verranno corretti gratuitamente se imputabili a svista dell'esecutore. Saranno invece fatturate al committente le eventuali aggiunte richieste dal cliente.

Il committente è tenuto a rispondere della spesa per arresti di macchina dovuti ad attesa di sue deliberazioni o modifiche non comunicate con la restituzione delle bozze o, comunque, a sospensioni determinate da sua volontà o per sua causa.

Il committente è tenuto a restituire le bozze corrette entro un termine concordato a seconda della mole e della natura del lavoro, ogni ritardo può comportare un pari ritardo di consegna.

Quando per ritardo nella restituzione delle bozze, l'azienda grafica debba tenere impegnato il materiale lavorato e immobilizzato per un tempo superiore, il committente dovrà corrispondere un indennizzo pari all'80%

del valore del materiale stesso.

Per i lavori grafici non comprendenti riproduzioni cromatiche da selezione, le bozze sono consegnate in nero con la sola indicazione dei colori che saranno impiegati nella stampa. Se il committente desidera avere le bozze tirate sulla carta destinata al lavoro e nei colori definitivi, le spese relative gli saranno addebitate.

ART. 5 (*Modificazioni delle modalità d'esecuzione del contratto in corso di stampa*) – Iniziatosi il lavoro, le spese per qualunque modificazione richiesta dal committente, sono a carico di quest'ultimo.

Per ogni lavoro grafico a colori, essendo esso la riproduzione fotografica di un bozzetto, disegno, dipinto, ecc., precedentemente approvato, le bozze o prove di stampa non sono suscettibili di modifiche, intendendosi le bozze o prove presentate solo per l'approvazione delle tonalità dei colori.

Per manifesti murali a colori e per i lavori di rotocalcografia, non è prevista la presentazione della bozza o prova. Quando questa venga richiesta sarà addebitata a parte.

Tutte quante le comunicazioni o variazioni riflettenti i lavori devono essere date per iscritto, o sulle bozze o sulle prove o a parte, non avendo valore probatorio quelle date verbalmente.

Gli spostamenti, il rimaneggiamento o rifacimento parziale o totale, le correzioni non tipografiche, le composizioni non utilizzate, sono considerate come modifiche al lavoro e vengono fatturate a parte, così pure le bozze richieste in più dello stabilito.

Nei giornali e nella stampa periodica le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato, l'uso di corpi più piccoli del normale e tutte le varianti nel corpo del periodico che comportano una maggiore spesa della composizione corrente, sono conteggiate a parte. Anche gli estratti vengono addebitati a parte.

ART. 6 (*Consegna*) – I termini di consegna pattuiti sono prorogati per un periodo pari alle eventuali sospensioni di lavoro provocate da casi di forza maggiore o gravi impedimenti di carattere tecnico (rottura di macchine, interruzione forza motrice, mancata consegna di materie prime d'espressa fabbricazione, agitazioni sindacali, ecc.) sia da ritardi verificatisi nella trasmissione di originali, restituzioni di bozze di stampa o di prove, non imputabili all'azienda grafica.

Se, a richiesta del committente, il lavoro viene compiuto in termine di tempo inferiore a quello convenuto o prorogato, il lavoro eseguito in ore straordinarie, notturne e festive, comporta una corrispondente maggiorazione dei prezzi.

Camera di Commercio - Piacenza

ART. 7 (Tolleranze) – Le tolleranze riconosciute sono le seguenti:

- a) sulla qualità e sulla quantità:
- i quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza dal 3% al 10%, in più o in meno, a seconda della natura ed entità del lavoro. Sussistono tolleranze maggiori nel caso di lavorazioni speciali;
- b) per la stampa dei moduli semplici o multipli:
- le tolleranze in più o in meno sul quantitativo ordinato sono le seguenti:

<i>Quantità ordinata</i>	<i>Moduli semplici</i>	<i>Moduli multipli</i>
fino a 5.000 pezzi	10 %	10 %
da 5.001 a 10.000	10 %	10 %
da 10.001 a 30.000	8 %	10 %
da 30.001 ed oltre	7 %	7 %

Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente consegnata. Quando il materiale sia fornito dall'azienda grafica valgono, per le forniture, le tolleranze qualitative e quantitative e le norme cui i produttori delle materie prime usano subordinare le loro vendite.

Detta tolleranza non è consentita per le opere costituite da volumi.

ART. 8 (Reclami) – I reclami da parte del committente debbono essere fatti per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

Eventuali difetti di stampa non comportano il diritto del committente alla riduzione del contratto, bensì solo alla sostituzione della merce difettosa.

ART. 9 (Pagamento) – Il pagamento si intende convenuto in contanti, a ricevimento della fattura.

Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente ricevuta.

Il pagamento della stampa dei periodici viene effettuato alla consegna di ogni numero e prima dell'inizio della composizione del numero successivo.

I pagamenti devono essere fatti alla sede dell'azienda grafica fornitrice.

ART. 10 (Osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti) – La mancata osservanza o violazione, da parte del committente, delle leggi sulla stampa, sui diritti d'autore, o di quelle di Pubblica Sicurezza nonché il rifiuto dello stesso di modificare o rinunciare alla pubblicazione di quanto, a giustificato avviso dell'azienda grafica, possa essere contrario alle suddette leggi e regolamenti, dà diritto all'azienda stessa di risolvere immediatamente il contratto in corso e di rivalersi verso il committente per tutti i danni ad essa derivanti.

La spesa di tutte le copie che, per disposizione di legge o di regolamenti, lo stampatore è tenuto a consegnare a Enti e Autorità, sono a carico del committente.

CAPO XIII
Prodotti delle industrie metallurgiche

NON SONO RILEVATI USI.

CAPO XIV
Prodotti delle industrie meccaniche

SEZIONE I
MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI NUOVE

ART. 1 (*Preventivi*) – I preventivi del venditore sono impegnativi per il periodo di tempo che viene indicato.

I prezzi di offerta si intendono per pagamento a convenire, per merce resa franco domicilio del venditore o franco frontiera.

ART. 2 (*Imballaggio*) – L'imballaggio della merce si intende eseguito a regola d'arte se accettato senza riserva dal vettore.

Gli imballaggi speciali devono essere richiesti dal compratore.

Gli imballaggi non si accettano di ritorno; quando ne sia convenuta la restituzione, questa deve avvenire franca di spese al domicilio del venditore.

Quando l'imballaggio non è compreso nel prezzo della merce, il costo dello stesso deve essere fatturato a parte.

ART. 3 (*Consegna*) – I termini di consegna sono sospesi, oltre che nei casi di forza maggiore, quando il compratore non consegna nel termine convenuto i documenti stabiliti in contratto relativi alla fornitura, e quando non adempie al pagamento delle rate di prezzo da eseguirsi nel tempo che corre tra l'ordinazione e la consegna.

La consegna viene effettuata o con il ritiro della merce da parte del compratore nella sede del venditore, o con la comunicazione da parte del venditore dell'arrivo della merce nel luogo convenuto nell'ordinazione, o con la comunicazione degli estremi della effettuata consegna al vettore, quando la spedizione sia stata eseguita dal venditore.

ART. 4 (*Trasporto e spedizione*) – La macchina si intende venduta franco destinazione. Il trasporto e la spedizione della macchina industriale sono eseguiti a spese e rischio del compratore.

Per le macchine agricole, trasporto e spedizione avvengono per conto e rischio del venditore.

ART. 5 (*Ritardo nella consegna*) – Il ritardo nella consegna, salvo quanto previsto dall'art. 3, primo comma, dà diritto all'acquirente al risarcimento dei danni. Il ritardo dà diritto alla risoluzione del contratto quando è trascorso un periodo massimo di tempo corrispondente ad un terzo di quello

fissato per la consegna¹.

ART. 6 (*Variazioni di prezzo di listino*) – L'aumento del prezzo di listino che si verifichi nel tempo intercorrente tra l'ordinazione e la consegna, dà diritto – salvo patto contrario – alla risoluzione del contratto da parte dell'acquirente con il rimborso integrale delle quote versate in conto prezzo.

ART. 7 (*Garanzia*) – Ove non è espressamente indicato dalla normativa vigente², le macchine sono garantite per un anno.

Durante il periodo della garanzia, il venditore è tenuto a riparare o a sostituire i pezzi che per difetto di fabbricazione o per la qualità del materiale usato, siano diventati inservibili. Le spese di mano d'opera per la sostituzione dei pezzi sono a carico del venditore, come pure le spese di trasporto per riparazione presso l'officina indicata dal venditore.

Le spese di cui al punto precedente, sono a carico del compratore nel caso delle macchine agricole.

La garanzia non ha effetto se il compratore abbia provveduto a riparazioni senza l'assenso del venditore. In ogni caso, il venditore non è tenuto a riconoscere spese che non siano da lui preventivamente autorizzate.

SEZIONE II

COMPRAVENDITA DI MACCHINE USATE

(Macchine per l'agricoltura e per movimento terra)

ART. 1 (*Forma del contratto*) – La compravendita di macchine usate per l'agricoltura e per movimento terra avviene generalmente tramite intermediario, con la consegna della macchina all'acquirente.

ART. 2 (*Caparra*) – E' uso versare al venditore una caparra con funzione di corrispettivo per l'eventuale recesso di una delle parti.

ART. 3 (*Consegna*) – Nella compravendita di macchine usate la consegna avviene generalmente presso il venditore. All'atto della consegna della macchina il venditore è tenuto a consegnare, se richiesta, la documentazione relativa alla proprietà.

ART. 4 (*Verifica*) – Normalmente l'acquisto della macchina usata è subordinato a verifica delle condizioni e del funzionamento della stessa da parte dell'acquirente.

ART. 5 (*Reclami*) – Le clausole "nelle condizioni in cui si trova" e "visto e accettato", danno come per effettuata la verifica della macchina da parte dell'acquirente. Il venditore è responsabile per i vizi occulti. Per le macchine usate, qualora siano vendute come "revisionate" il venditore è tenuto alla garanzia anche per i vizi occulti. La garanzia è concessa solo per le parti meccaniche, escluse quindi le parti elettriche ed elettroniche.³

ART. 6 (*Tariffe e mediazione*) – Se il contratto di compravendita è concluso con l'intervento del mediatore, il compenso è dovuto nella misura del 2,5% da ambo le parti. Nel caso di permuta, la provvigione è commisurata all'intero e dovuta da ambo le parti sulla base del mezzo di maggior valore.

SEZIONE III **AUTOMOBILI E MOTOCICLI NUOVI E USATI**

ART. 1 (*Caparra e prezzo*) – E' uso versare al venditore una caparra con funzione di corrispettivo per l'eventuale recesso di una delle parti. Per gli autoveicoli ed i motoveicoli il prezzo è quello originalmente pattuito e non subisce variazioni in caso di aumenti che si verificano nel tempo intercorrente tra l'ordinazione e la consegna.

ART. 2 (*Consegna*) – Nella compravendita di macchine usate la consegna avviene generalmente presso il venditore. All'atto della consegna della macchina il venditore è tenuto a consegnare la documentazione relativa alla proprietà.

ART. 3 (*Verifica*) – Normalmente l'acquisto della macchina usata è subordinato a verifica delle condizioni e del funzionamento della stessa da parte dell'acquirente.

ART. 4 (*Reclami*) – La clausola "nelle condizioni in cui si trova" e "visto e accettato", danno come per effettuata la verifica della macchina da parte dell'acquirente. Le predette clausole non escludono responsabilità da parte del venditore anche per i vizi occulti. Per le macchine usate, qualora siano vendute come "revisionate" il venditore è tenuto alla garanzia per i vizi occulti. Per i mezzi usati la garanzia è concessa solo per le parti meccaniche, escluse quindi le parti elettriche ed elettroniche. ⁴

ART. 5 (*Tariffe e mediazione*) – Se il contratto di compravendita è concluso con l'intervento del mediatore, il compenso è dovuto nelle seguenti misure:

Automobili nuove: 0,70% dal solo venditore.

Automobili usate: 1% dal solo venditore.

Motocicli usati: 1% dal solo venditore.

NOTE

¹ Sulla piazza si suole determinare i danni per ritardata consegna forfettariamente nella misura dell'1,50% per ogni 10 giorni lavorativi e fino a un massimo del 3% sull'importo della fornitura ritardata.

² Vedi, con riferimento alla vendita di beni di consumo, il D. L.vo 02/02/2002, n. 24 in attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

³ Non esistono usi per la durata della garanzia.

⁴ Non esistono usi per la durata della garanzia.

CAPO XV Materiali da costruzione¹

SEZIONE I LATERIZI

ART. 1 (*Unità di contrattazione*) – La contrattazione è riferita al numero per mattoni comuni, mattoni forati, paramani, tegole marsigliesi, colmi, coppi, torrioni ed elementi singoli di strutture speciali in laterizio armato o in cemento-laterizio armato; è riferita al mq. per piastrelle, tavelle, tavelloni, e per strutture speciali in laterizio armato e cemento-laterizio armato; è riferita al metro lineare per componenti di strutture in cemento armato o in cemento-laterizio armato e per canne fumarie.

ART. 2 (*Requisiti*) – I materiali devono possedere le caratteristiche prescritte dalla normativa vigente.

ART. 3 (*Consegna*) – E' fatta franco fornace per merce caricata sul mezzo di trasporto del compratore.

Se la merce è consegnata al luogo d'impegno del compratore, le rotture si intendono tollerate fino al 5%.

Per le vendite franco cantiere del compratore la consegna si intende nel luogo di impiego del materiale, reso su mezzo di trasporto.

SEZIONE II PIETRE DA TAGLIO E NATURALI DA COSTRUZIONE

ART. 1 (*Unità di contrattazione*) – La contrattazione, a seconda dei vari impieghi della merce, viene fatta a metro lineare, a metro cubo, a metro quadrato ed a corpo, direttamente presso il fornitore del materiale. Le pietre naturali vengono contrattate a metro cubo.

ART. 2 (*Requisiti*) – La pietra arenaria, di produzione locale, deve essere di grana fine, uniforme e compatta. La pietra da costruzione deve essere di natura compatta, non geliva o comunque non alterabile agli agenti atmosferici.

ART. 3 (*Consegna*) – La pietra arenaria viene consegnata caricata sul mezzo di trasporto e la consegna si intende, secondo gli accordi, franco cava oppure franco destino.

SEZIONE III

MATERIALE DI GRES DI FIBRO CEMENTO E DI CEMENTO, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE, MOSAICI VETROSI E CERAMICI, KLINKER E MATTONCINI DI COTTO

ART. 1 (*Unità di contrattazione*) – Le contrattazioni delle piastrelle da pavimento e da rivestimento sono fatte a metro quadrato quando il materiale è fornito in opera oppure in provvista. In quest'ultimo caso per la misurazione effettiva delle piastrelle da rivestimento si fa riferimento ad un calibro medio. Le marmette, i marmettoni, i pietroni e i masselli in agglomerato di cemento sono contrattati a numero o a metro quadrato. I mosaici in ceramica e vetrosi sono contrattati a metro quadrato sia in provvista che in opera; se sciolti sono contrattati a peso; i klinker e i mattoncini di cotto sono contrattati a metro quadrato convenzionale (ovvero misurato comprendendo le fessure). I fogli piani o ondulati per tetti in fibro cemento sono contrattati a metro quadrato o a pezzo; i pezzi speciali a numero.

I tubi, i davanzali e le cornici in cemento sono contrattati a metro lineare; le mattonelle da pavimento e rivestimento a metro quadrato; i manufatti speciali a corpo.

ART. 2 (*Imballaggio*) – Le piastrelle in agglomerato di cemento sono consegnate senza imballo; quelle di gres in pacchi; quelle di ceramica e terracotta in scatole o gabbiette; i klinker e i mattoncini di cotto in palette; i mosaici in scatole di cartone su palette. Il tutto stivato a regola d'arte. Le piastrelle di piccoli formati, le tessere, i vetrosi, sono incollati su carta o rete ed imballati in casse o pacchi.

Nelle vendite il costo dell'imballo è compreso nel prezzo. Il pallet può essere contabilizzato a parte.

ART. 3 (*Consegna*) – Le piastrelle in agglomerato di cemento sono consegnate franco fabbrica o franco magazzino o franco cantiere del committente.

Il prezzo del trasporto viene conteggiato a parte.

ART. 4 (*Requisiti della merce - scelta*) – Le marmette e i marmettoni, le pietrine e i masselli in agglomerato di cemento e i mosaici sono contrattati in un'unica scelta.

Le piastrelle da pavimento e da rivestimento si distinguono in tre scelte.

Nella prima si richiedono superfici piane, formato regolare, bordi integri, uniformità di colore; nella seconda scelta sono tollerati lievi difetti che non pregiudicano l'aspetto in opera e nella terza sono ammessi difetti più sensibili di formato, della superficie, dei bordi, della tinta che comunque non ne impediscano l'utilizzazione nei lavori in cui non devono predo-

Camera di Commercio - Piacenza

minare i pregi estetici.

Il klinker da pavimento o rivestimento è contrattato in due scelte. Nella prima scelta si richiedono pezzi non incurvati, di formato regolare, con bordi integri e uniformità di colore. Nella seconda scelta sono tollerati difetti di formato, di superficie e dei bordi che tuttavia non pregiudichino l'aspetto complessivo del materiale in opera. I pezzi speciali dei materiali di cui al comma precedente vengono contrattati a numero. Per i materiali di fibro cemento e cemento la scelta o qualità è unica.

Per quanto riguarda la qualità dei sopracitati prodotti si rimanda alla vigente normativa UNI.

ART. 5 (*Posa in opera*) – Se nel contratto è convenuta la posa in opera sono a carico del committente:

- a) se trattasi di pavimenti: l'approntamento di un adatto fondo, la fornitura della sabbia o della malta cementizia, il trasporto di tutti i materiali e dell'acqua al piano di posa, l'energia elettrica per i macchinari e la segatura a protezione dei pavimenti;
- b) se trattasi di rivestimenti: la preparazione delle superfici da rivestire con adatto intonaco rustico, ben livellato, il sollevamento e il trasporto dei materiali in genere al luogo di lavoro.

ART. 6 (*Misurazione di "Pose in opera"*) – La misurazione dei pavimenti o rivestimenti contrattati in opera si esegue sulla effettiva superficie tenendo conto delle parti coperte da zoccolino o rivestimento con deduzione di tutti i vuoti di area non inferiori a mq. 0,50.

SEZIONE IV INERTI

(Sabbia, ghiaia, rescone, ciottoli, pietrisco, pietrischetto, graniglia)

ART. 1 (*Unità di contrattazione*) – La contrattazione avviene a metro cubo o a peso.

ART. 2 (*Modo di misurazione*) – Il materiale si misura a metro cubo sul mezzo di trasporto a sponde verticali e superficie superiore spianata orizzontale, oppure a terra in cumuli piramidali regolari (meda o cavalla). La misurazione a peso è fatta sui mezzi di trasporto.

ART. 3 (*Requisiti*) – Tutti i materiali non devono contenere terra, melma o materie organiche in misura tale da renderle inidonee all'uso cui sono destinate.

ART. 4 (*Consegna*) – La consegna del materiale è eseguita sul mezzo di trasporto fornito dall'acquirente oppure franco cantiere.

SEZIONE V CALCE, CEMENTO, GESSO

ART. 1 (*Specie di vendita*) – La calce, il cemento e il gesso e la calce idrata sono venduti sia sfusi sia in sacchi di carta a chiusura ermetica.

Il peso dei sacchi, lordo per netto, è di 50 o 25 kg. per la calce ed il cemento, di 40 o 50 kg. per il gesso, di 33 kg. per la calce idrata.

ART. 2 (*Unità di contrattazione*) – Le contrattazioni avvengono a chilogrammo o tonnellata.

ART. 3 (*Tolleranze*) – Sul peso del prodotto insaccato e/o sfuso è ammessa una tolleranza dell'1% sull'intera partita.

SEZIONE VI PREMISCELATI

(di cemento, di calce o di gesso)

ART. 1 (*Specie di vendita*) – I premiscelati sono venduti in sacchi o sfusi.

ART. 2 (*Unità di contrattazione*) – Le contrattazioni avvengono a peso o a sacco.

ART. 3 (*Tolleranza*) – Sul peso del prodotto insaccato è ammessa una tolleranza dell'1%.

NORME COMUNI ALLE SEZIONI da I a VI DEL CAPO XV

ART. 1 (*Pagamento*) – Per piccoli quantitativi viene eseguito per contanti al momento della consegna merce.

ART. 2 (*Consegna del materiale*) – I materiali sono consegnati o franco fabbrica o franco magazzino di rivendita o franco cantiere del committente.

SEZIONE VII SERRAMENTI INFISSI E SIMILI

ART. 1 (*Misurazione*) – La misurazione dei serramenti da finestra si esegue sulla luce netta del vano muro all'esterno (luce architettonica), misurando la larghezza tra le due spalle finite di intonaco o rivestimento e l'altezza fra il davanzale e il celino finito di intonaco o rivestimento.

La misurazione dei serramenti da porte e da impennate fisse si esegue sulla luce netta del vano all'esterno misurando la larghezza tra le due spalle finite compreso l'eventuale rivestimento in legno o metallo (bussola) e l'altezza tra il piano (pavimento) ed il celino, compreso l'eventuale rivestimento in legno o metallo (bussola).

La misurazione dei rivestimenti di squarci di finestra, di imbotti di porte (spessore di muro), di antescuri, gelosie a ventola e scorrevoli,

Camera di Commercio - Piacenza

cassonetti per avvolgibili, si esegue sullo sviluppo della superficie netta.

La misurazione degli avvolgibili ai fini della fatturazione si esegue sulla luce netta del vano all'esterno, con aumento di 25 cm. sull'altezza e di 3 cm. sulla larghezza se le guide sono incassate.

I serramenti in ferro, in alluminio e altri metalli vengono misurati come quelli in legno, salvo accordi speciali quando siano richieste fasce copri fili o altri elementi decorativi.

ART. 2 (Consegna) – Serramenti, infissi e simili, sono consegnati nel cantiere del committente con verniciatura, salvo specifica richiesta.

ART. 3 (Prezzo) – Il prezzo dei serramenti, infissi e simili, se convenuto in base alla superficie si intende riferito ad una superficie minima di mq. 1,50. Il prezzo di ogni avvolgibile si intende riferito ad una superficie minima di mq. 1,80.

ART. 4 (Posa in opera) – Le opere murarie occorrenti per la posa riguardano il "falso telaio", salvo casi particolari, e sono a carico del Committente che deve altresì fornire gli adeguati aiuti e la manovalanza per lo scarico e la distribuzione dei serramenti sul posto di posa. Il fornitore deve fornire gli accessori e provvedere alla posa in opera dei manufatti esclusa la parte riguardante le opere murarie.

Le maggiori spese per eventuali interruzioni di lavoro che si verificano durante il montaggio e l'assistenza alla posa in opera, se causate dal committente sono a carico di quest'ultimo.

ART. 5 (Garanzia) – Il buon funzionamento degli infissi, serramenti e simili, è garantito per il periodo di un anno dalla posa in opera².

Durante il periodo di garanzia sono a carico del fornitore le eventuali sostituzioni e riparazioni dovute a imperfetta fabbricazione, alla lavorazione ed alla stagionatura del legno o alla qualità del materiale.

Il fornitore non risponde delle alterazioni derivanti da umidità o da eccessivo riscaldamento conseguenti a comportamento negligente del cliente.

SEZIONE VIII PAVIMENTI IN LEGNO

ART. 1 (Oggetto del contratto) – Il materiale per pavimentazione in legno è contrattato a superficie, sia in opera che in provvista. Per le dimensioni e qualità si fa riferimento alle norme Uni.

ART. 2 (Consegna del materiale) – Si richiama quanto contenuto nell'art. 2 delle "Norme comuni alle Sezioni dalla I alla VI" del presente Capo.

ART. 3 (Formati) – Il legno può essere fornito in tavole, doghe, elementi, lamelle quali ad esempio Acapou, afrormosia, angico, andjung, bilinga, cabreuva, doussié, gongalo alves, jatobà, jarrah, ipé, iroko, mansonia,

mecrusse, merbau, missanda, mogano, muhuhu, muninga, mutenye, niové, palissandro, panga-panga, punak, sucupira, teak, wengé, wesambata e similari e faggio incorporato.

ART. 4 (*Qualità e tolleranze*):

- 1° qualità:

Sono tali le tavole, doghe, elementi, tavolette, lamelle senza difetti, a fibre dritte, compatte o leggermente larghe e di colorazione relativamente omogenea. Non sono ammessi difetti sulla faccia in vista e sulla faccia non in vista sono ammessi: piccoli nodi sani, sgranature di lavorazione.

- 1° qualità commerciale:

Le tavole, doghe, elementi, tavolette, lamelle con lievi difetti, a fibre larghe, piatte tornanti o fiammate, di colorazione anche non omogenea. Sulla faccia in vista sono ammessi non più di due nodini sani (occhi di pernice) del diametro massimo di un millimetro e/o macchie o strisce scure (per faggio evaporato).

Sulla faccia non in vista sono ammessi: piccoli nodi sani, sgranature di lavorazione, lievi fenditure, porzioni d'alburno comprendenti non più di 1/4 dello spessore e non più di 1/2 della larghezza della faccia, macchie o strisce scure (per faggio evaporato).

Nelle misure dei listoni sono ammesse le seguenti tolleranze: sullo spessore: 1 mm. in più o in meno; sulla larghezza: 2 mm. in più o in meno; sulla lunghezza: 5 mm. in più o in meno.

La qualità deve essere stabilita contrattualmente, segnata nelle bolle di accompagnamento, ribadita in fatturazione.

Nel caso in cui non sia specificata, le forniture si devono intendere comprensive di tutte le caratteristiche tipiche dell'essenza legnosa presa in considerazione.

Le categorie di appartenenza della qualità devono essere espresse in modo appropriato, secondo le classificazioni ufficiali.

La categoria di appartenenza della qualità è verificata, ai termini di legge, entro 8 (otto) giorni lavorativi (esclusi sabato, domeniche e altri giorni festivi infrasettimanali) dalla ricezione dei materiali.

La non rispondenza ai requisiti stabiliti per le categorie di appartenenza, verificata e segnalata entro gli 8 (otto) giorni stabiliti per legge con lettera raccomandata e prima della collocazione in opera, dà diritto all'acquirente di richiedere l'immediata sostituzione dei materiali ricevuti (tutti gli oneri saranno a carico della venditrice, spese di carico e scarico, viaggi andata e ritorno dei materiali).

La non rispondenza dei requisiti stabiliti per la categoria di appartenenza, non segnalati entro gli 8 (otto) giorni stabiliti per legge oppure se-

Camera di Commercio - Piacenza

gnalata a collocazione in opera parziale o totale dei materiali, verificata ed accertata dalle due parti interessate (venditore ed acquirente) oppure da un perito abilitato a questo ruolo (deve essere un tecnico delle lavorazioni del legno), non dà diritto all'acquirente di pretendere la sostituzione dei materiali ricevuti, mentre avrà diritto alla revisione del prezzo pattuito rapportandolo alla categoria di qualità realmente ricevuta.

L'eventuale asportazione del materiale già posato, ritenuto non conforme, è un onere che verrà assunto incondizionatamente dall'acquirente.

ART. 5 (*Dimensioni*) – Le dimensioni ancorché proposte e segnalate contrattualmente, non impegnano mai il venditore al vincolo delle dimensioni. Il venditore, al momento della spedizione dei materiali, potrà fornire le varie dimensioni previste per lo specifico tipo di pavimento in legno (lamellari, lamparkett da 10 e 14 mm., parchetti da 10-12-14-18-22 mm., listoni o maxi listoni da 18 o 22 mm.). Il venditore terrà conto il più possibile delle dimensioni gradite dall'acquirente.

L'acquirente ha diritto di conoscere le dimensioni dei materiali che gli verranno forniti, richiedendole prima della spedizione dei materiali stessi; in questo frangente l'ordine potrà essere annullato da parte dell'acquirente, qualora le dimensioni proposte non risultassero di suo gradimento.

I materiali, una volta giunti a destinazione, non possono essere contestati per le dimensioni non gradite.

Per i "listoni" e "maxi listoni", anche se non specificato contrattualmente, è prevista sistematicamente una fornitura di materiali in lunghezza inferiori ai 500 mm., fino ad un massimo del 20% circa della quantità ordinata.

ART. 6 (*Campionature*) – Non impegnano mai le dimensioni dei materiali che successivamente all'ordine verranno poi fornite, né tantomeno le colorazioni iniziali e finali dei materiali forniti.

Rappresentano in modo relativo le caratteristiche peculiari dell'essenza legnosa presa in considerazione.

ART. 7 (*Nomi volgari*) – L'essenza legnosa fornita può essere paragonata ad una essenza simile più conosciuta sul mercato ed assumere la stessa denominazione, purché per essa si specifichi il luogo (o continente) di provenienza. Deve corrispondere ovviamente al campione visto ed accettato dall'acquirente.

I nomi volgari delle essenze legnose non si possono assumere a pretestuosità di riconoscimento effettivo; solo i nomi scientifici non possono essere alterati (l'acquirente ha diritto a pretenderli in modo chiaro ed inequivocabile).

Nessun motivo di rivalsa quindi può essere affidato ai vari nomi volgari.

ART. 8 (*Imperfezioni e anomalie dovute alle lavorazioni o ad inadeguate conservazioni*) – Vanno verificate, come per la qualità, entro 8 (otto) giorni lavorativi e segnalate sempre con lettera raccomandata.

Se confermate da verifica tecnica, danno diritto all'acquirente, di richiedere l'immediata sostituzione dei materiali da parte del venditore, con tutti gli oneri del caso a carico di quest'ultimo (venditore).

Anomalie da inadeguata conservazione, verificatesi nei luoghi di destinazione dei materiali, sollevano da qualsiasi responsabilità il venditore.

Per imperfezioni ed anomalie dovute alle lavorazioni, l'acquirente può richiedere sia l'immediata sostituzione dei materiali come già detto, con lo sgombero repentino dai luoghi di deposito dei materiali (comunque in ogni caso), che la rescissione del contratto.

ART. 9 (*Trasporti*) – Lo scarico dei materiali in luoghi protetti e privi di umidità è un onere che riguarda sempre l'acquirente.

ART. 10 (*Posa in opera*) – La posa in opera dei pavimenti di legno deve essere eseguita in locali asciutti, muniti di serramenti esterni e vetri.

Nella posa in opera sono a carico del committente lo scarico e il trasporto del materiale nei singoli locali di posa.

Per i pavimenti da incollare, il piano di posa, a carico del committente, deve essere composto da una caldana perfettamente livellata e lisciata con spolvero di cemento, ad una quota da stabilirsi con il fornitore.

La posa in opera deve essere iniziata solo quando il sottofondo è asciutto (circa 5% di umidità).

ART. 11 (*Misurazione*) – I pavimenti di legno sono misurati da parete a parete, non tenendo conto della parte coperta dall'intonaco del muro.

ART. 12 (*Prezzo*) – Il prezzo dei pavimenti in opera comprende la lamatura e la prima ceratura o verniciatura ed il collante per i pavimenti da incollare.

ART. 13 (*Collaudo*) – La posa in opera dei pavimenti di legno è collaudata dopo ultimati i lavori di lamatura e ceratura o verniciatura.

SEZIONE IX VETRI E CRISTALLI IN LASTRE E PRODOTTI DI VETRO PER L'EDILIZIA

ART. 1 (*Misurazione*) – La misurazione è eseguita su minimo rettangolo circoscritto, con dimensioni a centimetri interi multiplo di 4.

Qualora la misura effettiva non corrisponda ad un multiplo di 4, si adotterà il multiplo immediatamente superiore con valutazione minima pari a mq. 0,50.

ART. 2 (*Consegna*) – I materiali di vetro per l'edilizia sono consegnati sfusi, con imballo da convenire.

Camera di Commercio - Piacenza

Il rischio per la perdita delle cose si trasferisce al compratore all'atto della consegna della merce al vettore o allo spedizioniere.

Nel caso di fornitura in opera, la consegna al committente si intende avvenuta man mano che il materiale è posto in opera.

ART. 3 (Requisiti) – I vetri stampati devono avere lo stampo regolare e devono essere esenti da difetti appariscenti.

Nessuna tolleranza è ammessa sulla qualità di vetri semplici, semidoppi, mezzo cristalli, cristalli, che devono essere piani e senza difetti.

ART. 4 (Prezzo) – Nei contratti per merce consegnata in opera, il prezzo comprende le spese di "rilievo misure", di taglio, di spreco, di trasporto, di manovalanza, di posa in opera, del mastice necessario e dei rischi di rottura.

Gli eventuali ponteggi, l'apprestamento dei mezzi di sollevamento dei materiali al piano di lavoro nonché di locali idonei per l'immagazzinamento dei vetri, sono a carico del committente.

ART. 5 (Garanzie) – La posa in opera dei vetri è fatta con mastice di buona qualità e idoneo all'uso e il fornitore non è tenuto alla garanzia per le infiltrazioni di acqua che non siano imputabili a cattiva esecuzione del lavoro.

Il fornitore non è tenuto alla pulizia dei vetri messi in opera.

CAPO XVI

Prodotti delle industrie chimiche

SEZIONE I CONCIMI

ART. 1 (Imballaggi) – Il prodotto viene confezionato in sacchi e sacconi per merce o alla rinfusa.

ART. 2 (Consegna) – La vendita di tutti i concimi è normalmente per merce franco magazzino di vendita o su mezzi di trasporto del compratore.

Per le consegne in azienda con mezzi del venditore, le spese di trasporto sono a carico del compratore.

ART. 3 (Pagamento) – Il prezzo è stabilito per tonnellata³ di merce insaccata franco destino per i rivenditori e franco magazzino rivenditore per i consumatori.

Il pagamento è a presentazione fattura, salvo diverso accordo.

ART. 4 (Concimi fosfatici: Perfosfato minerale – Scorie Thomas)⁴ –

a) (Perfosfato minerale) - Il prezzo viene fissato per quintale e/o tonnellata sulla base del titolo minimo di anidride fosforica.

b) (Scorie Thomas) – Il prezzo è fissato per quintale e/o tonnellata

in base al titolo di anidride fosforica totale, con garanzia di minimo 75% di solubilità, in acido citrico (metodo Wagner) e 75% di finezza al setaccio Kahl n.100 con le tolleranze di legge.

ART. 5 (*Concimi azotati: Solfato ammonico – Nitrato ammonico – Nitrato di calcio – Calciocianamide – Nitrato di soda – Urea – Solfonitroammonico*) – Il prezzo è fissato per quintale e/o tonnellata in base al contenuto di azoto nitrico, ammoniacale od ureico e a tara merce⁴.

ART. 6 (*Concimi potassici – Solfato di potassa – Cloruro di potassa – Sali potassici – Salino potassico*) – Il prezzo è fissato per quintale e/o tonnellata in base al titolo in ossido di potassio, in sacchi, sacconi o alla rinfusa⁴.

ART. 7 (*Concimi complessi: Fosfoazotati – Fosfopotassici – Azopotassici – Fosfoazotopotassici*) – Il prezzo è fissato al quintale sulla base delle unità fertilizzanti contenute⁴ in sacchi, sacconi o alla rinfusa.

CAPO XVII

Prodotti dell'industria della gomma elastica

NON SONO RILEVATI USI.

CAPO XVIII

Prodotti di industrie varie

NON SONO RILEVATI USI.

NOTE

⁽¹⁾ Materiali da costruzione: normativa di riferimento D.P.R. 21.04.1993, n. 246 "Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106/CEE".

⁽²⁾ La materia della vendita e delle garanzie di consumo è stata disciplinata dal D. L.vo 02.02.2002 in attuazione della Direttiva 1999/44 CE".

⁽³⁾ Sulle unità di misura il D.P.R. 12.08.1982, n. 802 attua la Direttiva CEE n.80/181 relativa alle unità di misura.

⁽⁴⁾ I prezzi sono fissati annualmente in base a provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi.

TITOLO VI

CREDITO ASSICURAZIONI BORSE VALORI

CAPO I

Usi bancari

ART. 1 (*Operazione di credito documentario*) – Nelle operazioni di credito documentario si osservano le “Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari” accertati dalla Camera di Commercio Internazionale.

ART. 2 (*Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti - art. 1528 Cod. Civ.*) – Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall’art. 1527 Codice Civile.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo banca, i documenti devono essere presentati alla banca incaricata durante le ore di apertura degli sportelli.

ART. 3 (*Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dalla banca, all’atto della presentazione dei documenti secondo le forme d’uso - art. 1530 Cod. Civ.*) – Quando il rifiuto da parte di una banca al pagamento del prezzo al presentatore dei documenti è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

ART. 4 (*Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia - art. 1850 Cod. Civ.*) – Se il valore dei beni dati a garanzia dell’anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, le banche usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni.

ART. 5 (*Deposito di titoli a custodia ed in amministrazione - art. 1838 Cod. Civ.*) – I titoli non trattati nei Mercati regolamentati italiani, si intendono assunti a semplice custodia dalla banca, escluso pertanto ogni obbligo da parte della banca stessa di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l’esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi, i premi o i rimborsi di titoli estratti.

La banca esegue, tuttavia, le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

Con riferimento ai titoli trattati nei mercati esteri organizzati e riconosciuti, le banche si fanno carico di informare i depositanti non appena la depositaria estera rende noto alla banca le informazioni relative ai titoli.

ART. 6 (*Raggruppamento dei titoli*) – Nel caso di titoli aventi caratteristiche di fungibilità, o quando altrimenti possibile, le banche possono procedere, anche senza darne avviso al depositante, al raggruppamento di tali titoli ovvero consentirne il raggruppamento da parte degli organismi presso i quali è effettuato il sub deposito e restituire al depositante altrettanti titoli della stessa specie e quantità.

ART. 7 (*Termine per l'esercizio del diritto di opzione*) – Nei casi di aumento di capitale, le banche invitano con sollecitudine i depositanti di titoli a custodia ed amministrazione a far loro pervenire istruzioni in merito all'esercizio dei diritti di opzione, per la conseguente sottoscrizione delle azioni, ovvero alla vendita dei diritti medesimi, entro il quinto giorno di trattazione in borsa del diritto di opzione, per consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute. In mancanza di istruzioni, le banche procedono alla vendita al meglio, se possibile, per conto dei clienti, nonché ad ogni altra incombenza relativa.

ART. 8 (*Liquidazione interessi nei mutui e nelle operazioni bancarie in genere*) – Nelle operazioni attive e passive a breve termine in Euro, il calcolo degli interessi, da parte delle banche, è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile.

ART. 9 (*Rinnovazione di precedente operazione cambiaria*) – Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria, le banche fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: l'estinzione dell'effetto in scadenza e lo sconto del nuovo effetto.

ART. 10 (*Fondi o somme a disposizione*) – Le espressioni "fondi a disposizione" o "somme a disposizione" stanno ad indicare le somme a disposizione di terzi e giacenti presso le banche in attesa di ritiro da parte dei beneficiari.

Dette somme sono infruttifere.

ART. 11 (*Accredito in conto "salvo buon fine"*) – Nell'ambito dei pagamenti che avvengono tramite procedure interbancarie, relativamente ad assegni bancari e circolari in Euro ed alle disposizioni RID¹ e RiBa² le banche usano predeterminare, per ciascuna di dette tipologie di operazioni, il termine trascorso il quale i relativi importi sono da ritenersi definitivamente disponibili; ciò sempre che entro tale termine non sia stato effettuato l'addebito in conto per mancato incasso o si siano verificate cause di forza maggiore – ivi compreso gli scioperi del personale – e fermi restando i diritti della banca trattaria o emittente o domiciliataria per il recupero degli importi indebitamente pagati.

In caso invece di negoziazione di titoli o documenti diversi da quelli suddetti, l'importo viene accreditato con riserva e salvo buon fine e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o incasso e

Camera di Commercio - Piacenza

che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante. E' tuttavia in facoltà della banca rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso.

La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

In caso di mancato incasso, la banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 Codice Civile.

ART. 12 (*Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti - art. 1283 Cod. Civ.*) – Nel caso di mancato pagamento nei termini previsti di quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi ed accessori, le banche addebitano, su tutte le somme rimaste insolute, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato.

ART. 13 (*Esecuzione di incarichi*) – Le banche eseguono gli incarichi ricevuti dall'estero sotto l'osservanza della legge italiana.

ART. 14 (*Termine usuale per il recesso*³) – Nelle aperture di credito a tempo indeterminato (art. 1845 Cod. Civ.) e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente (art. 1855 Cod. Civ.) le banche sono solite, se non diversamente pattuito, esercitare il diritto di recesso con il preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

ART. 15 (*Valuta di addebito in conto corrente*) – Gli assegni vengono addebitati sul conto corrente con valuta data di emissione.

CAPO II

Usi delle assicurazioni

NON SONO RILEVATI USI.

CAPO III

Usi delle borse valori

NON SONO RILEVATI USI.

NOTE

¹ Rapporti interbancari diretti.

² Ricevuta bancaria elettronica.

³ Questo uso non ricorre nei rapporti tra banca e cliente consumatore, ai sensi dell'art. 1469 bis del Codice Civile.

TITOLO VII

ALTRI USI

CAPO I

Prestazioni varie d'opera e di servizi

SEZIONE I

RAPPORTI FRA TINTORIA-LAVANDERIA E PRIVATO

ART. 1 (*Ordinazione e prenotazione*) – Il committente all'atto della consegna dei capi, può richiederne la verifica alla tintoria-lavanderia e deve indicare la lavorazione richiesta. La tintoria-lavanderia rilascia al committente una ricevuta la quale costituisce, di regola, documento per il ritiro dei capi.

ART. 2 (*Tintura a campione*) – Nelle commissioni di tintura secondo campione, la tintoria-lavanderia è tenuta a raggiungere il più possibile il colore desiderato dal committente, ma non a garantire la perfetta imitazione.

ART. 3 (*Verifica dei capi*) – Il committente deve verificare i capi che ritira al momento della consegna.

Non sono ammessi reclami oltre 7 giorni dalla riconsegna.

ART. 4 (*Termini per il ritiro*) – I capi consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro trenta giorni dal termine indicato per la riconsegna, salvo l'applicazione delle norme di cui all'articolo seguente. Decorso il termine la tintoria-lavanderia ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto un supplemento in ragione del 10% per ogni mese o frazione di mese dalla scadenza del termine suddetto. La tintoria-lavanderia non risponde del deterioramento che possa derivare all'oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini oltre il termine stabilito nella commissione, salvo sua colpa nella conservazione o nella custodia. Il diritto al ritiro dei capi si prescrive in un anno dal termine di riconsegna.

ART. 5 (*Ritardo nella consegna*) – Per la riconsegna della merce al committente è ammessa una tolleranza per un tempo pari al termine originariamente stabilito.

ART. 6 (*Smarrimento del capo*) – Si considera smarrito l'oggetto consegnato per la lavorazione che non è reperito alla scadenza del termine di riconsegna iniziale o prorogato come sopra. Il capo si considera smarrito decorsi ulteriori 30 giorni dalla richiesta presentata dall'interessato.

Camera di Commercio - Piacenza

ART. 7 (*Diligenza nell'adempimento*) – La tintoria-lavanderia è tenuta ad osservare l'indicazione dell'etichetta ove esista.

Se le indicazioni sono in contrasto con l'esperienza e le regole tecniche del pulitore, ciò deve essere fatto presente al cliente spiegando gli eventuali rischi che lo stesso cliente dovrà assumersi.

Qualora non vi sia buon esito seguendo a regola d'arte le prescrizioni dell'etichetta, si ricorre ad una perizia per definire la responsabilità nei confronti della distribuzione e/o dell'industria produttrice ovvero della lavanderia. La tintoria-lavanderia, se all'esame dei capi prima della messa in lavorazione, accerti che la lavorazione non darebbe buon esito, ne dà comunicazione al cliente.

ART. 8 (*Risarcimenti*) – La tintoria-lavanderia è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale dei capi, ed in ogni caso il risarcimento non potrà essere inferiore al valore commerciale del capo al momento della consegna.

Per i capi il cui valore è superiore a Euro 750 il cliente, prima della prestazione, deve obbligatoriamente comunicare alla tintoria-lavanderia il valore del capo. Il valore è indicato nella bolla di consegna.

La tintoria-lavanderia ha il diritto di trattenere l'oggetto per il quale ha corrisposto l'indennizzo.

SEZIONE II

NOLEGGIO DI MACCHINE PER MOVIMENTO TERRA¹

ART. 1 (*Oggetto del contratto*) – Oggetto del contratto è la messa a disposizione della macchina dotata di operatore; se trattasi di lavori agricoli la macchina deve essere dotata anche di combustibile.

Tutte le spese inerenti al funzionamento della macchina, la retribuzione dell'operatore, gli oneri contributivi ed assicurativi sono a carico del cedente la macchina.

ART. 2 (*Modo di misurazione*) – I lavori agricoli di spianamento, anche se eseguiti conformi a rilievi di livello, sono valutati in base al tempo impiegato per la loro esecuzione o a pertica.

Gli scavi eseguiti all'asciutto o considerati come tali, vengono misurati nei seguenti modi:

a) Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni raggugliate (media delle sezioni di terreni irregolari) che verranno rilevate in contraddittorio con l'appaltatore all'atto della consegna.

Quando gli scavi interessano terreni irregolari per cui risulta difficile la misurazione del volume con il metodo delle sezioni raggugliate, oppure quando gli scavi sono di modesta entità, si ricorre, se il materia-

le viene caricato su automezzo, al peso, se possibile, o, altrimenti, si fa riferimento alla misurazione a metro cubo su automezzo.

Quando il terreno smosso viene utilizzato per la formazione di un rilevamento, è possibile eseguire, in alternativa al sistema delle sezioni ragguagliate, la misurazione in volume del rilevato stesso.

b) Gli scavi di fondazione vengono computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità, sotto il piano degli scavi di sbancamento, o del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

ART. 3 (Prezzo) – Il prezzo dei lavori di spianamento agricoli viene convenuto ad ora o forfettariamente o a misura con riferimento alla pertica piacentina.

Negli scavi in genere il prezzo, riferito a volume, a peso e a corpo, a seconda del metodo di misurazione del lavoro eseguito, viene convenuto comprensivo di tutti gli oneri che l'appaltatore potrà incontrare per:

- taglio di piante, estirpazione di ceppaie, splateamento o sgrassato del terreno vegetale;
- carico, trasporto, scarico e sistemazione a qualsiasi distanza delle materie di rifiuto in discariche controllate;
- regolarizzazione delle scarpate o pareti e spianamento del fondo;
- cernita ed allontanamento a rifiuto di materiale non adatto alla esecuzione del lavoro;
- ogni altra spesa, infine, necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

Qualora nel corso dei lavori si renda necessario eseguire opere impreviste, il relativo corrispettivo è pattuito a parte.

SEZIONE III

LOCAZIONE DI MACCHINE PER MOVIMENTO TERRA

ART. 1 (Oggetto del contratto) – E' la messa a disposizione della macchina priva di operatore. Il combustibile è a cura del locatario.

ART. 2 (Ordinazione) – Nella locazione di macchine per movimento terra, la prenotazione e l'ordinazione sono effettuate, normalmente, per iscritto.

ART. 3 (Accettazione dell'ordinazione) – L'accettazione dell'ordinazione, con l'indicazione degli attrezzi o equipaggiamenti necessari per l'uso convenuto della macchina, avviene per iscritto.

ART. 4 (Requisiti delle macchine) – Le macchinelocate devono essere consegnate in stato di perfetto funzionamento e rispondenti ai requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione infortuni.

Camera di Commercio - Piacenza

ART. 5 (*Calcolo del canone della locazione*) – La locazione ha durata minima di un giorno. Il canone viene calcolato con riferimento ai soli giorni lavorativi di calendario, a meno che la macchina venga impiegata anche nei giorni festivi.

Il canone è stabilito in relazione ad un periodo di funzionamento giornaliero di 8 ore. Il canone è proporzionalmente ridotto per i periodi temporali di fermo macchina. Oltre le 8 ore il canone viene aumentato proporzionalmente.

Il canone di locazione degli attrezzi e degli equipaggiamenti richiesti, oltre a quelli convenuti contrattualmente, viene conteggiato a parte.

ART. 6 (*Montaggio e smontaggio*) – Il montaggio e lo smontaggio della macchina, se necessari, sono normalmente eseguiti dal locatore a spese del locatario.

ART. 7 (*Garanzia per danni*) – La garanzia non è dovuta dal locatore se il danno alla macchina dipende da condizioni anormali di impiego.

Sono escluse dalla garanzia quelle parti della macchina soggette a ricambio periodico per il normale impiego.

Il locatario, per provvedere alla riparazione o alla sostituzione di parti della macchina, deve sempre avere il preventivo assenso del locatore, il quale è tenuto a dare immediate disposizioni al riguardo.

Il locatario deve comunicare al locatore dove la macchina e gli attrezzi relativi sono depositati e usati.

ART. 8 (*Garanzia per furti*) – Il furto della macchina è a danno del locatario.

Il locatore può vincolare la locazione alla stipula di una Polizza di assicurazione. Nel caso l'assicurazione sia stipulata dal locatore, questi potrà esigere il rimborso del relativo onere. Restano a carico del locatario le eventuali franchigie o scoperti.

CAPO II Usi marittimi

NON SONO RILEVATI USI.

CAPO III Usi nei trasporti terrestri

SEZIONE I AUTOTRASPORTO DI MERCI²

ART. 1 (*Autotrasportatore*) – Per impresa di autotrasporto si intende l'impresa autorizzata al trasporto di cose per conto di terzi ed iscritta al relativo Albo Nazionale degli Autotrasportatori.

ART. 2 (*Proposta*) – La proposta di trasporto, ove non contenga diversa condizione, s'intende fatta per il giorno successivo a quello in cui la proposta stessa è stata accettata dall'autotrasportatore.

ART. 3 (*Accordo delle parti*) – L'accordo di trasporto viene di regola concluso mediante adesione ad un disciplinare proposto dal Committente. Il contratto di trasporto viene di regola concluso verbalmente.

ART. 4 (*Operazioni di carico e scarico*) – Sono rispettivamente a completo carico del committente e del ricevente. Sono escluse operazioni di carico da parte del vettore.

ART. 5 (*Rischi durante il trasporto*) – Il vettore non risponde dei danni causati da ritardi, perdite od avarie derivanti da casi di forza maggiore, da vizi della merce o da insufficiente o difettoso imballaggio.

ART. 6 (*Ricevimento merci con riserva di qualità*) – Qualora il destinatario intenda avvalersi della clausola di riserva di qualità è tenuto a rilasciare al vettore un campione significativo prelevato dalla merce trasportata. In difetto della campionatura il destinatario non potrà avvalersi della predetta riserva.

SEZIONE II TRASPORTO DI MERCI A COLLETTAME

ART. 1 (*Oggetto*) – Oggetto del contratto è il trasporto di merce che non implichi l'uso dell'automezzo per un solo committente.

ART. 2 (*Forma del contratto*) – Il contratto per il trasporto è stipulato con il rilascio della bolla di accompagnamento della merce sulla cui copia il vettore trascrive i dati indicativi dell'impresa e del mezzo rilasciandola al committente³.

ART. 3 (*Modalità di spedizione*) – I ritiri e le consegne delle merci si intendono effettuate a piano terra, numero civico del mittente e del destinatario.

I colli di peso unitario superiore a kg. 100 ed i fusti di peso superiore a kg. 180 s'intendono assunti, agli effetti del trasporto, ed in entrambe le prestazioni, a bordo automezzo.

Le prestazioni diverse vanno considerate supplementari al normale contratto di trasporto e conseguentemente tassate secondo i corrispettivi da valutarsi in dipendenza dell'entità delle prestazioni stesse.

ART. 4 (*Prezzo del trasporto*) – Il prezzo del trasporto è variabile col peso e

Camera di Commercio - Piacenza

con la natura della merce, nonché in base alla distanza del luogo di riconsegna.

ART. 5 (*Clausole speciali – merci voluminose*) – Le merci voluminose, e si intendono per tali quelle che non raggiungono il rapporto di kg. 350 per mc., vanno tassate proporzionalmente secondo il rapporto anzidetto⁴.

ART. 6 (*Indennità di giacenza*) – La merce che non può essere consegnata al destinatario, per qualsiasi ragione non imputabile al vettore, potrà essere depositata a cura dello stesso nei propri magazzini dietro applicazione di un'indennità giornaliera, commisurata alla natura ed alla entità della merce.

ART. 7 (*Riconsegna*) – Le eventuali riconsegne delle merci giacenti saranno gravate di tutte le spese relative, fermi restando i diritti di cui all'art. 6.

ART. 8 (*Rischi durante il trasporto*) – Il vettore non risponde dei danni causati da ritardi, perdite od avarie derivanti da casi di forza maggiore, da vizi della merce o da insufficiente o difettoso imballaggio. Il vettore ha l'obbligo di verificare la quantità della merce e lo stivaggio per la sicurezza stradale.

CAPO IV

Usi nei trasporti aerei

NON SONO RILEVATI USI.

CAPO V

Usi nella cinematografia

NON SONO RILEVATI USI.

NOTE

⁽¹⁾ Si richiama la necessità di munirsi delle preventive prescritte autorizzazioni di Legge.

⁽²⁾ Vedere: per il peso delle cose trasportate il D.P.R. 06.10.1978, n. 627 e il D.M. 28.11.1978; per i termini di carico e scarico e per l'indennità di sosta il D.M. 18.11.1982; per la dichiarazione di valore, responsabilità e rimborso spese assicurative la Legge 22.08.1985, n. 450.

⁽³⁾ Vedere, per dichiarazione di valore, Legge 22.08.1985, n. 450.

⁽⁴⁾ In pratica, il peso tassabile viene calcolato moltiplicando per 3,5 i centimetri cubi del collo.

CAPO VI Usi in materia di informatica

SEZIONE I CONTRATTO DI LICENZA D'USO DI SOFTWARE

ART. 1 (*Licenza d'uso*) – Si suole denominare “licenza d'uso” il contratto con cui una parte (generalmente definita come Azienda) si obbliga a concedere all'altra parte (detta Cliente) il diritto di utilizzare, dietro corrispettivo, programmi per elaboratore, normalmente da essa realizzati (anche sulla base delle indicazioni fornite dal Cliente) e di cui rimane proprietaria, corredati dalla documentazione d'uso.

ART. 2 (*Scelta dei programmi*) – E' il Cliente a scegliere i programmi sulla base delle sue esigenze e delle specifiche caratteristiche del sistema in cui tali programmi dovranno essere utilizzati. Correlativamente la responsabilità per quel che riguarda la correttezza delle informazioni fornite all'Azienda per la realizzazione dei programmi e, quindi, per quel che riguarda la scelta dei programmi rimane in capo al Cliente, a carico del quale rimangono i relativi rischi.

ART. 3 (*Durata*) – La concessione della licenza è normalmente a tempo indeterminato salvo che sia stabilita dalle parti una durata particolare.

ART. 4 (*Consegna*) – Il Cliente indica l'indirizzo a cui i programmi e la documentazione allegata dovranno essere consegnati, franco di porto, entro un termine da lui indicato. Quando oggetto del contratto sono implementazioni del programma a consegne ripartite, generalmente il termine non è vincolante per l'Azienda.

ART. 5 (*Installazione*) – Qualora il Cliente lo richieda l'Azienda installa i programmi sull'elaboratore autorizzato (l'installazione è normalmente oggetto di separato contratto). A tal fine il primo mette a disposizione del personale della seconda tale elaboratore. Al termine della fase di installazione e qualora questa abbia esito positivo i programmi si intendono accettati dal Cliente. Eventuali ulteriori prestazioni di assistenza richieste dal Cliente vengono effettuate sulla base delle tariffe in vigore in quel momento. L'Azienda accerta che l'installazione avvenga a regola d'arte e che sia compatibile con i programmi già in essere sull'elaboratore.

ART. 6 (*Utilizzazione dei programmi*) – Il Cliente può utilizzare i programmi sul solo elaboratore autorizzato e non potrà fare copie di essi se non per motivi di sicurezza e funzionalità operativa, ferma restando l'estensione alle copie delle disposizioni del contratto. Per nessun motivo il Cliente potrà

Camera di Commercio - Piacenza

fare copie della documentazione senza l'autorizzazione dell'Azienda.

ART. 7 (*Proprietà - Divieto di cessione*) – La proprietà dei programmi oggetto del contratto rimane esclusivamente in capo all'Azienda o a chi le ha fornito il programma. Conseguentemente al Cliente è vietato distribuirli in pubblico, cederli o darli in sub-licenza. Il Cliente non può neppure consentire l'uso dei programmi a terzi, né a titolo gratuito né oneroso.

ART. 8 (*Segreto - Modifiche*) – Sul Cliente grava l'obbligo di mantenere il segreto sui programmi e sulla documentazione. Il Cliente non può poi modificare i programmi o incorporarli in altri senza l'autorizzazione scritta dell'Azienda.¹

ART. 9 (*Canone*) – Il corrispettivo è normalmente "una tantum". Può consistere, nel caso di contratti di durata annuale o pluri-annuale, in un canone da pagarsi annualmente (nel qual caso il canone viene fatturato dall'azienda in via anticipata all'atto dell'accettazione del contratto, e poi, il primo giorno lavorativo di ciascun successivo periodo di durata dello stesso). I pagamenti vanno di solito effettuati entro 30 giorni dalla data della fattura a mezzo rimessa diretta.

ART. 10 (*Garanzie e responsabilità*) – L'Azienda garantisce che i programmi forniti siano in grado di effettuare le operazioni previste e normalmente si impegna per 6 mesi a mantenere i programmi in tale condizione, provvedendo a sue spese alla loro sostituzione, modifica o correzione. La garanzia peraltro è subordinata al corretto funzionamento dell'elaboratore e del Software di sistema ed al corretto uso del sistema, di rete e dei sistemi di interconnessione da parte del Cliente.

ART. 11 (*Restituzione dei programmi*) – In caso di risoluzione del contratto il Cliente deve restituire i programmi e cancellare o distruggere le copie in suo possesso entro un mese, dandone conferma scritta all'Azienda.

ART. 12 (*Assistenza e consulenza*) – L'eventuale fornitura di servizi di assistenza e/o consulenza per la manutenzione, l'aggiornamento, l'avviamento ecc... dei programmi, comporta la stipulazione di appositi contratti che rimangono del tutto separati e distinti dal primo.

ART. 13 (*Comunicazioni*) – Avvengono normalmente mediante raccomandata a.r. o forme riconosciute dalla legge ai fini della certezza del ricevimento del contenuto della comunicazione per il mittente e per il destinatario.

ART. 14 (*Controversie*) – Può essere prevista la devoluzione delle controversie nascenti dal contratto ad un arbitro o ad un collegio arbitrale. Altrimenti, di solito, viene dichiarato competente il foro del luogo in cui ha sede l'Azienda.

SEZIONE II CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE

ART. 1 (*Fornitura*) – Con tale contratto l’Azienda si obbliga a fornire al Cliente programmi per elaboratore, di cui il Cliente approva le specifiche funzionali e tecniche fornite e/o concordate con l’Azienda.

ART. 2 (*Informazioni e specifiche tecniche*) – Il Cliente fornisce dichiarazioni e garanzie relative agli elaboratori e alle altre apparecchiature di cui dispone. Su tali dichiarazioni e garanzie si basa l’obbligo dell’Azienda. Il Cliente assume piena responsabilità delle dichiarazioni fornite.

ART. 3 (*Proprietà - Uso - Riproduzione*) – L’Azienda mantiene la proprietà dei programmi e della documentazione, ma il Cliente può usarli e riprodurli liberamente per uso interno.

In alternativa, si prevede che, al contrario, i programmi e la documentazione siano di proprietà del Cliente, con la possibilità per l’Azienda di usarli e riprodurli liberamente salvo, in caso di commercializzazione, il pagamento in favore del Cliente di *royalties*.

Una terza ipotesi è data dalla proprietà comune del Cliente e dell’Azienda di programmi e documentazione, con facoltà ed oneri analoghi a carico delle parti.

In ogni caso, da un lato il Cliente deve mantenere riservato il contenuto di programmi e documentazione e, dall’altro, l’Azienda si obbliga a mantenere riservate le informazioni relative all’attività del Cliente di cui dovesse venire a conoscenza in relazione alle prestazioni previste dal contratto. I concetti, le idee o le tecniche relativi alla elaborazione dei dati sviluppati dal personale dell’Azienda in connessione alla prestazione dei servizi di cui al contratto possono essere usati liberamente dall’Azienda e saranno di sua proprietà qualora si concretino in invenzioni, scoperte o beni protetti da diritti di proprietà intellettuale. In tale ultimo caso, però, l’Azienda concede già nel contratto al Cliente licenza non esclusiva irrevocabile e gratuita di sfruttamento di tali invenzioni, scoperte o altri beni.

ART. 4 (*Consegna*) – Il Cliente indica l’indirizzo a cui i programmi e la documentazione allegata dovranno essere consegnati, franco di porto, entro un termine indicato.

ART. 5 (*Installazione e collaudo*) – Grava sul Cliente l’obbligo di consentire al personale dell’Azienda di utilizzare le macchine a cui sono destinati i programmi, onde verificare questi ultimi.

Alla consegna del software il cliente firma un apposito verbale.

Il regolare funzionamento dei programmi viene verificato mediante test predisposti dall’Azienda in collaborazione con il Cliente.

Viene quindi firmato un verbale definitivo di collaudo.

Camera di Commercio - Piacenza

ART. 6 (*Responsabili del contratto*) – Si prevede che entrambe le parti nominino un responsabile del contratto ed eventualmente referenti tecnici.

ART. 7 (*Responsabilità*) – L’Azienda si obbliga per 6 mesi dalla consegna a eliminare a sue spese vizi e difformità rispetto alle specifiche funzionali. La garanzia, peraltro, è subordinata al corretto funzionamento dell’elaboratore e del software di sistema ed al corretto uso del sistema di rete e dei sistemi di interconnessione da parte del Cliente ed a condizione che il Cliente non effettui modifiche strutturali al programma e che venga mantenuto il rispetto delle specifiche tecniche di cui all’art. 1 della presente sezione.

ART. 8 (*Altri contratti*) – L’eventuale fornitura di servizi di assistenza e/o consulenza per la manutenzione, l’aggiornamento, l’ulteriore sviluppo, l’avviamento, ecc... dei programmi comporta la stipulazione di appositi contratti, che rimangono del tutto separati e distinti dal primo.

ART. 9 (*Comunicazioni*) – Avvengono normalmente mediante raccomandata a.r. o forme riconosciute dalla legge ai fini della certezza del ricevimento del contenuto della comunicazione per il mittente e per il destinatario.

ART. 10 (*Controversie*) – Può essere prevista la devoluzione delle controversie nascenti dal contratto ad un arbitro o ad un collegio arbitrale. Altrimenti, di solito, viene dichiarato competente il foro del luogo in cui ha sede l’Azienda.

SEZIONE III CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE

ART. 1 (*Servizio di manutenzione*) – Con tale contratto l’Azienda si obbliga, verso corrispettivo, a fornire al Cliente il servizio di manutenzione di programmi per elaboratore.

ART. 2 (*Descrizione del servizio*) – Il servizio di manutenzione normalmente consiste nell’assistenza telefonica e per corrispondenza e/o nell’invio di correzioni in caso di errori o malfunzionamenti dei programmi, nell’invio di aggiornamenti dei programmi anche in seguito a modifiche legislative che però non comportino sostanziali modifiche alla loro struttura, nonché nell’invio di nuove versioni dei programmi decise autonomamente dall’Azienda.

ART. 3 (*Condizioni di fornitura*) – Si prevede che il servizio venga fornito durante il normale orario di lavoro dei dipendenti dell’Azienda, la quale potrà peraltro avvalersi di tecnici ad essa estranei, ferma la sua responsabilità nei confronti del Cliente nei termini di cui al contratto.

Il Cliente è obbligato ad installare gli aggiornamenti delle nuove

versioni dei programmi e prende atto che, altrimenti, i servizi potrebbero risultare inutili o inefficaci.

Le pattuizioni originarie valgono anche per le nuove versioni o gli aggiornamenti dei programmi i quali saranno trasmessi al Cliente a mezzo corriere o per via telematica. Qualora, tuttavia, fosse necessario un intervento sul sistema, il Cliente dovrà lasciarlo a disposizione dei tecnici dell'Azienda per tutto il tempo da questi ritenuto necessario.

E' oggetto di separato contratto l'eventuale intervento in loco dei tecnici.

ART. 4 (*Corrispettivi e termini di pagamento*) – Il corrispettivo consiste in un canone da pagarsi annualmente, fatturato dall'Azienda in via anticipata, in un'unica soluzione, all'atto dell'accettazione del contratto e poi, il primo giorno lavorativo di ciascun successivo periodo di durata dello stesso.

Qualora il servizio abbia durata infra-annuale, il Cliente verserà tanti dodicesimi di canone quanti sono i mesi di calendario interessati. Il canone è annualmente adeguato sulla base del Numero Indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.

ART. 5 (*Assistenza e/o consulenza*) – L'eventuale fornitura, a richiesta del Cliente, di servizi di assistenza e/o consulenza per l'aggiornamento, l'avviamento, la personalizzazione o l'implementazione dei programmi o per l'addestramento del personale del Cliente, comporta la stipulazione di appositi contratti, che rimangono del tutto separati e distinti dal primo.

ART. 6 (*Garanzie e responsabilità*) – L'Azienda non assume alcuna obbligazione oltre quelle previste dal contratto.

ART. 7 (*Durata*) – La durata del contratto è stabilita generalmente in un anno, con rinnovo automatico alla scadenza per un ulteriore anno, salvo disdetta da comunicarsi all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r. almeno 90 giorni prima della scadenza.

ART. 8 (*Controversie*) – Può essere prevista la devoluzione delle controversie nascenti dal contratto ad un arbitro o ad un collegio arbitrale. Altrimenti, di solito, viene dichiarato competente il foro del luogo in cui ha sede l'Azienda.

SEZIONE IV CONTRATTO DI HOSTING

ART. 1 (*Definizione*) – Con il contratto di hosting una parte (Utente), al fine di creare un proprio sito web, prende in affitto dall'altra (*Host Provider*) uno spazio di dimensioni massime prefissate sul disco fisso di un elaboratore (*Server*) in grado di contenere tutti i *files* che compongono il sito e di renderli visibili, modificabili e consultabili in Internet.

Camera di Commercio - Piacenza

ART. 2 (*Scelta del servizio*) – E' l'Utente a scegliere le modalità di accesso al servizio, tra quelle proposte dall'Azienda, a seconda delle proprie esigenze mediante l'accettazione dell'offerta. L'accettazione suole essere comunicata anche *on line* e suole essere confermata per iscritto.

All'Utente viene assegnato un indirizzo Internet che fa riferimento allo spazio disco affittato al quale il suo sito potrà essere visibile.

ART. 3 (*Accesso al servizio*) – L'*Host Provider* fornisce all'Utente l'identificativo di accesso al servizio (*username*) e la chiave di accesso (*password*) e tutte le altre specifiche tecniche necessarie alla corretta fruizione del servizio stesso.

Il *provider* si impegna a fornire al Cliente l'accesso al servizio concordato preventivamente, salvo sospensioni per manutenzioni previo pre-avviso. Il *provider* custodisce i dati anagrafici, il codice di identificazione e la parola chiave (*password*) attribuita al Cliente nella massima riservatezza e diligenza. Il *provider* può compilare e custodire il registro dei collegamenti (*log*) e su di esso mantiene la massima riservatezza. In caso di formale richiesta di informazioni, da parte delle autorità all'uopo per legge autorizzate, il *provider* è tenuto a fornirle.

ART. 4 (*Durata abbonamento - pagamento*) – Il servizio ha una durata minima, generalmente di un anno, ed è tacitamente prorogato di un periodo della stessa durata, salvo disdetta di una delle parti a mezzo di raccomandata a.r. o forme riconosciute dalla legge ai fini della certezza del ricevimento del contenuto della comunicazione per il mittente e per il destinatario.

In caso di mancato pagamento da parte dell'Utente, solitamente si prevede la facoltà per l'*Host Provider* di sospendere il servizio, previo sollecito effettuato nei modi di cui al comma precedente.

ART. 5 (*Attivazione e manutenzione del servizio*) – La predisposizione e l'aggiornamento dei dati costituiscono un onere dell'Utente, che ne è responsabile.

L'Utente tuttavia può richiedere all'*Host Provider* consulenza ed assistenza a tal fine, ma in tal caso si dovrà stipulare un separato contratto.

ART. 6 (*Responsabilità*) – Il Cliente assume ogni responsabilità in ordine ai dati ed alle informazioni immessi in rete nonché in ordine al loro contenuto e forma, anche in relazione al rispetto delle vigenti normative.

L'*Host Provider* si riserva il diritto di revocare l'autorizzazione all'accesso ed all'uso del servizio all'Utente che non rispetti le normative vigenti oltrechè determinate prescrizioni contrattuali.

In caso di dissociazione fra il sottoscrittore della richiesta del contratto e l'effettivo utilizzatore del servizio, responsabile delle obbligazioni derivanti dal contratto e di eventuali danni è il sottoscrittore.

Il *provider* garantisce la continuità nell'erogazione dei predetti servizi, nei limiti di cui all'art. 5, salvo nei casi di forza maggiore, caso fortuito, manomissioni su servizi o sulle apparecchiature, effettuati dal Cliente o da terzi, errata utilizzazione dei servizi da parte del Cliente, anche quando siano derivati dal mancato rispetto di leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi, infortunistica.

ART. 7 (*Riservatezza*) – Il *provider* tratta i dati del Cliente con la finalità di registrarli ed attivare nei suoi confronti i servizi oggetto del contratto. I dati trattati dal *provider*, salvo espressa autorizzazione, vengono esibiti soltanto su richiesta delle autorità all'uopo per legge autorizzate.

SEZIONE V

CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB

ART. 1 (*Oggetto*) – E' il contratto con cui un soggetto (Azienda) si impegna nei confronti del Cliente a curare la progettazione, la realizzazione, la creazione grafica e lo sviluppo di un sito Internet normalmente indicato in appositi allegati tecnici che contengono il dettaglio delle attività pattuite i cui punti fondamentali risultano di seguito indicati:

- descrizione delle attività
- specifiche tecniche relative al *website* (deve essere indicato, tra le specifiche il protocollo di trasmissione dati e i *browsers* supportati)
- numero layout grafici da consegnare al Cliente
- attività del Cliente
- piano delle attività
- data rilascio attività
- responsabili del contratto per l'Azienda e per il Cliente
- corrispettivo
- fatturazione
- condizioni di pagamento condizioni particolari.

ART. 2 (*Obbligazioni dell'Azienda*) – L'Azienda, nell'ambito della progettazione, della realizzazione, della creazione grafica e dello sviluppo del *website*, si impegna ad effettuare tutte le attività concordate in conformità alle specifiche tecniche e funzionali, delle modalità e delle scadenze previste. Inoltre l'Azienda, prima di procedere alla realizzazione del *website* consegna al responsabile per il Cliente il numero dei layout grafici concordati tra i quali il responsabile del Cliente sceglierà quello o quelli di gradimento del Cliente comunicandolo al responsabile dell'Azienda entro il termine concordato. Si intendono se non espressamente previste dal contratto le attività operative strettamente legate a:

- consulenza tecnica per la definizione dell'architettura hardware e software

Camera di Commercio - Piacenza

- del *website*;
- sviluppo e/o implementazione e/o personalizzazione di programmi applicativi diversi da quelli concordati;
- acquisto delle componenti hardware, software e dei servizi di housing e connettività del *website*;
- gestione aggiornamento e manutenzione del *website* dopo la data di rilascio attività di cui al successivo articolo 6;
- produzione del materiale fotografico e testi.

ART. 3 (*Obbligazioni del Cliente*) – Il Cliente conviene di rendere disponibile quanto concordato nei tempi e modi previsti.

ART. 4 (*Nomina dei responsabili della parti*) – Il Cliente nomina una persona di sua fiducia autorizzata a ricevere tutte le comunicazioni dell’Azienda relative alla progettazione, alla realizzazione, alla creazione grafica e allo sviluppo del *website* e responsabile in via esclusiva del contratto per conto del Cliente nei confronti dell’Azienda. L’Azienda nomina, a sua volta, un suo rappresentante e responsabile del contratto.

ART. 5 (*Comitato operativo*) – Nel piano di attività può essere prevista la costituzione di un Comitato operativo formato dal Responsabile del Cliente e dell’Azienda con il compito di valutare l’avanzamento delle attività realizzate. Il Comitato si riunirà alle scadenze indicate nonché ogni volta ne faccia richiesta il responsabile Cliente o il responsabile Azienda. Gli stessi hanno facoltà di far partecipare a dette riunioni rappresentanti del Cliente o dell’Azienda nonché eventuali collaboratori e subappaltatori dell’Azienda. Al termine di ogni riunione è redatto apposito verbale sottoscritto dai partecipanti.

ART. 6 (*Rilascio attività*) – L’Azienda eseguirà tutte le attività di cui agli artt. 1 e 2 entro i termini salvo proroghe collegate ai ritardi di consegna dovuti a mancanza di svolgimento di attività da parte del Cliente (es. consegna materiali, foto, ecc.).

Decorso 30 giorni senza che siano state comunicate per iscritto dal Cliente all’Azienda motivate contestazioni, le attività svolte dall’Azienda si considerano integralmente eseguite ed accettate. In ogni caso l’Azienda non risponderà di eventuali danni derivanti da ritardi non dipendenti dalla propria volontà.

ART. 7 (*Corrispettivo*) – Quale corrispettivo per le attività svolte in forza del contratto il Cliente si obbliga a corrispondere all’Azienda le somme concordate.

ART. 8 (*Facoltà di avvalersi di subcontraenti*) – L’Azienda avrà la facoltà, nel rispetto dei termini del presente articolo, ad utilizzare subcontraenti per fornire le attività di cui agli artt. 1 e 2.

L'Azienda fa sì che tutti i subcontraenti forniscano le attività in conformità con le disposizioni del contratto.

Nonostante l'utilizzo di qualsiasi subcontraente come consentito dal presente articolo, e nonostante qualsiasi approvazione di ciò data dal Cliente, l'Azienda rimane responsabile per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e per l'esecuzione degli obblighi degli eventuali subcontraenti.

ART. 9 (*Garanzie*) – L'Azienda garantisce che il *website*:

- sia conforme alle specifiche concordate di cui all'art. 2;
- sia compatibile con il protocollo di trasmissione dati e i browsers concordati;
- sia in grado di operare con i programmi applicativi indicati dal Cliente ai sensi del precedente art. 3.

Qualora entro il termine di 6 mesi dalla consegna il Cliente rilevasse l'esistenza di eventuali errori, difetti o malfunzionamenti, esso dovrà immediatamente comunicare tale circostanza all'Azienda per iscritto, la quale si impegna a risolvere, entro il più breve tempo possibile ogni eventuale errore e/o difetto e/o malfunzionamento.

La garanzia è in ogni caso condizionata al corretto funzionamento dell'hardware e del software del Cliente ed al loro corretto uso ed è efficace solo qualora il *website* non venga alterato, modificato o integrato da soggetti diversi all'Azienda e /o da suoi eventuali subcontraenti.

ART. 10 (*Responsabilità*) – Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 9 e quanto inderogabilmente previsto dalla legge, l'Azienda non risponde dei danni diretti e indiretti comunque subiti dal Cliente o da terzi in dipendenza dall'uso, dall'uso non corretto o dal mancato uso del *website*.

ART. 11 (*Proprietà e diritti di utilizzazione*) – Tutte le opere dell'ingegno (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo testi, immagini, suoni, grafica) corredate dell'eventuale relativa documentazione - appositamente create e sviluppate per il Cliente nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto - dovranno intendersi di proprietà del Cliente, a condizione che sia stato pagato integralmente il corrispettivo dovuto all'Azienda per tutte le attività di cui agli artt. 1 e 2. L'Azienda mantiene la proprietà dei programmi e della documentazione ma il Cliente può utilizzarli liberamente per uso interno.

L'Azienda garantisce al Cliente che l'utilizzo di qualunque opera dell'ingegno ai fini della realizzazione di quanto forma oggetto del contratto, avvenga in conformità alla normativa in vigore e senza violazione dei diritti di privativa intellettuale di terzi.

L'Azienda si impegna inoltre a non utilizzare in nessun modo né a

Camera di Commercio - Piacenza

cedere a terzi le foto, la grafica, le animazioni, i video, i testi, i brani musicali e tutto quanto prodotto o utilizzato dall'Azienda per conto del Cliente e consegna al Cliente tutti gli originali (privi di virus e sul supporto richiesto) senza tenerne copia.

ART. 12 (*Riservatezza*) – L'Azienda si obbliga a mantenere riservate le informazioni relative alle attività del Cliente di cui viene a conoscenza in relazione alle prestazioni delle attività oggetto del contratto e si obbliga altresì ad impegnare il proprio personale a mantenere riservate tali informazioni.

Salvo quanto previsto dall'articolo precedente i concetti, le idee, il know how e/o le tecniche relative alla elaborazione dei dati sviluppati dal personale dell'Azienda o con la sua collaborazione - non costituenti opere dell'ingegno - in connessione alla prestazioni di tali attività potranno essere utilizzati dall'Azienda senza limitazione alcuna.

ART. 13 (*Trattamento dei dati personali*) – I dati personali sono trattati nel rispetto della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche.

ART. 14 (*Controversie*) – Può essere prevista la devoluzione delle controversie nascenti dal contratto ad un arbitro o ad un collegio arbitrale. Altrimenti, di solito, viene dichiarato competente il foro del luogo in cui ha sede l'Azienda.

NOTE

⁽¹⁾ I programmi per elaboratore sono protetti ai sensi della Legge sul Diritto d'autore con l'entrata in vigore del D. L.vo n. 518 del 29.12.1992 e successive modifiche in attuazione della Direttiva 91/250 CEE.

TAVOLA I

Ragguaglio di pesi e misure locali

Misure di lunghezze:

miglio = mt. 1481,608296;

canna agrimensoria = 2 trabucchi = mt. 5,63478.

Misure di superficie pertica = 24 tavole = 96 trabucchi quadri = are
7,620186 = metri

quadr. 762,0186; tavola agraria = 4 trabucchi quadri = mq.
21,750775.

Misure di volume:

pilotto per la legna da ardere = 216 quadretti = mc. 22,363589, stero

per legna da ardere = 1 mc. Decastero = 10 steri.

Misure di capacità:

per gli aridi: staio = 2 mine = 15 coppelli = litri 34,82; per i liquidi:

veggiola = 10 brente = 480 pinte = 960 boccali = 1920 mezzi; mezzo
= lt. 0,394642.

Pesi: quintale = 100 libbre; libbra = 12 once = kg. 0,317517.

TAVOLA II
Pertiche ridotte in ettari

Pertiche	Ettari	Ari, ossia Decimetri quadrati	Centari, ossia Metri quadrati	Decimilari, o Decimetri quadrati	Centimetri quadrati	Millimetri quadrati	Pertiche	Ettari	Ari, ossia Decimetri quadrati	Centari, ossia Metri quadrati	Decimilari, o Decimetri quadrati	Centimetri quadrati	Millimetri quadrati
1	0	07	62	01	86	01	28	2	13	36	52	08	31
2	0	15	24	03	72	02	29	2	20	98	53	94	33
3	0	22	86	05	58	03	30	2	28	60	55	80	34
4	0	30	48	07	44	05	31	2	36	22	57	66	35
5	0	38	10	09	30	06	32	2	43	84	59	52	36
6	0	45	72	11	16	07	33	2	51	46	61	38	37
7	0	53	34	13	02	08	34	2	59	08	63	24	38
8	0	60	96	14	88	09	35	2	66	70	65	10	39
9	0	68	58	16	74	10	36	2	74	32	66	96	40
10	0	76	20	18	60	11	37	2	81	94	68	82	41
11	0	83	82	20	46	12	38	2	89	56	70	68	42
12	0	91	44	22	32	13	39	2	97	18	72	54	44
13	0	99	06	24	18	14	40	3	04	80	74	40	45
14	1	06	68	26	04	16	41	3	12	42	76	26	46
15	1	14	30	27	90	17	42	3	20	04	78	12	47
16	1	21	92	29	76	18	43	3	27	66	79	98	48
17	1	29	54	31	62	19	44	3	35	28	81	84	49
18	1	37	16	33	48	20	45	3	42	90	83	70	51
19	1	44	78	35	34	22	46	3	50	52	85	56	52
20	1	52	40	37	20	23	47	3	58	14	87	42	53
21	1	60	02	39	06	24	48	3	65	76	89	28	54
22	1	67	64	40	92	25	49	3	73	38	91	14	56
23	1	75	26	42	78	26	50	3	81	00	93	00	57
24	1	82	88	44	64	27	51	3	88	62	94	86	58
25	1	90	50	46	50	28	52	3	96	24	96	72	59
26	1	98	12	48	36	29	53	4	03	86	98	58	60
27	2	05	74	50	22	30	54	4	11	49	00	44	62

CONTINUA PAG. 11

Pertiche	Ettari	Ari, ossia Decimetri quadrati	Centiari, ossia Metri quadrati	Decimilari, o Decimetri quadrati	Centimetri quadrati	Millimetri quadrati	Pertiche	Ettari	Ari, ossia Decimetri quadrati	Centiari, ossia Metri quadrati	Decimilari, o Decimetri quadrati	Centimetri quadrati	Millimetri quadrati
55	4	19	11	02	30	63	83	6	32	47	54	38	94
56	4	26	73	04	16	64	84	6	40	09	56	24	95
57	4	34	35	06	02	65	85	6	47	71	58	10	96
58	4	41	97	07	88	66	86	6	55	33	59	96	97
59	4	49	59	09	74	67	87	6	62	95	61	82	98
60	4	57	21	11	60	68	88	6	70	57	63	69	00
61	4	64	83	13	46	69	89	6	78	19	65	55	01
62	4	72	45	15	32	70	90	6	85	81	67	41	02
63	4	80	07	17	18	71	91	6	93	43	69	27	03
64	4	87	69	19	04	72	92	7	01	05	71	13	04
65	4	95	31	20	90	73	93	7	08	67	72	99	05
66	5	02	93	22	76	74	94	7	16	29	74	85	07
67	5	10	55	24	62	75	95	7	23	91	76	71	08
68	5	18	17	26	48	76	96	7	31	53	78	57	09
69	5	25	79	28	34	78	97	7	39	15	80	43	10
70	5	33	41	30	20	79	98	7	46	77	82	29	11
71	5	41	03	32	06	80	99	7	54	39	84	15	12
72	5	48	65	33	92	81	100	7	62	01	86	01	13
73	5	56	27	35	78	82	200	15	24	03	72	02	27
74	5	63	89	37	64	84	300	22	86	05	58	03	40
75	5	71	51	39	50	85	400	30	48	07	44	04	54
76	5	79	13	41	36	86	500	38	10	09	30	05	67
77	5	86	75	43	22	87	600	45	72	11	16	06	81
78	5	94	37	45	08	88	700	53	34	13	02	07	94
79	6	01	99	46	94	91	800	60	96	14	88	09	07
80	6	09	61	48	80	91	900	68	58	16	74	10	21
81	6	17	23	50	66	92	1000	76	20	18	60	11	34
82	6	24	85	52	52	93							

TAVOLA III

Ettari (Ettometri quadrati) ridotti in Pertiche Piacentine

Ettari	Pertiche	Tavola	Piedi	Once	Punti	Atomi	Minuti	Momenti	Centesimi di 1 momento.
1	13	2	11	5	2	8	2	4	44
2	26	5	10	10	5	4	4	8	89
3	39	8	10	3	8	0	7	1	33
4	52	11	9	8	10	8	9	5	78
5	65	14	9	2	1	4	11	10	22
6	78	17	8	7	4	1	2	2	67
7	91	20	8	0	6	9	4	7	11
8	104	23	7	5	9	5	6	11	56
9	118	2	6	11	0	1	9	4	00
10	131	5	6	4	2	9	11	8	44
11	144	8	5	9	5	6	2	0	89
12	157	11	5	2	8	2	4	5	33
13	170	14	4	7	10	10	6	9	78
14	183	17	4	1	1	6	9	2	22
15	196	20	3	6	4	2	11	6	67
16	209	23	2	11	6	11	1	11	11
17	223	2	2	4	9	7	4	3	56
18	236	5	1	10	0	3	6	8	00
19	249	8	1	3	2	11	9	0	44
20	262	11	0	8	5	7	11	4	89
21	275	14	0	1	8	4	1	9	33
22	288	16	11	6	11	0	4	1	78
23	301	19	11	0	1	8	6	6	22
24	314	22	10	5	4	4	8	10	67
25	328	1	9	10	7	0	11	3	11
26	341	4	9	3	9	9	1	9	56
27	354	7	8	9	0	5	4	0	00
28	367	10	8	2	3	1	6	4	44

continua tav. III

Etteri	Pericche	Tavole	Piedi	Once	Punti	Atomi	Minuti	Momenti	Centesimi di 1 momento
29	380	13	7	7	5	9	8	8	89
30	393	16	7	0	8	5	11	1	33
31	406	19	6	5	11	2	1	5	78
32	419	22	5	11	1	10	3	10	22
33	433	1	5	4	4	6	6	2	67
34	446	4	4	9	7	2	8	7	11
35	459	7	4	2	9	10	10	11	55
36	472	10	3	8	0	7	1	4	00
37	485	13	3	1	3	3	3	8	44
38	498	16	2	6	5	11	6	0	89
39	511	19	1	11	8	7	8	5	33
40	524	22	1	4	11	3	10	9	78
41	538	1	0	10	2	0	1	2	22
42	551	4	0	3	4	8	3	6	67
43	564	6	11	8	7	4	5	11	11
44	577	9	11	1	10	0	8	3	56
45	590	12	10	7	0	8	10	8	00
46	603	15	10	0	3	5	1	0	44
47	616	18	9	5	6	1	3	4	89
48	629	21	8	10	8	9	5	9	33
49	643	0	8	3	11	5	8	1	78
50	656	3	7	9	2	1	10	6	22
51	669	6	7	2	4	10	0	10	67
52	682	9	6	7	7	6	3	3	11
53	695	12	6	0	10	2	5	7	56
54	708	15	5	6	0	10	8	0	00
55	721	18	4	11	3	6	10	4	44

continua tav. III

Ettari	Pertiche	Terzole	Piedi.	Onci	Punti	Atomi	Minuti	Momenti	Centesimi di 1 momento.
56	734	21	4	4	6	3	0	8	89
57	748	0	3	9	8	11	3	1	33
58	761	3	3	2	11	7	5	5	78
59	774	6	2	8	2	3	7	10	22
60	787	9	2	1	4	11	10	2	67
61	800	12	1	6	7	8	0	7	11
62	813	15	0	11	10	4	2	11	56
63	826	18	0	5	1	0	5	4	00
64	839	20	11	10	3	8	7	8	44
65	852	23	11	3	6	4	10	0	89
66	866	2	10	8	9	1	0	5	33
67	879	5	10	2	11	9	2	9	78
68	892	8	9	7	2	5	5	2	22
69	905	11	9	0	5	1	7	6	67
70	918	14	8	5	7	9	9	11	11
71	931	17	7	10	10	6	0	3	56
72	944	20	7	4	1	2	2	8	00
73	957	23	6	9	3	10	4	0	44
74	971	2	6	2	6	6	7	4	89
75	984	5	5	7	9	2	9	9	33
76	997	8	5	0	11	11	0	1	78
77	1010	11	4	6	2	7	2	6	22
78	1023	14	3	11	5	3	4	10	67
79	1036	17	3	4	7	11	7	3	11
80	1049	20	2	9	10	7	9	7	56
81	1062	23	2	3	1	4	0	0	00
82	1076	2	1	8	4	0	2	4	44

continua tav. III

Etteri	Particelle	Tavole	Piedi	Unce	Punti	Atomi	Minuti	Momenti	Centesimi di momento
83	1089	5	1	1	6	8	4	8	89
84	1102	8	0	6	9	4	7	1	33
85	1115	11	0	0	0	0	9	5	78
86	1128	13	11	5	2	8	11	10	22
87	1141	16	10	10	5	5	2	2	67
88	1154	19	10	3	8	1	4	7	11
89	1167	22	9	8	10	9	6	11	56
90	1181	1	9	2	1	5	9	4	00
91	1194	4	8	7	4	1	11	8	44
92	1207	7	8	0	6	10	2	0	89
93	1220	10	7	5	9	6	4	5	33
94	1233	13	6	11	0	2	6	9	78
95	1246	16	6	4	2	10	9	2	22
96	1259	19	5	9	5	6	11	6	67
97	1272	22	5	2	8	3	1	11	11
98	1286	1	4	7	10	11	4	3	56
99	1299	4	4	1	1	7	6	8	00
100	1312	7	3	6	4	3	9	0	44
200	2624	14	7	0	8	7	6	0	89
300	3936	21	10	7	0	11	3	1	33
400	5249	5	2	1	5	3	0	1	78
500	6561	12	5	7	9	6	9	2	22
600	7873	19	9	2	1	10	6	2	67
700	9186	3	0	8	6	2	3	3	11
800	10498	10	4	2	10	6	0	3	56
900	11810	17	7	9	2	9	9	4	00
1000	13123	0	11	3	7	1	6	4	44

INCOTERMS 2000

REGOLE INTERNAZIONALI PER L'INTERPRETAZIONE DEI TERMINI COMMERCIALI (in vigore dal 1 ° gennaio 2000)

INTRODUZIONE

1. Scopo ed oggetto degli Incoterms

Scopo degli Incoterms è fornire una serie di regole internazionali per l'interpretazione dei termini commerciali di consegna delle merci maggiormente usati nella vendita internazionale. In questo modo, le incertezze dovute a differenze di interpretazione di questi termini tra Paesi diversi possono essere evitate o quantomeno ridotte in misura considerevole.

Frequentemente, i contraenti non sono consapevoli delle diversità tra le pratiche commerciali nei rispettivi Paesi. Questo può dar luogo a fraintendimenti, controversie e contenzioso, con lo spreco di tempo.. e denaro che ciò implica. Al fine di porre rimedio a questi problemi, la Camera di Commercio Internazionale ha pubblicato per la prima volta nel 1936 un insieme di regole internazionali per le interpretazioni di tali termini commerciali. Queste regole erano note come "Incoterms 1936". Modifiche ed aggiunte sono state successivamente apportate nel 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, ed ora per l'edizione 2000, così da mantenere queste regole in linea con le correnti pratiche del commercio internazionale. Appare opportuno sottolineare che l'oggetto degli Incoterms è limitato alle questioni relative ai diritti e alle obbligazioni delle parti di un contratto di vendita con riguardo alla consegna della merce (nel senso di beni "materiali" esclusi quindi i beni "immateriali" quali il software per computer).

Gli Incoterms

EXW FRANCO FABBRICA

(...luogo convenuto)

FCA FRANCO VETTORE

(....luogo convenuto)

FAS FRANCO LUNGO BORDO

(... porto di imbarco convenuto)

FOB . FRANCO A BORDO

(....porto di imbarco convenuto)

CFR COSTO E NOLO

(... porto di destinazione convenuto)

CIF COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO

(... porto di destinazione convenuto)

CPT TRASPORTO PAGATO FINO A

(.....luogo di destinazione convenuto).....

CIP TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A

(.....luogo di destinazione convenuto).....

DAF RESO FRONTIERA

(.....luogo convenuto)

DES RESO EX SHIP

(... porto di destinazione convenuto)

DEQ RESO BANCHINA

(... porto di destinazione convenuto)

DDU RESO NON SDOGANATO

(... luogo di destinazione convenuto)

DDP RESO SDOGANATO

(... luogo di destinazione convenuto)

Si fa presente che le abbreviazioni, in 3 lettere di ciascun Incoterm costituiscono un codice standardizzato adottato congiuntamente dalla CCI e dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

.....

FOB

FRANCO A BORDO

(.....porto di imbarco convenuto)

Nel "Franco a Bordo" il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco convenuto. Il compratore deve conseguentemente sopportare tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alla merce a partire da quel momento.

Nel FOB lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore. Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Se le parti non intendono considerare la murata della nave come linea discriminante per il passaggio dei rischi e delle spese, sarebbe più appropriato utilizzare l'Incoterm FCA.

Camera di Commercio - Piacenza

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il venditore deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il venditore, ove occorra, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore, ove occorra, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto - Venditore: nessuna obbligazione.

b) Contratto di assicurazione - Venditore: nessuna obbligazione.

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto - Il compratore deve stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce a partire dal porto di imbarco convenuto.

b) Contratto di assicurazione - Compratore: nessuna obbligazione.

A4 Consegna

Il venditore deve consegnare la merce a bordo della nave designata dal compratore, nel porto di imbarco convenuto, secondo le modalità d'uso nel porto, alla data o nel periodo concordato

B4 Presa in consegna

Il compratore deve prendere in consegna la merce quando essa è stata consegnata in conformità di A4.

A5 Trasferimento dei rischi

Il venditore, fatto salvo quanto disposto in 135, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d'imbarco convenuto.

B5 Trasferimento dei rischi

Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce:

- dal momento in cui essa ha superato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto; oppure
- dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per la consegna qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, o la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo comunicato in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A6 Ripartizione delle spese Il venditore, fatto salvo quanto disposto in 136, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d'imbarco convenuto;
- ove occorra, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce i per il fatto dell'esportazione.

B 6 Ripartizione delle spese

Il compratore deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa ha superato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto;
- le spese addizionali causate sia dal fatto che la nave da lui designata non si presenti in tempo o non sia in condizioni di prendere la merce, oppure chiuda le operazioni di caricamento prima del tempo comunicato in conformità di B7, sia dal fatto che egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto;
- ove occorra, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

A7 Avviso al compratore

Il venditore deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4.

B7 Avviso al venditore

Il compratore deve comunicare con sufficiente anticipo al venditore il nome della nave, il punto di caricamento e il tempo in cui deve essere effettuata la consegna.

A 8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Camera di Commercio - Piacenza

Il venditore deve fornire a proprie spese al compratore il documento usuale attestante la consegna della merce in conformità di A4.

Salvo che il documento cui si fa riferimento nel paragrafo precedente sia il documento di trasporto, il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per ottenere un documento di trasporto (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne, un documento di trasporto multimodale).

Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il compratore deve accettare la prova della consegna in conformità di A8.

A9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio idoneo al trasporto della merce oggetto del contratto (salvo che sia usuale in quel colare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio) circostanze relative al trasporto (modalità, destinazione, ecc.) sono rese note al venditore prima che il contratto di vendita sia stato concesso. L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione

A10 Altre obbligazioni

Il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese del compratore, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

B10 Altre obbligazioni

Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.

.....

CIF
COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO
(...porto di destinazione convenuto)

Nel "Costo, Assicurazione e Nolo" il venditore effettua la consegna quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco.

Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma sin dal momento della consegna i rischi di perdita o di danni alla merce - come pure le spese addizionali causate da fatti accaduti dopo questo momento - si trasferiscono dal venditore al compratore. Nel CIF il venditore deve inoltre fornire un'assicurazione marittima a favore del compratore per rischi di perdita o danno alla merce durante il trasporto.

Pertanto il venditore stipula un contratto di assicurazione e paga il relativo premio. Il compratore presti attenzione al fatto che, secondo l'Incoterm CIF, il venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa minima. Tuttavia, se il compratore desidera avere una maggiore copertura assicurativa, egli dovrà o accordarsi al riguardo con il venditore oppure provvedere egli stesso all'integrazione della copertura assicurativa.

Nel CIF lo sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore. Questo Incoterm può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Se le parti non intendono considerare la murata della nave come linea discriminante, sarebbe più appropriato utilizzare l'Incoterm CIP.

A LE OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

B LE OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

A1 Fornitura della merce in conformità del contratto

Il venditore deve fornire la merce, conformemente al contratto di vendita, con la fattura commerciale o messaggio elettronico equivalente ed ogni altro documento di conformità eventualmente previsto dal contratto stesso.

B1 Pagamento del prezzo

Il compratore deve pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita.

A2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il venditore, ove occorra, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di esportazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali necessarie per l'esportazione della merce.

B2 Licenze, autorizzazioni e formalità

Il compratore, ove occorra, deve ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza di importazione o altre autorizzazioni ufficiali ed espletare le formalità doganali ne-

Camera di Commercio - Piacenza

cessarie per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

A3 Contratto di trasporto e di assicurazione a) Contratto di trasporto

Il venditore deve stipulare, alle condizioni usuali ed a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario usuale, su nave di mare (o nave adatta al trasporto per vie navigabili interne) del tipo normalmente utilizzato per il trasporto del genere di merce oggetto del contratto.

b) Contratto di assicurazione

Il venditore deve ottenere a proprie spese un'assicurazione sulle merci, come previsto nel contratto - in termini tali da dare al compratore, o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta nei confronti dell'assicuratore - e rimettere al compratore la polizza di assicurazione od altra attestazione della copertura assicurativa. L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione e, salvo diverso accordo espresso, deve essere conforme alla copertura minima delle "Institute Cargo Clauses" (condizioni generali di assicurazione stabilite dall'Institute of London Underwriters) o clausole simili. La durata dell'assicurazione deve essere conforme a quanto stabilito in B5 e B4. Su richiesta ed a spese del compratore il venditore deve provvedere, se possibile, all'assicurazione contro i rischi di guerra, scioperi, rivolte e sommosse civili. L'assicurazione minima deve coprire il prezzo contrattuale maggiorato del 10% (cioè 110%) e deve essere stipulata nella valuta del contratto.

B3 Contratto di trasporto e di assicurazione

a) Contratto di trasporto

Compratore: nessuna obbligazione.

b) Contratto di assicurazione

Compratore: nessuna obbligazione.

A4 Consegna

Il venditore deve consegnare la merce a bordo della nave nel porto di imbarco convenuto, alla data o nel periodo concordato.

B4 Presa in consegna

Il compratore deve accettare la consegna effettuata in conformità di A4 e ritirare la merce dal vettore nel porto di destinazione convenuto.

A5 Trasferimento dei rischi

Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B5, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino al momento in cui essa abbia superato la murata della nave nel porto d'imbarco.

B 5 Trasferimento dei rischi

Il compratore deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui essa ha superato la murata della nave nel porto di imbarco.

Il compratore, qualora ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, deve sopportare tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l'imbarco, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto del contratto.

A 6 Ripartizione delle spese

Il venditore, fatto salvo quanto disposto in B6, deve sopportare:

- tutte le spese relative alla merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità di A4;
- il nolo e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A3-a), comprese le spese per il caricamento della merce a bordo;
- le spese di assicurazione derivanti da quanto disposto in A3-b);
- le spese di scaricamento al porto di sbarco convenuto quando facciano parte del costo sostenuto dai venditore per stipulare il contratto di trasporto;
- ove occorra, le spese per l'espletamento delle formalità doganali come pure tutti i diritti, tasse ed altri oneri cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'esportazione nonché - quando facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

B 6 Ripartizione delle spese

Il compratore, fatto salvo quanto disposto in A3, deve sopportare. -

- tutte le spese relative alla merce dal momento in cui essa è stata consegnata in conformità di A4;
- tutte le spese e gli oneri relativi alla merce mentre essa è in viaggio fino al suo arrivo al porto di destinazione, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto.
- le spese per lo scaricamento e per l'uso di chiatte e i diritti di banchina, salvo che tali spese ed oneri facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto;
- tutte le spese addizionali sostenute per la merce dalla data concordata o dallo spirare del periodo concordato per l'imbarco qualora egli ometta di avvisare il venditore in conformità di B7, a condizione, tuttavia, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo, separandola nettamente o identificandola in altro modo quale merce oggetto nel contratto;
- ove occorra, tutti i diritti, tasse ed altri oneri come pure le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per il fatto dell'importazione nonché - salvo che facciano parte del costo sostenuto dal venditore per stipulare il contratto di trasporto - per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese.

Camera di Commercio - Piacenza

A7 Avviso al compratore

Il venditore deve avvisare prontamente il compratore che la merce è stata consegnata in conformità di A4 e fornirgli ogni altra informazione utile al fine di predisporre le misure necessarie per ritirare la merce.

B7 Avviso al venditore

Il compratore, qualora abbia la facoltà di fissare il tempo entro il periodo concordato per l'imbarco della merce e/o il porto di destinazione, deve informare il venditore con sufficiente anticipo delle scelte fatte.

A8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.

Il venditore deve fornire a proprie spese al compratore, senza indugio, il documento di trasporto usuale per il porto di destinazione convenuto.

Questo documento (per es. una polizza di carico negoziabile, una lettera di trasporto marittimo non negoziabile, un documento di trasporto per vie navigabili interne) deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datato entro il termine concordato per l'imbarco, deve permettere al compratore di ritirare la merce dal vettore nel porto di destinazione e, salvo che sia stato diversamente stabilito, deve permettere al compratore di ritirare la merce dal vettore nel porto di destinazione e, salvo che sia stato diversamente stabilito, deve permettere al compratore di vendere la merce mentre essa è in viaggio al successivo acquirente mediante il trasferirne del documento (polizza di carico negoziabile) o tramite notifica al vettore. Qualora un documento di trasporto del tipo anzidetto sia rilasciato in di un originale, il gioco completo di originali deve essere fornito al compratore. Qualora il venditore ed il compratore abbiano convenuto di comunicare elettronicamente, il documento al quale si fa riferimento nei precedenti paragrafi può essere sostituito da un messaggio elettronico equivalente (EDI).

B8 Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente

Il compratore deve accettare, nel rispetto di A8, il documento di trasporto che sia conforme alle disposizioni del contratto.

A 9 Controllo - imballaggio - marcatura

Il venditore deve sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce in conformità di A4.

Il venditore deve provvedere a proprie spese all'imballaggio della merce idoneo al trasporto che egli è tenuto ad organizzare (salvo che sia usuale in quel particolare commercio spedire quel genere di merce senza imballaggio). L'imballaggio deve essere marcato appropriatamente.

B9 Ispezione della merce

Il compratore deve sopportare le spese per le ispezioni effettuate prima della spedizione, eccettuate quelle disposte dalle autorità del paese di esportazione.

A10 Altre obbligazioni

Il venditore deve prestare al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni assistenza per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti (diversi da quelli menzionati in A8) emessi o trasmessi nel paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce e per il suo transito attraverso qualsiasi altro paese. Il venditore deve fornire al compratore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di procurarsi un'assicurazione aggiuntiva.

B10 Altre obbligazioni

Il compratore deve sopportare tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei documenti o dei messaggi elettronici equivalenti menzionati in A10 e rimborsare quelli sopportati dal venditore nel prestargli assistenza in conformità di detta disposizione.

Il compratore deve fornire al venditore, se questi lo richiede, le informazioni necessarie per consentirgli di assicurare la merce.

**Norme ed usi uniformi della CCI relativi ai crediti documentari
(NUU 500)**

(Revisione 1993, in vigore dal 1 ° gennaio 1994)

A. Disposizioni generali e definizioni

Art. 1 - Applicazione delle NUU

Le Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari, Revisione 1993, Pubblicazione N. 500 della CCI, ove costituiscano parte integrante del testo del credito, si applicheranno a tutti i crediti documentari (ivi comprese, nella misura in cui vi si possano applicare, le lettere di credito standby), vincolando tutte le parti interessate, salvo che il credito disponga espressamente in modo diverso.

Art. 2 - Significato di "credito"

Ai fini dei presenti articoli le espressioni "credito (i) documentario (i)" e "lettera(e) di credito standby" (di seguito denominati "credito(i)") comprendono qualsiasi pattuizione, comunque denominata o descritta, in base alla quale una banca (la "banca emittente"), operando su richiesta e istruzioni di un cliente (l'"ordinante") o per conto proprio,

- I. è tenuta ad effettuare un pagamento ad un terzo (il "beneficiario"), o a suo ordine, oppure ad accettare e pagare tratte emesse dal beneficiario, oppure
- II. autorizza altra banca ad effettuare tale pagamento, oppure ad accettare e pagare tali tratte,

Camera di Commercio - Piacenza

oppure

- III. autorizza altra banca a negoziare, contro consegna dei documenti prescritti ed a condizione che siano osservati i termini e le condizioni del credito.

Ai fini dei presenti articoli, le filiali di una banca in paesi diversi sono da considerarsi altra banca.

Art. 3 - Crediti e contratti

- a. I crediti sono per loro natura operazioni distinte dai contratti di vendita o da altri contratti su cui possono fondarsi; tali contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad essi è incluso nel credito.

Conseguentemente, l'impegno di una banca a pagare, accettare e pagare una o più tratte o a negoziare e/o adempiere qualsiasi altra obbligazione derivante dal credito non è soggetto ad azioni o eccezioni da parte dell'ordinante fondate sui suoi rapporti con la banca emittente o con il beneficiario.

- b. Il beneficiario non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti fra le banche o fra l'ordinante e la banca emittente.

Art. 4 - Documenti e merci/servizi/prestazioni

Nelle operazioni di credito tutte le parti interessate devono operare su documenti e non su merci, servizi e/o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi.

Art. 5 - Istruzioni per emettere/modificare i crediti

- a. Le istruzioni per l'emissione di un credito, il credito stesso, le istruzioni per una sua modifica e la modifica stessa devono essere complete e precise.

Al fine di evitare confusioni e malintesi, le banche scoraggeranno qualunque tentativo di:

- I. inserire eccessivi dettagli nel credito o in qualsiasi sua modifica;
- II. impartire istruzioni di emettere, avisare o confermare un credito facendo riferimento ad altro credito precedentemente emesso (credito analogo), qualora quest'ultimo credito sia stato oggetto di modifiche, accettate o meno.

- b. Tutte le istruzioni relative all'emissione di un credito ed il credito stesso e, se del caso, tutte le istruzioni per una sua modifica e la modifica stessa, devono indicare con precisione i documenti a fronte dei quali deve essere effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

NOTA

- (1) Pubblicazione autorizzata dalla Camera di Commercio Internazionale, titolare dei diritti d'autore. Il testo in lingua italiana, inglese e francese è stato pubblicato dalla sezione italiana della CCI, via XX Settembre 5, Roma.

La CCI ha anche pubblicato una guida alle operazioni di credito documentario (pubblicazione n. 515) ed i moduli uniformi CCI per i crediti documentari (pubblicazione n. 516).

B. Forma e notifica dei crediti

Art. 6 - Crediti revocabili e irrevocabili

- a. Un credito può essere:
 - I. revocabile,
 - oppure
 - II. irrevocabile.
- b. Il credito deve pertanto indicare chiaramente se esso è revocabile o irrevocabile.
- c. In assenza di tale indicazione il credito sarà considerato irrevocabile.

Art. 7 - Responsabilità della banca avisante

- a. Un credito può essere avisato al beneficiario tramite altra banca (la "banca avisante"), senza impegno per quest'ultima, ma detta banca, se decide di avisare il credito, adotterà una ragionevole cura nel controllare l'apparente autenticità del credito che avvisa. Se la banca decide di non avisare il credito, deve darne comunicazione alla banca emittente senza ritardo.
- b. Qualora non sia in grado di verificare tale apparente autenticità, la banca avisante dovrà informare, senza ritardo, la banca dalla quale le istruzioni appaiono essere state ricevute, di non essere stata in grado di verificare l'autenticità del credito e se, ciò nonostante, decide di avisare il credito, dovrà informare il beneficiario di non essere stata in grado di verificare l'autenticità del credito.

Art. 8 - Revoca di un credito

- a. Un credito revocabile può essere modificato o annullato dalla banca emittente in qualsiasi momento e senza previo avviso al beneficiario.
- b. La banca emittente, tuttavia, deve:
 - I. rimborsare altra banca - presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento a vista, accettazione o negoziazione - di ogni pagamento, accettazione o negoziazione effettuati da detta banca a fronte di documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente, notizia della modifica o dell'annullamento;
 - II. rimborsare altra banca, presso la quale un credito revocabile è stato reso utilizzabile per pagamento differito, se detta banca ha ritirato documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini e alle condizioni, del credito, prima di aver ricevuto dalla banca emittente notizia della modifica o dell'annullamento.

Art. 9 - Responsabilità delle banche emittenti e confermanti

- a. Un credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente, a condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca designata o alla banca emittente e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito:
 - I. se il credito prevede il pagamento a vista: - a pagare a vista;
 - II. se il credito prevede il pagamento differito: - a pagare alla(e) scadenza) determinabile(i) in conformità delle prescrizioni del credito;

Camera di Commercio - Piacenza

III. se il credito prevede l'accettazione:

- a. da parte della banca emittente: - ad accettare le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca emittente ed a pagarle alla scadenza, oppure
- b. da parte di altra banca trassata: - ad accettare e pagare alla scadenza le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca emittente nel caso in cui la banca trassata prescritta dal credito non abbia accettato le tratte emesse a suo carico, o a pagare le tratte accettate ma non pagate a scadenza da tale banca trassata;

IV. se il credito prevede la negoziazione:

- a pagare senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, le tratte emesse dal beneficiario e/o i documenti presentati a fronte del credito. Un credito non dovrebbe essere emesso utilizzabile con tratte a carico dell'ordinante. Se il credito, tuttavia, richiede una o più tratte a carico dell'ordinante, le banche considereranno tali tratte come documenti addizionali.
- b. La conferma di un credito irrevocabile da parte di altra banca (la "banca confermante"), su autorizzazione o richiesta della banca emittente, costituisce un impegno inderogabile della banca confermante, che si aggiunge a quello della banca emittente, sempre a condizione che i documenti prescritti siano presentati alla banca confermante o ad altra banca designata e che siano rispettati i termini e le condizioni del credito:

I. se il credito prevede il pagamento a vista: - a pagare a vista;

II. se il credito prevede il pagamento differito: - a pagare alla(e) scadenza(e) determinabile(i) in conformità delle prescrizioni del credito;

III. se il credito prevede l'accettazione:

- a. da parte della banca confermante: - ad accettare le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca confermante ed a pagarle alla scadenza, oppure
- b. da parte di altra banca trassata: - ad accettare e pagare alla scadenza le tratte emesse dal beneficiario a carico della banca confermante nel caso in cui la banca trassata prescritta dal credito non abbia accettato le tratte emesse a suo carico, o a pagare le tratte accettate ma non pagate a scadenza da tale banca trassata;

IV. se il credito prevede la negoziazione: - a negoziare senza rivalsa verso i traenti e/o i portatori di buona fede, le tratte emesse dal beneficiario e/o i documenti presentati a fronte del credito. Un credito non dovrebbe essere emesso utilizzabile con tratte a carico dell'ordinante. Se il credito, tuttavia, richiede una o più tratte a carico dell'ordinante, le banche considereranno tali tratte come documenti addizionali.

c. I. Se altra banca viene autorizzata o richiesta dalla banca emittente di aggiungere la propria conferma ad un credito, ma non è disposta a farlo, deve darne comunicazione, senza ritardo, alla banca emittente.

II. Salvo che la banca emittente disponga diversamente nella propria autorizzazione o richiesta di aggiungere la conferma, la banca avvisante può avvisare il credito al beneficiario senza aggiungere la propria conferma.

d. I. Salvo quanto previsto diversamente dall'articolo 48, un credito irrevocabile non può essere né modificato né annullato senza l'accordo della banca emittente, dell'eventuale banca confermante e del beneficiario.

II. La banca emittente sarà irrevocabilmente vincolata dalle modifiche da essa emesse dal momento dell'emissione di dette modifiche. La banca confermante può estendere la propria conferma ad una modifica e sarà irrevocabilmente vincolata dal momento in cui avvisa la modifica stessa. La banca confermante può, tuttavia, decidere di avvisare una modifica al beneficiario senza estendere alla stessa la propria conferma e in tal caso essa dovrà informarne, senza ritardo, la banca emittente ed il beneficiario.

III. Le condizioni del credito originario (o di un credito soggetto ad una o più modifiche già accettate) rimangono in vigore per il beneficiario fino a quando il beneficiario stesso non abbia comunicato la propria accettazione della modifica alla banca che ha avvisato tale modifica. Il beneficiario deve comunicare l'accettazione o il rifiuto della modifica. Se il beneficiario omette tale comunicazione, la presentazione alla banca designata o alla banca emittente di documenti conformi al credito e ad una o più modifiche non ancora accettate sarà considerata quale comunicazione di accettazione da parte del beneficiario di tale(i) modifica(che) e da quel momento il credito sarà modificato.

IV. L'accettazione parziale di modifiche contenute in un unico avviso di modifica non è consentita ed è, pertanto, priva di effetto.

Art. 10 - Tipologia dei crediti

a. Tutti i crediti devono indicare chiaramente se sono utilizzabili per pagamento a vista, pagamento differito, accettazione o negoziazione.

b. I. Salvo che il credito preveda l'utilizzo presso la sola banca emittente, tutti i crediti devono designare la banca (la "banca designata") che, è autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare. In un credito liberamente negoziabile qualunque banca è banca designata. La presentazione dei documenti deve avvenire presso la banca emittente, l'eventuale banca confermante, o presso una qualunque altra banca designata.

II. Per negoziazione si intende il riconoscimento di un corrispettivo da parte della banca autorizzata a negoziare a fronte di tratte e/o documenti. Il mero esame dei documenti senza il riconoscimento di un corrispettivo non costituisce negoziazione.

c. Salvo che la banca designata sia la banca confermante, la designazione da parte della banca emittente non comporta alcun impegno per la banca designata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare. Salvo che la banca designata vi abbia espressamente acconsentito ed abbia dato comunicazione in tal senso al beneficiario, la ricezione e/o l'esame e/o l'inoltro dei documenti da parte della banca designata non rende detta banca obbligata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare.

Designando altra banca, o consentendo la negoziazione da parte di una qualsi-

Camera di Commercio - Piacenza

asi banca. o autorizzando o richiedendo ad altra banca di aggiungere la pro Aria conferma, la banca emittente autorizza detta banca a pagare, accettare tratte o negoziare, a seconda dei casi, contro documenti che, nella forma appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito e si impegna a rimborsare detta banca secondo quanto previsto nei presenti articoli.

Art. 11 - Crediti teletrasmessi e preavvisati

a. I. Quando la banca emittente incarica la banca avisante, con un messaggio teletrasmesso autentificato, di avisare un credito o una modifica ad un credito, tale messaggio teletrasmesso sarà considerato lo strumento operativo del credito o della modifica e nessuna lettera di conferma dovrebbe essere inviata. Qualora, tuttavia, venisse inviata lettera di conferma, la stessa non avrà effetto alcuno e la banca avisante non sarà tenuta a verificare la concordanza tra tale lettera di conferma e lo strumento operativo del credito, o della modifica, pervenuto tramite messaggio teletrasmesso.

II. Se il messaggio teletrasmesso contiene l'indicazione "seguono dettagli completi" (o espressione simile) o precisa che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito o della modifica, in tal caso il messaggio teletrasmesso non è da considerarsi lo strumento operativo del credito o della modifica. La banca emittente deve inviare, senza ritardo, alla banca avisante lo strumento operativo del credito o della modifica.

b. Se una banca si avvale dei servizi di una banca avisante per avisare il credito al beneficiario, essa deve avvalersi dei servizi della stessa banca anche per comunicare la(le) modifica(che).

b. L'avviso preliminare della emissione o della modifica di un credito irrevocabile (preavviso) sarà inviato dalla banca emittente solo qualora tale banca sia disposta ad emettere lo strumento operativo del credito o della modifica. Salvo quanto diversamente stabilito in tale avviso preliminare. La banca emittente che lo abbia inviato sarà irrevocabilmente impegnata ad emettere o modificare il credito, senza ritardo, in termini che non contrastino con quelli contenuti nel preavviso.

Art. 12 - Istruzioni incomplete o non chiare

Se le istruzioni ricevute di avisare, confermare o modificare il credito sono incomplete o non chiare, la banca incaricata di eseguire tali istruzioni può dare al beneficiario un avviso preliminare a semplice titolo informativo e senza responsabilità. Tale avviso preliminare dovrà indicare chiaramente che esso viene effettuato a semplice titolo informativo e senza responsabilità per la banca avisante. In ogni caso, la banca avisante deve informare la banca emittente dell'iniziativa assunta e chiedere alla stessa di fornire le necessarie informazioni.

La banca emittente deve fornire le informazioni necessarie senza ritardo. Il credito sarà avisato, confermato o modificato solamente quando siano pervenute istruzioni complete e chiare e sempreché, al momento. La banca avisante sia disposta ad operare conformemente a tali istruzioni.

C. Obblighi e responsabilità

Art. 13 - Criteri generali per l'esame dei documenti

a. Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti prescritti dal credito, per accertare se, nella forma, essi appaiono conformi ai termini ed alle condizioni del credito. La conformità formale dei documenti prescritti ai termini e alle condizioni del credito sarà accertata secondo la prassi bancaria internazionale riflessa nei presenti articoli. I documenti che, nella forma, appaiono discordanti fra loro saranno considerati non conformi ai termini e alle condizioni del credito .

I documenti non prescritti dal credito non saranno esaminati dalle banche. Qualora le banche ricevano tali documenti, esse li restituiranno al presentatore o li inoltreranno senza responsabilità.

b. La banca emittente, l'eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, disporranno, ciascuna, di un ragionevole periodo di tempo non eccedente i sette giorni lavorativi per le banche successivi al giorno di ricezione dei documenti - per esaminare i documenti stessi e per decidere se ritirarli o rifiutarli e per informarne la parte dalla quale i documenti sono pervenuti.

c. Se un credito prevede condizioni che non indicano i documenti da presentare in relazione a tali condizioni, le banche considereranno tali condizioni come non previste e le ignoreranno.

Art. 14 - Documenti discordanti e relative comunicazioni

a. Quando la banca emittente autorizza altra banca a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare tratte o negoziare contro documenti che, nella forma, appaiono conformi ai termini e alle condizioni del credito, la banca emittente e l'eventuale banca confermante sono tenute a:

I. rimborsare la banca designata che ha pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato tratte o negoziato,

II. ritirare i documenti.

b. Alla ricezione dei documenti la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, devono decidere, esclusivamente sulla base dei documenti, se questi, nella forma, appaiono o meno conformi ai termini e alle condizioni del credito. Se i documenti, nella forma, appaiono non conformi ai termini e alle condizioni del credito, tali banche possono rifiutarsi di ritirarli.

c. Se la banca emittente decide che i documenti, nella forma, appaiono non conformi ai termini e alle condizioni del credito, essa può, a sua discrezione, contattare l'ordinante per accertare se è disposto a rinunciare ad avvalersi delle difformità riscontrate. Ciò non comporta, tuttavia, una proroga del termine di cui all'articolo 13 (b).

c. I. Se la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante, o la banca designata che operi per loro conto, decide di rifiutare i documenti, essa deve darne comunicazione, a mezzo teletrasmissione o, in caso di impossibilità con

Camera di Commercio - Piacenza

altro mezzo rapido, senza ritardo e comunque non oltre l'orario di chiusura del settimo giorno lavorativo per le banche successivo a quello di ricezione dei documenti. Essa deve inviare tale comunicazione alla banca dalla quale ha ricevuto i documenti o al beneficiario; se ha ricevuto i documenti direttamente da quest'ultimo.

II. Tale comunicazione deve specificare tutte le discordanze in base alle quali la banca rifiuta i documenti e deve inoltre precisare se i documenti sono tenuti a disposizione del presentatore degli stessi o se gli vengono restituiti.

III. La banca emittente e/o l'eventuale banca confermante avrà quindi diritto di chiedere alla banca rimettente la restituzione, con gli interessi, di qualsiasi rimborso effettuato a detta banca.

e. Se la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante omette di attenersi a quanto previsto nel presente articolo e/o omette di tenere i documenti a disposizione del presentatore degli stessi o di restituirglieli, la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante perderà il diritto di eccepire la non conformità dei documenti ai termini e alle condizioni del credito.

f. Se la banca che trasmette i documenti attira l'attenzione della banca emittente e/o dell'eventuale banca confermante su una qualsiasi discordanza nei documenti o informa tali banche di aver pagato, di aver assunto impegno di pagamento differito, di aver accettato tratte o negoziato sotto riserva o contro garanzia per tali discordanze, la banca emittente e/o l'eventuale banca confermante non sono per tale fatto liberate da alcuno degli obblighi che derivano loro dal presente articolo. Tale riserva o garanzia concerne soltanto i rapporti fra la banca che trasmette i documenti e la parte nei confronti della quale sono state sollevate le riserve o dalla quale o per conto della quale la garanzia è stata ottenuta.

Art. 15 - Esonero da responsabilità circa la validità ed efficacia dei documenti
Le banche non assumono alcuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di un qualsiasi documento, né per le condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti; esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità. lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate da un qualsiasi documento, né, infine, per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o affidabilità degli speditori, vettori, spedizionieri, consegnatari o assicuratori delle merci o di qualsiasi altra persona.

Art 16 - Esonero da responsabilità circa la trasmissione dei messaggi
Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o smarrimenti nell'inoltro di uno o più messaggi, lettere o documenti, né per i ritardi, mutilazioni o errori che possono verificarsi nella trasmissione di una qualsiasi telecomunicazione. Le banche non assumono alcuna responsabilità per gli errori di traduzione e/o interpretazione di termini tecnici e si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli.

Art. 17 - Forza maggiore

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate. Salvo specifica autorizzazione, le banche, alla ripresa della propria attività, non effettueranno pagamenti, né assumeranno impegni di pagamento differito, né accetteranno tratte né negozieranno a fronte di crediti che siano scaduti durante tale interruzione della propria attività.

Art. 18 - Esonero da responsabilità per i servizi richiesti ad altre banche

a. Le banche che, per eseguire le istruzioni dell'ordinante, si avvalgono dei servizi di altre banche agiscono per conto ed a rischio dell'ordinante stesso.

b. Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche se siano esse stesse ad aver preso l'iniziativa della scelta dell'altra(e) banca(che).

c. I. La parte che impartisce istruzioni ad un'altra parte di effettuare servizi è tenuta al pagamento delle competenze - incluse commissioni, compensi, costi od esborsi - concernenti l'esecuzione di servizi ad opera della parte destinataria delle istruzioni.

II. Quando un credito prescrive che tali competenze sono a carico di una parte diversa da quella che ha impartito le istruzioni e le competenze non possono essere percepite, la parte che ha impartito le istruzioni sarà tenuta al pagamento delle stesse.

d. L'Ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti da leggi ed usi vigenti all'estero ed è tenuto a risarcire le banche per le relative conseguenze.

Art. 19 - Disposizioni per i rimborsi fra banche

a. Se la banca emittente dispone che il rimborso al quale la banca pagante, accettante o negoziatrice ha diritto sia ottenuto da quest'ultima (la "banca richiedente") tramite richiesta a terzi (la "banca rimborsante"), essa dovrà far pervenire alla banca rimborsante tempestive istruzioni od autorizzazione idonee ad onorare tali richieste di rimborso.

b. Le banche emittenti non dovranno disporre che la banca richiedente fornisca alla banca rimborsante un attestato di conformità ai termini e alle condizioni del credito.

c. La banca emittente non sarà sollevata da alcuno dei propri obblighi di provvedere al rimborso se e quando tale rimborso non sia ricevuto dalla banca richiedente da parte della banca rimborsante.

d. La banca emittente sarà responsabile nei confronti della banca richiedente per ogni perdita di interessi, se il rimborso non viene effettuato dalla banca rimborsante a prima richiesta o, a seconda dei casi, in base ad altra procedura prevista nel credito ovvero secondo quanto convenuto tra le parti.

e. Le competenze della banca rimborsante sono a carico della banca emittente. Tuttavia, nei casi in cui le competenze siano a carico di terzi; la banca

Camera di Commercio - Piacenza

emittente è tenuta ad indicarlo nel credito originario nonché nell'autorizzazione al rimborso. Nei casi in cui le competenze della banca rimborsante siano a carico di terzi, esse saranno incassate dalla banca richiedente all'atto dell'utilizzo del credito. Nei casi in cui il credito non venga utilizzato, le competenze della banca rimborsante rimarranno a carico della banca emittente.

D. Documenti

Art. 20 - Ambiguità circa gli emittenti dei documenti

a. Espressioni quali "di prim'ordine", "ben conosciuto", "qualificato", "indipendente", "ufficiale", "competente", "locale" e simili non devono essere utilizzate, per indicare gli emittenti di un qualsiasi documento da presentare in utilizzo di un credito. Se espressioni del genere figurano nel credito, le banche accetteranno i relativi documenti così come presentati a condizione che, nella forma, gli stessi appaiano conformi agli altri termini e condizioni del credito ed appaiano non essere stati emessi dal beneficiario.

b. Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno come documenti originali anche i documenti prodotti, o che appaiano essere stati prodotti:

I. con sistemi di riproduzione ottica, automatizzati o computerizzati;

II. in copia carbone, a condizione che siano contrassegnati come originali e che, quando necessario, appaiano firmati.

Un documento può essere firmato con scrittura a mano, con firma in facsimile, con firma perforata, mediante stampiglia, mediante apposizione di un simbolo ovvero utilizzando qualunque altro metodo meccanico o elettronico di sottoscrizione.

c. I. Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno quali copie documenti che rechino la dicitura "copia" ovvero non siano contrassegnati come "originale". Le copie non necessitano di firma.

II. La richiesta di documenti multipli in crediti nei quali appaiono espressioni del tipo "duplicato", "due esemplari", "due copie" e simili sarà considerata soddisfatta con la presentazione di un originale e del rimanente numero di documenti in copia, tranne nel caso in cui il documento stesso riporti indicazioni diverse.

c. Salvo che il credito disponga diversamente, la richiesta, prescritta dal credito, che un documento sia autenticato, convalidato, legalizzato, vistato, certificato o posseda un analogo requisito, sarà considerata soddisfatta con l'apposizione su tale documento di una qualunque firma, timbro o etichetta che, nella forma, appaia rispondere a tale richiesta.

Art. 21 - Mancata precisazione degli emittenti o dei contenuti dei documenti.

Quando sono richiesti documenti diversi dai documenti di trasporto, dai documenti di assicurazione e dalle fatture commerciali, il credito deve prescrivere da chi devono essere emessi tali documenti, la loro formulazione o i dati che devono contenere. Se il credito non prescrive quanto precede, le banche accetteranno tali documenti così come presentati, a condizione che i dati in essi contenuti non siano in contrasto con qualsiasi altro documento prescritto e presentato.

Art. 22 - Data di emissione dei documenti e data del credito

Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento che rechi una data di emissione antecedente a quella del credito, a condizione che tale documento sia presentato nei termini di tempo indicati nel credito stesso e secondo quanto previsto nei presenti articoli.

Art. 23 - Polizza di carico marittima/oceanica

a. Se un credito richiede una polizza di carico relativa ad una spedizione da porto a porto, salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento, comunque denominato, che:

I. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto:

- dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore, o
- dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore o del comandante deve riportare la qualifica di vettore o comandante, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore o il comandante deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera, II. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla polizza di carico mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave, nel qual caso la data di emissione della polizza di carico sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione.

In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un'annotazione che indi data in cui le merci sono state caricate a bordo, nel qual caso la data dell'annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizione.

Se la polizza di carico contiene l'indicazione "nave prevista" o espressione analoga riferita alla nave, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla polizza di carico mediante un'annotazione di messa a bordo la quale, oltre alla data in cui le merci sono state caricate a bordo, deve contenere anche il nome della nave a bordo della quale le merci sono state effettivamente caricate, anche se esse sono state caricate a bordo della nave indicata come "nave prevista".

Se la polizza di carico indica un luogo di ricezione o di presa in carico diverso dal porto d'imbarco, l'annotazione di messa a bordo deve contenere anche l'indicazione del porto d'imbarco prescritto dal credito ed il nome della nave sulla quale sono state caricate le merci, anche se esse sono state caricate sulla nave menzionata nella polizza di carico. Questa disposizione si applica inoltre ogni qual volta la messa a bordo di una nave è indicata con dicitura prestampata sulla polizza di

Camera di Commercio - Piacenza

carico, ed

III. indica il porto d'imbarco e il porto di sbarco prescritti dal credito, anche se:

a. indica un luogo di presa in carico diverso dal porto d'imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco.

e/o

b. contiene l'indicazione "previsto" o espressione analoga riferita al porto d'imbarco e/o al porto di sbarco, sempreché il documento indichi anche il porto d'imbarco e/o di sbarco prescritti dal credito,

ed

IV. è costituito da un solo originale della polizza di carico o, se emessa in più originali, dal gioco completo così come emesso,

ed

V. appare contenere tutti i termini e le condizioni- del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fonte o documento diverso dalla polizza di carico (polizza di carico in forma abbreviata/con il retro in bianco); le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni,

e

VI. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione

ed

VII. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b. Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende lo scarico da una nave ed il caricamento su un'altra nave nel corso del trasporto via mare dal porto d'imbarco al porto di sbarco prescritti dal credito.

c. Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno una polizza di carico che indica che le merci saranno trasbordate, a condizione che l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica polizza di carico.

d. Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno una polizza di carico che:

l. indica che il trasbordo avrà luogo, a condizione che il relativo carico sia trasportato in containers, rimorchi e/o chiatte "LASH", come attestato nella polizza di carico, purché l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica polizza di carico,

e/o

II. contiene clausole attestanti che il vettore si riserva il diritto di trasbordo.

Art. 24 - Lettera di trasporto marittimo non negoziabile

a. Se un credito richiede una lettera di trasporto marittimo non negoziabile relativa ad una spedizione da porto a porto, le banche accetteranno, salvi che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

l. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto:

- dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto

del vettore, o

- dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore o del comandante deve riportare la qualifica di vettore o comandante, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore o il comandante deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera, ed

II. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave, nel qual caso la data di emissione della lettera di trasporto marittimo non negoziabile sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione.

In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante un'annotazione che indichi la data in cui le merci sono state caricate a bordo, nel qual caso la data dell'annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizione.

Se la lettera di trasporto marittimo non negoziabile contiene l'indicazione "nave prevista" o espressione analoga riferita alla nave, la messa a bordo di una determinata nave deve essere attestata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile mediante un'annotazione di messa a bordo la quale, oltre alla data in cui le merci sono state caricate a bordo, deve contenere anche il nome della nave a bordo della quale le merci sono state effettivamente caricate, anche se esse sono state caricate a bordo della nave indicata come "nave prevista".

Se la lettera di trasporto marittimo non negoziabile indica un luogo di ricezione o di presa in carico diverso dal porto d'imbarco, l'annotazione di messa a bordo deve contenere anche l'indicazione del porto d'imbarco prescritto dal credito ed il nome della nave sulla quale sono state caricate merci, anche se esse sono state caricate sulla nave menzionata nella lettera di trasporto marittimo non negoziabile. Questa disposizione si applica inoltre ogni qualvolta la messa a bordo di una nave è indicata con dicitura prestampata sulla lettera di trasporto marittimo non negoziabile,

ed

III. indica il porto d'imbarco e il porto di sbarco prescritti dal credito, anche se:

a. indica un luogo di presa in carico diverso dal porto d'imbarco e/o un luogo di destinazione finale diverso dal porto di sbarco,

e/o

b. contiene l'indicazione "previsto" o espressione analoga riferita al porto d'imbarco e/o al porto di sbarco, sempreché il documento indichi anche il porto d'imbarco c/o di sbarco prescritti dal credito,

ed

Camera di Commercio - Piacenza

IV. è costituito da un solo originale della lettera di trasporto marittimo non negoziabile o, se emessa in più originali, dal gioco completo così come emesso, ed

V. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fonte o documento diverso dalla lettera di trasporto marittimo non negoziabile (lettera di trasporto marittimo non negoziabile in forma abbreviata/con il retro in bianco); le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni, e

VI. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione, ed

VII. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b. Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende lo scarico da una nave ed il caricamento su un'altra nave nel corso del trasporto via mare dal porto d'imbarco al porto di sbarco prescritti dal credito.

c. Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni del credito, le banche accetteranno una lettera di trasporto marittimo non negoziabile che indica che le merci saranno trasbordate, a condizione che l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica lettera di trasporto marittimo non negoziabile.

d. Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno una lettera di trasporto marittimo non negoziabile che:

I. indica che il trasbordo avrà luogo, a condizione che il relativo carico sia trasportato in containers, rimorchi e/o chiatte "LASH" come attestato nella lettera di trasporto marittimo non negoziabile, purché l'intero trasporto via mare sia coperto da un'unica lettera di trasporto marittimo non negoziabile, e/o

II. contiene clausole attestanti che il vettore si riserva il diritto di trasbordo.

Art. 25 - Polizza di carico per contratto di noleggio

a. Se un credito richiede o consente una polizza di carico per contratto di noleggio, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

I. contiene una qualsiasi indicazione che esso è soggetto ad un contratto di noleggio, ed

II. è apparentemente firmato o in altro modo sottoscritto:

- dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante, o

- dal proprietario o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del proprietario.

Qualunque firma o sottoscrizione del comandante o del proprietario deve riportare la qualifica di comandante o proprietario, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il comandante o il proprietario deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè comandante o proprietario, della parte per conto della quale detto agente opera,

ed

III. indica o meno il nome del vettore, ed

IV. indica che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave.

La messa a bordo o la spedizione a mezzo di una determinata nave può essere indicata sulla polizza di carico mediante una dicitura prestampata attestante che le merci sono state caricate a bordo o spedite a mezzo di una determinata nave, nel qual caso la data di emissione della polizza di cari' sarà considerata quale data di messa a bordo e data di spedizione.

In tutti gli altri casi, la messa a bordo di una determinata nave deve esse attestata sulla polizza di carico mediante un'annotazione che indichi data in cui le merci sono state caricate a bordo, nel qual caso la data dell'annotazione di messa a bordo sarà considerata quale data di spedizioni,

ed

V. indica il porto d'imbarco e il porto di sbarco prescritti dal credito,

ed

VI. è costituito da un solo originale della polizza di carico o, se emessa in più originali, dal gioco completo così come emesso.

VII. non contiene alcuna indicazione che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione,

ed

VIII. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b. Anche se il credito richiede la presentazione di un contratto di noleggio in relazione ad una polizza di carico per contratto di noleggio, le banche non esamineranno tale contratto e lo inoltreranno senza alcuna responsabilità da parte loro.

Art. 26 - Documento di trasporto multimodale

a. Se un credito richiede un documento di trasporto relativo ad almeno due modi diversi di trasporto (trasporto multimodale), le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

l. apparentemente indica il nome del vettore o dell'operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto:

- dal vettore o dall'operatore di trasporto multimodale o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore o dell'operatore di trasporto multimodale, o

- dal comandante o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, comandante.

Qualunque firma o sottoscrizione del vettore, dell'operatore di trasporto multimodale o del comandante deve riportare la qualifica di vettore, operatore di trasporto multimodale o comandante, a seconda del caso. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore, per l'operatore di trasporto multimodale o per il comandante deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore. operatore di tra-

Camera di Commercio - Piacenza

sporto multimodale o comandante, della parte per conto della quale detto agente opera,

ed

II. indica che le merci sono state spedite, prese in carico o caricate a bordo. L'invio, la presa in carico o la messa a bordo possono essere indicate sul documento di trasporto multimodale mediante una dicitura in tal senso, nel qual caso la data di emissione sarà considerata quale data di invio, presa in carico o messa a bordo e quale data di spedizione. Tuttavia, se il documento indica, mediante stampiglia o in altro modo, una data di invio, presa in carico o messa a bordo, questa data sarà considerata quale data di spedizione,

ed

III. a. indica il luogo di presa in carico prescritto dal credito, che può essere diverso dal porto, aeroporto o luogo di carico ed il luogo di destinazione finale prescritto dal credito, che può essere diverso dal porto, aeroporto o luogo di scarico,

e/o

b. contiene l'indicazione "prevista(o)" o espressione analoga riferita alla nave e/o al porto d'imbarco e/o al porto di sbarco,

ed

IV. è costituito da un solo originale del documento di trasporto multimodale o, se emesso in più originali, dal gioco completo così come emesso, ed

V. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto o alcuni di tali termini e condizioni mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto multimodale (documento di trasporto multimodale in forma abbreviata/con il retro in bianco); le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni,

e

VI. non contiene alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio e/o che la nave da trasporto dispone delle vele quale unico mezzo di propulsione, ed

VI. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b. Anche se il credito dieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto multimodale che indica che il trasbordo potrà avere o avrà luogo. a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto multimodale.

Art. 27 - Documento di trasporto aereo

a. Se un credito richiede un documento di trasporto aereo, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento, comunque denominato, che:

I. apparentemente indica il nome del vettore ed appare firmato o in altro modo sottoscritto:

- dal vettore, o

- da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore. Qualunque firma o sottoscrizione del vettore deve riportare la qualifica di vettore. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore deve inoltre indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, della parte per conto della quale detto agente opera, ed

II. indica che le merci sono state accettate per il trasporto,

III. se il credito richiede un'effettiva data di invio, riporta tale data con specifica annotazione; la data di invio indicata sul documento di trasporto aereo sarà considerata quale data di spedizione.

Ai fini del presente articolo, l'annotazione che appare sul documento di trasporto aereo (nel riquadro contrassegnato con la dicitura "ad uso esclusivo del vettore" od espressione simile) relativa al numero ed alla data di volo non sarà considerata quale specifica indicazione della suddetta di invio.

In tutti gli altri casi la data di emissione del documento di trasporto aereo, sarà considerata quale data di spedizione,

ed

II. indica l'aeroporto di partenza e l'aeroporto di destinazione, prescritti dal credito, ed

III. appare costituire l'originale destinato al mittente/speditore, anche se il credito richiede un gioco completo di originali, o riporta espressioni simili, ed

IV. appare contenere tutti i termini e le condizioni del trasporto, o alcuni di tali termini e condizioni, mediante riferimento a fonte o documento diverso dal documento di trasporto aereo; le banche non esamineranno il contenuto di detti termini e condizioni, ed

VII. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b. Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende lo scarico da un aereo ed il caricamento su un altro aereo nel corso del trasporto dall'aeroporto di partenza a quello di destinazione prescritti dal credito.

c. Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto aereo che indica che il trasbordo potrà avere o avrà luogo, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto aereo.

Art. 28 - Documenti di trasporto su strada, ferrovia e corsi d'acqua interni

a. Se un credito richiede un documento di trasporto su strada, ferrovia o corsi d'acqua interni, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, un documento del tipo richiesto, comunque denominato, che:

I. apparentemente indica il nome del vettore e appare firmato o in altro modo sottoscritto dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del vettore e/o reca il timbro di ricezione, o altra indicazione di ricezione, apposto dal vettore o da un agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore.

Qualunque firma, sottoscrizione, timbro di ricezione o altra indicazione di ricezio-

Camera di Commercio - Piacenza

ne del vettore deve riportare la qualifica di vettore. L'agente che firmi o sottoscriva per il vettore deve anche indicare il nome e la qualifica, cioè vettore, della parte per conto della quale detto agente opera,

ed

II. indica che le merci sono state ricevute per la spedizione, per l'invio o per il trasporto, o reca un'espressione analoga. La data di emissione sarà considerata quale data di spedizione, salvo che il documento di trasporto contenga un timbro di ricezione, nel qual caso la data del timbro di ricezione sarà considerata quale data di spedizione,

ed

III. indica il luogo di spedizione ed il luogo di destinazione prescritti dal credito

ed

IV è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b. Se sul documento di trasporto non è indicato il numero dei documenti emessi, le banche accetteranno il(i) documento(i) di trasporto presentato(i) come costituente(i) il gioco completo. Le banche accetteranno come originale(i) il(i) documento(i) di trasporto contrassegnato(i) o meno come originale(i).

c. Ai fini del presente articolo, per trasbordo si intende lo scarico da un mezzo di trasporto ed il caricamento su un altro mezzo di trasporto, nell'ambito di ciascuno dei diversi modi di trasporto, nel corso del viaggio dal luogo di spedizione al luogo di destinazione prescritti dal credito.

d. Anche se il credito vieta il trasbordo, le banche accetteranno un documento di trasporto su strada, ferrovia o corsi d'acqua interni che indica che il trasbordo potrà avere o avrà luogo, a condizione che l'intero trasporto sia coperto da un unico documento di trasporto e nell'ambito dello stesso modo di trasporto.

Art. 29 - Ricevuta del corriere e ricevuta postale

a. Se un credito richiede una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente, una ricevuta postale o un certificato di spedizione postale, che:

I. apparentemente è stato timbrato o in altro modo sottoscritto e datato nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere spedite o inviate; tale data sarà considerata quale data di spedizione o invio,

ed

II. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

b. Se un credito richiede un documento emesso da un corriere o servizio di consegna rapida che riporti una dichiarazione di ricezione di merci per la consegna, le banche accetteranno, salvo che il credito disponga diversamente un documento, comunque denominato, che:

I. apparentemente indica il nome del corriere/servizio ed appare timbrato, firmato o in altro modo sottoscritto da tale determinato corriere/servizio (salvo che il credito preveda espressamente un documento emesso da un corriere/servizio, indicato nominativamente, le banche accetteranno un documento emesso da un qualsiasi corriere/servizio),

ed

II. indica una data di ritiro, ricezione, od espressione simile; tale data sarà considerata quale data di spedizione o invio,

ed

III. è conforme alle prescrizioni del credito sotto tutti gli altri profili.

Art. 30 - Documenti di trasporto emessi da spedizionieri

Salvo che il credito autorizzi diversamente, le banche accetteranno un documento di trasporto emesso da uno spedizioniere, solo se esso apparentemente indica:

I. il nome dello spedizioniere in qualità di vettore o operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto dallo spedizioniere in qualità di vettore o di operatore di trasporto multimodale,
oppure

II. il nome del vettore o dell'operatore di trasporto multimodale ed appare firmato o in altro modo sottoscritto dallo spedizioniere quale agente, indicato nominativamente, per il, o per conto del, vettore o dell'operatore di trasporto multimodale.

Art. 31 - "Sopra coperta", "quantità caricata a dire dello speditore", nome del mittente

Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento di trasporto che:

i. non indica, in caso di trasporto via mare o mediante più modi di trasporto che comprendono il trasporto via mare, che le merci sono o saranno caricate sopra coperta. Tuttavia, le banche accetteranno un documento di trasporto che prevede che le merci possono essere trasportate sopra coperta, a condizione che in esso non sia espressamente indicato che le merci sono o saranno caricate sopra coperta,

e/o

II. reca sul recto una clausola quale "quantità caricata a dire dello speditore" o "dice contenere" o espressioni simili,

e/o

III. indica quale mittente delle merci un soggetto diverso dal beneficiario del credito.

Art. 32 - Documenti di trasporto netti

a. Documento di trasporto netto è un documento sul quale non sono state aggiunte clausole o annotazioni attestanti espressamente lo stato difettoso delle merci e/o dell'imballaggio.

b. Le banche non accetteranno documenti di trasporto che recano tali clausole o annotazioni, salvo che il credito prescriva espressamente le clausole o annotazioni che possono essere accettate.

c. Le banche considereranno soddisfatta la richiesta nel credito di un documento di trasporto recante la clausola "netto a bordo", se tale documento di trasporto soddisfa alle condizioni del presente articolo e degli articoli 23, 24, 25,

Camera di Commercio - Piacenza

26, 27, 28 o 30.

Art. 33 - Documenti di trasporto con nolo pagabile a destino/ prepagato

a. Salvo che il credito disponga diversamente o salvo che siano in contrasto con uno qualsiasi dei documenti presentati a fronte del credito stesso, le banche accetteranno documenti di trasporto che indicano che il nolo o le spese di trasporto (di seguito denominati "nolo") devono ancora essere pagati.

b. Se un credito prescrive che il documento di trasporto deve indicare che il nolo è stato pagato o prepagato, le banche accetteranno un documento di trasporto sul quale appaiono, a mezzo stampiglia o in altro modo, espressioni indicanti chiaramente il pagamento o il prepagamento del nolo o sul quale il pagamento o il prepagamento del nolo è indicato in altro modo. Se il credito richiede che la tariffa del corriere sia pagata o prepagata, le banche accetteranno anche un documento di trasporto emesso da un corriere o servizio di consegna rapida che attesta che le tariffe di competenza del corriere sono a carico di un soggetto diverso dal destinatario.

c. Se l'espressione "nolo pagabile in anticipo" o "nolo da pagarsi in anticipo" o espressione simile figura sui documenti di trasporto, essa non sarà considerata prova dell'avvenuto pagamento del nolo.

d. Salvo che le condizioni del credito vietino specificamente tale riferimento, le banche accetteranno documenti di trasporto che fanno riferimento, mediante stampiglia o in altro modo, a spese aggiuntive a quelle di trasporto, quali spese od esborsi connessi con operazioni di carico, scarico o con operazioni similari.

Art. 34 - Documenti di assicurazione

a. I documenti di assicurazione devono, nella forma, apparire emessi e firmati da compagnie di

assicurazione o assicuratori, o da loro agenti.

b. Se il documento di assicurazione indica che è stato emesso in più di un originale, tutti gli originali devono essere presentati, salvo che il credito autorizzi diversamente.

c. Le note di copertura emesse da mediatori non saranno accettate, salvo espressa, autorizzazione del credito.

d. Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno certificati di assicurazione o dichiarazioni di polizza aperta prefirmiti da compagnie d'assicurazione o assicuratori, o da loro agenti. Se il credito richiede espressamente un certificato di assicurazione o una dichiarazione di polizza aperta

le banche accetteranno, in sostituzione, una polizza assicurativa.

e. Salvo che il credito disponga diversamente o salvo che appaia dal documento di assicurazione che la copertura decorre al più tardi dalla data di messa bordo o di invio o di presa in carico delle merci, le banche non accetteranno un documento di assicurazione che reca una data di emissione posteriore alla data di messa a bordo o di invio o di presa in carico indicata in detto documento di trasporto.

f. I Salvo che il credito disponga diversamente, il documento di assicurazione deve essere espresso nella stessa valuta del credito.

II Salvo che il credito disponga diversamente, il valore minimo per il quale il documento di assicurazione deve indicare la copertura assicurativa effettuata è il valore CIF (costo, assicurazione e nolo ... "porto di destinazione convenuto") o CIP (trasporto e assicurazione pagati fino a ... "luogo di` destinazione convenuto") delle merci, a seconda del caso, più il 10%, ma soltanto quando il valore CIF o CIP può essere determinato in base a quanto appare dai documenti. Diversamente, le banche accetteranno come tale valore minimo l'importo maggiore tra il 110% dell'ammontare del pagamento. accettazione o negoziazione previsto dal credito e il 110% dell'importo lordo della fattura.

Art. 35 - Tipi di copertura assicurativa

a. Nei crediti deve essere prescritto il tipo di assicurazione richiesto e, all'occorrenza, i rischi aggiuntivi che devono essere coperti. Non dovranno essere usate espressioni imprecise quali "rischi usuali" o "rischi abituali"; se tali espressioni vengono usate, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.

b. In assenza di specifiche prescrizioni del credito, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati. senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.

c. Salvo che il credito disponga diversamente, le banche accetteranno un documento di assicurazione attestante che la copertura comporta una franchigia "in eccedenza" o "a dedurre"

Art. 36 - Copertura assicurativa "tutti i rischi"

Quando un credito prescrive "assicurazione contro tutti i rischi", le banche accetteranno un documento di assicurazione che rechi o meno l'intestazione "tu i rischi" in cui figurino una qualsiasi clausola od annotazione "tutti i rischi", anche se il documento di assicurazione indica che alcuni rischi sono esclusi, senza responsabilità per qualsiasi rischio non coperto.

Art. 37 - Fatture commerciali

a. Salvo che il credito disponga diversamente le fatture commerciali:

I devono, nella forma, apparire emesse dal beneficiario indicato nel credito (salvo quanto previsto dall'articolo 48),

e

II devono essere emesse a nome dell'ordinante (salvo quanto previsto dall'articolo 48(h),

e

III non necessitano di firma.

b. Salvo che il credito disponga diversamente, le banche possono rifiutare fatture commerciali emesse per importi superiori a quello consentito dal credito. Se, tuttavia, una banca autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento

Camera di Commercio - Piacenza

differito, accettare tratte o negoziare a fronte di un credito, accetta tali fatture, la sua decisione sarà vincolante per tutte le altre parti, a condizione che detta banca non abbia pagato, assunto impegno di pagamento differito, accettato tratte o negoziato per un importo superiore a quello consentito dal credito.

c. La descrizione delle merci nella fattura commerciale deve corrispondere a quella del credito. In tutti gli altri documenti le merci possono essere descritte con espressioni generiche che non siano in contrasto con la descrizione delle merci nel credito.

Art. 38 - Altri documenti

il credito richiede un'attestazione o certificazione di peso per trasporti non marittimi. Le banche accetteranno una stampiglia di pesatura o una dichiarazione di peso che appare aggiunta sul documento di trasporto dal vettore o dal suo agente, salvo che il credito prescriva espressamente che l'attestazione o la certificazione di peso deve essere contenuta in un documento separato.

E. Disposizioni diverse

Art. 39 - Tolleranze negli importi, quantità e prezzi unitari

a. Le espressioni "intorno", "approssimativamente", "circa" o simili, riferite all'importo del credito o alla quantità o al prezzo unitario stabiliti nel credito, sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto massimo del 10% in più o in meno rispetto all'importo o alla quantità o al prezzo unitario ai quali tali espressioni fanno riferimento.

b. Salvo che il credito prescriva che la quantità delle merci non può essere né inferiore né superiore a quella specificata, sarà ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno, sempre a condizione che l'ammontare degli utilizzi non superi l'ammontare del credito. Questa tolleranza non si applica quando il credito prescrive la quantità con l'indicazione di un numero determinato di colli o di singoli articoli.

c. Salvo che il credito, che vieta spedizioni parziali, disponga diversamente salvo che sia applicabile la precedente lettera (b), sarà ammissibile una tolleranza del 5% in meno nell'importo dell'utilizzo, a condizione che, se il credito stabilisce la quantità delle merci, questa venga spedita interamente e se il credito stabilisce un prezzo unitario questo non venga ridotto. Questa disposizione non si applica se nel credito vengono utilizzate le espressioni indicate alla precedente lettera (a).

Art. 40 - Spedizioni/utilizzi parziali

a. Sono consentiti utilizzi parziali e/o spedizioni parziali, salvo che il credito disponga diversamente.

b. I documenti di trasporto che apparentemente indicano che la spedizione è stata fatta sullo stesso mezzo di trasporto e per lo stesso viaggio, purché indichino la stessa destinazione, non saranno considerati come riferentisi a spedizioni parziali, anche se tali documenti di trasporto riportano diverse date di spedizione e/o diversi porti di imbarco, luoghi di presa in carico o di invio.

c. Le spedizioni effettuate a mezzo posta o mediante corriere non saranno

considerate spedizioni parziali se le ricevute postali o i certificati di spedizione postale o le ricevute o le bolle di spedizione del corriere appaiono timbrati, firmati o in altro modo sottoscritti nel luogo dal quale il credito prescrive che le merci devono essere inviate e se recano la stessa data.

Art. 41 - Utilizzi parziali/spedizioni frazionate

Se nel credito sono prescritti utilizzi parziali e/o spedizioni frazionate entro periodi di tempo determinati ed una qualsiasi frazione non é utilizzata e/o spedita entro il termine consentito per tale frazione, il credito cessa di essere utilizzabile per questa e per qualsiasi successiva frazione, salvo che il credito disponga diversamente.

Art. 42 - Data di scadenza e luogo di presentazione dei documenti

a. Tutti i crediti devono prescrivere una data di scadenza e, ad eccezione dei crediti liberamente negoziabili, un luogo per la presentazione dei documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione. La data di scadenza prescritta per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione sarà considerata data di scadenza per la presentazione dei documenti.

b. Salvo quanto previsto all'articolo 44(a), i documenti devono essere presentati alla predetta data di scadenza o prima di tale data.

c. Se la banca emittente stabilisce che il credito ha validità "un mese". "sei mesi" o usa espressione analoga, senza precisare la data dalla quale il termine d,,° corre, la data di emissione del credito sarà considerata da parte della banca emittente come primo giorno di decorrenza di detto termine. Le banche scoraggeranno un tale modo di indicare il termine di scadenza del credito.

Art. 43 - Limitazione concernente la data di scadenza

a. Oltre a prescrivere un termine di scadenza per la presentazione dei documenti, ogni credito che richiede la presentazione di uno o più documenti di trasporto dovrebbe anche prescrivere un determinato periodo di tempo dalla data di spedizione durante il quale deve aver luogo tale presentazione in conformità con i termini e le condizioni del credito. Se tale periodo di tempo non viene prescritto, le banche rifiuteranno documenti loro presentati oltre 21 giorni dalla data di spedizione. In ogni caso, i documenti devono essere presentati non oltre la data di scadenza del credito.

b. Nei casi in cui si applica l'articolo 40(b), si considererà quale data di spedizione l'ultima data di spedizione figurante sui documenti di trasporto presentati.

Art. 44 - Proroga della data di scadenza

a. Se il termine di scadenza del credito e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo per la presentazione dei documenti - prescritto dal credito o determinabile ai sensi dell'articolo 43 - cade in un giorno in cui la banca alla quale deve essere fatta la presentazione è chiusa per ragioni diverse da quelle indicate dall'articolo 17, il termine di scadenza prescritto e/o l'ultimo giorno del periodo di tempo decorrente dalla data di spedizione per la presentazione dei documenti, a secon-

Camera di Commercio - Piacenza

da del caso, sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo nel quale tale banca è aperta.

b. La data ultima di spedizione non è prorogata per effetto della proroga del termine di scadenza e/o del periodo di tempo decorrente dalla data di spedizione per la presentazione dei documenti, intervenuta in conformità della precedente lettera (a). Se nel credito o in una sua modifica non è prescritta tale ultima data di spedizione, le banche non accetteranno documenti di trasporto recanti una data di spedizione successiva a quella di scadenza prescritta dal credito o da una sua modifica:

c. La banca presso la quale viene effettuata la presentazione dei documenti nel suddetto primo giorno lavorativo successivo deve fornire una dichiarazione attestante l'avvenuta presentazione dei documenti entro i termini di tempo prorogati in conformità dell'articolo 44 (a) delle Norme e Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari, Revisione 1993, Pubblicazione n. 500 della CCI.

Art. 45 - Orario per la presentazione dei documenti

Le banche non sono tenute ad accettare la presentazione di documenti in ore diverse da quelle di apertura dei loro sportelli.

Art. 46 - Espressioni concernenti le date di spedizione

a. Salvo che il credito disponga diversamente, l'espressione "spedizione usata nello stabilire una data iniziale e/o finale di spedizione si intenderà comprensiva delle espressioni del tipo "messa a bordo", "invio", "accettato per la "spedizione", "data di ricevuta postale", "data di ritiro" e simili e, qualora il credito richieda un documento di trasporto multimodale, dell'espressione "presa in carico".

b. Espressioni come "pronto", "immediatamente", "il più presto possibile" e simili non dovrebbero essere usate. Se usate, le banche le ignoreranno.

c. Se viene usata l'espressione "il o intorno al" o espressioni analoghe, le banche le interpreteranno come una prescrizione secondo la quale la spedizione deve essere effettuata nel periodo che comprende i 5 giorni precedenti e i 5 giorni successivi alla data indicata, ivi compresi il giorno iniziale e quello finale di detto periodo.

Art. 47 - Terminologia concernente i periodi di spedizione

a. Le espressioni "al", "fino al", "entro il", "dal" ed espressioni analoghe riguardanti una qualsiasi data, o periodo di tempo, indicata nel credito con riferimento alla spedizione si intendono come comprensive della data indicata.

b. L'espressione "dopo" si intende come non comprensiva della data indicata.

c. Le espressioni "prima metà", "seconda metà" di un mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a "dal primo al quindici" e "dal sedici all'ultimo giorno" del mese, comprese le date indicate.

d. Le espressioni "principio", "metà", o "fine" del mese si intendono come equivalenti, rispettivamente, a "dal primo al dieci", "dall'undici al venti" e "dal ventuno all'ultimo giorno" del mese, comprese le date indicate.

F. Credito trasferibile

Art. 48 - Credito trasferibile

a. Un credito trasferibile è un credito in base al quale il beneficiario (primo beneficiario) può richiedere alla banca autorizzata a pagare, assumere impegno di pagamento differito, accettare o negoziare la "banca trasferente") o, nel caso di un credito liberamente negoziabile, alla banca espressamente autorizzata nel credito ad operare come banca trasferente, di rendere il credito utilizzabile, totalmente o parzialmente, da parte di uno o più altri beneficiari (secondo(i) beneficiario(i)).

b. Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente denominato come "trasferibile" dalla banca emittente. Espressioni come "divisibile", "frazionabile", "cedibile" e "trasmissibile" non rendono il credito trasferibile. Se queste espressioni sono usate, esse saranno ignorate.

c. c. La banca trasferente non sarà tenuta ad effettuare il trasferimento se non nei limiti e nelle forme da essa espressamente consentiti.

d. All'atto della richiesta di trasferimento del credito e prima del suo trasferimento, il primo beneficiario deve dichiarare in modo irrevocabile alla banca trasferente se egli intende conservare o meno il diritto di non consentire alla banca trasferente di avvisare modifiche al(i) secondo(i) beneficiario(i). Se la banca trasferente acconsente al trasferimento a queste condizioni, essa deve, all'atto del trasferimento, avvisare il(i) secondo(i) beneficiario(i) delle dichiarazioni del primo beneficiario riguardanti le modifiche.

e. Se un credito viene trasferito ad uno o più secondi beneficiari, il rifiuto di una modifica da parte

di uno o più secondi beneficiari non rende invalida l'accettazione di tale modifica da parte dello(gli) altro(i) secondo(i) beneficiario(i) nei confronti del(i) quale(i) il credito sarà di conseguenza modificato. Per il(i) secondo(i) beneficiario(i), che abbia(abbiano) rifiutato la modifica, il credito rimarrà non modificato.

f. Le competenze della banca trasferente relative al trasferimento - incluse commissioni, compensi, costi o esborsi sono a carico del primo beneficiario, salvo che sia stato convenuto diversamente. Se la banca trasferente accetta di trasferire il credito, essa non avrà alcun obbligo di dare corso al trasferimento finché non le siano state corrisposte dette competenze.

g. Salvo che il credito disponga diversamente, un credito trasferibile può essere trasferito una sola volta. Di conseguenza, il credito non può essere trasferito su richiesta del secondo beneficiario ad un terzo beneficiario. Ai fini del presente articolo, il trasferimento al primo beneficiario non costituisce un trasferimento vietato. Frazioni di un credito trasferibile (non eccedenti nel totale l'importo del credito) possono essere trasferite separatamente, a condizione che non siano vietate le spedizioni, gli utilizzi parziali e l'insieme di tali trasferimenti sarà considerato come un unico trasferimento del credito.

h. Il credito può essere trasferito soltanto nei termini e alle condizioni precisati nel credito originario fatta eccezione per:

- l'importo del credito,

Camera di Commercio - Piacenza

- gli eventuali prezzi unitari in esso indicati,
- la data di scadenza,
- il termine ultimo per la presentazione dei documenti previsto dall'articolo 43,
- il periodo per la spedizione.

elementi questi che possono essere singolarmente o congiuntamente ridotti o abbreviati.

La percentuale di copertura assicurativa può essere aumentata in misura tale da fornire la copertura assicurativa per l'ammontare prescritto dal credito originario o dai presenti articoli. Inoltre, il nome del primo beneficiario può essere sostituito a quello dell'ora nante ma, se il credito originario richiede espressamente che il nome di quí st'ultimo deve apparire su un qualsiasi documento diverso dalla fattura, questa prescrizione deve essere rispettata.

i. Il primo beneficiario ha diritto di sostituire con propria(e) fattura(e) (e tratta(e) et quella(e) del(i) secondo(i) beneficiario(i) per un importo che non ecceda quel del credito originario ed ai prezzi unitali originari se prescritti dal creditore quando si verifica tale sostituzione di una o più fatture (e tratte), il primo beneficiario può utilizzare il credito per la differenza eventualmente esistente fra l'importo della(e) propria(e) fatturale) e quello della(e) fattura(e) del(' secondo(i) beneficiario(i).

Quando un credito é stato trasferito ed il primo beneficiario deve fornire la(e) propria(e) fattura(e) (e tratta(e) in sostituzione della(e) fattura(e) le trattale)) del(i) secondo(i) beneficiario(i) ma omette di farlo a prima richiesta, la banca trasferente ha diritto di inviare alla banca emittente i documenti ricevuti a fronte del 7 credito trasferito, compresa(e) la(e) fatturale) (e trattale)) del(i) secondo(i) beneficiario(i). e ciò senza incorrere in responsabilità nei riguardi del primo beneficiario.

j. Il primo beneficiario può richiedere che il pagamento o la negoziazione al(i) , secondo(i) beneficiario(i) avvenga nel luogo in cui il credito è stato trasferito entro e non oltre la data di scadenza del eredito, salvo che il credito originario disponga espressamente che l'utilizzo per il pagamento o la negoziazione non possa essere effettuato in luogo diverso da quello prescritto dal credito stesso e ciò senza pregiudizio per il diritto del primo beneficiario di sostituire in seguito la(e) propria(e) fattura(e) (e trattale)) a quella(e) del(i) secondo(i) beneficiario(i) e di pretendere qualsiasi differenza che gli fosse dovuta.

G. Cessione del ricavo

Art. 49 - Cessione del ricavo

Il fatto che il credito non sia stato denominato come trasferibile non pregiudica il diritto del beneficiario di cedere qualsiasi ricavo al quale abbia o possa acquisire titolo in base al credito, in conformità delle disposizioni del diritto applicabile. Il presente articolo si riferisce esclusivamente alla cessione del ricavo e non alla cessione del diritto di operare in conformità del credito stesso.

.....

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE

(in vigore rispettivamente dal 1 ° gennaio 1988 e dal 1 ° gennaio 1998)

CLAUSOLA ARBITRALE TIPO DELLA CCI

La CCI raccomanda a tutte le parti che vogliono fare riferimento nei loro contratti all'arbitrato CCI di inserirvi la seguente clausola tipo.

Si ricorda alle parti che può essere opportuno stabilire nella stessa clausola di arbitrato il diritto applicabile al contratto, il numero degli arbitri, il luogo e la lingua dell'arbitrato. L'autonomia delle parti circa la scelta del diritto applicabile, luogo e lingua del procedimento non è limitata dal Regolamento di arbitrato della CCI. Si sottolinea il fatto che, secondo la legislazione di alcuni paesi, la clausola di arbitrato deve essere accettata espressamente dalle parti, a volte rispettando particolari formalità.

Italiano

"Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione con lo stesso saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento d'arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento".

English

"All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled under the Ruler of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules".

French

"Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec ceui-ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce Règlement".

German

"Alle aus oder in Zusammenhan mit dem gegenwärtigen Vertrag sich ergebenden Streitigkeiten werden nach der Schiedsgerichtsordnung der Interantionalen Handelskammer von einem oder mehreren gemäß dieser Ordnung emannten Schiedsrichtern endgültig entschieden".

Spanish

"Todas las desavenencias que deriven de este contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Càmara de Comercio Internacional por uno ó más àrbitros nombrados conforme a este Reglamento".

REGOLAMENTO DI ARBITRATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Corte Internazionale di Arbitrato

1. La Corte Internazionale di Arbitrato ("la Corte") della Camera di Commercio Internazionale (la "CCI") è l'organismo d'arbitrato istituito presso la CCI. Lo Statuto della Corte è contenuto nell'Appendice I. I membri della Corte sono nominati dal Consiglio della CCI. La Corte ha la funzione di provvedere alla soluzione arbitrale delle controversie commerciali aventi carattere internazionale, in conformità del Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio internazionale (il "Regolamento"). La Corte, se la convenzione arbitrale gliene attribuisce la competenza, può provvedere, secondo il presente Regolamento, alla soluzione arbitrale di controversie commerciali non aventi carattere internazionale.
2. La Corte non decide le controversie. Essa ha la funzione di garantire l'applicazione del presente Regolamento. Essa statuisce il proprio Regolamento interno (Appendice II).
3. Il Presidente della Corte, oppure in sua assenza o altrimenti a sua richiesta uno dei Vice Presidenti, può adottare decisioni urgenti in nome della Corte, con riserva di informarne la stessa alla prima riunione successiva.
4. La Corte, in conformità del proprio Regolamento interno, può delegare ad uno o più comitati composti da suoi membri il potere di adottare determinati decisioni, con riserva di essere informata delle decisioni prese alla prima riunione successiva.
5. Il Segretariato della Corte (il "Segretariato") sotto la direzione del suo Segretario Generale (il "Segretario Generale") ha la propria sede presso gli uffici della Camera di Commercio Internazionale.

Articolo 2 - Definizioni

Nel presente Regolamento:

- i) "tribunale arbitrale" indica uno o più arbitri;
- ii) "attore" indica uno o più attori; "convenuto" indica uno o più convenuti;
- iii) "lodo" indica, inter alia, un lodo interlocutorio parziale o finale.

Articolo 3 - Notificazioni o comunicazioni scritte. Termini

1. Le memorie e le altre comunicazioni scritte presentate dalle parti, come pure tutta la documentazione allegata, devono essere fornite in tanti esemplari quante sono le parti, più uno per ciascun arbitro e un altro per il Segretariato. Il tribunale arbitrale fa pervenire al Segretariato copia delle proprie comunicazioni alle parti.
2. Tutte le notificazioni e comunicazioni del Segretariato e del tribunale arbitrale sono eseguite all'ultimo indirizzo della parte destinataria o dei suo rappresentante, secondo le precisazioni fornite al riguardo dalla parte stessa o dall'altra

parte. Tali notificazioni o comunicazioni possono essere eseguite mediante consegna contro ricevuta, lettera raccomandata, corriere, fax, telex, telegramma o qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che assicuri la registrazione dell'avvenuta trasmissione.

3. Le notifiche e le comunicazioni si considerano eseguite alla data in cui sono ricevute dalla parte interessata o dal suo rappresentante, o avrebbero dovuto esserlo purché effettuate secondo le disposizioni del paragrafo precedente.

4. I termini prescritti dal presente Regolamento cominciano a decorrere dal giorno successivo a quello in cui le comunicazioni o le notificazioni sono considerate eseguite, ai sensi del paragrafo precedente. Quando, nel paese in cui la comunicazione o notificazione si considera eseguita ad una certa data, il primo giorno successivo a tale data è un giorno festivo o non lavorativo, il termine inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo seguente. La festività ufficiali ed i giorni non lavorativi sono inclusi nel computo del termine. Se il giorno di scadenza del termine coincide con una festività ufficiale o con una giornata non lavorativa nel paese in cui la comunicazione o la notificazione devono considerarsi eseguite, tale scadenza è prorogata fino al termine della successiva giornata lavorativa.

INIZIO DELL'ARBITRATO

Articolo 4 - Domanda di arbitrato

1. Chiunque desideri ricorrere all'arbitrato disciplinato dal presente Regolamento deve indirizzare la propria domanda di arbitrato (la "domanda") al Segretariato, che notifica all'attore e al convenuto l'avvenuta ricezione della domanda e la data di tale ricezione.
2. La data di ricezione della domanda da parte del Segretariato costituisce, a tutti gli effetti, la data d'inizio del procedimento arbitrale.
3. La domanda contiene in particolare:
 - a) denominazione completa e indirizzo di ciascuna parte;
 - b) una descrizione della natura e delle circostanze della lite sulle quali si fondano le pretese;
 - c) l'illustrazione delle pretese e, ove possibile, l'indicazione del loro ammontare;
 - d) ogni precisazione utile riguardo al numero degli arbitri e alla loro scelta ai sensi delle disposizioni degli articoli 8, 9 e 10, nonché la nomina d'arbitro ove richiesta dalle disposizioni medesime;
 - e) osservazioni relativamente al luogo dell'arbitrato, alle regole di diritto applicabili e alla lingua dell'arbitrato.
4. L'attore trasmette la domanda nel numero di esemplari indicato dall'articolo 3.1 e versa l'anticipo sulle spese amministrative richiesto in base all'Appendice III, 1.1 (anticipo sulle spese) in vigore alla data di presentazione della domanda. Qualora l'attore non adempia ad una delle due condizioni, il Segretariato può imporre all'attore un termine per adempiere; in difetto, la pratica sarà archiviata senza pregiudizio del diritto dell'attore di riproporre successivamente la propria domanda.

Camera di Commercio - Piacenza

5. Il Segretariato invia una copia della domanda e dei documenti allegati al convenuto per la risposta, quando dispone di un numero sufficiente di copie ed è intervenuto il pagamento dell'anticipo suddetto.

6. Qualora una parte presenti una domanda connessa ad una questione già oggetto di un procedimento di arbitrato tra le stesse parti disciplinato dal presente Regolamento, la Corte può, su richiesta di una parte, decidere di riunire le pretese contenute nella domanda al procedimento pendente, a condizione che l'atto di missione non sia stato sottoscritto o approvato dalla Corte. Successivamente alla firma o all'approvazione dell'atto di missione, le pretese possono essere incluse nel procedimento pendente solo secondo le disposizioni dell'articolo 19.

Articolo 5 - Risposta alla domanda: domanda riconvenzionale

1. Il contenuto, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda dal Segretariato, trasmette

una risposta ("la risposta") che contiene in particolare:

- a) la propria denominazione completa;
- b) le proprie considerazioni in ordine alla natura ed alle circostanze della lite sulle quali è fondata la domanda;
- c) la propria posizione relativamente alla decisione richiesta nella domanda;
- d) osservazioni relativamente al numero degli arbitri e alla loro scelta, alla luce delle proposte dell'attore e ai sensi delle disposizioni degli articoli 8, 9, e 10, e la nomina d'arbitro ove richiesta dalle disposizioni medesime;
- e) osservazioni relativamente al luogo dell'arbitrato, alle regole di diritto applicabili e alla lingua dell'arbitrato.

2. Il Segretariato può accordare al convenuto una proroga del termine per la risposta, a condizione che la richiesta di tale proroga contenga le osservazioni del convenuto relative al numero degli arbitri e alla loro scelta e, ove richiesto dagli articoli 8, 9, e 10, la nomina di un arbitro. In difetto, la Corte procede ai sensi del presente Regolamento.

3. La risposta viene fornita al Segretariato nel numero di esemplari indicato nell'articolo 3.1.

4. Una copia della risposta e dei documenti allegati viene comunicata dal Segretariato all'attore.

5. Ogni domanda riconvenzionale proposta dal convenuto è inviata insieme alla risposta e contiene:

- a) una descrizione della natura e delle circostanze della lite sulle quali si fonda la domanda riconvenzionale;
- b) l'illustrazione delle pretese riconvenzionali e, ove possibile, l'indicazione del loro ammontare.

6. L'attore trasmette (come sub 3) la replica alla domanda riconvenzionale entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa domanda dal Segretariato. Il Segretariato può concedere all'attore una proroga del termine per la trasmissione della replica.

Articolo 6 - Effetti della convenzione arbitrale

1. Quando le parti convengono di ricorrere all'arbitrato secondo il Regolamento, esse accettano per ciò stesso il Regolamento in vigore alla data d'inizio del procedimento di arbitrato, salvo accordo espresso di applicare il Regolamento in vigore al momento della stipulazione della convenzione arbitrale.
2. Se il convenuto non trasmette la risposta, ai sensi dell'articolo 5, o se una parte solleva una o più eccezioni relative all'esistenza, alla validità o all'ambito di applicazione della convenzione arbitrale, la Corte, senza pregiudicare l'ammissibilità o il fondamento della o delle eccezioni, può decidere che l'arbitrato proceda se constatata prima facie l'esistenza della convenzione arbitrale che richiami il presente Regolamento. In tal caso, spetterà al tribunale arbitrale decidere sulla propria competenza. In caso contrario, la Corte comunica alle parti che l'arbitrato non può aver luogo. In tal caso, ciascuna parte ha il diritto di chiedere all'autorità giudiziaria competente se esista o meno una valida convenzione arbitrale.
3. Se una parte rifiuta o si astiene dal partecipare all'arbitrato o a qualsiasi fase dello stesso, l'arbitrato procede nonostante tale rifiuto o tale astensione.
4. Salvo patto contrario, la competenza del tribunale arbitrale non viene meno, a causa di eccezioni di nullità, invalidità o inesistenza del contratto, a condizione che il tribunale arbitrale accerti la validità della convenzione arbitrale. Il tribunale arbitrale, anche in caso di inesistenza, nullità o invalidità del contratto, è competente a determinare i rispettivi diritti delle parti e a pronunciarsi sulle loro domande e richieste.

IL TRIBUNALE ARBITRALE

Articolo 7 - Disposizioni generali

1. Ciascun arbitro deve essere e rimanere indipendente dalle parti coinvolte nell'arbitrato.
2. Prima della sua nomina o conferma, l'arbitro proposto sottoscrive una dichiarazione di indipendenza e informa per iscritto il Segretariato dei fatti o delle circostanze che potrebbero ingenerare dubbi nelle parti circa la propria indipendenza. Il Segretariato comunica queste informazioni alle parti per iscritto e assegna loro un termine per eventuali osservazioni.
3. L'arbitro comunica immediatamente per iscritto al Segretariato e alle parti i fatti e le circostanze della suindicata natura che si verificano nel corso dell'arbitrato.
4. Le decisioni della Corte in merito alla nomina, alla conferma, alla ricusazione e alla sostituzione di un arbitro sono definite e le motivazioni di tali decisioni non sono rese note.
5. Accettando la nomina, ciascun arbitro si impegna a svolgere le proprie funzioni secondo il presente Regolamento.
6. Salvo accordo contrario delle parti, il tribunale arbitrale viene costituito in conformità delle disposizioni degli articoli 8, 9 e 10.

Camera di Commercio - Piacenza

Articolo 8 - Numero degli arbitri

1. Le controversie sono risolte da un arbitro unico o da tre arbitri.
2. Qualora il numero degli arbitri non sia fissato di comune accordo dalle parti, la Corte nomina un arbitro unico, a meno che essa non ritenga che la controversia sia tale da rendere opportuna la nomina di tre arbitri. In questo caso, l'attore designa un arbitro entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della notificazione della decisione della Corte, e il convenuto designa un arbitro entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della notificazione della designazione eseguita dall'attore.
3. Quando le parti hanno pattuito che la controversia sia risolta da un arbitro unico, esse possono designarlo di comune accordo, salvo conferma della Corte. In mancanza di accordo fra le parti entro trenta giorni dalla data in cui la domanda è stata ricevuta dall'altra parte, o entro l'eventuale termine ulteriore accordato dal Segretariato, l'arbitro unico è nominato dalla Corte.
4. Quando sono previsti tre arbitri, ciascuna parte designa rispettivamente nella domanda e nella risposta un arbitro, salvo conferma dalla Corte. Se una delle parti non provvede, la nomina è fatta dalla Corte. Il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale arbitrale, è nominato dalla Corte, a meno che le parti abbiano pattuito una diversa procedura di nomina, nel qual caso la designazione è soggetta a conferma ai sensi dell'articolo 9. Se, alla scadenza del termine fissato dalle parti o concesso dalla Corte, la procedura suddetta non dovesse condurre alla designazione, il terzo arbitro è nominato dalla Corte.

Articolo 9 - Nomina e conferma degli arbitri

1. La Corte conferma o nomina gli arbitri tenendo conto della loro residenza e degli altri loro rapporti rispetto agli Stati di cui le parti e gli altri arbitri sono soggetti, nonché della loro disponibilità e capacità a condurre un arbitrato secondo il presente Regolamento.
Le stesse disposizioni si applicano quando il Segretariato Generale conferma gli arbitri ai sensi dell'articolo 9.2.
2. Il Segretariato Generale può confermare i co-arbitri, l'arbitro unico e il presidente del tribunale arbitrale designati dalle parti o in base a loro particolari accordi, a condizione che essi abbiano trasmesso una dichiarazione di indipendenza senza riserve oppure una dichiarazione di indipendenza con riserve che non abbia causato contestazioni. Tale conferma viene comunicata alla Corte alla sua riunione successiva. Se il Segretariato Generale ritiene che il co-arbitro, l'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale non debba essere confermato, egli rimette la questione alla Corte.
3. Quando spetta alla Corte nominare l'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale, essa lo nomina dopo aver interpellato il Comitato Nazionale della CCI reputato idoneo a formulare una proposta al riguardo. Se la Corte non accetta la proposta fatta, o se detto Comitato Nazionale non ottempera alla richiesta entro il termine fissato dalla Corte, essa può reiterare la richiesta ovvero indirizzarla ad altro Comitato Nazionale reputato idoneo.

4. Se le circostanze lo giustificano, la Corte può scegliere l'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale in un paese privo di Comitato Nazionale, purché nessuna parte vi si opponga nel termine fissato dalla Corte.
5. L'arbitro unico o il presidente del tribunale deve essere di nazionalità diversa da quella delle parti. Tuttavia, se le circostanze lo consigliano e purché nessuna parte vi si opponga nel termine stabilito dalla Corte, l'arbitro unico o il presidente del tribunale arbitrale può essere scelto in un paese di cui una delle parti è soggetto.
6. Quando la Corte deve nominare un arbitro per conto ed in luogo di una parte che ha ommesso di provvedervi, essa procede alla nomina su proposta del Comitato Nazionale del paese di cui la medesima parte è soggetto. Se la Corte non accetta la proposta fatta, o se detto Comitato Nazionale non ottempera alla richiesta nel termine stabilito della Corte, ovvero se la parte è soggetto di un paese privo di Comitato Nazionale, la Corte è libera di scegliere qualsiasi persona essa reputi idonea. Il Segretariato informa di tale scelta il Comitato Nazionale, se esiste, del paese di cui tale persona è soggetto.

Articolo 10 - Pluralità di parti

1. Quando c'è una pluralità di attori o di convenuti e la controversia deve essere deferita a tre arbitri, gli attori congiuntamente e i convenuti congiuntamente nominano un arbitro, salvo conferma ai sensi dell'articolo 9.
2. In assenza di tale nomina congiunta e di altro accordo tra le parti circa modalità che consentano la costituzione del tribunale arbitrale, la Corte può nominare ciascun membro del tribunale arbitrale e designare uno di essi quale presidente. In questo caso, la Corte è libera di scegliere qualsiasi persona che essa reputi idonea a svolgere la funzione di arbitro, applicando l'articolo 9 qualora lo ritenga opportuno.

Articolo 11 - Ricusazione degli arbitri

1. La ricusazione di un arbitro per difetto di indipendenza o per altro motivo si propone inviando al Segretariato una domanda scritta in cui debbono essere specificati i fatti e le circostanze su cui si fonda la ricusazione.
2. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data in cui la parte ricusante ha ricevuto la comunicazione della nomina o della conferma dell'arbitro, ovvero entro 30 giorni dalla data in cui la parte è venuta a conoscenza dei fatti e delle circostanze su cui si fonda la ricusazione, se tale data è successiva a quella di ricevimento della suddetta comunicazione.
3. La Corte decide sull'ammissibilità e, se del caso, sul merito dell'accoglibilità della ricusazione dopo che l'arbitro interessato, le parti ed ogni altro membro del tribunale arbitrale abbiano avuto modo di presentare le proprie osservazioni scritte nei termini congrui stabiliti dal Segretariato. Tali osservazioni vengono comunicate alle parti e agli arbitri.

Camera di Commercio - Piacenza

Articolo 12 - Sostituzione degli arbitri

1. La sostituzione di un arbitro ha luogo in caso di morte, ovvero di ricusazioni e dimissioni accolte dalla Corte, nonché su richiesta di tutte le parti.
2. La sostituzione di un arbitro ha altresì luogo su iniziativa della Corte, quando essa accerti che egli è impedito de iure o de facto dall'adempire l'incarico, ovvero non adempia in conformità del Regolamento o nei termini impartitigli.
3. Quando, sulla base delle informazioni pervenute alla sua attenzione, la Corte consideri opportuno applicare l'articolo 12.2, essa decide in merito dopo che l'arbitro interessato, le parti e gli altri membri del tribunale arbitrale abbiano avuto modo di presentare le proprie osservazioni scritte entro un termine ragionevole. Tali osservazioni vengono comunicate alle parti e agli arbitri.
4. In ogni caso in cui si debba sostituire un arbitro, la Corte può decidere se seguire o meno l'originaria procedura di nomina. Una volta ricostituito, e sentite le parti, il tribunale arbitrale decide se, ed in quale misura, precedenti atti del procedimento debbano essere rinnovati di fronte al tribunale arbitrale ricostituito.
4. Successivamente alla conclusione della fase istruttoria, in caso di morte, ovvero di altro motivo di cessazione dell'arbitro dalle proprie funzioni ai sensi dell'articolo 12.1 e 12.2, la Corte, anziché sostituire l'arbitro, può stabilire se lo ritiene opportuno, che i rimanenti arbitri proseguano con l'arbitrato. Nel decidere, la Corte prende in considerazione le osservazioni degli arbitri rimanenti e delle parti nonché tutti gli altri elementi che ritiene rilevanti nel caso in esame.

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Articolo 13 - Trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale

Il Segretariato trasmette il fascicolo al tribunale arbitrale non appena quest'ultimo sia stato costituito ed a condizione che gli anticipi sui costi richiesti a questo stadio del procedimento dal Segretariato siano stati versati.

Articolo 14 - Luogo dell'arbitrato

1. Il luogo dell'arbitrato è stabilito dalla Corte, a meno che le parti si accordino al riguardo.
2. Il tribunale arbitrale può, sentite le parti e salvo loro diverso accordo, tenere udienze e incontri in qualunque luogo ritenga opportuno.
3. Il tribunale arbitrale può deliberare in qualsiasi luogo ritenga opportuno.

Articolo 15 - Regole del procedimento

1. La procedura davanti al tribunale arbitrale è disciplinata dal presente Regolamento e, nel silenzio del Regolamento, dalle regole scelte dalle parti, o in difetto dal tribunale arbitrale, facendo o meno riferimento a regole di procedura di una legge nazionale applicabile all'arbitrato.
2. In ogni caso, il tribunale arbitrale svolge le sue funzioni in modo equo e imparziale e garantisce ad ogni parte la possibilità di presentare il proprio caso.

Articolo 16 - Lingua dell'arbitrato

In assenza di accordo tra le parti, il tribunale arbitrale determina la lingua o le lingue dell'arbitrato, tenendo conto delle circostanze rilevanti, tra cui la lingua del contratto.

Articolo 17 - Regole di diritto applicabili

1. Le parti sono libere di pattuire le regole di diritto che il tribunale arbitrale deve applicare al merito della controversia. In mancanza di tale accordo, il tribunale arbitrale applica le regole di diritto che ritiene appropriate nel caso di specie.

2. In tutti i casi, il tribunale arbitrale tiene conto delle stipulazioni contrattuali e degli usi del commercio.

1. Il tribunale arbitrale si pronuncia quale amichevole compositore o decide *ex aequo et bono* solo le parti, d'accordo, gli hanno conferito tali poteri.

Articolo 18 - Atto di missione: calendario del procedimento

1. Non appena ricevuto il fascicolo dal Segretariato, il tribunale arbitrale redige, sulla base della documentazione o in presenza delle parti e tenuto conto delle più recenti comunicazioni delle parti stesse, un atto che precisa il suo mandato. Questo atto deve contenere, in particolare:

- a) denominazione e qualificazione delle parti;
- b) indirizzo delle parti ove potranno essere fatte tutte le notificazioni o comunicazioni nel corso dell'arbitrato;
- c) esposizione sommaria delle pretese delle parti e della decisione richiesta, con l'indicazione, per quanto possibile, delle somme richieste a titolo principale e riconvenzionale;
- d) a meno che il tribunale arbitrale lo consideri inappropriato, l'indicazione delle questioni litigiose da risolvere;
- e) nome e cognome, qualificazioni e indirizzo degli arbitri;
- f) il luogo dell'arbitrato;
- g) precisazioni relative alle regole applicabili alla procedura e, ove del caso, menzione del conferimento al tribunale arbitrale dei poteri di amichevole compositore o di decidere *ex aequo et bono*.

2. L'atto di missione deve essere firmato dalle parti e dal tribunale arbitrale. Entro due mesi dal ricevimento del fascicolo, il tribunale arbitrale trasmette alla Corte tale atto, firmato da esso stesso e dalle parti. La Corte può prorogare tale termine su motivata richiesta del tribunale arbitrale o, se lo ritiene necessario, d'ufficio.

3. Se una delle parti rifiuta di partecipare alla redazione dell'atto in questione o di firmarlo, esso viene sottoposto alla Corte per l'approvazione. Quando l'atto di missione viene firmato, ai sensi dell'articolo 18.2, o viene approvato dalla Corte, l'arbitrato prosegue.

4. Quando redige l'atto di missione, o il più presto possibile subito dopo, il tribunale arbitrale, sentite le parti, stabilisce in un documento separato un calen-

Camera di Commercio - Piacenza

dario provvisorio della procedura che intende seguire nello svolgimento dell'arbitrato e lo comunica alla Corte e alle parti. Ogni successiva modificazione del calendario provvisorio deve essere comunicata alla Corte e alle parti.

Articolo 19 - Nuove domande

Successivamente alla firma dell'atto di missione, ovvero alla sua approvazione da parte della Corte, nessuna parte può proporre nuove domande o domande riconvenzionali che eccedano i limiti dell'atto di missione, a meno che non sia a ciò autorizzata dal tribunale arbitrale, che deve tener conto della natura di tali nuove domande, anche riconvenzionali, dello stadio del procedimento e delle altre circostanze rilevanti.

Articolo 20 - Istruzione della causa

1. Il tribunale arbitrale istruisce la causa nei termini più brevi, con tutti i mezzi appropriati.
2. Dopo l'esame delle memorie scritte delle parti e dei documenti prodotti dalle stesse, il tribunale arbitrale ascolta le parti in contraddittorio, se una di esse lo richiede; in difetto, può decidere d'ufficio la loro audizione.
3. Il tribunale arbitrale può inoltre decidere di ascoltare i testimoni, esperti nominati dalle parti o ogni altra persona, in presenza delle parti o anche in loro assenza, purché le abbia debitamente convocate.
4. Il tribunale arbitrale, sentite le parti, può nominare una o più esperti; definisce il loro incarico e riceve le loro relazioni. Su richiesta di una delle parti, queste possono, in udienza, formulare domande all'esperto nominato dal tribunale arbitrale.
5. In ogni momento durante il procedimento, il tribunale arbitrale può richiedere alle parti di fornire prove ulteriori.
6. Il tribunale arbitrale può statuire in base ai soli documenti prodotti dalle parti, a meno che una di esse non richieda un'udienza.
7. Il tribunale arbitrale può adottare le misure necessarie per la protezione dei segreti commerciali e delle informazioni confidenziali.

Articolo 21 - Udienza

1. Quando deve svolgersi un'udienza, il tribunale arbitrale, dando un congruo preavviso, convoca le parti a comparirgli davanti nel giorno e nel luogo fissati.
2. Se una delle parti, sebbene regolarmente convocata, non si presenta, il tribunale arbitrale, in mancanza di valida giustificazione, ha il potere di decidere che l'udienza abbia corso.
3. Il tribunale arbitrale disciplina lo svolgimento delle udienze. Queste si svolgono in contraddittorio. Salvo accordo del tribunale arbitrale e delle parti, esse non sono aperte a persone estranee al procedimento.
4. Le parti possono comparire di persona o a mezzo di rappresentanti autorizzati. Inoltre, esse possono farsi assistere da consulenti.

Articolo 22 - Chiusura dell'istruttoria

1. Quando ritiene che le parti abbiano avuto l'opportunità di presentare il proprio caso, il tribunale arbitrale dichiara chiusa l'istruttoria. Successivamente, non possono essere presentate nuove proposte o dichiarazioni, né possono essere prodotte nuove prove, salvo richiesta o approvazione del tribunale arbitrale.
1. Dopo la chiusura dell'istruttoria, il tribunale arbitrale comunica al Segretariato la probabile data di presentazione del progetto di lodo alla Corte per approvazione ai sensi dell'articolo 27. Il tribunale arbitrale comunica al Segretariato ogni variazione di tale data.

Articolo 23 - Misure cautelari e provvisorie

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il tribunale arbitrale può, non appena ricevuto il fascicolo, su richiesta di una parte, adottare ogni misura provvisoria o cautelare che ritenga appropriata. Il tribunale arbitrale può subordinare l'adozione di tali misure alla prestazione di un'idonea garanzia ad opera della parte istante. Tali misure sono adottate con un'ordinanza motivata, oppure con un lodo, come il tribunale arbitrale ritiene appropriato.
2. Le parti, prima della trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale, ed in circostanze appropriate anche in seguito, possono chiedere all'autorità giudiziaria misure provvisorie e cautelari. La richiesta ad un'autorità giudiziaria di tali misure o dell'esecuzione di quelle stabilite dal tribunale arbitrale non sono considerate violazione o rinuncia alla convenzione arbitrale e non pregiudicano i poteri riservati al tribunale arbitrale a tale titolo. Richieste di tale natura, nonché i provvedimenti emesse dall'autorità giudiziaria, dovranno essere portati a conoscenza del Segretariato senza indugio. Quest'ultimo ne informerà il tribunale arbitrale.

LODI

Articolo 24 - Termine per emettere il lodo

1. Il termine entro il quale il tribunale deve emettere il lodo finale è di sei mesi. Tale termine decorre dal giorno dell'ultima sottoscrizione, dei tribunale arbitrale o delle parti, dell'atto di missione o, in caso dell'applicazione dell'articolo 18.3, dalla data di notificazione, dal Segretariato al tribunale arbitrale, dell'approvazione dell'atto di missione da parte della Corte.
2. La Corte può prorogare tale termine su motivata richiesta del tribunale arbitrale o, se lo ritiene necessario, d'ufficio.

Articolo 25 - Pronuncia del lodo

1. In caso di pluralità di arbitri, il lodo è deliberato a maggioranza. Qualora non si raggiunga una maggioranza, il presidente del tribunale arbitrale decide da solo.
2. Il lodo deve essere motivato.
3. Il lodo si considera emesso nel luogo dell'arbitrato alla data in esso indicata;

Camera di Commercio - Piacenza

Articolo 26 - Lodo su accordo delle parti

Se le parti raggiungono un componimento della lite dopo che il fascicolo è stato trasmesso al tribunale arbitrale ai sensi dell'articolo 13, su richiesta delle parti, il tribunale arbitrale, se vi acconsente, ne prende atto a mezzo di un lodo fondato su tale accordo.

Articolo 27 - Esame del lodo da parte della Corte

Prima di sottoscrivere il lodo, il tribunale arbitrale deve sottoporre il progetto alla Corte. Questa può prescrivere modifiche di forma e, rispettando la libertà di decisione del tribunale arbitrale, può richiamare la sua attenzione su punti inerenti al merito della controversia. Il lodo non può essere emesso dal tribunale arbitrale senza essere stato approvato, per quanto attiene alla sua forma, dalla Corte.

Articolo 28 - Notifica, deposito ed esecutività del lodo

1. Il Segretariato notifica alle parti il testo del lodo firmato dal tribunale arbitrale, dopo però che le spese di arbitrato siano state interamente versate alla CCI dalle parti o da una di esse.
2. Copie supplementari debitamente certificate conformi dal Segretariato Generale sono rilasciate, in qualsiasi momento, esclusivamente alle parti che ne fanno richiesta.
3. A fronte della notifica fatta secondo il paragrafo 1 di questo articolo, le parti rinunciano ad ogni altra notifica o deposito a carico del tribunale arbitrale.
4. Ogni lodo emesso in conformità del presente Regolamento è depositato in originale presso il Segretariato.
5. Il tribunale arbitrale e il Segretariato prestano la loro collaborazione alle parti per l'adempimento di ogni altra formalità che possa essere necessaria.
6. Il lodo è vincolante per le parti. Per il fatto di sottomettere la controversia al presente Regolamento, le parti si impegnano alla pronta esecuzione del lodo e si presume abbiano rinunciato a tutti i mezzi di impugnazione cui possono rinunciare.

Articolo 29 - Correzione ed interpretazione del lodo

1. Il tribunale arbitrale può correggere d'ufficio gli errori materiali, di calcolo e tipografici, e ogni altro errore della stessa natura, a condizione che tale correzione sia sottoposta per approvazione alla Corte entro 30 giorni dalla data del lodo.
2. Ogni richiesta di parte per la correzione di un errore di cui all'articolo 29.1, o per l'interpretazione del lodo, deve essere presentata al Segretariato entro 30 giorni dal ricevimento del lodo, nel numero di copie richieste dell'articolo 3.1.

Dopo la trasmissione della richiesta al tribunale arbitrale, questo accorda alla controparte un breve termine, non superiore a 30 giorni, che decorre dal ricevimento di tale richiesta dalla stessa controparte, per presentare commenti. Qualora il tribunale arbitrale decida di correggere o interpretare il lodo, esso deve

sottoporre la sua decisione in forma di progetto alla Corte, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per il ricevimento dei commenti dalla controparte o entro il diverso termine eventualmente fissato dalla Corte.

3. La decisione di correzione o di interpretazione del lodo deve avere la forma di un *addendum* e costituisce parte del lodo. Si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni degli articoli 25, 27 e 28.

SPESE DI ARBITRATO

Articolo 30 - Anticipo a copertura delle spese dell'arbitrato

1. Dopo il ricevimento della domanda di arbitrato, il Segretariato Generale può richiedere alla parte attrice di versare un anticipo provvisorio tale da coprire le spese dell'arbitrato fino alla redazione dell'atto di missione.

2. Appena possibile, la Corte fissa l'anticipo per le spese in una somma prevedibilmente sufficiente a coprire gli onorari e le spese degli arbitri e i diritti amministrativi della CCI conseguenti alle domande principali e riconvenzionali di cui è stata investita dalle parti. Questa somma può essere ricalcolata in qualunque momento nel corso dell'arbitrato. Nel caso in cui, oltre alla domanda principale, siano proposte una o più domande riconvenzionali, la Corte può fissare anticipi separati per la domanda principale e per ciascuna delle domande riconvenzionali.

3. L'anticipo per le spese fissato dalla Corte deve essere versato in parti eguali dalla parte attrice e da quella convenuta; ogni anticipo provvisorio versato sulla base dell'articolo 30.1 sarà considerato come un parziale pagamento dell'anticipo per le spese. Tuttavia, ciascuna parte potrà effettuare il versamento dell'intero anticipo relativo alla domanda principale o alla domanda riconvenzionale nel caso in cui l'altra parte non provveda a versare la quota di sua spettanza. Quando la Corte ha fissato anticipi separati, ai sensi dell'articolo 30.2, ciascuna parte deve versare l'anticipo relativo alla propria domanda.

4. In caso di mancata corresponsione degli anticipi richiesti, il Segretario Generale, sentito il tribunale arbitrale, può invitarlo a sospendere la propria attività e può fissare un termine, non inferiore a 15 giorni, all'inutile decorso del quale le relative domande principali o riconvenzionali saranno considerate ritirate. Se la parte in questione intende opporsi a tale misura, deve presentare una richiesta entro il termine suindicato affinché la questione sia decisa dalla Corte. La parte la cui domanda è considerata ritirata può riproporre la stessa domanda, principale o riconvenzionale, in un altro procedimento.

5. Se una delle parti oppone eccezione di compensazione con riferimento alla domanda principale o riconvenzionale, tale eccezione viene presa in considerazione nella determinazione dell'anticipo a copertura delle spese dell'arbitrato, allo stesso modo di una domanda separata qualora essa richieda la valutazione di questioni ulteriori da parte del tribunale arbitrale.

Camera di Commercio - Piacenza

Articolo 31 - Decisione sulle spese dell'arbitrato

1. Le spese dell'arbitrato comprendono gli onorari e le spese degli arbitri ed i diritti amministrativi della CCI fissati dalla Corte conformemente alle tariffe in vigore alla data di inizio del procedimento arbitrale, così come gli onorari e le spese degli esperti nominati dal tribunale arbitrale, nonché, in misura ragionevole, le spese di difesa sostenute dalle parti relativamente all'arbitrato.
2. Se lo ritiene necessario a causa delle eccezionali circostanze del caso concreto, la Corte può fissare gli onorari dell'arbitro in un ammontare superiore o inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione della tariffa. Il tribunale arbitrale può prendere decisioni circa spese diverse da quelle fissate dalla Corte in qualsiasi momento durante il procedimento.
3. Il lodo definitivo del tribunale arbitrale liquida le spese dell'arbitrato e decide su quale parte ne incomba il pagamento o in quale proporzione le spese debbano essere ripartite fra le parti.

VARIE

Articolo 32 - Modifica dei termini

1. Le parti possono convenire di ridurre i termini previsti nel presente Regolamento. Se concluso dopo la costituzione del tribunale arbitrale, tale accordo è efficace solo con l'approvazione dello stesso tribunale arbitrale.
2. La Corte può prorogare, d'ufficio, i termini modificati ai sensi dell'articolo 32.1, se lo ritiene necessario affinché il tribunale arbitrale possa adempiere le proprie funzioni conformemente al presente Regolamento.

Articolo 33 - Rinuncia ad eccepire

Una parte che prosegue l'arbitrato senza sollevare eccezioni circa la mancata osservanza di una qualsiasi disposizione del presente Regolamento, di una qualunque altra regola applicabile al procedimento, di qualunque istruzione data dal tribunale arbitrale o di qualunque prescrizione contenuta nella convenzione arbitrale relativamente alla costituzione del tribunale arbitrale o allo svolgimento del procedimento, si ritiene abbia rinunciato a tali eccezioni.

Articolo 34 - Esclusione della responsabilità

Né gli arbitri, né la Corte e i suoi membri, né la CCI e i suoi dipendenti, né i Comitati Nazionali sono responsabili verso chiunque per atti o omissioni relativi ad un arbitrato.

Articolo 35 - Regola generale

In tutti i casi non espressamente previsti dal presente Regolamento, la Corte e l'arbitro procedono ispirandosi al Regolamento stesso ed adoperandosi perché il lodo sia suscettibile di esecuzione legale.

APPENDICE I

STATUTO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI ARBITRATO DELLA CCI

Articolo 1 – Funzione

1. Scopo della Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (la “Corte”) è di assicurare l’applicazione del Regolamento di arbitrato e del Regolamento di conciliazione della Camera di Commercio Internazionale. Essa dispone a tal fine di tutti i poteri necessari.
2. Quale organismo autonomo, essa svolge le sue funzioni in assoluta indipendenza dalla CCI e dai suoi organi.
3. I suoi membri sono indipendenti dai Comitati Nazionali della CCI.

Articolo 2 - Composizione della Corte

La Corte è formata dal Presidente, dai Vice-Presidenti, dai membri e dai membri supplenti (genericamente nominati “membri”). Nei suoi lavori è assistita dal suo Segretariato (“Segretariato della Corte”).

Articolo 3 - Nomina

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio della CCI su raccomandazione del Comitato Esecutivo della CCI.
2. Il Consiglio della CCI nomina i Vice-Presidenti della Corte nell’ambito o al di fuori dei membri della stessa.
3. I membri della Corte sono nominati dal Consiglio della CCI su proposta dei Comitati Nazionali, in ragione di un membro per ciascun Comitato.
4. Su proposta del Presidente della Corte, il Consiglio può nominare dei membri supplenti.
5. I membri restano in carica per tre anni. Se uno dei membri non può più esercitare le proprie funzioni, il Consiglio nomina il suo successore per il restante periodo.

Articolo 4 - Sessione plenaria della Corte

Le sessioni plenarie della Corte sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vice-Presidenti da lui designato. La Corte delibera validamente se sono presenti almeno sei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale quello del Presidente.

Articolo 5 - Comitati

La Corte può istituire uno o più Comitati e stabilire le loro funzioni e la loro organizzazione.

Camera di Commercio - Piacenza

Articolo 6 - Riservatezza

I lavori della Corte hanno carattere confidenziale, che deve essere rispettato da chiunque vi partecipi a qualunque titolo. La Corte stabilisce le regole concernenti le persone esterne ammesse a partecipare alle riunioni della Corte e dei suoi Comitati ed autorizzate ad avere accesso al materiale sottoposto alla Corte ed al Segretariato.

Articolo 7 - Modificazioni del Regolamento di arbitrato

Qualsiasi proposta della Corte per la modifica del Regolamento è sottoposta alla Commissione dell'Arbitrato Internazionale, prima di essere sottoposta al Comitato Esecutivo e al Consiglio della CCI per l'approvazione.

APPENDICE II

REGOLAMENTO INTERNO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI ARBITRATO DELLA CCI

Articolo 1 - Carattere confidenziale dei lavori della Corte Internazionale di Arbitrato

1. Le sessioni della Corte, sia plenarie sia del Comitato ristretto, sono aperte solo ai suoi membri ed al personale del Segretariato;
2. Tuttavia, il Presidente della Corte può, in circostanze eccezionali, invitare altre persone ad assistervi. Tali persone devono rispettare il carattere confidenziale dei lavori della Corte.
3. I documenti sottoposti alla Corte, o redatti dalla stessa nel corso dei procedimenti ai quali soprintende, sono comunicati esclusivamente ai membri della Corte e al suo Segretariato e alle persone autorizzate dal Presidente ad assistere alle sessioni.
4. Il Presidente, o il Segretario Generale della Corte, può autorizzare ricercatori che svolgano lavori di carattere scientifico sul diritto commerciale internazionale a prendere conoscenza di taluni documenti di interesse generale, fatta eccezione per le memorie, note, comunicazioni e documenti sottoposti dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.
5. La concessione di tale autorizzazione è subordinata all'impegno, da parte di chi ne beneficia, di rispettare il carattere confidenziale dei documenti messa disposizione e di astenersi dal pubblicare una qualsiasi cosa che vi si riferisca, senza avere previamente sottoposto il relativo testo all'approvazione del Segretariato Generale della Corte.
6. Relativamente a tutti gli arbitrati sottoposti al presente Regolamento, il Segretariato conserva negli archivi della Corte i lodi, gli atti di missione e le decisioni della Corte così come copia della relativa corrispondenza del Segretariato;
7. Qualsiasi documento, comunicazione o corrispondenza proveniente dalle parti o dagli arbitri può essere distrutta, a meno che una parte o un arbitro chiesi per iscritto, entro un termine fissato dal Segretariato, la restituzione di tali docu-

menti. I costi relativi a tale restituzione sono a carico della parte o dell'arbitro che l'ha chiesta.

Articolo 2 - Partecipazione dei membri della Corte Internazionale di Arbitrato ad arbitrati CCI

1. Il Presidente ed i componenti del Segretariato della Corte non possono assumere la funzione di arbitro o di patrocinatore nelle controversie sottoposte all'arbitrato della CCI.
2. I Vice-Presidenti e gli altri membri della Corte non possono essere nominati arbitri della Corte. Essi possono, tuttavia, essere designati per tali funzioni da una o più parti, o secondo altra procedura convenuta fra le parti, salvo conferma della Corte.
3. Qualora il Presidente, un Vice-Presidente o un altro membro della Corte sia interessato, a qualsiasi titolo, ad un procedimento pendente dinanzi alla Corte, egli deve informare il Segretariato Generale della Corte non appena sia a conoscenza di tale situazione.
4. Egli deve astenersi dal partecipare alle discussioni o alle delibere della Corte in merito a tale procedimento e deve assentarsi dall'aula di riunione della Corte quando il procedimento in questione è oggetto di trattazione.
5. Egli non riceve comunicazione delle informazioni e dei documenti sottoposti alla Corte nel corso di detto procedimento.

Articolo 3 - Relazioni tra i membri della Corte e i Comitati Nazionali della CCI

1. I membri della Corte, in tale loro veste, sono indipendenti rispetto al Comitato Nazionale della CCI sulla base della cui proposta esse sono stati nominati dal Consiglio della CCI.
2. Inoltre, essi devono mantenere il carattere di riservatezza, nei confronti dei Comitati Nazionali, rispetto ad ogni informazione relativa a specifiche controversie di cui abbiano avuto conoscenza nella loro qualità di membri della Corte, ad eccezione del caso in cui essi siano stati richiesti dal Presidente, o dal Segretario Generale della Corte di comunicare una data informazione ai rispettivi Comitati Nazionali.

Articolo 4 - Comitato ristretto della Corte

1. In conformità delle disposizioni dell'articolo 1.4 del Regolamento e dell'articolo 5 del suo Statuto (Appendice I), la Corte istituisce nel proprio seno un Comitato ristretto.
2. Il Comitato ristretto si compone di un Presidente e di almeno altri due membri. Il Presidente, della Corte presiede il Comitato ristretto. In caso di assenza, il Presidente può designare un Vice-Presidente della Corte o, in circostanze eccezionali, un altro membro, per sostituirlo quale Presidente del Comitato ristretto.
3. Gli altri due membri del Comitato ristretto sono nominati dalla Corte tra i vicepresidenti e gli altri membri della Corte. A questo scopo al Corte designa, in occasione di ogni sessione plenaria, i membri che parteciperanno alle sedute del

Camera di Commercio - Piacenza

Comitato ristretto che si terranno prima della successiva sessione plenaria.

4. Il Comitato ristretto si riunisce su convocazione del suo Presidente. Il quorum è fissato in due membri.

5. (a) La Corte stabilisce quali decisioni possono essere adottate dal Comitato ristretto.

(b) Le decisioni del Comitato ristretto sono prese all'unanimità.

(c) Qualora il Comitato ristretto non possa o preferisca astenersi dal prendere una decisione, esso rinvia la questione alla sessione plenaria successiva, proponendo i suggerimenti che ritenga appropriati.

(d) Le decisioni del Comitato ristretto sono comunicate alla Corte alla sessione plenaria successiva.

Articolo 5 - Segretariato della Corte

1. Il Segretariato Generale, per l'eventualità di propria assenza, può delegare al Consigliere Generale e Segretario Generale Aggiunto il potere di confermare gli arbitri, di certificare copie conformi all'originale dei lodi e di richiedere il versamento dell'anticipo provvisorio, secondo quanto previsto dagli articoli 9.2, 28.2 e 30.1 del Regolamento.

2. Il Segretariato può, con l'approvazione della Corte, emettere note ed altri documenti per informazione degli arbitri e delle parti, o altrimenti necessari per il corretto svolgimento della procedura arbitrale.

Articolo 6 - Esame dei lodi arbitrali

Quando la Corte esamina il progetto di lodo, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento, tiene in considerazione, nella misura possibile, le esigenze delle norme di legge imperative del luogo dell'arbitrato.

REGOLAMENTO CAMERA DI CONCILIAZIONE NAZIONALE

(approvato dalla Giunta camerale con delibera n. 234 del 31/10/2003)

1) SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il servizio di conciliazione offre la possibilità di risolvere controversie di natura economica, ed in particolare quelle che possono insorgere tra imprese e tra imprese e consumatori.

2) AVVIO

Il servizio si attiva attraverso il deposito di una domanda di conciliazione presso la Segreteria.

La Segreteria informa l'altra parte nel più breve tempo possibile, invitandola a rispondere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, la parte che ha depositato la domanda, può ritirarla.

Se l'altra parte accetta di partecipare e invia la propria adesione, viene individuato un conciliatore e fissata la data dell'incontro.

Se, al contrario, quest'ultima comunica un rifiuto, o comunque non perviene alcuna comunicazione entro 45 giorni dal deposito della domanda stessa, la Segreteria chiude il procedimento, dandone comunicazione alle parti.

È altresì prevista la possibilità di depositare una domanda congiunta e contestuale.

Le parti possono depositare gli atti sia utilizzando gli appositi moduli, sia in carta libera, purché contenenti le stesse informazioni richieste.

3) IL CONCILIATORE

Il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe. I conciliatori sono specialisti in tecniche di conciliazione.

Il conciliatore è individuato dalla Segreteria tra i nominativi inseriti in un'apposita lista, formata sulla base di standard minimi definiti a livello nazionale; solo in casi eccezionali può essere individuato al di fuori della stessa.

Le parti possono individuare congiuntamente il conciliatore tra i nominativi inseriti all'interno della lista.

In controversie di particolare complessità, la Segreteria può concordare con il conciliatore l'individuazione di un coadiutore del conciliatore, con il consenso scritto delle parti, e senza aggravio di spese per le medesime.

Le parti possono richiedere alla Segreteria, in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore individuato.

Il conciliatore si impegna a rispettare le norme di comportamento allegare al presente regolamento.

Il conciliatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro.

Camera di Commercio - Piacenza

4) LA SEGRETERIA

I funzionari che operano presso la Segreteria sono imparziali, non entrano nel merito della controversia, e non svolgono attività di consulenza giuridica o di conciliazione.

La Segreteria contatta l'altra parte per verificarne la disponibilità a partecipare all'incontro di conciliazione, individua il conciliatore nel caso concreto, organizza l'incontro relativo e provvede a tutte le comunicazioni necessarie, che vengono effettuate utilizzando il mezzo più idoneo.

Su richiesta della parte che ha depositato la domanda, la Segreteria attesta per iscritto:

- l'avvenuto deposito della domanda;
- l'avvenuta o mancata risposta dell'altra parte;
- la decorrenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.

1) L'INCONTRO DI CONCILIAZIONE

La sede dell'incontro è presso gli uffici della Segreteria o presso un'altra sede camerale scelta dalle parti.

Le parti partecipano all'incontro personalmente o, in via eccezionale, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.

Le parti sono libere di farsi accompagnare da persone di fiducia, da avvocati, da rappresentanti delle Associazioni di consumatori o di categoria.

In ogni caso è necessario portare a conoscenza della Segreteria con congruo anticipo i nominativi di chi sarà presente all'incontro.

Il conciliatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente. Solo in casi particolari, la Segreteria individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dal conciliatore, a condizione che entrambe le parti lo richiedano e si impegnino a sostenerne in eguale misura i relativi oneri. Alle parti è assicurato tutto il tempo necessario per svolgere l'incontro di conciliazione e, di norma, un'unica seduta ne esaurisce l'oggetto. In caso contrario, il conciliatore può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

2) ESITO DELL'INCONTRO

Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal conciliatore, dà atto dell'esito dell'incontro. Nel caso di esito positivo, i termini dell'accordo sono recepiti in un documento separato e sottoscritto dalle sole parti.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

3) RISERVATEZZA

Il procedimento di conciliazione è riservato, e tutto quanto viene detto nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato. Parimenti, il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione.

liazione.

Essi si impegnano altresì a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione. Infine, le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il conciliatore, i funzionari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.

4) CASI SPECIFICI DI CONCILIAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE

Nelle controversie in cui sia previsto per legge un tentativo di conciliazione, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con la normativa di riferimento.

Nel caso di controversie in materia di subfornitura (ex art. 10, c.1, L. n°192/98), si applica la seguente disposizione, che opera ad integrazione ed in parziale sostituzione delle precedenti:

- in caso di rifiuto espresso o comunque di mancato ricevimento dell'adesione dall'altra parte entro 30 giorni dal deposito della domanda di conciliazione, si considera concluso il procedimento di conciliazione e di ciò la Segreteria dà comunicazione scritta alla parte che ha attivato il servizio.

La qualificazione del rapporto è onere esclusivo della parte che deposita la domanda. Nel corso dell'incontro di conciliazione, le parti ed il conciliatore sono liberi di effettuare una diversa qualificazione

1) TARIFFE

Tariffe per il servizio di conciliazione presso le Camere di Commercio

Le presenti tariffe sono comprensive di IVA.

Il valore della lite è, di norma, quello indicato nella domanda di Conciliazione. Nel caso in cui tale valore sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite, la Segreteria individua la tariffa da applicare. Le spese indicate sono dovute da ciascuna parte.

Spese di Avvio • 30

Le Spese di Avvio sono versate dalla parte al momento del deposito della domanda di conciliazione. L'altra parte le verserà prima dell'incontro di conciliazione. Le spese di avvio **non sono dovute nei seguenti casi**: - quando una delle parti della controversia è un consumatore; - quando il tentativo di conciliazione è previsto come obbligatorio dalla legge; - quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.

Camera di Commercio - Piacenza

Valore della lite	Spese di conciliazione	
	Spesa per ciascuna parte	Compenso per il conciliatore
fino a • 1.000	• 40	• 60
da • 1.001 a • 5.000	• 100	• 120
da • 5.001 a • 10.000	• 200	• 240
da • 10.001 a • 25.000	• 300	• 360
da • 25.001 a • 50.000	• 500	• 600
da • 50.001 a • 250.000	• 1.000	• 1.200
da • 250.001 a • 500.000	• 2.000	• 2.400
da • 500.001 a • 2.500.000	• 4.000	• 4.800
oltre • 2.500.001	• 6.000	• 7.200

Le **spese di conciliazione** devono essere corrisposte **prima** dell'inizio dell'incontro di conciliazione; in caso contrario, la Segreteria sospende il procedimento. Esse comprendono anche l'onorario del conciliatore e coprono l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.

NORME DI COMPORTAMENTO PER I CONCILIATORI

ispirate al codice deontologico approvato dall'UIA (Unione Internazionale degli Avvocati) nella sessione 2 aprile 2002, e adattate alla conciliazione amministrata dalle CCIAA italiane

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di conciliatore sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
2. Il conciliatore deve comunicare¹ qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza² e imparzialità³ o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità⁴. Il conciliatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il conciliatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
3. Il conciliatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di concilia-

- zione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
- le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
 - il ruolo del conciliatore e delle parti;
 - gli obblighi di riservatezza a carico del conciliatore e delle parti.
1. Il conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.
 2. Il conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
 3. Il conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al conciliatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

NOTE

- ¹ Il conciliatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto, non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di conciliatore.
- ² **Indipendenza** significa assenza di qualsiasi legame *oggettivo* (rapporti personali o lavorativi) tra il conciliatore ed una delle parti.
- ³ **Imparzialità** indica un'attitudine *soggettiva* del conciliatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.
- ⁴ **Neutralità** si riferisce alla posizione del conciliatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione.

REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE

istituita presso

la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Piacenza

(in vigore dal 22 dicembre 2003)

La Camera Arbitrale, istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Piacenza, amministra, attraverso i suoi organi e conformemente alle regole stabilite nel presente regolamento, i procedimenti di arbitrato rituale e di arbitrato irrituale o libero e offre servizi di arbitraggio e di perizia contrattuale.

Art. 1 - Accordo compromissorio

1. Se le parti hanno stipulato un accordo compromissorio (clausola compromissoria o compromesso) che contiene l'espressione "arbitrato della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Piacenza" o altra equivalente, tutte le controversie cui l'accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale, diretto a concludersi con la pronuncia di un lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva in conformità dell'articolo 825 del codice di procedura civile; si fa luogo invece all'arbitrato libero o irrituale, diretto a concludersi con una determinazione dell'arbitro (anch'essa comunemente denominata lodo) avente valore esclusivamente contrattuale fra le parti, qualora la volontà delle parti sia chiaramente espressa in tal senso.

2. Nella fase antecedente alla nomina dell'arbitro, la Camera Arbitrale valuta la validità o l'esistenza dell'accordo compromissorio prima di dar seguito al procedimento.

3. Nel caso in cui le contestazioni sorgano successivamente alla nomina dell'arbitro, sarà quest'ultimo a decidere.

4. Qualora manchi o sia insufficiente il riferimento all'arbitrato da svolgersi presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Piacenza, la domanda di arbitrato può essere trasmessa purché entrambe le parti sottoscrivano un'integrazione del compromesso o della clausola.

Art. 2 - La domanda arbitrale

1. La parte che intende promuovere un procedimento di arbitrato rituale o irrituale dovrà depositare, presso la Segreteria della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Piacenza (nel corso del presente documento denominata "Camera Arbitrale"), una domanda sottoscritta in un numero di copie pari al numero degli arbitri richiesti, una copia per la controparte ed una per la Segreteria, la quale provvede a trasmettere, con raccomandata A/R o tramite ufficiale giudiziario, la copia alla controparte.

2. La domanda deve contenere:

- a) nome delle parti e la loro residenza, o trattandosi di società, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentanti, oltre al codice fiscale;

- b) l'esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti e l'eventuale indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
- c) la nomina dell'arbitro o le indicazioni necessarie per la sua scelta; nel caso in cui una parte sia una società è necessario che nello statuto sia indicata la previsione di cui all'art. 34, comma 2 del D.Lgs. 17/01/2003, n. 5;
- d) il compromesso o la clausola compromissoria;
- e) l'indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia (secondo diritto o equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o siano non del tutto chiare nell'accordo compromissorio;
- f) il nome, l'indirizzo e la procura alle liti del difensore se nominato e l'eventuale elezione di domicilio;
- g) l'indicazione delle prove richieste;
- h) ogni altro documento che la parte ritiene di allegare.

3. La parte al momento del deposito della domanda versa un diritto di registrazione per i servizi arbitrali camerati secondo le tariffe stabilite dal presente regolamento.

Art. 3 - Risposta del convenuto

1. Il convenuto entro 15 gg dalla notifica della domanda può costituirsi depositando, presso la Segreteria della Camera Arbitrale, la propria memoria sottoscritta in un numero di copie pari al numero degli arbitri previsti o prevedibili, una copia per la controparte ed una per la Segreteria, la quale provvede a trasmettere, con raccomandata A/R o tramite ufficiale giudiziario, la copia alla controparte.

2. La risposta deve contenere:

- a) nome del convenuto e la sua residenza, o trattandosi di società, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentanti, oltre al codice fiscale;
- b) precisare i termini della questione proposta dalla parte attrice, proporre eventuale domanda riconvenzionale, indicare sommariamente il valore economico della controversia;
- c) la nomina dell'arbitro o le indicazioni necessarie per la sua scelta; nel caso in cui una parte sia una società è necessario che nello statuto sia indicata la previsione di cui all'art. 34, comma 2 del D.Lgs. 17/01/2003, n. 5;
- d) l'indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia (secondo diritto o equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o siano non del tutto chiare nell'accordo compromissorio;
- e) il nome, l'indirizzo e la procura alle liti del difensore se nominato e l'eventuale elezione di domicilio;
- f) l'indicazione delle prove richieste;
- g) ogni altro documento che la parte ritiene di allegare.

3. La parte al momento del deposito della risposta versa un diritto per i servizi arbitrali camerati secondo le tariffe allegate.

Camera di Commercio - Piacenza

Art. 4 - Nomina degli arbitri

1. Le controversie sono risolte da un arbitro unico nominato dalle parti o da un Collegio di tre arbitri, ai sensi della clausola compromissoria o del compromesso.
2. Qualora le parti convengano che la controversia venga risolta da un arbitro unico lo nominano di comune accordo entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato. Se le parti non si accordano l'arbitro è nominato dalla Camera Arbitrale, tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 5 del presente regolamento, tenuto presso la Camera Arbitrale stessa.
3. Nel caso in cui le parti convengano che la controversia venga risolta da tre arbitri, ciascuna parte nomina un arbitro nella domanda o nella risposta, se una delle parti non provvede la nomina compete entro 15 gg. alla Camera Arbitrale.
4. Qualora la controversia rientri tra quelle di cui al D.Lgs 5/03, la nomina avverrà ai sensi dell'art. 34, comma 2, del medesimo decreto.
5. Il terzo arbitro, che assume la presidenza del Collegio, è nominato, entro 15 giorni dalla comunicazione di accettazione della nomina dalla Camera Arbitrale, tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 5, a meno che le parti abbiano pattuito che siano le parti stesse o gli arbitri già nominati a dover scegliere il terzo arbitro entro un termine stabilito.
6. Qualora le parti non procedano alla nomina entro il termine stabilito, il terzo arbitro è nominato dalla Camera Arbitrale tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 5 – Elenco degli arbitri

1. La Camera Arbitrale annualmente aggiorna, avvalendosi anche degli Ordini e Collegi professionali, un elenco di persone particolarmente esperte nelle materie giuridiche, economiche e materie tecniche che si ritengano idonee a svolgere funzioni arbitrali.
2. L'elenco è pubblico.
3. Qualora si verificano particolari esigenze, la Camera Arbitrale può includere nell'elenco altre persone dotate di specifica competenza.
4. La Camera Arbitrale può disporre con deliberazione la cancellazione delle persone incluse nell'elenco di cui al presente articolo, qualora risultino responsabili di gravi fatti che rivelino la inidoneità alle funzioni arbitrali.
5. La deliberazione di cancellazione viene adottata dopo aver ascoltato l'interessato ed ha carattere strettamente riservato.
6. Le iscrizioni avvengono con deliberazione della Camera Arbitrale, su domanda dell'interessato (in carta legale).
Nell'elenco possono essere iscritti coloro che risultano iscritti ad Ordini o Collegi professionali e che abbiano un'anzianità di iscrizione e di effettivo esercizio della professione di almeno 6 anni.
Le domande dovranno, inoltre, essere corredate di opportuna documentazione relativa a:
 - a) titoli di studio posseduti;

- b) esperienze acquisite in materia arbitrale;
- c) partecipazione a corsi di formazione per arbitri;
- d) pubblicazioni in materie giuridiche, economiche o tecniche;
- e) ogni altro elemento idoneo a dimostrare la particolare esperienza acquisita;
- f) dichiarazione di accettazione del regolamento e delle tariffe allegate, da parte dell'arbitro.

Non è consentita l'iscrizione nell'elenco di coloro che abbiano subito una condanna definitiva per delitto non colposo, fermo restando le disposizioni contenute nell'art. 812 c.p.c.

Coloro che, alla data di approvazione del presente regolamento, sono iscritti nell'elenco degli arbitri hanno diritto a mantenere la propria iscrizione.

Art. 6 - Dichiarazione di indipendenza

1. Tutti gli arbitri devono essere imparziali ed indipendenti rispetto alle parti.
2. L'arbitro deve, contestualmente all'accettazione della nomina, rendere una dichiarazione di indipendenza sulla base della insussistenza di fatti e circostanze che possono costituire motivo di incompatibilità all'incarico.
3. Nel corso del procedimento ciascun arbitro è tenuto a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.

Art. 7 - Accettazione della nomina

1. Effettuata la nomina dell'arbitro la Segreteria della Camera Arbitrale ne informa le parti e l'arbitro stesso, che entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina dovrà comunicare alla Segreteria mediante raccomandata A/R, la propria accettazione nonché la propria dichiarazione di indipendenza; in mancanza, la nomina si intende non accettata.
2. La parte provvede alla nomina di un nuovo arbitro in sostituzione di quello che non ha accettato.
3. Le nomine, le accettazioni e le dichiarazioni di indipendenza dell'arbitro sono comunicate dalla Segreteria della Camera Arbitrale alle parti e agli altri arbitri.
4. Gli arbitri che non hanno accettato la nomina devono essere sostituiti, rispettivamente dalle parti o dalla Camera Arbitrale, se erano stati questi a nominarli, entro 10 gg dalla comunicazione di rinuncia.

Art. 8 - Ricusazione degli arbitri

1. La parte può ricusare l'arbitro nei casi previsti dall'articolo 51 del Codice di procedura civile.
2. La richiesta di ricusazione deve essere motivata e deve indicare i mezzi di prova ed è proposta mediante ricorso alla Camera Arbitrale entro 15 gg dalla comunicazione dell'accettazione della nomina e dalla dichiarazione di indipendenza o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.
3. Sulla richiesta di ricusazione decide, in via definitiva e con provvedimento motivato, la Camera Arbitrale, tenendo conto anche dei requisiti di indipendenza ed imparzialità che devono contraddistinguere la funzione dell'arbitro.

Camera di Commercio - Piacenza

Art. 9 - Sostituzione degli arbitri

1. In caso di morte, incapacità, rinuncia, inerzia, ritardo o negligenza, si provvede alla sostituzione dell'arbitro, con le stesse modalità previste per la nomina.
2. Nei casi di inerzia, ritardo o negligenza, la Camera Arbitrale effettua un richiamo; se nonostante il richiamo l'arbitro non adempie alle sue funzioni, dopo averlo sentito, si provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina.
3. L'eventuale compenso dell'arbitro sostituito è definito dalla Camera Arbitrale tenendo conto dell'attività fino a quel momento svolta.
4. Spetta all'arbitro, appena nominato, disporre l'eventuale rinnovo di precedenti atti del procedimento.

Art. 10 - Adempimenti della segreteria

1. Nel caso in cui la controversia sia deferita ad un Collegio di arbitri, la Camera Arbitrale invita gli arbitri a procedere entro 15 gg. alla nomina del terzo arbitro, oppure invita le parti o gli arbitri a procedere alla nomina del terzo arbitro, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4. Qualora non si proceda alla nomina entro il termine stabilito, il terzo arbitro è nominato, ai sensi del precedente art. 4, dalla Camera Arbitrale stessa.
2. Entro 5 gg. dalla comunicazione dell'accettazione della nomina dell'arbitro, la Segreteria della Camera arbitrale forma il fascicolo e, comunque dopo aver ricevuto il versamento del deposito dovuto di cui al comma 4 dell'articolo 16, lo trasmette in copia all'arbitro.

Art. 11 - Regole di procedura

1. In mancanza di norme del regolamento, l'arbitro ha facoltà di disciplinare il procedimento nel modo che ritiene più opportuno, purché sia garantito il principio del contraddittorio.
2. L'arbitro esperisce tra le parti un tentativo di conciliazione.
3. In caso di mancata conciliazione l'arbitro fissa dei termini per presentare documenti e memorie, e per replicare.
4. L'arbitro fissa la prima riunione allargata alle parti e in questa riunione dovrà precisare per iscritto l'oggetto del contendere.
5. La parte può farsi sostituire da un mandatario cui deve essere rilasciata, ogni volta, delega a mezzo di semplice scrittura privata.
6. Le parti devono assicurare la presenza di testimoni ammessi nel luogo e giorno fissato per l'audizione, se l'arbitro consente i testimoni possono essere ascoltati in una successiva udienza.
7. L'arbitro ha facoltà di nominare consulenti, di chiedere informazioni a pubbliche autorità e di rivolgersi all'autorità giudiziaria per gli ausili ammessi dalla legge; egli può procedere all'assunzione di mezzi di prova d'ufficio o su richiesta di parte.
8. Chiusa l'istruttoria l'arbitro può invitare le parti a presentare ulteriori memorie scritte e fissare un'udienza per la discussione orale.

9. L'arbitro può, omessa ogni udienza, statuire in base ai soli documenti, se le parti, anche nel corso del procedimento, lo domandano o vi consentono in forma scritta.
10. L'udienza deve essere indetta dall'arbitro con congruo preavviso. Le parti possono comparire, se convocate, di persona o tramite rappresentanti.
11. Se una parte non si presenta senza dare valida giustificazione, l'arbitro procede con l'udienza dopo aver constatato che la convocazione è stata regolarmente comunicata.
12. Delle attività dell'arbitro, quando sono presenti le parti testis o consulenti, viene redatto un verbale.
13. Nel caso in cui le parti si accordino sulla composizione amichevole della controversia, nel corso del procedimento viene redatto un apposito verbale, sottoscritto dalle parti e dall'arbitro.
14. Se l'accordo è soltanto parziale il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia non ancora risolti in via amichevole.

Art. 12 - Sede della Camera arbitrale

1. La sede dell'arbitrato è fissata presso gli uffici della Camera arbitrale (Piacenza – Piazza Cavalli 35). L'arbitro o il Collegio arbitrale può decidere se tenere altrove le riunioni.

Art. 13 - Forma del lodo

1. Il lodo è deliberato dall'arbitro unico o dal Collegio Arbitrale, nel qual caso a maggioranza dei voti ed è redatto per iscritto, in tanti originali quante sono le parti più una per la Segreteria della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Piacenza.
2. L'arbitro può sottoscrivere il lodo in tempi diversi, ma deve indicare il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui la firma è stata apposta.
3. Gli arbitri inviano, senza indugio, il lodo sottoscritto alla Segreteria della Camera Arbitrale.
4. Il lodo ha efficacia vincolante per le parti dalla data del deposito presso la Segreteria della Camera Arbitrale.
5. La Segreteria della Camera Arbitrale trasmette entro 10 gg dal ricevimento del lodo, gli esemplari sottoscritti in originale a ciascuna parte.

Art. 14 - Contenuto del lodo

1. Il lodo deve avere per oggetto tutti i punti della controversia motivati.
2. E' valido il lodo sottoscritto dall'arbitro o dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con la espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto e non hanno potuto sottoscriverlo.
3. Nel lodo definitivo l'arbitro condanna la parte o le parti tenute al pagamento delle spese di procedimento e quelle di difesa. In caso di registrazione della decisione, l'arbitro dovrà indicare la parte tenuta alla stessa.

Camera di Commercio - Piacenza

Art. 15 - Termini per la decisione

1. Entro 180 gg dalla trasmissione del fascicolo di cui all'art. 10, 2° comma, l'arbitro deve pronunciare il lodo.
2. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di riconsiliazione, fino alla pronuncia su di essa e quando occorre procedere alla sostituzione dell'arbitro.
3. Il termine stabilito per la pronuncia del lodo nel caso in cui si verificano questioni particolarmente complesse può essere prorogato dall'arbitro o dal Collegio Arbitrale fino ad un massimo di 180 gg, previa informazione alla Camera Arbitrale.

Art. 16 - Diritti di registrazione e le spese di procedimento per i servizi arbitrali camerati

1. Le spese di arbitrato comprendono i diritti di registrazione a favore della Camera Arbitrale, l'onorario dell'arbitro e le spese amministrative. Ogni altra spesa che dovesse determinarsi nel corso del procedimento, sarà liquidata dall'arbitro o dal Collegio Arbitrale a carico delle parti a giudizio dell'arbitro o del Collegio Arbitrale stesso.
2. Le parti contestualmente alla presentazione della domanda di arbitrato o della risposta, versano alla Segreteria della Camera Arbitrale i diritti di registrazione per i servizi camerati stabiliti nelle tariffe del presente regolamento.
3. La Segreteria della Camera Arbitrale stima il valore economico della controversia, sulla base delle indicazioni provenienti dalle parti, sommando alla domanda principale l'eventuale domanda riconvenzionale.
4. La Segreteria della Camera Arbitrale determina la somma che le parti devono versare a titolo di deposito iniziale, in parti uguali, sufficiente a coprire le spese per i servizi arbitrali camerati, con possibilità di richiedere integrazioni, solo in casi eccezionali nei limiti della allegata tariffa.
5. Dopo il versamento del deposito di almeno una delle parti, si dà corso alla domanda di arbitrato.
6. Qualora l'arbitro nomini un consulente tecnico, l'attività dello stesso non potrà avere inizio sino a che le parti, od una di esse, non abbiano effettuato il deposito richiesto dall'arbitro, nell'ammontare prevedibilmente sufficiente a coprire l'onorario e le spese del consulente.
7. L'arbitro richiede alla Camera Arbitrale, con istanza, la liquidazione del proprio onorario, secondo gli importi previsti nella allegata tariffa, e la Camera Arbitrale decide.

Art. 17 - Modalità di pagamento dei diritti di registrazione e delle spese amministrative per i servizi arbitrali camerati

1. La Segreteria della Camera Arbitrale provvede a richiedere alle parti i versamenti iniziali, quelli successivi e gli eventuali versamenti integrativi sulla base del valore economico della controversia.
2. I versamenti devono essere effettuati in parti uguali dalle parti, salva la ripartizione finale delle spese decisa dall'arbitro.

3. Tuttavia, qualora una parte non provveda ad uno dei versamenti richiesti, tale versamento può essere effettuato dall'altra parte. In tale caso l'importo relativo sarà riportato nel lodo finale quale credito della parte adempiente.
4. Qualora il versamento non sia stato effettuato entro sei mesi dalla richiesta dello stesso, la Camera Arbitrale può dichiarare ritirata la domanda alla quale il versamento si riferisce.
5. Se il procedimento arbitrale si conclude prima dell'emissione del lodo, la Camera Arbitrale delibera, con riferimento all'attività svolta, le spese di procedimento.

Art. 18 – Decisioni secondo diritto o equità

1. Qualora la clausola compromissoria non specifichi se la decisione debba avvenire secondo diritto o equità, l'arbitro (o il Collegio Arbitrale) definirà nella prima udienza, in accordo con le indicazioni delle parti, se decidere secondo diritto o equità.
In assenza di accordo la decisione avverrà secondo diritto.

Art. 19 – Obbligo di riservatezza

1. La Camera Arbitrale, l'arbitro e le parti sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia inerente allo svolgimento ed all'esito delle procedure arbitrali.

CAMERA ARBITRALE

Tariffe dei servizi arbitrali

DIRITTI DI REGISTRAZIONE • 70,00 (IVA compresa)

SPESE DI PROCEDIMENTO (le spese si intendono comprensive di IVA e di eventuali altri oneri previdenziali)

VALORE DELLA LITE	SPESA PER CIASCUNA PARTE	ONORARIO DELL'ARBITRO
fino a • 10.000,00	• 250,00	• 460,00
da • 10.001,00 a • 25.000,00	• 250,00 + 1% sull'eccedenza di • 10.001,00 sull'eccedenza di • 10.001,00	• 460,00 + 1 %
da • 25.001,00 a • 50.000,00	• 400,00 + 1 % sull'eccedenza di • 25.001,00 sull'eccedenza di • 25.001,00	• 610,00 + 1,2 %
da • 50.001,00 a • 100.000,00	• 650,00 + 0,5 % sull'eccedenza di • 50.001,00 sull'eccedenza di • 50.001,00	• 910,00 + 1 %
da • 100.001,00 a • 250.000,00	• 900,00 + 0,2 % sull'eccedenza di • 100.001,00 sull'eccedenza di • 100.001,00	• 1.410,00 + 0,4 %
da • 250.001,00 a • 500.000,00	• 1.200,00 + 0,2 % sull'eccedenza di • 250.001,00 sull'eccedenza di • 250.001,00	• 2.010,00 + 0,3 %
da • 500.001,00 a • 2.500.000,00	• 1.700,00 + 0,05 % sull'eccedenza di • 500.001,00 sull'eccedenza di • 500.001,00	• 2.760,00 + 0,1 %
da • 2.500.001,00 a • 5.000.000,00	• 2.700,00 + 0,05 % sull'eccedenza di • 2.500.001,00 sull'eccedenza di • 2.500.001,00	• 4.760,00 + 0,1 %
oltre 5.000.000,00	• 3.950,00 + 0,05 % sull'eccedenza di • 5.000.000,00 sull'eccedenza di • 5.000.000,00	• 7.260,00 + 0,1 %

Le tariffe indicate sono riferite all'arbitro unico; nel caso in cui la controversia sia demandata ad un collegio arbitrale, le tariffe saranno raddoppiate.

Qualora il valore della controversia sia indeterminabile e le parti non lo determinino consensualmente, lo scaglione di riferimento sarà quello da • 50.000,00 a • 100.000,

INDICE DELLA MATERIA

TITOLO I – USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE	
Capo I - Qualifiche e denominazioni	5
Capo II - Clausole principali	5
Capo III - Mediazione in genere	6
Capo IV - Tariffe di mediazione o provvigioni	7
- Bestiame, pollame e uova	7
- Cereali, legumi, ortaggi e frutta	7
- Uve, vino e aceto	8
- Latticini e salumi	8
- Foraggi, mangimi, sementi, letame	8
- Legnami	9
- Prodotti industriali e oggetti vari	9
- Immobili e aziende	9
Capo V - Sconti	10
Capo VI - Termini	10
Capo VII - Contrattazioni in fiera e in borsa	10
TITOLO II – COMUNIONI TACITE FAMILIARI	10
TITOLO III – COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI	
Capo I - Compravendita	11
Capo II - Locazione di fabbricati ad uso di abitazione	11
Capo III - Locazione di fabbricati ad uso diverso da abitazione	14
TITOLO IV – COMPRAVENDITA AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI	
Capo I - Compravendita di fondi rustici	16
Capo II - Affitto di fondi rustici	16
Capo III - Conduzione a mezzadria	25
Capo IV - Conduzione a colonia parziaria	25
Capo V - Coltivazione della vite a colonia parziaria	25
TITOLO V – COMPRAVENDITA DI PRODOTTI	
Capo I - Prodotti della zootecnia	28
- Sez. I - Bestiame	28
- Sez. II - Pollame	34
- Sez. III - Latte	35
- Sez. IV - Uova	36

- Sez. V - Pelli fresche	37
- Sez. VI - Pelli salate (bovine ed equine)	38
- Sez. VII - Pelli fresche (ovine e caprine)	39
- Sez. VIII - Pelli secche (ovine e caprine)	39
Capo II - Prodotti dell'agricoltura	40
- Sez. I - Granaglie	40
- Sez. II - Pomodoro (per consumo diretto e per l'esport.)	45
- Sez. III - Pisello ad uso industriale	45
- Sez. IV - Prodotti ortofrutticoli	46
- Sez. V - Uva da mosto	49
- Sez. VI - Uva da tavola	50
- Sez. VII - Mosto	50
- Sez. VIII - Fieno	51
- Sez. IX - Foraggi verdi e trinciato di mais	52
- Sez. X - Stramaglie	53
- Sez. XI - Paglia	53
- Sez. XII - Barbatelle	54
- Sez. XIII - Pioppelle	55
Capo III - Prodotti della silvicoltura	57
- Sez. I - Boschi cedui su ceppaie e su capitozze	57
- Sez. II - Boschi e alberi di alto fusto: vendita di alberi in piedi	57
- Sez. III - Boschi e alberi di alto fusto: vendita di tronchi	58
- Sez. IV - Legna da ardere	59
- Sez. V - Palerie (ad uso aziende agricole)	60
- Sez. VI - Vimini	60
- Sez. VII - Funghi	61
- Sez. VIII - Bacche di ginepro	61
- Sez. IX - Mirtillo	62
- Sez. X - Fragole, lamponi, more	62
- Sez. XI - Bacche di rosa canina	62
Capo IV - Prodotti della caccia e della pesca	63
- Sez. I - Pesce fresco (contratti fra negozianti all'ingrosso e pescivendoli)	63
Capo V - Prodotti delle industrie estrattive	63
Capo VI - Prodotti dell'industria alimentare	64
- Sez. I - Farine	64
- Sez. II - Derivati del pomodoro	65
- Sez. III - Burro (contratti annuali)	66
- Sez. IV - Burro (contratti per partite)	67
- Sez. V - Formaggio grana padano	67

Camera di Commercio - Piacenza

- Sez. VI - Formaggio provolone	68
- Sez. VII - Vino	69
- Sez. VIII - Mangimi (mangimi semplici)	71
Capo VII - Prodotti dell'industria del tabacco	75
Capo VIII - Prodotti dell'industria delle pelli	75
Capo IX - Prodotti delle industrie tessili	75
- Sez. I - Filati di sisal e in polipropilene per mietilegatrici, pressaraccogliatrici e rotopresse	75
- Sez. II - Filati e spaghi di sisal per altri usi	76
- Sez. III - Spaghi in polipropilene per altri usi	77
- Sez. IV - Corde di sisal	77
- Sez. V - Corde in polipropilene	78
- Sez. VI - Reti in polietilene per rotopresse	78
Capo X - Prodotti industria abbigliamento e arredamento	78
Capo XI - Prodotti dell'industria del legno	79
- Sez. I - Legname da lavoro per falegnameria (resinosi)	79
- Sez. II - Legname da lavoro per falegnameria – tronchi interi di essenze tropicali e di essenze forti	82
- Sez. III - Segati semirefilati di produzione nazionale ricavati da tronchi di essenze tropicali	83
- Sez. IV - Segati refileti di produzione nazionale ricavati da tronchi di essenze tropicali	86
- Sez. V - Segati in biglie "boules" di produzione nazionale ricavati da tronchi di essenze tropicali	88
- Sez. VI - Legname da lavoro per costruzione (resinosi e segati di essenze forti e dolci)	90
Capo XII - Prodotti delle industrie della carta poligrafiche e fotocinematografiche	92
- Sez. I - Prodotti tipografici	92
Capo XIII - Prodotti delle industrie metallurgiche	97
Capo XIV - Prodotti delle industrie meccaniche	97
- Sez. I - Macchine agricole e industriali nuove	97
- Sez. II - Compravendita di macchine usate (macchine per l'agricoltura e per movimento terra)	98
- Sez. III - Automobili e motocicli nuovi e usati	99
Capo XV - Materiali da costruzione	100
- Sez. I - Laterizi	100
- Sez. II - Pietre da taglio e naturali da costruzione	100
- Sez. III - Materiale di gres di fibro cemento e cemento, pavimenti e rivestimenti in piastrelle, mosaici vetrosi e ceramici, klinker e mattoncini di cotto	101

Raccolta Provinciale degli Usi

- Sez. IV - Inerti (sabbia, ghiaia, rescone, ciottoli, pietrisco, pietrischetto, graniglia)	102
- Sez. V - Calce, cemento, gesso	103
- Sez. VI - Premiscelati (di cemento, di calce o di gesso)	103
Norme comuni alle Sez. da I a VI del CAPO XV	103
- Sez. VII - Serramenti infissi e simili	103
- Sez. VIII - Pavimenti in legno	104
- Sez. IX - Vetri e cristalli in lastre e prodotti di vetro per l'edilizia	107
Capo XVI - Prodotti delle industrie chimiche	108
- Sez. I - Concimi	108
Capo XVII - Prodotti dell'industria della gomma elastica	109
Capo XVIII - Prodotti di industrie varie	109
TITOLO VI - CREDITO ASSICURAZIONI BORSE VALORI	
Capo I - Usi bancari	110
Capo II - Usi delle assicurazioni	112
Capo III - Usi delle borse valori	112
TITOLO VII - ALTRI USI	
Capo I - Prestazioni varie d'opera e di servizi	113
- Sez. I - Rapporti fra tintoria-lavanderia e privato	113
- Sez. II - Noleggio di macchine per movimento terra	114
- Sez. III - Locazione di macchine per movimento terra	115
Capo II - Usi marittimi	116
Capo III - Usi nei trasporti terrestri	116
- Sez. I - Autotrasporto di merci	117
- Sez. II - Trasporto di merci a collettame	117
Capo IV - Usi nei trasporti aerei	118
Capo V - Usi nella cinematografia	118
Capo VI - Usi in materia di informatica	
- Sez. I - Contratto di licenza d'uso di software	119
- Sez. II - Contratto di sviluppo software	121
- Sez. III - Contratto di manutenzione software	122
- Sez. IV - Contratto di hosting	123
- Sez. V - Contratto per la realizzazione di un sito web	125
Tavola I Raggiungimento di pesi e misure locali	129
Tavola II Pertiche ridotte in ettari	130
Tavola III Ettari ridotti in pertiche	132
Incoterms 2000	136

Camera di Commercio - Piacenza

Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari <i>(in vigore dal 1° gennaio 1994)</i>	145
Norme uniformi relative agli incassi <i>(in vigore dal 1° gennaio 1996)</i>	
Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale <i>(in vigore rispettivamente dal 1° gennaio 1988 e dal 1° gennaio 1998)</i>	171
Regolamento Camera di Conciliazione Nazionale <i>(in vigore dal 31 ottobre 2003)</i>	189
Regolamento Camera Arbitrale di Piacenza <i>(in vigore dal 22 dicembre 2003)</i>	194

INDICE ALFABETICO ANALITICO

<i>Aceto: solo tariffe di mediazione</i>	8
<i>Affitti agrari: vedere fondi rustici</i>	
<i>Aglione:</i>	
- compravendita	47
- tariffe di mediazione	7
<i>Alberi:</i>	
- alberi in piedi	57
- tronchi	58
<i>Amarene</i>	48
<i>Appartamenti:</i>	
- compravendita	11
- locazione	11
- tariffe di mediazione	9
<i>Aree fabbricabili: solo tariffe di mediazione</i>	9
<i>Asparagi</i>	47
<i>Attrezzi rurali: solo tariffe di mediazione</i>	9
<i>Automobili:</i>	
- nuove	99
- usate	99
- tariffe di mediazione	
<i>Autotrasporto di merci</i>	117
<i>Avena: vedere granaglie</i>	
<i>Banca (usi di —)</i>	110
<i>Barbatelle</i>	54
<i>Bestiame:</i>	
- compravendita	28
- tariffe di mediazione	7
<i>Boschi cedui su ceppaie e su capitozze</i>	57
<i>Boschi e alberi di alto fusto: vedere alberi</i>	
<i>Bovini: vedere bestiame</i>	
<i>Burro:</i>	
- contratti annuali	66
- contratti per partite	67
- tariffe di mediazione	8
<i>Calce</i>	103
<i>Carni suine fresche: solo tariffe di mediazione</i>	8
<i>Cascami di frumento: vedere granaglie</i>	

Camera di Commercio - Piacenza

<i>Castagne</i>	48
<i>Cavalli: vedere bestiame</i>	
<i>Cemento</i>	103
<i>Cemento (materiale di —)</i>	101
<i>Cereali:</i>	
- vedere granaglie	
- tariffe di mediazione	7
<i>Ciliegie</i>	48
<i>Ciliegioli</i>	48
<i>Ciottoli</i>	102
<i>Cipolle:</i>	
- compravendita	47
- tariffe di mediazione	7
<i>Cocomeri</i>	48
<i>Collettame: vedere trasporto</i>	
<i>Coltivazione della vite a colonia parziaria</i>	25
<i>Concimi</i>	108
<i>Conserven di pomodoro: vedere derivati del pomodoro</i>	
<i>Corde di sisal</i>	77
<i>Corde in polipropilene</i>	78
<i>Cotto (mattoncini di —)</i>	101
<i>Cristalli in lastre</i>	107
<i>Crusche in genere: vedere granaglie</i>	
<i>Derivati industriali del pomodoro:</i>	
- compravendita	65
- tariffe di mediazione	7
<i>Equini: vedere bestiame</i>	
<i>Farine:</i>	
- compravendita	64
- tariffe di mediazione	7
<i>Fascine: solo tariffe di mediazione</i>	9
<i>Ferramenta: solo tariffe di mediazione</i>	9
<i>Fibro cemento (materiale di —)</i>	101
<i>Fieno:</i>	
- compravendita	51
- tariffe di mediazione	8
<i>Filati e spaghi:</i>	
- di sisal e in polipropilene per mietilegatrici, pressaraccoglitrici e rotopresse	75
- di sisal per altri usi	76

Raccolta Provinciale degli Usi

- in polipropilene per altri usi	77
<i>Fondi rustici:</i>	
- compravendita	16
- affitto	16
- tariffe di mediazione	9
<i>Fondi urbani:</i>	
- compravendita	11
- locazione	11
- tariffe di mediazione	9
<i>Foraggi verdi:</i>	
- compravendita	52
- tariffe di mediazione	9
<i>Formaggio:</i>	
- grana padano	67
- provolone	68
- tariffe di mediazione	8
<i>Fragole:</i>	
- coltivate	48
- di bosco	62
<i>Frumento: vedere granaglie</i>	
<i>Frutta fresca: vedere ortofrutticoli</i>	
- tariffe di mediazione	7
<i>Frutta secca: solo tariffe di mediazione</i>	7
<i>Funghi</i>	61
<i>Gesso</i>	103
<i>Ghiaia</i>	102
<i>Ginepro (bacche di —)</i>	61
<i>Grana padano: vedere formaggio</i>	
<i>Granaglie:</i>	
- compravendita	40
- tariffe di mediazione (vedere cereali)	7
<i>Graniglia</i>	102
<i>Grano: vedere granaglie</i>	
<i>Granoturco: vedere granaglie</i>	
<i>Gres (materiale di —)</i>	101
<i>Hosting</i>	123
<i>Immobili: vedere fondi urbani, fondi rustici</i>	
- tariffe di mediazione	9
<i>Inerti</i>	102
<i>Infissi</i>	103

Camera di Commercio - Piacenza

<i>Informatica</i> (usi in materia di —)	119
<i>Klinker</i>	101
<i>Lamponi</i>	62
<i>Lardo</i> : solo tariffe di mediazione	8
<i>Laterizi</i>	100
<i>Latte</i> :	
- contratti fra produttori ed esercenti caseifici	35
- tariffe di mediazione	8
<i>Latticini</i> : vedere burro, latte, formaggio	
<i>Lavanderia</i>	113
<i>Legna da ardere</i> :	
- compravendita	59
- tariffe di mediazione	9
<i>Legname da lavoro</i> :	
- per falegnameria (resinosi)	79
- per falegnameria (tronchi interi)	82
- segati semirefilati	83
- segati refilati	86
- segati in biglie "boules"	88
- per costruzione	90
- tariffe di mediazione	9
<i>Legumi</i> : solo tariffe di mediazione	7
<i>Letame</i> : solo tariffe di mediazione	9
<i>Locazione</i> :	
- di fabbricati ad uso abitazione	11
- di fabbricati ad uso diverso da quello di abitazione	14
- tariffe di mediazione	9
<i>Macchine agricole e industriali nuove</i> :	
- compravendita	97
- tariffe di mediazione	9
<i>Macchine per movimento terra</i> :	
- noleggio	114
- locazione	115
- tariffe di mediazione	9
<i>Macchine usate per agricoltura e movimento terra</i> :	
- compravendita	98
- tariffe di mediazione	9
<i>Mais</i> (trinciato di —)	52
<i>Mange</i> : solo tariffe di mediazione	8
<i>Mangimi</i> :	

Raccolta Provinciale degli Usi

- compravendita	71
- tariffe di mediazione	8-9
<i>Manze, manzette: vedere bestiame</i>	
<i>Mediazione:</i>	
- in genere	6
- tariffe di mediazione	7
<i>Mele</i>	48
<i>Merci: vedere autotrasporto e trasporto</i>	
<i>Mezzadria</i>	25
<i>Mirtillo</i>	62
<i>More</i>	62
<i>Mosaici ceramici</i>	101
<i>Mosaici vetrosi</i>	101
<i>Mosto:</i>	
- compravendita	50
- tariffe di mediazione	8
<i>Motocicli:</i>	
- nuovi	99
- usati	99
- tariffe di mediazione	9
<i>Movimento terra (macchine per —)</i>	97-114
<i>Noci</i>	49
<i>Nocciole</i>	49
<i>Ortaggi:</i>	
- vedere prodotti ortofrutticoli	
- tariffe di mediazione	7
<i>Ortaggi secchi: solo tariffe di mediazione</i>	7
<i>Ortofrutticoli (prodotti —)</i>	46
<i>Orzo: vedere granaglie</i>	
<i>Ovini: vedere bestiame</i>	
<i>Paglia:</i>	
- compravendita	53
- tariffe di mediazione	8
<i>Palerie:</i>	
- compravendita	60
- tariffe di mediazione	9
<i>Patate</i>	47
<i>Pavimenti:</i>	
- in piastrelle	101
- in legno	104

Camera di Commercio - Piacenza

<i>Pelati: vedere derivati del pomodoro</i>	
<i>Pelli:</i>	
- fresche	37
- salate (bovine ed equine)	38
- fresche (ovine e caprine)	39
- secche (ovine e caprine)	39
- tariffe di mediazione	7
<i>Pere</i>	48
<i>Permuta: solo tariffe di mediazione</i>	9
<i>Pesce fresco: contratti fra negozianti all'ingrosso e pescivendoli</i>	63
<i>Piastrelle: vedere rivestimenti</i>	
<i>Pietre da taglio</i>	100
<i>Pietre naturali da costruzione</i>	100
<i>Pietrischetto</i>	102
<i>Pietrisco</i>	102
<i>Pioppelle</i>	55
<i>Pisello ad uso industriale:</i>	
- compravendita	45
- tariffe di mediazione	7
<i>Pollame:</i>	
- compravendita	34
- tariffe di mediazione	7
<i>Pomodoro:</i>	
- d'orto: vedere prodotti ortofrutticoli	
- per consumo diretto e per l'esportazione	45
- derivati del pomodoro	65
- tariffe di mediazione	7
<i>Premiscelati di cemento, di calce o di gesso</i>	103
<i>Provolone: vedere formaggio</i>	
<i>Provvigioni: vedere tariffe di mediazione</i>	
<i>Puledri: vedere bestiame</i>	
<i>Rescone</i>	102
<i>Reti in polietilene per rotopresse</i>	78
<i>Rivestimenti in piastrelle</i>	101
<i>Sabbia</i>	102
<i>Salumi: solo tariffe di mediazione</i>	8
<i>Scavi</i>	114
<i>Scottone: vedere bestiame</i>	
<i>Segale: vedere granaglie</i>	
<i>Sementi da prato: solo tariffe di mediazione</i>	9

Raccolta Provinciale degli Usi

<i>Serramenti, infissi e simili</i>	103
<i>Sito web</i>	125
<i>Software:</i>	
- licenza d'uso	119
- sviluppo	121
- manutenzione	122
<i>Spaghi: vedere filati e spaghi</i>	
<i>Spedizione di merci</i>	117
<i>Spianamenti</i>	114
<i>Stramaglie</i>	53
<i>Strutto: solo tariffe di mediazione</i>	8
<i>Suini: vedere bestiame</i>	
- tariffe di mediazione	7
<i>Tintoria</i>	113
<i>Tipografia (prodotti della —)</i>	92
<i>Tori: vedere bestiame</i>	
<i>Trasporto di merci a collettame</i>	117
<i>Trinciato di mais:</i>	
- compravendita	52
- tariffe di mediazione	9
<i>Tronchi: vedere legname</i>	
<i>Uova:</i>	
- compravendita	36
- tariffe di mediazione	7
<i>Uva:</i>	
- da mosto	49
- da tavola	50
- tariffe di mediazione	8
<i>Vacche: vedere bestiame</i>	
<i>Vasi vinari: solo tariffe di mediazione</i>	9
<i>Vetro per l'edilizia</i>	107
<i>Vetri in lastre</i>	107
<i>Vimini</i>	60
<i>Vinaccioli: solo tariffe di mediazione</i>	8
<i>Vino:</i>	
- compravendita	69
- tariffe di mediazione	8
<i>Vite (coltivazione della —)</i>	25
<i>Vitelli e vitelloni: vedere bestiame</i>	

Camera di Commercio - Piacenza

Finito di stampare
nel settembre 2004

Prezzo di vendita
Euro 7,75